

S T U D I E R I C E R C H E

# Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità

Lingua italiana e percorsi di produzione  
e circolazione del diritto dell'Unione europea



Senato  
della Repubblica

S T U D I E R I C E R C H E

2



Senato  
della Repubblica



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

# Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità

Lingua italiana e percorsi di produzione  
e circolazione del diritto dell'Unione europea

Atti della Giornata di studio

© copyright 2017 Senato della Repubblica

ISBN 978-88-98-48302-0

Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno che si è svolto a Palazzo Madama, Sala Koch, il 7 novembre 2016.

La raccolta degli atti del Convegno è stata curata dal Servizio per la qualità degli atti normativi.

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato sono disponibili gratuitamente *online* in formato elettronico [www.senato.it/pubblicazioni](http://www.senato.it/pubblicazioni).

La versione su supporto materiale è disponibile presso il Centro di *In-Form@zione* – Libreria multimediale Via della Maddalena 27, 00186 Roma e può essere richieste per posta elettronica [libreria@senato.it](mailto:libreria@senato.it).

In copertina: Francesco Borromini, *Cortile e facciata della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, in *Opera*, Roma 1720 (Biblioteca del Senato).

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| <i>Nota introduttiva</i>   | 9  |
| <i>Indirizzo di saluto</i><br>Elisabetta SERAFIN   | 13 |
| <i>Prima sessione</i><br><b>RAGIONI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE<br/>DEL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA</b>   |    |
| Luigi GIANNITI (moderatore)  | 19 |
| <i>Lingue e politica linguistica nell'Unione europea</i><br>Jacques ZILLER   | 21 |
| <i>La qualità del diritto alla prova del multilinguismo<br/>come fattore di complessità della procedura legislativa</i><br>Freddy DREXLER  | 39 |
| <i>I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza,<br/>qualità redazionale e corretta terminologia giuridica<br/>nei testi normativi dell'Unione Europea</i><br>Manuela GUGGEIS | 49 |

*Seconda sessione*

**LINGUAGGIO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA  
E LINGUA ITALIANA**

Gianguido MANZELLI (moderatore) 69

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua inglese*

Jacqueline VISCONTI 71

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua francese*

Enrica BRACCHI 83

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua tedesca*

Stefania CAVAGNOLI 97

*Linguistica giuridica italiana on line.*

*Dalle banche dati alla linguistica dei corpora*

Manuel BARBERA, Elisa CORINO e Cristina ONESTI 123

*Terza sessione*

**PROFILI LINGUISTICI NELL'ELABORAZIONE  
E TRASPOSIZIONE DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

Giampaolo PARODI (moderatore) 155

*Il procedimento legislativo in un contesto multilingue:  
forme e strumenti del negoziato*

Ornella PORCHIA 157

|  |     |
|--|-----|
| <i>Linguaggio giuridico e natura dell'Unione europea</i><br>Giulia ROSSOLILLO  | 179 |
| <i>Pensare in inglese, scrivere in italiano:<br/>una traduzione contra legem?</i><br>Elisabetta SILVESTRI                                      | 195 |
| <i>Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee</i><br>Laura TAFANI  | 203 |
| <br><i>Quarta sessione</i><br><b>PROFILI LINGUISTICI NELL'INTERPRETAZIONE<br/>E APPLICAZIONE DEL DIRITTO<br/>DELL'UNIONE EUROPEA</b>           |     |
| <i>Indirizzo di saluto</i><br>Pietro GRASSO  | 219 |
| <i>Il regime linguistico dell'Unione nella giurisprudenza<br/>della Corte di giustizia</i><br>Antonio TIZZANO                                  | 223 |
| <i>Dialogo tra Corti e tra giudici e legislatori:<br/>la lingua del diritto come veicolo di valori</i><br>Federico Silvio TONIATO (moderatore) | 239 |
| <i>La lingua nel dialogo tra le Corti</i><br>Giuseppe TESAURO  | 245 |
| <i>La difesa dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione</i><br>Paolo GENTILI  | 255 |

|   |     |
|---|-----|
| <i>La qualità della legislazione nell'attuazione<br/>del diritto dell'Unione europea</i>  |     |
| Roberto MASTROIANNI, Alberto CAPOBIANCO   | 263 |
| <i>L'adempimento degli obblighi europei da parte<br/>delle amministrazioni nazionali.</i> |     |
| <i>La rilevanza del regime linguistico<br/>dal punto di vista di un operatore</i>         |     |
| Vincenzo CELESTE  | 287 |
| <i>Conclusioni</i>  |     |
| Fabio RUGGE   | 299 |

## NOTA INTRODUTTIVA

*La presente pubblicazione raccoglie gli atti della Giornata di studio “Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell’Unione europea” che si è svolta il 7 novembre 2016 in Senato, presso la sala Koch di Palazzo Madama.*

*La Giornata di studio si inserisce nel quadro del Progetto di collaborazione avviato dal Senato della Repubblica con l’Università degli studi di Pavia su “La lingua del diritto” e muove dall’intento di approfondire il processo di formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea secondo una prospettiva – quella della qualità linguistica e redazionale – troppo spesso trascurata.*

*Il tema della qualità della regolamentazione assume nell’ordinamento europeo un rilievo prioritario. Gli atti normativi dell’Unione possono, infatti, trovare un’applicazione conforme e uniforme negli Stati membri solo se sono redatti in modo comprensibile, preciso e inequivoco e se le diverse versioni linguistiche sono tra loro concordanti ed equivalenti.*

*Come ha avuto modo di sottolineare il Presidente del Senato, Pietro Grasso, nel suo indirizzo di saluto, la scelta, compiuta già nel 1957 con i Trattati di Roma, di riconoscere piena parità alle lingue ufficiali di tutti i Paesi aderenti rappresenta un tratto distintivo unico nel panorama delle organizzazioni internazionali ed esprime in modo significativo la specificità del progetto europeo.*

*Tale scelta pone però rilevanti problemi nell’elaborazione del diritto dell’Unione perché richiede un’azione costante volta a favorire il con-*

*fronto e la coerenza dei linguaggi giuridici nazionali e ad armonizzare modelli ordinamentali e giuridici molto diversi fra loro.*

*Il Progetto di collaborazione tra il Senato e l'Università di Pavia prende le mosse dalla constatazione di quanto il diritto dell'Unione europea influenzi non solo il linguaggio giuridico italiano, ma anche il nostro linguaggio comune. L'obiettivo è quello di promuovere iniziative di ricerca e di formazione coniugando esperienze e competenze diverse, tra giuristi, linguisti e traduttori, per individuare strumenti capaci di garantire maggiore chiarezza, precisione ed efficacia agli atti dell'Unione europea e alla legislazione nazionale di recepimento. Per evitare che il linguaggio giuridico di matrice europea sia percepito come un gergo, un'antilingua che aumenta, anziché restringere, il divario tra istituzioni e cittadini.*

*I lavori sono stati aperti dal Segretario Generale del Senato, Elisabetta Serafin, la quale ha ricordato come, negli ultimi anni, il Senato abbia cercato di assicurare un sempre maggiore contributo nella fase di elaborazione della normativa dell'Unione anche al fine di migliorarne la qualità linguistica e redazionale, e ha espresso vivo compiacimento per l'ampia e convinta adesione all'iniziativa da parte delle istituzioni europee, segno dell'interesse, non solo nazionale, a migliorare la qualità della legislazione di derivazione europea per favorirne la conoscibilità e comprensibilità all'interno degli Stati membri.*

*Le relazioni di rappresentanti delle istituzioni italiane e dell'Unione europea e di docenti universitari di varie discipline hanno animato le quattro sessioni della Giornata di studio: "Ragioni, evoluzione e prospettive del multilinguismo nell'Unione europea", "Linguaggio giuridico dell'Unione europea e lingua italiana", "Profili linguistici nell'elaborazione e trasposizione del diritto dell'Unione europea" e "Profili linguistici nell'interpretazione e applicazione del diritto del-*

*l'Unione europea”.*

*Ha concluso i lavori il Rettore dell'Università di Pavia, Fabio Ruge, il quale ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, e della sfida ad essa sottesa, che ha l'ambizione di far incontrare e dialogare mondi diversi: istituzioni nazionali ed europee, università e, all'interno di queste, differenti discipline.*

*Il Progetto di collaborazione tra il Senato e l'Ateneo pavese si apre così a contributi più ampi per creare un'officina di saperi e di esperienze che, partendo dal linguaggio del diritto, consenta lo scambio e la condivisione di competenze ed esperienze, superando quella tradizione di separatezza che ha contraddistinto in passato il rapporto tra università, in cui si impartisce il sapere, e istituzioni in cui si produce e si applica il diritto.*

## ELISABETTA SERAFIN<sup>1</sup>

### *Indirizzo di saluto*

Autorità, illustri relatori, cari professori e colleghi, gentili ospiti, è per me un vero piacere aprire questa Giornata di incontro e di riflessione sul linguaggio del diritto dell'Unione europea, che si inserisce nel Progetto di collaborazione inaugurato il 14 aprile scorso dal Presidente del Senato e dal Rettore dell'Università di Pavia con la firma di una importante Convenzione.

In quell'occasione si è svolta, proprio in questa Sala, una prima iniziativa dal titolo *Le parole giuste*, nel corso della quale è stato presentato il Progetto di collaborazione. Un Progetto che, come sapete, si prefigge un obiettivo ambizioso: coniugare le competenze del Senato nella promozione e valorizzazione delle buone pratiche di scrittura delle leggi con i saperi dell'Ateneo pavese per dare vita a un programma di ricerca e di formazione capace di concorrere a una migliore qualità dei testi giuridici e, quindi, a una migliore tutela dei diritti dei cittadini.

In questi mesi il Senato e l'Università di Pavia hanno continuato a lavorare per definire un *Master* congiunto, da avviare nell'autunno del 2017, all'interno del quale sarà previsto un tirocinio presso i nostri Servizi e Uffici. L'obiettivo è quello di formare esperti dotati di competenze in materia di analisi linguistica e di tecniche normative da investire negli impieghi pubblici e privati e nell'esercizio delle professioni.

<sup>1</sup> *Segretario Generale del Senato della Repubblica*

Il 3 ottobre si è insediato il Collegio dei docenti, al quale partecipano, in modo sostanzialmente paritario, professori dell'Ateneo e consiglieri parlamentari e che sta già operando attivamente per redigere il programma del *Master*.

L'idea di fondo del Progetto è che trovare le "parole giuste" nell'ambito del diritto sia un esercizio di grande importanza sotto il profilo sia civile che culturale: significa identificare con rigore le caratteristiche del nostro linguaggio giuridico e trasmetterne padronanza; significa, allo stesso tempo, ragionare sulle buone pratiche di redazione dei testi giuridici e coglierne anche la funzione di strumenti di mediazione con le altre lingue dell'Unione europea.

Ed è proprio dalla riflessione sulla sempre maggiore interferenza nel nostro ordinamento del linguaggio giuridico delle istituzioni europee che ha visto la luce questa iniziativa, che intende analizzare il processo di formazione e di attuazione del diritto dell'Unione sotto il particolare profilo della qualità linguistica e redazionale, aprendo così la collaborazione tra il Senato e l'Ateneo pavese anche alle istituzioni europee per sviluppare linee di ricerca comuni e condividere attività di docenza nel futuro *Master*.

L'incontro di oggi chiude anche una significativa iniziativa di aggiornamento professionale, promossa dall'Amministrazione del Senato e dedicata all'approfondimento del processo decisionale e delle politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo alle iniziative legislative previste nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016.

Come sapete, negli ultimi anni l'interazione costante tra il Senato e le istituzioni europee, lungo tutto il procedimento di esame degli atti dell'Unione, ha prodotto risultati di rilievo. Il confronto di questi mesi con esperti delle singole politiche ci ha permesso di

individuare una migliore strategia per consentire al Senato di concorrere più efficacemente alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La riflessione odierna rappresenta un ulteriore, importante tassello di questa strategia e un utilissimo stimolo a perfezionare e rafforzare gli strumenti a disposizione per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica sia nella fase di elaborazione che in quella di attuazione del diritto dell'Unione.

La presenza tra i relatori del Presidente emerito della Corte costituzionale, già avvocato generale presso la Corte di giustizia, di qualificati rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, di docenti universitari di varie discipline che hanno aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, è per noi un importante segnale dell'interesse, non solo nazionale, su queste tematiche e della volontà di lavorare insieme per assicurare la diffusione di buone pratiche che contribuiscano a migliorare la qualità della normativa europea e quindi la conoscibilità e comprensibilità del diritto dell'Unione.

In una realtà multiculturale e plurilinguistica, in cui convivono ventiquattro lingue ufficiali e molteplici tradizioni giuridiche, è scontato che possano sorgere problemi e ricorrere errori e imprecisioni nelle traduzioni dei testi giuridici.

Questo però non ci deve portare a concludere che, poiché la lingua esprime la cultura di un popolo, è impossibile trasporre idee e concetti giuridici di un determinato ordinamento in una lingua diversa.

L'Unione europea si fonda infatti sul motto "Unità nella diversità".

Un contesto istituzionale fatto di diversità di lingue, culture e credenze in cui ciascuna individualità nazionale è salvaguardata e valorizzata in tutte le sue manifestazioni per concorrere alla creazione di una casa comune; uno spazio in cui le numerose lingue ma-

terne anziché un ostacolo alla comprensione possono costituire un ponte verso una solidarietà e una comprensione reciproca maggiori.

È con questo spirito che ringrazio tutti coloro che animeranno questa intensa e ricca Giornata con i loro interventi e tutti voi che siete qui convenuti per condividere le loro riflessioni.

Buon lavoro e grazie.

*Prima sezione*

---

**RAGIONI, EVOLUZIONE  
E PROSPETTIVE  
DEL MULTILINGUISMO  
NELL'UNIONE EUROPEA**

## LUIGI GIANNITI<sup>1</sup> (moderatore)

Apriamo dunque la prima sessione della Giornata. Ringrazio il Segretario Generale per aver introdotto nel modo migliore questi nostri lavori.

Di fronte al presidente Tesauro, mi sento in dovere di ricordare come la nostra Corte costituzionale abbia affermato che la lingua è un elemento dell'identità individuale e collettiva della nostra Nazione.

Ora, la scelta originaria dell'Unione europea, della Comunità, è stata di fare di tutte le lingue nazionali lingue ufficiali dell'Unione. Non v'è atto giuridico, ma non solo, non vi è atto ufficiale dell'Unione che entri in vigore se non è stato tradotto, o meglio, se non è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Un esercizio questo difficile in una Comunità a quattro lingue, che è diventato sempre più complesso nel corso degli anni.

Oggi il tema che dobbiamo affrontare avvalendoci delle *expertise* più diverse è se si può scrivere il diritto in molte lingue; se il diritto cioè può contestualmente nascere in una pluralità di lingue. Questa è la sfida ed è una sfida che io penso sia stata vinta, con uno sforzo straordinario, ma ce ne parleranno i nostri oratori.

Ovviamente, accanto a questa ufficialità – che però è anche sostanza – del plurilinguismo, c'è anche la realtà di una lingua orale, che poi diventa anche lingua di tanti atti intermedi e preparatori, che

---

<sup>1</sup> *Direttore del Servizio Studi del Senato*

è una lingua franca: il francese, lingua franca nei consessi che il presidente Tesauro ha più frequentato e oggi più ampiamente l'inglese.

Con una provocazione, viene da chiedersi quanto questa scelta autonoma del Regno Unito di uscire dall'Unione europea, non farà ancor più diventare l'inglese (che potrebbe non essere più una lingua ufficiale dell'Unione) una lingua franca. Non possiamo infatti sottovalutare il ruolo che comunque questa lingua ha avuto nel costruire tanti istituti del diritto comune europeo.

Con queste brevi considerazioni vorrei dare la parola al professor Ziller che non ha bisogno di presentazioni. Prego.

JACQUES ZILLER<sup>1</sup>

*Lingue e politica linguistica nell'Unione europea*<sup>2</sup>

*1. Un paradosso dell'Unione europea multilingue: l'assenza di base giuridica per una politica di protezione e promozione del multilinguismo*

In un saggio introduttivo a una serie di studi riguardante il «linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità» il cittadino europeo, così come lo studioso dell'Unione europea, non può non rilevare con una certa amarezza la debolezza della politica linguistica dell'Unione per quanto riguarda la protezione e promozione del multilinguismo negli Stati membri.

Non serve, secondo chi scrive, denunciare l'«assenza di volontà politica» di un soggetto, l'Unione europea in quanto organizzazione internazionale/sovranzionale che, piaccia o meno, non è paragonabile ad uno Stato. Anzi, il semplice fatto che – a differenza della maggior parte degli Stati sovrani dove si tratta solitamente di una funzione affidata al capo dell'Esecutivo (capo di Stato o capo di governo) – nell'Unione europea odierna, la funzione di indirizzo politico sia affidata in prima battuta al Consiglio europeo mette in evidenza la situazione particolare dell'Unione. Quest'ultimo non è una persona che si possa identificare, per l'appunto, con un indirizzo politico specifico. Il Consiglio europeo è una istituzione

---

<sup>1</sup> *Professore di Diritto dell'Unione europea – Università di Pavia*

<sup>2</sup> *Pubblicazione nell'ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell'Unione europea.*

senza un preciso volto, composta da un lato di capi di Stato e di governo il cui peso politico dipende in gran parte dall’“importanza” del loro Paese in termini di popolazione e di PIL e dall’altro dal Presidente della Commissione europea – che si può certo appoggiare su una struttura amministrativa di grande qualità, ma rimane comunque solo un *primus inter pares* in un collegio troppo numeroso per avere la compattezza della Commissione presieduta da Jacques Delors dal 1985 al 1995 o anche, ad esempio, di quella presieduta da Roy Jenkins dal 1977 al 1981 – nonché dallo stesso Presidente del Consiglio europeo dotato solo, nel migliore dei casi, di una capacità di persuasione morale.

La ragione principale della debolezza della politica linguistica dell’Unione è direttamente legata all’assenza di una vera e propria base giuridica per una tale azione dell’Unione. Tale assenza è dovuta senza dubbio al fortissimo legame tra lingua e sovranità dello Stato, non compensato, a differenza di ciò che avviene per le basi giuridiche del mercato interno e delle politiche ad esso collegate, da forti interessi concreti che spingono i governi a cooperare. Colpisce a tale proposito il fatto che vi è stato una sola volta un Commissario europeo cui era attribuito il multilinguismo come “portafoglio”, cioè il rumeno Leonard Orban, nominato dopo l’adesione del suo Paese il 1° gennaio 2007; si trattava chiaramente di affidargli un portafoglio senza modificare gli equilibri interni della Commissione insediata due anni prima<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Nella successiva Commissione Barroso II, dal 2009 al 2014, vi era un Commissario europeo incaricato “dell’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù”, la cipriota Androulla Vassiliou, e nella Commissione Juncker insediata nel 2014 non c’è più menzione del multilinguismo nei “portafogli”, anzi, né la parola multilinguismo né la

L'unica base giuridica rilevante per la politica linguistica e il multilinguismo è l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); uno dei due articoli del Titolo XII «Istruzione, Formazione Professionale, Gioventù e Sport», mentre l'articolo 166 è dedicato alla formazione professionale, una materia già presente nel trattato del 18 aprile 1951 che istituiva la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. In prima battuta l'articolo 165 del TFUE può sembrare dedicare l'attenzione appropriata al tema del multilinguismo, dato che il primo comma del paragrafo 2 dispone che «[l'azione dell'Unione è intesa] a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri», stesura che sottolinea l'importanza del multilinguismo dato l'uso del plurale «delle lingue degli Stati membri». Si può addirittura sottolineare che, nei commi seguenti dello stesso paragrafo, sono indicati, tra l'altro, come obiettivi quello di «favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; [...] di promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; [...] di sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; [...] di favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative [...]; [...] di incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; [...]». Uno sguardo al paragrafo 4 non può che frenare l'entusiasmo del sostenitore di una po-

parola lingua compaiono nella descrizione dei compiti affidati a Tibor Navracsics, incaricato dell'«istruzione, giovani cultura e sport» nella relativa pagina *internet*, redatta solo in inglese e in ungherese, <[https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics\\_en](https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics_en)>, consultata per ultimo il 1° marzo 2017.

litica linguistica incisiva dell'Unione. In effetti tale paragrafo dispone: «[Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo] il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni».

Si tratta quindi di una tipica azione di sostegno, cosiddetta “azione di incentivazione”, che non può essere vincolante per gli Stati membri: azioni dell'Unione «ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari», oppure “raccomandazioni” non vincolanti per via di definizione (articolo 288, ultimo comma, del TFUE).

L'unica altra base giuridica per un aspetto particolare della politica di protezione del multilinguismo è il paragrafo 4, lett. *a*), dell'articolo 207 del TFUE relativo al negoziato e alla conclusione di accordi internazionali in materia di politica commerciale, secondo cui «[il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi] nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione». Tale stesura sostituisce quella del trattato di Nizza introdotta nel trattato della Comunità europea, non senza difficoltà, su insistenza della Francia per impedire l'approvazione a maggioranza qualificata di accordi commerciali in cui non vi siano clausole di protezione linguistica in materia di servizi culturali e audiovisivi. Si tratta tuttavia solo di una competenza di tipo negativo, per una politica reattiva che non può sostituire una competenza per una politica proattiva incisiva.

Eppure, l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) – che rammenta gli obiettivi dell'Unione – dispone che essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo», e l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione – che ha lo stesso valore dei trattati TUE e TFUE ed è vincolante – è dedicato per l'appunto, alla «Diversità culturale, religiosa e linguistica» disponendo: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Tuttavia tali disposizioni rischiano di rimanere mere petizioni di principio, come lo è la bella affermazione della Dichiarazione (n° 16) relativa all'articolo 55, paragrafo 2, del TUE adottata insieme al trattato di Lisbona<sup>4</sup>.

## *2. La tensione tra protezione del multilinguismo, principio di non discriminazione e mercato interno*

In effetti vi è una tensione non lieve tra, da un lato, l'obiettivo del rispetto della diversità culturale e linguistica, e, dall'altro, il principio di non-discriminazione (articolo 21 della Carta, 18 del TFUE) nonché quelli della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (articolo 16 del TFUE), integrati dalle basi giuridiche riguardo all'instaurazione e al mantenimento del mer-

---

<sup>4</sup> «La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2, contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue».

cato interno (in particolare gli articoli 28, da 34 a 36, 38, 44, 46, 50, 53, da 114 a 118). Tale tensione è molto chiara, ma spesso difficilmente compresa dai non addetti ai lavori<sup>5</sup>, nella giurisprudenza della Corte di giustizia riguardo l'etichettatura dei prodotti, in particolar modo dei prodotti dell'industria alimentare, prima dell'adozione della direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 «relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»<sup>6</sup> che dispone, all'articolo 16, paragrafo 2, che «[l]o Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità». Il richiamo a «nel rispetto delle regole del trattato» impedisce ad esempio l'obbligo di etichettare in una sola lingua – quella dello Stato in cui il prodotto è commercializzato – per perseguire l'obiettivo di contrastare l'uso di parole straniere, il che sarebbe contrario, per l'appunto, al principio di non discriminazione in base alla nazionalità affermato all'articolo 18 del TFUE in una stesura rimasta immutata sin dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957.

Non può quindi stupire il carattere molto limitato della politica di protezione del multilinguismo negli Stati membri da parte dell'Unione europea. In una comunicazione del 2 novembre 2005, la Commissione europea aveva definito «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo», i cui obiettivi erano assolutamente condivisibili. Certo alcune delle azioni previste, come l'elaborazione di

---

<sup>5</sup> V. ad esempio J.-M. Ponthier, *Droit de la langue française*, Parigi 1996.

<sup>6</sup> GUCE L 109 del 5 maggio 2000, p. 29.

un indicatore europeo di competenza linguistica, sono state attuate, però non si trattava di un programma molto incisivo e non è più stato adottato un programma complessivo ad essa paragonabile nell'arco dei dodici anni successivi.

La pagina *internet* della Commissione europea dedicata a «Quale ruolo svolge l'UE nella promozione delle lingue?»<sup>7</sup> continua dopo quindici anni a riferirsi alle Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15-16 marzo 2002<sup>8</sup>. In effetti, al punto 44, il Consiglio europeo «[invita ad intraprendere ulteriori azioni nel campo dell'istruzione:] migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia [...]». Senza la possibilità di imporre un tale obbligo – negata per l'appunto dalla stesura della base giuridica rilevante – si trattava chiaramente di una pia illusione, come dimostrato dal fatto che, mentre il Governo Cameron adottava nel 2012 un *curriculum* rendendo obbligatorio nel 2014 l'apprendimento di lingue straniere nelle scuole primarie, lo stesso Primo Ministro incoraggiava gli allievi britannici ad abbandonare il francese (studiato all'epoca da 177.000 allievi, lo spagnolo invece da 91.000, il tedesco da 62.000) e sostituirlo con il mandarino<sup>9</sup>. Per l'appunto

<sup>7</sup> <[http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism\\_it](http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_it)>, versione in linea il 1° marzo 2017.

<sup>8</sup> Si può notare che alla data consultata, il relativo *link* nella pagina internet faceva scaricare la versione in lingua inglese delle Conclusioni, anche sulle pagine in lingua italiana, francese o in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell'Unione. La versione in lingua italiana si trova nel sito del Consiglio <<http://www.consilium.europa.eu/it/european-council/conclusions/1993-2003/>>.

<sup>9</sup> V. l'articolo di *The Guardian: David Cameron urges British students to ditch French and learn Mandarin*, <<https://www.theguardian.com/politics/2013/dec/05/david-cameron-ditch-french-learn-mandarin-china>>.

non si fa notare nei documenti dedicati al multilinguismo che le conclusioni di Barcellona parlano di «almeno due lingue straniere», non di «almeno due lingue dell'Unione europea», in contrasto, per l'appunto, con il testo dell'articolo 165 del TFUE.

Occorre rilevare che la colpa non è certo solo delle istituzioni europee, anzi, i primi a non impegnarsi nella politica di multilinguismo sono i governi nazionali. Addirittura non si rileva solo in Italia il paradosso che mentre «[l]a promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli obiettivi specifici del Programma» Erasmus<sup>10</sup>, l'uso dei numeri di studenti in provenienza dall'estero come indicatore dell'internazionalizzazione delle Università porta a moltiplicare i corsi in lingua inglese per attirare studenti stranieri, anziché incoraggiare questi ad imparare la lingua italiana (o quella di altri Stati dove si pratica la medesima politica), in contraddizione assoluta con l'idea centrale del programma Erasmus quando fu promosso nel 1987, cioè quella di spingere i giovani a conoscere la cultura – nel senso ampio – di altri Paesi dell'Unione. Certo, la Commissione europea potrebbe prendere l'iniziativa di una modifica della disciplina Erasmus in modo da condizionare il contributo del bilancio dell'Unione all'apprendimento, per l'appunto, della lingua (o delle lingue) del Paese di soggiorno; c'è da scommettere che i governi francese e spagnolo – pur essendo governi di due Paesi che hanno una posizione orgogliosa di difesa della loro lingua – sarebbero i primi ad opporsi ad una tale riforma, a meno che non sia accompagnata da una fissazione a priori di quote di contributi dell'Unione proporzionale alla popolazione del Paese di soggiorno.

---

<sup>10</sup> Commissione europea, *Erasmus + – Guida al programma*, Bruxelles, 2016, p. 11.

### *3. Il multilinguismo istituzionale dell'Unione, ragion d'essere e tensioni tra principi, regole e risorse<sup>11</sup>*

Essendoci poco spazio per una politica incisiva dell'Unione per la protezione e promozione del multilinguismo negli Stati membri, è soprattutto nel multilinguismo istituzionale che si può sviluppare una vera politica europea del multilinguismo, ancorata a solidi principi giuridici, ancorché sovente contraddetta dalla scarsa appropriatezza delle risorse dedicate ad una tale politica. In prima battuta sono da sottolineare tre importanti norme di diritto primario, cioè il diritto all'uso della lingua dei trattati a scelta del cittadino (articoli 41, paragrafo 4, della Carta e 24 del TFUE), il principio dell'uguale valore delle lingue nel diritto primario (articolo 55 del TUE) e la base giuridica per il regime linguistico delle istituzioni, organi ed organismi (articolo 342 del TFUE).

L'articolo 41, paragrafo 4, della Carta garantisce come diritto fondamentale il diritto a rivolgersi alle istituzioni dell'Unione e a ricevere risposta nella lingua scelta, purché sia una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il regolamento n. 1 del 1958 sul regime giuridico delle istituzioni delle Comunità europea garantiva già nella sua prima versione un tale diritto all'articolo 2 e precisava, inoltre, all'articolo 3, che «[i] testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato». Con il Trattato di Amsterdam del 1997 fu, di seguito, inserita nel diritto primario la norma ora ripresa nell'articolo 20, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE,

---

<sup>11</sup> V. Per tutti: S. van der Jeught, *EU Language Law*, Groningen, 2015.

ripreso anche all'articolo 41, paragrafo 4, della Carta.

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è disciplinato dai trattati e dal diritto derivato. L'articolo 55 del TUE stabilisce il principio del multilinguismo, e l'articolo 342 del TFUE attribuisce al Consiglio la competenza per precisarlo, deliberando all'unanimità e tenendo conto del diritto fondamentale rammentato dall'articolo 41, paragrafo 4, della Carta. Il regime linguistico delle istituzioni è stabilito innanzitutto dalle regole derivanti dai trattati e dal regolamento del Consiglio del 15 aprile 1958, n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea: si tratta degli obblighi relativi all'uso delle lingue ufficiali per gli atti normativi, dell'obbligo di redigere le decisioni dirette ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro nella lingua di tale Stato, e del diritto a rivolgersi e a ricevere risposta nella lingua scelta. In base al regolamento n. 1 del 1958 le ventiquattro lingue dei trattati sono tutte "lingue ufficiali" e "lingue di lavoro" dell'Unione europea; il che si spiega per via della necessità dell'unanimità per le sue modifiche; la nozione giuridica di "lingua di lavoro" non è quindi identica a quella di lingua della prassi interna alle istituzioni.

Il Trattato CECA del 1951 è redatto unicamente in lingua francese. Non conteneva alcuna disposizione in materia di regime linguistico delle istituzioni; tuttavia il riconoscimento successivo di francese, italiano, olandese e tedesco come lingue ufficiali e di lavoro della CECA, per opera dei Ministri degli esteri degli Stati membri, prefigurava già il regime linguistico delle due Comunità che sarebbero nate pochi anni dopo. Nell'ambito dei Trattati di Roma del 1957, la questione linguistica è stata, sin dal principio, una questione centrale. Perciò entrambi i trattati furono firmati nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti: francese, italiano, olandese e tedesco. L'ar-

articolo 248 del Trattato CEE (ora sostituito dall'articolo 55 del TUE), così come l'articolo 225 del Trattato Euratom, enumerava le lingue ufficiali dei trattati (ora ventiquattro) e precisava che i testi in ciascuna di queste lingue facevano ugualmente fede. Di conseguenza il regime linguistico dell'Unione include il principio del pari valore giuridico delle versioni linguistiche degli atti.

Il multilinguismo garantito dai trattati, così come dal regolamento n. 1 del 1958, è profondamente radicato nella natura stessa del diritto dell'Unione. Come sintetizzato dalla Corte di giustizia con sentenza 11 dicembre 2007, *Skoma-Lux*, C-161/06 (punti 38-40):

La Corte ha dichiarato che il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario [...]. Sarebbe inoltre contrario al principio di parità di trattamento applicare gli obblighi imposti da una normativa comunitaria in modo identico nei vecchi Stati membri, dove i singoli hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, e negli Stati membri aderenti, dove tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione tardiva. Il rispetto di tali principi fondamentali non contraddice il principio dell'effettività del diritto comunitario, poiché quest'ultimo non può riguardare norme non ancora opponibili ai singoli.

In altre parole il principio dell'applicabilità diretta del diritto del-

l'Unione combinato con il principio *nul n'est censé ignorer la loi* (*Ignorantia iuris neminem excusat*) rendono necessario il multilinguismo del diritto dell'Unione. E, secondo chi scrive, tali principi impongono anche agli Stati membri, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione rammentato all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del TUE, di dare alle istituzioni dell'Unione le risorse appropriate per garantire l'effettività di questi principi. Solo che l'attuazione di questo obbligo dipende in realtà dalla buona volontà degli Stati membri in quanto responsabili delle entrate del bilancio dell'Unione.

#### *4. Il diritto europeo della produzione del diritto*

In prima battuta è da segnalare che il multilinguismo non è garantito in modo completo nella produzione del diritto primario. Nella prassi, le conferenze intergovernative nel cui quadro sono stati negoziati i trattati di revisione e i trattati di allargamento si sono sempre svolte in una o due lingue: il solo francese, fino alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, integrato dall'inglese a partire dall'Atto unico europeo, negoziato nel 1985. Gli ultimi negoziati, inclusi quelli che hanno preparato il Consiglio europeo di giugno 2007 che ha concluso i compromessi necessari a quello che poi è diventato il trattato di Lisbona, si sono svolti quasi solo in inglese. Dopodiché è da segnalare che, già con il Trattato di Amsterdam del 1997, più di due mesi sono stati utilizzati per verificare la corrispondenza delle traduzioni del testo concordato dai capi di Stato e di governo prima della firma dei trattati sempre concomitante in tutte le versioni linguistiche.

Come verrà spiegato in altri capitoli di questo volume, il multilinguismo è molto più presente nella produzione del diritto deri-

vato. I principi giuridici rilevanti sono l'obbligo di pubblicazione in tutte le lingue e l'uguale valore giuridico delle versioni linguistiche. Di fronte a divergenze fra diverse versioni linguistiche dei trattati o di atti comunitari, la Corte ha chiaramente stabilito a partire della sentenza della Corte del 12 novembre 1969 *Stauder*, causa 29-69, che nessuna delle versioni prevale sulle altre; e ciò è vero anche se può essere individuata una versione "originaria" nella quale l'atto sarebbe stato redatto prima di essere tradotto. Vi è un'abbondante giurisprudenza relativa all'interpretazione dei trattati e degli atti di diritto derivato in caso di divergenza fra diverse versioni linguistiche.

La giurisprudenza concernente l'uso delle lingue nelle istituzioni, organi ed organismi è stata segnata dal rifiuto della Corte, nella sentenza 9 settembre 2003 *Kik c. UAMI*, causa C-361/01 di riconoscere «un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni caso». Ciò non contraddice il principio del pari valore giuridico delle lingue, significa solo che, nel rispetto di proporzionalità, possono essere utilizzati come lingue di lavoro un numero più ridotto di idiomi per garantire il funzionamento efficace di taluni organismi.

Le conseguenze del principio del pari valore giuridico delle lingue possono essere riassunte nel modo che segue. Giacché tutte le versioni linguistiche nelle lingue ufficiali hanno lo stesso carattere autentico, incluse quelle che provengono da una traduzione posteriore all'adozione della norma, come succede spesso in conseguenza di un allargamento a nuovi Stati membri, l'interpretazione delle norme richiede una comparazione di tutte le versioni linguistiche. Tutte le versioni hanno lo stesso peso, senza che rilevi l'importanza statistica della popolazione che usa le diverse lingue. L'ambiguità di

una versione linguistica può essere risolta ricorrendo alle altre versioni se esse sono chiare e se la comparazione può rivelare errori di formulazione in una delle lingue. Il concetto centrale della giurisprudenza è, in linea con i soliti metodi di interpretazione della Corte di giustizia, di natura funzionale, dando applicazione al principio dell'*effet utile*: deve essere privilegiata la versione linguistica più consona con gli obiettivi dell'atto da interpretare.

Ne risulta l'obbligo di assicurare *ex ante* la corrispondenza, non solo formale ma anche sostanziale, tra tutte le versioni linguistiche di atti a portata generale dell'Unione. Ciò vale, quindi, innanzitutto per gli atti legislativi adottati dal Parlamento e dal Consiglio, nonché per gli atti delegati e atti di esecuzione adottati dalla Commissione sulla base degli articoli 290 e 291 del TFUE, nonché su basi giuridiche specifiche, come ad esempio direttive e regolamenti in materia di concorrenza, in base agli articoli 106 e seguenti del TFUE.

Ciò che vale per la produzione degli atti di diritto primario non si applica nello stesso modo a due fonti importanti del diritto dell'Unione, per le quali il modo di applicare il principio del multilinguismo è diverso. Per quanto riguarda la produzione del diritto giurisprudenziale, è da ricordare che per ogni causa vi è un'unica lingua di procedura, che costituisce la versione autentica delle sentenze. Tale lingua viene scelta dal ricorrente o dal giudice autore di un rinvio pregiudiziale oppure è quella della parte convenuta per i ricorsi in inadempimento introdotti dalla Commissione contro uno Stato membro. Per di più vi è una sola lingua di lavoro della Corte, cioè il francese, integrato fino ad un certo punto dall'inglese nelle cause dinanzi al Tribunale in materia di concorrenza. Ne deriva una preponderanza di fatto del francese in materia di interpretazione della giurisprudenza, spesso ignorata dalla dottrina.

Vi è poi da segnalare la produzione del diritto convenzionale, cioè dei trattati tra Unione europea e Stati terzi o organizzazioni internazionali, al quale non si applica il principio dell'uguale valore giuridico delle lingue dei trattati, per la semplice ragione che le controparti dell'Unione lo dovrebbero accettare, mentre preferiscono di gran lunga un numero molto più limitato di lingue<sup>12</sup>. Ne deriva che, per gli atti di diritto derivato che costituiscono attuazione di accordi internazionali dell'Unione, dovrebbe prevalere in prima battuta l'interpretazione basata sulle lingue di tali accordi: nella prassi si tratta soprattutto della lingua inglese.

#### *5. A mo' di conclusione: le possibili conseguenze sul multilinguismo della Brexit*

Durante una conferenza stampa, quattro giorni dopo il referendum del 23 giugno 2016, l'onorevole Danuta Hübner, presidente della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo, ha comunicato che l'inglese non sarebbe più una lingua ufficiale dell'Unione dopo l'uscita del Regno Unito; secondo la stampa<sup>13</sup>, l'argomento sarebbe che solo il Regno Unito avrebbe notificato l'in-

<sup>12</sup> Per la problematica del multilinguismo nei trattati internazionali v. L. Pasquali, *Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate*, Torino 2016.

<sup>13</sup> V. ad esempio l'articolo di Hortense Goulard nel sito online di Politico-Europe edition, del 27 giugno 2016, *English will not be an official EU language after Brexit, says senior MEP – No other EU country has English as their official language and so it could lose its status*, ripetibile sul sito <<http://www.politico.eu/article/english-will-not-be-an-official-eu-language-after-brexit-senior-mep/>>.

glese come lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del regolamento n. 1 del 1958, che dispone «Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato membro interessato, secondo le regole generali risultanti della legislazione di tale Stato».

Tale disposizione è stata inserita già nella versione originaria del regolamento n. 1 del 1958 in vista del fatto che il francese era lingua ufficiale non solo della Francia ma anche del Belgio e del Lussemburgo, nonché nella Valle d'Aosta in Italia, l'olandese lingua ufficiale non solo dei Paesi Bassi ma anche del Belgio, e il tedesco non solo della Germania ma anche del Belgio e del Lussemburgo, nonché del Trentino-Alto Adige in Italia, e godeva anche di uno *status* amministrativo specifico nei *départements* dell'Alsazia (Bas-Rhin e Haut-Rhin) e della Moselle.

Nella discussione un po' confusa prodotta da tale avvertimento c'è chi ha rilevato che il testo inglese sembrerebbe prevedere che ogni Stato membro può fare una richiesta per solo una lingua, mentre il testo francese sarebbe più ambiguo. A prescindere da tale discussione linguistica, è da sottolineare che sulla base della giurisprudenza richiamata in precedenza, occorre dare una interpretazione funzionale, e che in tale prospettiva prevale l'indicazione «secondo le regole generali risultanti della legislazione di tale Stato». Sia nel caso dell'Irlanda, sia in quello di Malta, l'inglese compare certo come seconda lingua ufficiale nel diritto interno, preceduta dall'irlandese (gaelico) e dal maltese, però si tratta comunque di una lingua ufficiale a tutti gli effetti, a differenza del *letzebuergisch* e del tedesco nel caso del Lussemburgo dove, finora, la lingua autentica del diritto è, secondo la legislazione vigente, il francese. Quindi se dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione il governo irlandese e/o il governo maltese

chiedessero che l'inglese rimanesse lingua ufficiale, non vi sarebbe nessuna base giuridica per negarglielo, a prescindere dal fatto che, molto probabilmente, altri governi le sosterebbero.

È anche da notare che non è per niente scontato che vi sia una revisione dei trattati istitutivi subito dopo l'uscita del Regno Unito. Il fatto è che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i diversi Stati membri non sono più menzionati per quanto riguarda le disposizioni istituzionali nel TUE e nel TFUE. Quindi se taluni governi ritenessero poco opportuno aprire un negoziato dalle conseguenze imprevedibili sul testo dei due trattati per adeguarli alla nuova situazione, un tale negoziato potrebbe essere limitato ai protocolli sullo statuto della BEI e ai protocolli specifici relativi alla situazione del Regno Unito e dell'Irlanda nonché della Danimarca. Sarebbe ovvio che le menzioni relative al campo di applicazione territoriale si dovrebbero interpretare senza tener conto, per l'appunto, delle disposizioni relative al Regno Unito, come accadde durante più di trent'anni per la menzione dell'Algeria nell'articolo 227 del trattato della Comunità europea, tolta solo con il trattato di Maastricht, mentre l'Algeria era già indipendente sin dal 1962. Per quanto riguarda l'articolo 55 del TUE, rimarrebbe così invariato, mentre è da scommettere che in caso di revisione del TUE, l'Irlanda e Malta insisterebbero per mantenere la menzione dell'inglese.

Invece pare abbastanza chiaro per chi scrive che la Brexit potrebbe paradossalmente spingere ad un uso ancor più diffuso dell'inglese come lingua franca nelle istituzioni dell'Unione tra i suoi Stati membri, per la semplice ragione che l'argomento del divieto di discriminazione in ragione della nazionalità perderebbe molto in quanto contrappeso all'uso di una lingua che di sicuro avvantaggia i suoi madrelingua, dato che la popolazione da considerare madrelingua

inglese è pari a meno di tre milioni in Irlanda e a meno di mezzo milione a Malta, per un totale di quattrocentocinquanta milioni per l'Unione a ventisette.

## FREDDY DREXLER<sup>1</sup>

### *La qualità del diritto alla prova del multilinguismo come fattore di complessità della procedura legislativa*

Siamo di fronte a un vasto dibattito e una vera sfida. Attualmente vi sono 24 lingue ufficiali. Gli alti responsabili delle Nazioni Unite non smettono di stupirsene.

L'articolo 3, paragrafo 3, terzo capoverso, del Trattato sull'Unione europea (TUE), sancisce che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

La Carta dei diritti fondamentali proclamata il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, all'articolo 22, che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

L'Unione è, come affermato dalla Corte di giustizia, «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, un ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto di Stati, ma anche i loro cittadini»<sup>2</sup>.

È alta la percentuale di cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in cui il ricorrente, straniero o membro di minoranza

---

<sup>1</sup> *Giureconsulto del Parlamento europeo*

<sup>2</sup> Corte di giustizia, sentenza 5 febbraio 1963, *Nv Algemene transport-en expeditie onderneming Van Gend en Loos contro Amministrazione olandese delle Poste*, causa 26/62, ECLI:EU:C:1963:1, p. 23.

nazionale, non condivide la lingua dello stato convenuto<sup>3</sup>. Giacché, come è noto, la legge non ammette ignoranza, è importante, se non fondamentale, che i cittadini dell'Unione possano conoscere le sue norme, che incidono anche sulla loro vita quotidiana, direttamente nella propria lingua. Come si concilia ciò con l'efficienza e con la certezza del diritto?

Si tenga a mente che i Trattati furono redatti in tutte le lingue ufficiali delle Parti Contraenti, e tutte le versioni linguistiche degli atti dell'Unione fanno ugualmente fede in tutti gli Stati membri. La produzione normativa multilingue dà quindi ai soggetti dell'ordinamento giuridico dell'Unione un accesso diretto alle fonti del diritto.

È stato osservato che «la centralità attribuita da subito alla questione linguistica traspare dalla stessa formulazione dell'articolo 217 del Trattato CEE del 25 marzo 1957 [sul regime linguistico delle istituzioni comuni] e in particolare dalla condizione che in sede di Consiglio sia raggiunta una intesa assoluta sulla materia»<sup>4</sup>.

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni dello statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti» (articolo 217 CEE). L'articolo 342 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riprende gli stessi termini.

Il regolamento n. 1 del 1958, il primo regolamento comunitario, applica nella pratica legislativa e amministrativa la parità delle lingue ufficiali degli Stati membri (articolo 1), ed è stato modi-

---

<sup>3</sup> Cfr. Françoise Tulkens *The quality of the law – an important requirement in European human rights law*, intervento al 20th Quality of legislation Seminar, 'Quality of legislation: lessons from Luxembourg and Strasbourg case-law', Bruxelles, 26 ottobre 2016.

<sup>4</sup> D. Cosmai, *Tradurre per l'Unione europea*, Milano, Hoepli, 2011, p. 3.

ficato nel corso degli anni solo per aggiungere le lingue ufficiali degli Stati che via via hanno aderito all'Unione.

Il regolamento dispone poi che «I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua» (articolo 2). Ed inoltre che «I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato» (articolo 3).

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti in tutte le lingue ufficiali (articolo 4) e analogamente la *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata nelle lingue ufficiali (articolo 5). Solo per quanto riguarda il regime linguistico della procedura della Corte di giustizia esso è determinato dal regolamento di procedura della medesima» (articolo. 7).

Infine, «Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato» (articolo 8).

### *Le istituzioni e la ricerca della qualità*

Le istituzioni si sono dotate di quello che costituisce complessivamente il più grande servizio di traduzione e interpretazione al mondo. Migliaia di traduttori, interpreti, giuristi-linguisti, e personale di supporto. Solo la Commissione impiega nella traduzione 1750 linguisti e 600 addetti ai servizi di supporto, e nell'interpretazione 600 interpreti permanenti, 3000 *freelance*, e 250 addetti

ai servizi di supporto<sup>5</sup>. La Direzione generale della traduzione del Parlamento, dal canto suo, occupa 1200 persone e i servizi linguistici del Consiglio 900. Ogni anno vengono tradotte milioni di pagine<sup>6</sup> secondo elevati *standard* di qualità e di puntualità (solo alla Commissione, 2 milioni), si tengono migliaia di ore di sedute parlamentari e altre riunioni con interpretazione simultanea di fino a 24 lingue in tutte le possibili combinazioni.

Ciononostante, il costo annuale del multilinguismo nelle istituzioni è stimato nell'ordine del miliardo di euro, ossia circa due euro per ogni cittadino dell'Unione.

### *La procedura legislativa*

Quando il collegio dei commissari adotta una proposta di atto legislativo, essa è trasmessa al legislatore in tutte le versioni linguistiche, e contemporaneamente è trasmessa ai parlamenti nazionali nella loro lingua, e lo stesso avviene per gli atti legislativi adottati su iniziativa di altri soggetti a norma dei Trattati, ma per semplicità di esposizione farò riferimento solo allo svolgimento della procedura legislativa ordinaria dal punto di vista del Parlamento<sup>7</sup>.

Sin dalle prime fasi dell'esame in Parlamento, i deputati hanno a disposizione tutte le versioni linguistiche e possono presentare emendamenti sia in commissione che in plenaria in qualsiasi lin-

---

<sup>5</sup> <[http://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration\\_it](http://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_it)>, consultato il 24 ottobre 2016.

<sup>6</sup> Per pagina si intende un testo di 1500 caratteri stampati, esclusi gli spazi.

<sup>7</sup> Protocollo n. 2 allegato al TFUE, art. 4.

gua, così come possono esprimersi nella lingua ufficiale di loro scelta in entrambe le istanze<sup>8</sup>.

Attualmente, ogni versione linguistica di un atto dell'Unione viene verificata da un giurista-linguista della stessa lingua che vigila non solo sulla concordanza dei testi, ma anche sulla loro qualità redazionale. Il Parlamento occupa 85 giuristi-linguisti che coprono l'insieme delle 25 lingue.

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concluso nel 1998 un Accordo interistituzionale sulla qualità redazionale dei testi legislativi, contenente 22 orientamenti, che vanno dalla struttura tipo degli atti, alla funzione degli allegati, dall'uso delle definizioni alla maniera di citare altri atti.

Questi orientamenti sono stati ulteriormente dettagliati in una Guida pratica compilata dai servizi giuridici delle tre istituzioni nel 2000, e aggiornata nel 2013. Questo opuscolo è disponibile in 24 lingue sul sito Eur Lex<sup>9</sup>.

Esso afferma, tra l'altro, che «l'estensore di atti generali deve tenere costantemente presente il fatto che il testo deve conformarsi al regolamento n. 1 del 1958 del Consiglio, il quale prescrive l'uso di tutte le lingue ufficiali negli atti giuridici. Ciò comporta esigenze supplementari rispetto a quelle proprie della redazione dei testi legislativi nazionali»<sup>10</sup>.

«Il testo originale deve essere particolarmente semplice, chiaro

---

<sup>8</sup> Art. 7 della Decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) sancisce il principio della traduzione per tutti i documenti e l'interpretazione degli interventi orali.

<sup>9</sup> <<http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf>>.

<sup>10</sup> Guida pratica comune, 5.1.

e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva e qualsiasi ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o veri e propri errori di traduzione in una o più d'una delle altre lingue dell'Unione»<sup>11</sup>.

Per esempio, molto concretamente, si ammonisce che «i rapporti tra i vari elementi della frase devono essere grammaticalmente chiari. Non deve essere dubbio, ad esempio, se un dato aggettivo si riferisce a un solo sostantivo o a più di uno»<sup>12</sup>.

Inoltre, «l'impiego di espressioni e locuzioni – e in particolare di termini giuridici – legati troppo intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico rischia di creare difficoltà di traduzione»<sup>13</sup>.

L'estensore deve essere consapevole in particolare dei due problemi seguenti:

«Certe espressioni assai comuni della lingua di redazione non hanno necessariamente equivalenti in altre lingue dell'Unione. In queste lingue esse potranno essere tradotte solo mediante perifrasi o approssimazioni, con conseguenti divergenze tra le varie versioni linguistiche. Occorre quindi evitare per quanto possibile l'uso di espressioni troppo peculiari di una lingua»<sup>14</sup>.

«Per quanto riguarda la terminologia strettamente giuridica, è necessario evitare termini troppo intimamente legati agli ordinamenti giuridici nazionali»<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Guida pratica comune, 5.2.

<sup>12</sup> Guida pratica comune, 5.2.3.

<sup>13</sup> Guida pratica comune, 5.3.

<sup>14</sup> Guida pratica comune, 5.3.1.

<sup>15</sup> Guida pratica comune, 5.3.2.

Dal 2004 un Codice di condotta per il multilinguismo<sup>16</sup> all'interno del Parlamento stabilisce le modalità di attribuzione delle risorse linguistiche e le regole da seguire qualora esse siano insufficienti per assicurare il multilinguismo integrale.

Si tratta di regole intese a distribuire le riunioni in modo omogeneo in un dato periodo di tempo, fissando al contempo termini imperativi per la richiesta di servizi di interpretazione e di traduzione, con limiti di lunghezza per i documenti accompagnatori, come le relazioni e le motivazioni degli emendamenti. È appena il caso di sottolineare che nessun limite può essere imposto al diritto dei deputati di presentare emendamenti.

Se «un multilinguismo integrale con efficiente utilizzo delle risorse»<sup>17</sup> è applicato in ogni riunione o documento ufficiale del processo legislativo, esso non può essere garantito negli incontri e negli scritti informali in cui gli attori del procedimento negoziano e formulano elementi della legislazione nel tempo che intercorre tra due tappe formali, quali una riunione o la presentazione di un emendamento.

### *L'interpretazione dei testi*

Occorre ora ricordare il ruolo fondamentale che la Corte di giustizia svolge in questo contesto grazie alla procedura del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE, e in particolare al rinvio per

---

<sup>16</sup> Decisione dell'Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014, che sostituisce il precedente codice, decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 novembre 2008.

<sup>17</sup> Codice di comportamento, articolo 1 (1).

interpretazione non solo dei Trattati, ma anche degli atti compiuti dalle istituzioni e dagli organi o organismi dell'Unione.

Questo articolo prevede che il giudice nazionale, che rimane il giudice di diritto comune per l'applicazione del diritto dell'Unione, possa sollevare un quesito non solo sulla validità, ma anche in interpretazione, alla Corte di giustizia, qualora ritenga che una pronuncia di quest'ultima sia necessaria per permettergli di rendere la propria decisione.

È peraltro evidente che il problema della traduzione degli atti legislativi in tutte le lingue ufficiali dell'Unione pone la questione dell'interpretazione del testo nelle sue varie versioni.

La Corte di giustizia ha elaborato criteri per l'interpretazione partendo dal principio della necessità di un'applicazione uniforme delle decisioni dirette agli Stati membri.

A tal fine la Corte afferma che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche<sup>18</sup>.

Talvolta il giudice di Lussemburgo ricorre a un'interpretazione letterale, fondata sulla semplice comparazione delle differenti versioni linguistiche, ed effettua una lettura del testo controverso alla luce delle versioni in tutte le lingue dell'Unione<sup>19</sup>. Tale interpretazione strettamente linguistica viene seguita in particolare nei casi

---

<sup>18</sup> Sentenza della Corte 28 luglio 2016, C-294/16 PPU, JZ, ECLI:EU:C2016:610, punto 38)

<sup>19</sup> Sentenza della Corte 11 giugno 2015, C-51/14, Pfeifer & Langen, ECLI:EU:C:2015:380, punto 34.

in cui una sola versione si discosti da tutte le altre<sup>20</sup>.

Più sovente, quando l'interpretazione letterale è insufficiente a risolvere la differenza tra le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la Corte adopera un criterio interpretativo teleologico. La disposizione riceve quindi un'interpretazione «basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito»<sup>21</sup>, in altre parole, «in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte»<sup>22</sup>.

### *In conclusione*

Se il multilinguismo fosse assente dall'architettura dell'Unione il cittadino avrebbe un problema a identificarsi nelle sue norme. La loro accettazione sarebbe meno facile se qualsiasi elemento della norma suscitasse nel cittadino un senso di esclusione. Se l'elemento "lingua nella quale la norma è formulata" suscita un senso di esclusione perché la lingua della legge non è quella del destinatario, ne consegue una reazione diffusa che porta al rigetto della norma.

La democrazia ha un prezzo, e lo ha anche l'applicazione del diritto a 500 milioni di soggetti. Tuttavia, quella che vista da lontano sembra una scommessa impossibile da vincere, è invece un suc-

---

<sup>20</sup> Sentenza della Corte 5 ottobre 1988, C-357/87, Schmidt c. Hauptzollamt Stuttgart-West, ECLI:EU:C:1988-478, punti 8-9.

<sup>21</sup> Sentenza della Corte 12 novembre 1969, C.29/69, Stauder c. Stadt Ulm, ECLI:EU:C:1969:57, punto 3.

<sup>22</sup> Sentenza della Corte 27 marzo 1990, C-372/88, Milk Marketing Board c. Cricket St. Thomas, punti 18 e 19, e più recentemente, sentenza della Corte 22 giugno 2016, C.207/15, Nissan Jidosha c. EUIPO, ECLI:EU:C:2016:465, punto 43.

cesso da decenni, e il motto dell'Unione "Unità nella diversità" potrebbe essere anche, tenendo conto della dimensione linguistica e della sfida conseguente, "Uguaglianza nella diversità".

## MANUELA GUGGEIS<sup>1</sup>

*I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica nei testi normativi dell'Unione europea*

### *Introduzione*

Garantire la qualità della legislazione è una sfida che ogni ordinamento statale è chiamato ad affrontare. I problemi sono noti: aumento esponenziale del numero delle leggi e dei regolamenti, complessità tecnica delle norme, ambiguità redazionale, incoerenza interna ed esterna dei testi legislativi, difficoltà nella loro applicazione, solo per citare i più comuni.

L'ordinamento europeo non fa eccezione<sup>2</sup>, tuttavia è importante sottolineare che le cause di tali problemi e le soluzioni proposte per alleviarli sono peculiari all'Unione europea e meritano pertanto di essere spiegate al fine di favorire una maggiore comprensione del fenomeno.

Per quanto riguarda le cause, i seguenti fattori hanno un impatto decisivo sulla qualità formale della normativa europea:

<sup>1</sup> *Capo unità al Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea*. Le opinioni espresse nel presente contributo scritto non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale dell'Istituzione. La responsabilità per il contenuto dell'articolo è esclusivamente dell'Autrice.

<sup>2</sup> Per qualche ragguglio vedasi, ad esempio, H. Xanthaki, *The problem of quality in EU legislation: What on earth is really wrong?*, (2001) p. 38, in *Common Market Law Review*, pp. 651-676; E. Tanner, *Clear, simple and precise legislative drafting: How does a European Community Directive fare?*, (2006) p. 27(3), in *Statute Law Review*, pp. 150-175; W. Voermans, *The quality of EU legislation: what kind of problem, by what kind of standards?*, (2009) p. 2(1), in *Erasmus Law Review*, pp. 59-95.

1. molteplicità ed eterogeneità degli attori che partecipano alla produzione delle norme;
2. complessità delle procedure decisionali;
3. multilinguismo.

Una loro breve disamina permetterà altresì di presentare i giuristi linguisti, collocandoli nel loro contesto operativo e di spiegare quali siano le soluzioni proposte a livello dell'Unione europea per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica dei testi normativi.


## I. Fattori che influenzano la qualità formale della normativa europea

### *1. Molteplicità ed eterogeneità degli attori che partecipano alla produzione delle norme*

La costruzione europea è caratterizzata, sia a livello politico che amministrativo, da una mescolanza unica di elementi nazionali ed internazionali. L'autorità legislativa dell'Unione europea comprende il Parlamento europeo, composto da rappresentanti dei cittadini europei, direttamente eletti e appartenenti a gruppi politici transnazionali, e il Consiglio, composto da ministri nazionali che si riuniscono in formazioni settoriali<sup>3</sup> e sono i rappresentanti dei singoli Stati membri. Ogni Stato è dotato di un proprio ordinamen-

<sup>3</sup> Cfr. l'articolo 16, paragrafi 2 e 6, del TUE.

to giuridico (appartenente alla famiglia di *common law* o di *civil law*) e costituzionale (con tutte le possibili varianti: monarchia o repubblica; organizzazione federale o decentrata, etc.), possiede una diversa forza economica, non può prescindere dalle proprie caratteristiche storiche, geografiche e culturali.



Nella fase ascendente di preparazione delle norme il progetto è elaborato da funzionari della Commissione europea; al Consiglio, esso è discusso, nei vari gruppi di lavoro<sup>4</sup>, da esperti nazionali, delegati dai vari ministeri, e, nel Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER)<sup>5</sup>, dagli ambasciatori degli Stati membri, con l'assistenza

<sup>4</sup> Per l'elenco degli organi preparatori del Consiglio vedasi: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5183-2016-INIT/it/pdf>>.

<sup>5</sup> Cfr. l'articolo 16, paragrafo 7, del TUE.

amministrativa di funzionari del Segretariato generale; i parlamentari europei hanno assistenti personali, ma usufruiscono anche del supporto dato dai funzionari del Parlamento. Tutti i funzionari europei sono cittadini di uno Stato membro.

Ogni istituzione europea ha la propria cultura interna e la propria organizzazione: al Consiglio, ad esempio, prevale, nelle trattative, lo stile diplomatico internazionale<sup>6</sup>; al Parlamento europeo, il confronto politico assomiglia a quello dei Parlamenti nazionali: più diretto, trasparente, con toni a volte accesi. Nei gruppi di lavoro del Consiglio la discussione ha un carattere prevalentemente tecnico, vista la presenza degli esperti del settore; nelle commissioni parlamentari predomina l'aspetto politico.

Infine, alcuni degli atti adottati dall'Unione europea producono gli stessi effetti di una legge nazionale<sup>7</sup>.

## *2. Complessità delle procedure decisionali*

Il quadro costituzionale dell'Unione europea è fissato dai Trattati costitutivi; in sessanta anni esso tuttavia ha continuato ad evol-

<sup>6</sup> Nel 1992 il Consiglio di Stato francese scriveva a proposito del diritto comunitario: «là où les juristes cherchent la précision, les diplomates pratiquent le non-dit et ne fuient pas l'ambiguïté. Il arrive donc, plus souvent qu'on ne croit, qu'ils ne se mettent d'accord sur un mot que parce qu'il n'a pas la même signification pour tout le monde. [...] De même encouragent-ils des techniques de rédaction qui permettront de laisser subsister ici et là d'intéressantes – et prometteuses – contradictions». *Rapport public 1992, Le droit communautaire (Etudes et documents n. 44)*.

<sup>7</sup> Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 288, secondo comma, del TFUE).

versi a seguito di successive adesioni, dell'aumento costante delle competenze e dell'introduzione di nuove procedure e regole di voto<sup>8</sup>.

Il risultato di tale processo è un sistema decisionale complesso ed articolato.

Nella procedura legislativa ordinaria (in gergo: "codecisione"<sup>9</sup>), ad esempio, il progetto legislativo è redatto dai servizi della Commissione, dopo un lungo lavoro preparatorio che comprende la consultazione di tutti i settori interessati e uno studio d'impatto.

La proposta della Commissione, adottata dai commissari, è sottoposta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esame e la discussione; ai Parlamenti nazionali per una verifica del rispetto del principio di sussidiarietà<sup>10</sup>; ove prescritto dai Trattati, intervengono altresì i Comitati consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

A seconda della materia trattata, il progetto è attribuito, al Parlamento, ad una specifica Commissione parlamentare, al Consiglio, ad un gruppo di lavoro composto di uno o più esperti inviati dagli Stati membri o dalla Rappresentanza permanente del Paese presso l'Unione europea.

Parlamento e Consiglio decidono, ciascuno al proprio interno, dopo lunghe ed esaustive discussioni, quali modifiche desiderano apportare alla proposta della Commissione e stabiliscono la posi-

---

<sup>8</sup> Dal 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione è disciplinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>9</sup> Articolo 294 del TFUE.

<sup>10</sup> Cfr. l'articolo 12 del TUE; cfr. altresì il Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati ai Trattati.

zione da tenere nei negoziati con l'altra istituzione.

Rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione (che difende la propria proposta ed ha il diritto di modificarla in ogni fase precedente l'adozione) si incontrano per esaminare le rispettive posizioni e produrre un testo di compromesso<sup>11</sup>. Dopo ogni riunione tripartita (in gergo: "trilogo"), i negoziatori informano le rispettive istituzioni dei progressi effettuati e richiedono un mandato per la continuazione delle discussioni. Una volta raggiunto un compromesso ritenuto politicamente accettabile, si procede all'adozione formale.


Dietro tale percorso di formazione della norma europea, apparentemente lineare, si nascondono tuttavia dinamiche complesse: ogni testo ha la propria storia legata all'urgenza politica del problema affrontato; esso è influenzato dalla situazione politica nazionale dei singoli Stati membri (che ovviamente cambia ad ogni elezione o nuo-

<sup>11</sup> Così i punti 7-9 delle "Modalità pratiche della procedura di codecisione", allegato alla decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, in GU C (2008) 102E/111:

«7. La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite ("consultazioni a tre"). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8. Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio».



vo governo) e dagli interessi economici nazionali in gioco; dipende dalla forza persuasiva e dalla capacità organizzativa e strategica dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale.

Per ogni progetto normativo spetta infatti alla Presidenza di turno del Consiglio il compito di creare convergenze e alleanze tra gli Stati membri, mentre al Parlamento è il relatore responsabile per il progetto legislativo che deve riuscire a creare coalizioni stabili tra le diverse correnti dei gruppi politici transnazionali. I triloghi possono essere efficaci o estremamente difficili, conflittuali o cordiali, trascinarsi per mesi per poi giungere ad un accordo globale nel giro di poche ore.

Il successo è spesso legato non solo alle capacità personali e all'esperienza dei negoziatori, ma altresì alla chimica che si costituisce tra di loro e alla dinamica che si instaura in ciascun gruppo.

### 3. *Multilinguismo*

Infine, le competenze linguistiche di ogni partecipante alla procedura di creazione della norma giocano un ruolo determinante per l'avanzamento del *dossier* e per la sua qualità redazionale.

L'Unione europea è un'organizzazione dove, almeno teoricamente, ventiquattro lingue possono essere ugualmente usate per comunicare; di fatto tuttavia, per motivi di bilancio, un numero sempre maggiore di riunioni si svolge in inglese senza l'ausilio degli interpreti, discutendo una sola versione linguistica (denominata "testo base") che è quasi esclusivamente quella inglese<sup>12</sup>. La traduzione dei documenti prodotti nelle varie fasi della procedura è stata inoltre drammaticamente ridotta. In concreto ciò significa che l'efficacia nella difesa di una posizione, la corretta redazione di una proposta di modifica del testo discusso, la comprensione di tutte le sfumature lessicali e sottigliezze giuridiche che si celano dietro ogni parola, dipendono dalla maggiore o minore padronanza che la persona ha dell'inglese. Spesso il momento della verità, la verifica cioè se il testo sul quale c'è stato un accordo rifletta correttamente la posizione voluta dai vari negoziatori, giunge solo quando le traduzioni sono accessibili. Poiché ciò di solito accade solo dopo il raggiungimento del compromesso politico e a negoziati conclusi, è molto difficile correggere un eventuale "incidente linguistico", modificando la sostanza di un accordo a volte faticosamente raggiunto.

---

<sup>12</sup> Per un'informazione sulla politica del Parlamento europeo in materia di multilinguismo cfr.: <<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00013/Multilingualism>>; al Consiglio cfr.: <<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/sn01087.en07.pdf>>.

Riassumendo: la qualità formale delle norme europee è influenzata dall'estrema eterogeneità degli attori coinvolti che si esprimono, per la maggior parte, in una lingua che non è quella materna, ma che devono tuttavia condurre trattative complesse a cavallo tra negoziati internazionali e discussioni di politica interna.

## II. I giuristi linguisti

### *1. Funzioni del giurista linguista*

Al fine di garantire la concordanza tra tutte le versioni, ed affrontare il problema della qualità redazionale di una legislazione multilingue avente effetti transnazionali, Parlamento, Consiglio e Commissione hanno istituito, ciascuno al proprio interno, la figura del giurista linguista (alla Commissione denominati: giuristi revisori)<sup>13</sup>.

I giuristi linguisti costituiscono il corollario organizzativo del principio di pari autenticità di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Essi hanno un ruolo distinto da quello degli interpreti e dei traduttori pur dipendendo dal lavoro di quest'ultimi. In concreto: per garantire la "viabilità" del multilinguismo nelle istituzioni, gli interpreti rendono possibile la comunicazione multilingue durante le riunioni; i traduttori traducono (ma non tutti) i documenti di lavoro; i giu-

---

<sup>13</sup> Per una descrizione, ai fini dei concorsi nelle istituzioni, della figura del giurista linguista, vedasi il sito internet di EPSO: <[https://epso.europa.eu/career-profiles/languages\\_it](https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_it)>.

risti linguisti esaminano tutte le versioni linguistiche di ogni testo giuridico per verificare, eventualmente correggendole, che esse siano identiche tra di loro, cioè che producano gli stessi effetti in tutta l'Unione europea, siano conformi alle norme di qualità redazionale dell'Unione (che sono contenute nell' accordo interistituzionale sulla qualità della legislazione, nei Formulari degli atti e nella Guida pratica comune<sup>14</sup>) e che la terminologia giuridica sia corretta<sup>15</sup>.

Inizialmente l'unico compito dei giuristi linguisti era quello di garantire la concordanza testuale e giuridica tra tutte le versioni linguistiche di regolamenti, direttive e decisioni, nonché il rispetto di alcune regole di presentazione formale. Nel corso degli anni tuttavia sono apparsi sempre più evidenti i limiti di tale sistema: per ridurre il rischio di traduzioni errate, ma soprattutto per garantire una corretta comprensione dei diritti e degli obblighi che la legislazione europea stabilisce per i cittadini e gli operatori giuridici ed economici, era necessario migliorare la chiarezza del testo iniziale.

Dopo il fallimento, nel 1992, del *referendum* danese sul Trattato di Maastricht, la pressione pubblica per una legislazione europea mag-

---

<sup>14</sup> Per una versione cartacea, vedasi l'opuscolo *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2015.

<sup>15</sup> Sul ruolo dei giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio vedasi M. Guggeis and W. Robinson, 'Corevision': *Legal-Linguistic Revision in The European Union 'Codecision' Process*, in C.J.W. Baaij (ed.), *The Role of Legal Translation in Legal Harmonisation* (1<sup>st</sup> edn., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2012), pp. 51-81.

Sui giuristi revisori della Commissione, vedasi W. Robinson, *Polishing what others have written: the role of the European Commission's legal revisers in drafting European Community legislation, (March 2007) Loophole – the Journal of the Commonwealth Association of Legislative Counsel*, pp. 71-81. <[http://www.opc.gov.au/calcd/docs/Loophole/Loophole\\_Mar07.pdf](http://www.opc.gov.au/calcd/docs/Loophole/Loophole_Mar07.pdf)> (accessed 5 January 2015).

giormente comprensibile spinse i capi di Stato e di governo ad adottare la dichiarazione n. 39 allegata al Trattato di Amsterdam<sup>16</sup> del 1997. L'anno seguente Commissione, Consiglio e Parlamento europeo adottarono un accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria<sup>17</sup> cui fece seguito, nel 2000, una *Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*<sup>18</sup>, approntata dai tre Servizi giuridici. La qualità redazionale della legislazione europea è divenuta pertanto, progressivamente, l'epicentro dell'attività dei giuristi linguisti, ed il criterio ispiratore della riorganizzazione del loro lavoro, al Consiglio, è stato quello della prevenzione e dell'intervento anticipato. Invece che limitarsi a correggere le traduzioni e a suggerire modifiche minimali sul testo finale, praticamente "intoccabile", i giuristi linguisti intervengono sulla proposta della Commissione partecipando fin dall'inizio ai negoziati<sup>19</sup>.

Questa nuova metodologia è stata formalizzata nel 2007, in una nota del Segretario Generale. Essa stabilisce che, quando il Consiglio riceve una nuova proposta di atto legislativo, è costituita, all'interno del Servizio giuridico, un' "équipe qualità" composta da un consigliere giuridico e da un giurista linguista (chiamato "consigliere

---

<sup>16</sup> [1997] GU UE C 340/139.

<sup>17</sup> Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria GU C 73/1999, p. 1.

<sup>18</sup> <<http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/IT-guida-pratica-alla-redazione-di-testi-legislativi.pdf>>.

<sup>19</sup> Cfr. Legal, *Simplification et qualité du droit de l'Union européenne*, in *Conseil d'Etat, Etude annuelle 2016, La documentation française*, n. 67, pp. 207 e ss.

qualità”). Loro compito è quello di verificare la qualità redazionale del testo durante tutto il processo di negoziato e fino alla sua adozione formale da parte del Consiglio<sup>20</sup>. Se necessario, l'*équipe* prepara una “nota qualità” per spiegare quali siano questioni di tecnica legislativa che possono avere conseguenze giuridiche.

Il numero dei testi sottoposti a tale controllo è aumentato regolarmente (da 37 nel 2008, ai 144 del 2016) così come la fiducia e la collaborazione degli amministratori del Segretariato del Consiglio e degli esperti nazionali. Fiducia e stima sono infatti elementi essenziali in questo tipo di attività, soprattutto perché l'*équipe* qualità può solo suggerire, ma non imporre, una modifica redazionale e il legislatore può non tenerne conto. È dunque importante non solo che il giurista linguista conosca perfettamente le regole di tecnica legislativa, ma anche che sia un buon negoziatore e sappia “vendere” la qualità, prodotto difficilmente quantificabile e spesso poco interessante per il legislatore concentrato principalmente sull'obiettivo di raggiungere un accordo politico.

## 2. Risorse

Nonostante l'aumento delle competenze dell'Unione europea, il numero dei giuristi linguisti è rimasto costante negli ultimi dieci anni. Al Consiglio lavorano quattro giuristi linguisti per lingua (con l'eccezione del *team* inglese, composto da 6 giuristi – e di quello irlan-

---

<sup>20</sup> Vedasi altresì l'articolo 22 del Regolamento interno di procedura del Consiglio adottato con decisione del Consiglio del 1° dicembre 2009, GUUE L 325/2009 p. 35.

dese, composto da tre giuristi); essi fanno parte della Direzione Qualità della legislazione, la settima (e più numerosa) Direzione del Servizio giuridico. Alla Commissione lavorano due giuristi revisori per lingua, inseriti anch'essi nel Servizio giuridico e il cui compito è di assistere i servizi responsabili nella redazione delle proposte normative. Al Parlamento i tre giuristi linguisti per lingua fanno parte della Direzione Atti legislativi del Segretariato generale; essi aiutano i parlamentari nella redazione degli emendamenti e intervengono, assieme ai colleghi del Consiglio, sugli atti legislativi (co-decisione).

I quattro giuristi del Consiglio e i tre del Parlamento sono dunque responsabili per tutte le versioni linguistiche degli atti adottati in co-decisione. Il carico di lavoro varia dall' "elevato" al "quasi insostenibile". Per dare qualche esempio: nel 2014, l'anno delle elezioni del Parlamento europeo, i giuristi linguisti hanno rivisto 232 testi in co-decisione, per un totale di 17.000 pagine. In aggiunta a ciò i colleghi del Consiglio hanno verificato tutti gli accordi internazionali e tutti gli atti adottati dal solo Consiglio. La cifra totale delle pagine riviste nel 2014 da ognuna delle ventiquattro *équipe* di giuristi linguisti del Consiglio è stata dunque di 25.000. Non sono infrequenti le notti e i *weekend* al lavoro, o le permanenze dell'ultimo minuto, in caso di un'urgenza o di un problema a livello di Consiglio dei ministri.

### *3. Modalità di lavoro*

Il ritmo di lavoro dei giuristi linguisti del Consiglio e del Parlamento europeo è strettamente connesso al calendario dell'attività legislativa dell'Unione europea. Mentre l'attività di consulenza redazionale si svolge durante tutto il negoziato, e segue il ritmo del-

le riunioni di lavoro, la verifica della concordanza linguistica tra le versioni autentiche è effettuata nel periodo compreso tra la fine dei negoziati (quando il testo, discusso in inglese, è politicamente accettato e tradotto in tutte le lingue) e l'adozione formale del progetto normativo. È essenziale che questo periodo non sia troppo lungo per evitare il rischio che la congiuntura politica cambi e vadano perse le maggioranze creatisi per sostenere il progetto.

Questo significa, ad esempio, che la verifica della concordanza linguistica dei testi in co-decisione deve essere effettuata in sei settimane a partire dal momento in cui i giuristi linguisti ricevono le traduzioni. Si tratta di un periodo limitato considerando che il testo inglese e le relative traduzioni debbono essere esaminati successivamente da due *team* (uno del Parlamento e uno del Consiglio), composti ciascuno di un giurista linguista per lingua. Tali testi sono inviati ai delegati nazionali che dispongono di alcuni giorni per presentare osservazioni. In sostanza, ogni versione linguistica è “negoziata” da un giurista linguista del Consiglio e da uno del Parlamento europeo: il collega del Consiglio si fa portavoce delle osservazioni degli esperti nazionali (qualora le consideri pertinenti e corrette); quello del Parlamento deve tenere conto dei punti di vista della Commissione parlamentare e del relatore.

La versione definitiva del testo inglese è discussa infine in un ultimo gruppo di lavoro, presieduto dal giurista linguista che era consigliere qualità e composto dagli esperti nazionali che hanno negoziato il testo, assistiti ciascuno dal giurista linguista membro del *team* responsabile per la lingua. Vi partecipano rappresentanti della Commissione e alcuni giuristi linguisti del Parlamento. All'ordine del giorno sono le modifiche giuridico-linguistiche proposte sul testo inglese; la sostanza politica dell'accordo non può essere alterata. Il fat-

to che solo il testo inglese sia esaminato non significa che esso abbia una posizione prevalente: tutte le versioni sono ugualmente autentiche e possono influenzare il testo inglese. Se ad esempio una lingua non riesce a rendere un'espressione o un concetto inglese, il giurista linguista potrà richiedere durante la riunione finale, di modificare l'inglese (cosiddetta "retroazione").



Le versioni linguistiche così modificate sono quindi votate dal Parlamento in seduta plenaria. Poiché ad ogni plenaria sono iscritti più testi normativi, i giuristi linguisti debbono esaminare una grande quantità di pagine contemporaneamente.

Riassumendo dunque: ogni giurista linguista del Consiglio ha due funzioni:

- a) quando agisce come consigliere qualità, egli è responsabile della versione inglese di uno o più testi normativi. In tale veste

egli partecipa a riunioni, propone modifiche testuali, le negozia con gli amministratori di varie istituzioni, i delegati nazionali e il collega giurista linguista del Parlamento (che è responsabile per lo stesso testo e svolge una funzione analoga sugli emendamenti proposti dai parlamentari).

Una volta raggiunto l'accordo politico, il consigliere qualità dirige l'*équipe* multilingue dei giuristi linguisti per la verifica della concordanza, stabilisce il calendario dei lavori e presiede la riunione finale sul testo inglese. Egli raccoglie tutte le osservazioni dei colleghi e dei delegati che hanno un impatto sull'inglese e le discute nella riunione finale; dopo l'adozione, egli è responsabile della preparazione del testo che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. In questa fase deve verificare che gli ultimi eventuali errori siano corretti con l'accordo di tutti i partecipanti e secondo le procedure appropriate;

- b) in quanto membro di un *team* linguistico ogni giurista linguista deve inoltre verificare, per ogni testo normativo, che la propria versione linguistica (che è la traduzione del testo di base) corrisponda al testo di base, rispettando gli stretti termini imposti dalle scadenze dei Consigli e delle plenarie. Per svolgere questa mansione egli deve verificare la terminologia giuridica e mantenere i contatti con i delegati nazionali, raccogliere e discutere tutte le loro osservazioni, giustificandone l'eventuale rigetto, difendere le proprie modifiche (e quelle dei delegati) nei confronti dell'omologo giurista linguista del Parlamento.

Quest'attività è più complessa quando un giurista linguista è responsabile per una lingua che è comune a più Paesi dotati di ordinamenti giuridici (e quindi di terminologia giuridica) distinti. È il caso del francese (che è condiviso da Francia, Belgio e Lussemburgo),

del tedesco (Germania, Austria), dell'inglese (Regno Unito e Irlanda), del greco (Grecia e Cipro).

In questo caso il giurista linguista è chiamato anche a comporre eventuali disaccordi tra le varie delegazioni e soprattutto maggiormente motivato a creare neologismi al fine di evitare confusioni terminologiche.

#### *4. Collaborazione interistituzionale*

Come si è visto, numero di risorse limitato ed elevata quantità dei testi da rivedere in un periodo di tempo improrogabile costituiscono le sfide quotidiane dei giuristi linguisti.

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro, le Direzioni Qualità della legislazione del Consiglio e Atti legislativi del Parlamento collaborano strettamente.

Nel 2010 è stato creato il “Gruppo di riflessione tecnica legislativa” (GRITL) composto di rappresentanti dei giuristi linguisti e dei servizi giuridici di Commissione, Parlamento e Consiglio con il compito di esaminare regolarmente eventuali questioni di tecnica legislativa, sviluppando soluzioni omogenee e comuni ed evitando sterili discussioni durante l'esame legislativo di un testo.

Uno dei maggiori risultati è stato inoltre quello di trasformare il compendio di regole di tecnica legislativa del Consiglio in un manuale comune per la presentazione e la redazione degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Si tratta del risultato di mesi di intenso lavoro che permetterà ai colleghi di usufruire di istruzioni chiare e condivise.

È stato inoltre creato un percorso formativo interistituzionale

per i giuristi linguisti. Si tratta di una serie di formazioni pratiche (ad esempio, testi normativi da rivedere o da redigere in gruppo con discussione finale, *workshop* sulla tecnica della codificazione e rifusione etc.) preparate dagli stessi colleghi al fine di aumentare lo scambio di conoscenze.

### III. Conclusione

I giuristi linguisti svolgono un'intensa attività in materia di qualità delle leggi, lingua e diritto. Affrontano molteplici sfide con risorse limitate e sotto costante pressione. Devono conoscere più lingue, applicare regole redazionali sempre più complesse, interagire con una moltitudine di soggetti istituzionali appartenenti a diverse nazionalità, comprendere e inserirsi nelle procedure decisionali dell'Unione.

Il loro lavoro assomiglia ad un'incessante lotta a volte dagli esiti incerti, combattuta con rigore e passione. L'ideale ispiratore è per tutti i giuristi linguisti quello di contribuire, sia pur in modo limitato, ad avvicinare la legislazione europea ai cittadini rendendola un po' più comprensibile ed apprezzata. In tempi di euroscetticismo, un compito non da poco.

*Seconda sezione*

---

**LINGUAGGIO GIURIDICO  
DELL'UNIONE EUROPEA  
E LINGUA ITALIANA**

## GIANGUIDO MANZELLI<sup>1</sup> (moderatore)

Apriamo la seconda sessione riservata ai linguisti che hanno una *expertise* nel campo del linguaggio giuridico. Ringrazio, innanzitutto, il Senato a nome del mio Dipartimento di appartenenza, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia, che collabora con quelli di Giurisprudenza e di Scienze politiche al Progetto strategico di cui questa Giornata è un'emanazione.

Certamente i linguisti potrebbero cominciare letteralmente da Adamo ed Eva, se pensiamo che il Giardino dell'Eden era collocato nell'attuale Kuwait, al confine nord del quale si trova l'antica Babilonia, che ci ha lasciato quel magnifico documento giuridico che sono i duecentottantadue paragrafi del Codice di Hammurabi, conservato magnificamente sulla statua di diorite al museo del Louvre. Naturalmente non abbiamo il tempo sufficiente per dedicarci a questo *excursus* e siamo in un contesto, in un quadro, che riguarda l'Unione europea, quindi di un fenomeno ancora *in fieri* di cui abbiamo avuto alcuni squarci molto significativi nelle relazioni precedenti.

Cercheremo da bravi linguisti di rispettare i tempi molto stretti che ci sono concessi, prima della pausa per la colazione. Consentitemi però di ringraziare per l'ospitalità e la cura dell'organizzazione il Segretario Generale Elisabetta Serafin e la consigliera Laura Tafani.

<sup>1</sup> *Professore di Linguistica generale – Università di Pavia*

La sessione è divisa in due parti: la prima riguarda le interferenze sull'italiano da parte delle principali lingue dell'Unione europea, mentre la seconda riprenderà un tema già toccato precedentemente nel campo dell'informatica, vale a dire, le banche dati e la linguistica dei *corpora*.

Do quindi la parola per cominciare alla linguista che si occuperà della lingua che è sempre sotto l'occhio del riflettore, Jacqueline Visconti, che insegna linguistica italiana all'Università di Genova e che ci parlerà appunto dell'influsso dell'inglese sull'italiano giuridico di derivazione europea.

JACQUELINE VISCONTI<sup>1</sup>

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua inglese*

La permeabilità della lingua giuridica italiana agli influssi dell'inglese, non alta rispetto ad altri linguaggi settoriali, quali quelli della medicina o dell'economia<sup>2</sup>, è un fenomeno recente. Vistoso in alcuni settori, come il diritto bancario, finanziario, assicurativo o marittimo, tale influsso è meno percepibile in discipline, quali la procedura civile, use a strutture e consuetudini linguistiche radicate<sup>3</sup>.

Il contatto con le altre lingue ha da sempre avuto importanza per il formarsi stesso del lessico della lingua giuridica italiana, che, com'è noto, si arricchisce in epoche diverse di termini entrati con la circolazione di modelli giuridici differenti.

Le modalità del rapporto con il latino, prima, con il francese e poi con il tedesco, tuttavia, differiscono per più aspetti rispetto al contatto con l'inglese.

Per il latino, come nota Federigo Bambi<sup>4</sup>:

non c'era il rischio che una qualche parola, frase, periodo volgarizzati potessero essere letti non correttamente perché si scontra-

---

<sup>1</sup> Professoressa di Linguistica italiana – Università di Genova

<sup>2</sup> Anche se, come nota Michele Cortelazzo, l'affermazione andrebbe verificata su specifici corpora (*L'italiano giuridico sta davvero cambiando?* in Federigo Bambi e Barbara Pozzo (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 180); Riccardo Gualdo e Stefano Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma 2012, pp. 436 ss.

<sup>3</sup> Bruno Cavallone, *Un idioma coriaceo*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., pp. 85-95, e l'intero volume sulle peculiarità dei singoli settori.

<sup>4</sup> *Le ragioni della storia: tra due bilinguismi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 21.

vano con la tradizione linguistica attraverso la quale si era espresso fino ad allora (un ipotetico) diverso ordinamento ricevente [...] per la semplice ragione che qui l'ordinamento era sempre lo stesso. Si trattava solamente di scegliere le parole e le costruzioni che in volgare rendessero nel modo più chiaro i vocaboli e il senso del latino del diritto.

Analogamente, la recezione del modello francese nel XIX secolo e di quello tedesco nel XX secolo avviene pianamente, portando con sé un corredo di termini nuovi, come, dal francese, procedura civile (*procédure civile*), o, dal tedesco, fattispecie (*Tatbestand*), oppure recando mutamenti nel significato di parole già esistenti, come nullità, che dallo schema francese della *nullité* (invalidità) passa al sistema concettuale della *Nichtigkeit* (specie della categoria più generale della invalidità (*Ungültigkeit*)<sup>5</sup>.

Ciò che distingue il rapporto con l'inglese è, come rileva Antonio Gambaro<sup>6</sup>, una maggiore complessità del sistema delle fonti. In particolare, l'inglese proviene nella lingua giuridica italiana da almeno tre tipi di fonti<sup>7</sup>.

La prima riguarda l'introduzione di termini relativi ad istituti propri del *common law*, per il prestigio e l'ispirazione che reca; così, nota Francesca Ruggieri<sup>8</sup>, la predisposizione di un modello improntato

---

<sup>5</sup> Raffaele Caterina e Piercarlo Rossi, *L'italiano giuridico*, in Barbara Pozzo e Marina Timoteo (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, p. 195.

<sup>6</sup> *La prospettiva del privatista*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 40.

<sup>7</sup> Jacqueline Visconti, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., pp. 186 ss.

<sup>8</sup> *Il caso della procedura penale*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 170.

agli schemi del processo accusatorio ha visto l'“importazione” di concetti quali la *discovery* o la *corroboration*. L'accoglimento di tali nozioni – si pensi anche a *privacy*, o *antitrust* – e delle relative discipline, pur con modifiche, rappresenta un episodio importante di circolazione di modelli giuridici e della relativa terminologia.

La seconda fonte è legata all'internazionalizzazione della prassi contrattuale, soprattutto nel diritto bancario e finanziario; così i contratti commerciali internazionali sono redatti in inglese o in italiano in base ad una pluralità di modelli ispirati al *common law*, anche se il diritto scelto per regolare la relazione giuridica tra le parti è, ad esempio, quello italiano. È il caso delle vendite di partecipazioni sociali di controllo di società e di capitali, in cui il venditore è italiano, la società in oggetto è italiana, il compratore è italiano, ma il contratto è modellato sullo *share and purchase agreement* statunitense. La prima conseguenza è un mutamento nello stile della redazione: mentre i contratti di *civil law* tradizionalmente si limitano a concordare i profili economici e gli aspetti particolari, data la presenza di una analitica disciplina dei contratti nei codici, quelli di *common law* sono il più possibile analitici e volti a disciplinare ogni aspetto del rapporto. Non si tratta però solo, come rileva Silvia Ferreri<sup>9</sup>, di una questione “di stile”. Intanto fanno ingresso nella prassi contrattuale categorie inedite e non facilmente rapportabili al diritto interno (come le *representations and warranties* o *indemnity clauses*, non riconducibili alle garanzie contrattuali). Ma, soprattutto, l'aspirazione all'autosufficienza di questi contratti, pur quando contengano una clausola in cui è dichiarato il riferimento al di-

---

<sup>9</sup> *Falsi amici e trappole linguistiche*, Torino, 2010.

ritto italiano come *governing law*, crea notevoli problemi di applicabilità della disciplina nazionale e dunque di interpretazione. Perché, come nota Giorgio De Nova, «il contratto alieno è sfacciato, contiene clausole che neppure prendono in considerazione le norme imperative del diritto italiano»<sup>10</sup>.

Se è naturalmente essenziale non farsi fuorviare da falsi amici come statuto vs *statute*, legislatura vs *legislature*, azioni reali vs *real actions*, o corpo societario per *body corporate* o chiusura del contratto per *closing of contract*, le conseguenze di questo fenomeno superano l'ingresso nella lingua di un alto numero di prestiti dall'inglese, e comportano per il giurista un continuo confronto con la disciplina nazionale, essa stessa in evoluzione.

La terza fonte proviene dalla norma giuridica comunitaria, dunque prevalentemente dal formante legislativo: un inglese usato però per veicolare concetti civilisti, spesso, come nota Antonio Gambaro, di matrice tedesca<sup>11</sup>, molto “ibridato” e diverso da quello in uso nel *common law*. In questo caso i problemi terminologici di recepimento abbracciano sia casi in cui i concetti utilizzati negli atti di diritto dell'Unione europea già esistono nell'ordinamento nazionale ma ab-

---

<sup>10</sup> *Il contratto alieno*, Torino 2008, p. 60 e pp. 58-62; Giuditta Cordero Moss, *L'uso di clausole contrattuali sviluppate in tradizioni giuridiche diverse*, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp. 123-139; Patrick O'Malley, *Straddling the Lines Between the Anglo-American and Italian Contract Worlds*, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp.101-121. Utili strumenti per affrontare questo tipo di testi, oltre al già citato libro di Silvia Ferreri, sono raccolte in cui i contratti internazionali sono analizzati clausola per clausola, ad esempio: D. Comba e M. Motta, *Contratti internazionali: modelli ed esempi*, Milano 2005; M. Fontaine e F. De Ly, *La redazione dei contratti internazionali a partire dall'analisi delle clausole*, testo italiano a cura di R. M. Morresi, Milano 2008.

<sup>11</sup> *La prospettiva del privatista*, cit., p. 44.

biano una portata diversa rispetto a quella intesa dal legislatore italiano, sia i casi in cui tali concetti non esistano nell'ordinamento di arrivo e presentino quindi problemi di integrazione<sup>12</sup>. Un esempio che ben illustra la complessità dei fattori in gioco è quello di *estoppel*<sup>13</sup>. Derivato dal francese normanno *estouper* (bloccare), uno dei molti casi in cui il termine inglese "rientra" in italiano ma è di origine latina o romanza, in *estoppel* si rivela il complesso intrecciarsi dei formanti. Come nota Renato Nazzini, nella giurisprudenza comunitaria il termine viene utilizzato per indicare un principio di diritto comunitario per il quale uno Stato membro non può far valere contro un soggetto norme nazionali incompatibili con una direttiva non attuata nei termini e contenente un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso. Invece, nel diritto inglese *estoppel* è, da un lato, una forma di tutela dell'affidamento, e dall'altro, una norma di tipo processuale che richiama il concetto di giudicato materiale: in ogni caso, un uso profondamente diverso da quello del diritto dell'Unione, pur di formazione giurisprudenziale, comunque destinato a percolare negli ordinamenti nazionali.

La riflessione giuridica coglie aspetti significativi dei fenomeni di contatto linguistico. Già Rodolfo Sacco<sup>14</sup> notava come il teorico, posto di fronte al testo straniero, avesse in sostanza tre possibilità: (i) rinunciare a tradurre (ess. *trustee*, *executor*, ecc.); (ii) individuare

---

<sup>12</sup> Su questi temi si veda ad esempio Laura Tafani, *Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*, in questo volume; Elisabetta Silvestri, *Pensare in inglese, scrivere in italiano: una traduzione contra legem?*, in questo volume, e i riferimenti qui indicati.

<sup>13</sup> Renato Nazzini, "Legal English" e giudici dell'Unione Europea, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp. 92-99.

<sup>14</sup> *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992<sup>5</sup>, p. 41.

le differenze fra il termine espresso nella lingua in cui si esprime il diritto studiato e il termine più vicino ad esso nella lingua del ricercatore, e, qualora tali differenze fossero irrilevanti ai fini della specifica indagine in atto, procedere alla traduzione (ess. *chose mobilière* > cosa mobile; *Président de la République* > Presidente della Repubblica; *Parliament* > Parlamento, ecc.); (iii) creare apposta, nella propria lingua, il neologismo necessario per esprimere tutti e soli i significati propri di un termine straniero, come hanno fatto le lingue romanze e il tedesco per avere il corrispondente dei termini latini.

La ricerca linguistica sui fenomeni di contatto integra il lavoro dei giuristi, consentendo, innanzitutto, l'approfondimento delle categorie classificatorie. La distinzione più chiara mi pare quella proposta da Roberto Gusmani<sup>15</sup> tra: (i) "prestiti", oggi in genere non adattati, parole mutate da un'altra lingua e non conformi alle regole di formazione della lingua di arrivo, come *leasing*; (ii) "calchi strutturali", in cui si ha la creazione di una parola italiana sul modello della struttura di una parola straniera, come in fuorilegge (*outlaw*); (iii) "calchi semantici", in cui una parola già esistente in italiano assume significati diversi sul modello di una inglese, come realizzare, nel senso di "rendersi conto, divenire consapevoli di qualcosa", sul modello dell'inglese *realize*.

Più precisamente, scrive Roberto Gusmani<sup>16</sup>:

il calco si differenzia dai più appariscenti fenomeni di prestito in quanto abbraccia quei casi d'interferenza in cui l'imitazione del modello alloglotto è limitata alla *innere Sprachform* e non ha

---

<sup>15</sup> *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze 1986.

<sup>16</sup> *Saggi*, cit., pp. 219-220.

di mira la riproduzione dell'aspetto esteriore: si tratta, rispetto al prestito, di una copia meno fedele, di un processo mimetico in un certo senso più raffinato, senza che per questo si possa parlare di una reale differenza di natura tra i due processi. C'è anzi una certa gradualità nel passaggio da un tipo d'imitazione all'altro, come è provato dall'esistenza di certi composti ibridi in cui convivono ambedue i fenomeni e da una serie di casi in cui l'attribuzione a questa o quella tipologia si presenta problematica.

Condizione necessaria per la creazione di un calco è la percezione, da parte del parlante, di una motivazione formale o semantica nella parola presa a modello. Ecco perché il calco, presupponendo un grado di bilinguismo più elevato, ha generalmente carattere colto. La distinzione è comunque di grado: se il modello alloglotto è privo di motivazione, o se il parlante non è in grado di percepirla, il punto d'arrivo dell'interferenza sarà un prestito. Se nella replica si riproduce solo la motivazione semantica si avrà un calco semantico; se la riproduzione della motivazione è sia semantica sia strutturale si avrà un calco strutturale.

Altri temi della ricerca linguistica sui fenomeni di contatto collegano aspetti significativi del rapporto tra inglese e lingua giuridica italiana.

Un primo tema concerne la creatività del prestito. La creatività del meccanismo del prestito è celata dalla terminologia stessa (prestito, *emprunt*, *Entlehnung*, *Lehnwort*, *borrowing*, *loan*, *loanword*), che suggerisce l'idea che una lingua "ceda" e l'altra "prenda" un determinato elemento, ma vedere il prestito come semplice passaggio di materiale linguistico e non coglierne i caratteri di rielaborazione originale oscura un aspetto fondamentale circa la natura di que-

sti fenomeni. «Il prestito – nota ancora Roberto Gusmani riprendendo un'intuizione già di Hermann Paul<sup>17</sup> – non è in sostanza che un aspetto, una manifestazione della creatività di una lingua»<sup>18</sup>. L'innovazione autonoma che si riallaccia al patrimonio della stessa lingua e quella che trae spunto da un modello alloglotto sono infatti identiche per le modalità in cui avvengono e per motivazione: «la necessità di trovare una contropartita linguistica alle sempre nuove esperienze e l'esigenza di adeguare i mezzi offerti della lingua ai particolari bisogni espressivi».

Un secondo elemento di interesse riguarda, a mio vedere, la necessità del prestito, già enucleata nella definizione data sopra delle sue motivazioni, ma che presenta un secondo risvolto: l'imperfetta strutturazione di un'area lessicale di una lingua, quale si manifesta ad esempio in un eccesso di fenomeni di polisemia, è una condizione molto favorevole alla penetrazione di prestiti, quasi un “incentivo” a rendere più funzionali le strutture del lessico con il ricorso a modelli alloglotti.

Infine la questione delle ripercussioni, e, in particolare, la crisi che l'introduzione di termini di origine alloglotta può avere sulla strutturazione del significato nella lingua replica. Le possibilità sono in sostanza due<sup>19</sup>. Se il nuovo termine designa un referente prima non noto o per il quale si ricorreva ad una perifrasi, allora il termine occupa uno spazio vuoto e si limita a produrre un ampliamento del patrimonio lessicale. Se invece il nuovo termine ha in comune al-

---

<sup>17</sup> *Prinzipien der Sprachgeschichte*, Halle 1880.

<sup>18</sup> Roberto Gusmani, *Saggi*, cit., p. 13.

<sup>19</sup> Roberto Gusmani, cit., p. 197.

cuni tratti referenziali con uno o più lessemi della lingua replica, ecco che si crea una situazione di conflitto tra termini parzialmente sinonimi. Dopo una fase più o meno lunga di instabilità, l'equilibrio tende a ricomporsi o con l'eliminazione di uno dei termini concorrenti (neutralizzazione), o con una diversificazione e reciproca delimitazione dei campi semantici, vale a dire una ristrutturazione semantica nella lingua replica (polarizzazione).

La tassonomia proposta ci permette di cogliere una tendenza generale nella diacronia del contatto tra l'italiano giuridico e le altre lingue: se fino a tutta la prima metà del Novecento l'interferenza si manifestava, con poche eccezioni, sotto forma di calchi strutturali (come, dal tedesco: negozio giuridico, fattispecie, rapporto giuridico, diritto processuale civile; o dal francese: procedura civile) e calchi semantici (come costituzione, che dal significato di "una legge del sovrano" diventa "la legge fondamentale dello Stato" per influsso del francese<sup>20</sup>), dal secolo scorso ai calchi si sono affiancati i prestiti: *leasing*, *trust*, *discovery*, *corroboration*, ecc.

Non si tratta, a mio vedere, di un fenomeno negativo, anzi: le "risemantizzazioni" sono spesso pericolose, come l'uso della parola mediazione con un significato diverso da quello del codice civile, in cui è un contratto tipico, mentre secondo il glossario contenuto nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nel-

---

<sup>20</sup> Federigo Bambi, *I nomi delle leggi fondamentali*, in *Studi di lessicografia italiana* XI, 1991, pp. 167-171 e 174-183.

la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»<sup>21</sup>. Come si vede, nota Bruno Cavallone, «si vuol parlare qui di *mediation* (tipica ADR dei Paesi anglosassoni), e la traduzione letterale del termine dà luogo a un fenomeno analogo a quello, ben noto, della transazione che, intesa come traduzione letterale di *transaction*, designa qualunque negozio giuridico di contenuto patrimoniale e non il contratto tipico previsto dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile»<sup>22</sup>. Francesca Ruggieri, a proposito della traduzione di *cross-examination* con contro-esame, rileva come «l'uso del termine straniero avrebbe potuto agevolare l'applicazione della relativa disciplina che, nel nostro linguaggio, non è compiutamente resa, per la sovrapposizione ed equivocità dei relativi termini»<sup>23</sup>. Così l'articolo 499 del codice di procedura penale si riferisce, nel titolo, all'atto probatorio nel suo complesso, nel testo, con lo stesso termine, ora all'atto nella sua interezza (comma 1), ora alla prima parte (comma 2), ora alla seconda parte dello svolgimento dell'atto (comma 3), fenomeni definiti separatamente e univocamente nell'uso anglosassone.

Si noti inoltre come i vari rami del diritto presentino non solo diversa permeabilità all'influsso dell'inglese, ma anche alla fenomenologia esemplificata: ai molti neologismi del diritto finanziario corrisponde ad esempio un'alta frequenza di ridefinizioni di termini già esistenti nel diritto dei consumatori<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Bruno Cavallone, *Un idioma coriaceo*, cit., p. 95; Grazia Mannozi, *Riflessioni sulla lingua del diritto penale*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 193.

<sup>22</sup> Bruno Cavallone, cit., p. 95.

<sup>23</sup> *Il caso della procedura penale*, cit., p. 173

<sup>24</sup> Piercarlo Rossi e Raffaele Caterina, *L'italiano giuridico*, cit., p. 190.

In sintesi, se è utile evitare i vezzi o gli eccessi di certi *media*<sup>25</sup>, il fenomeno degli anglismi pare riflettere l'evoluzione di una realtà giuridica sempre più complessa; perché, come nota Michele Cortelazzo, più che la lingua a cambiare è il diritto<sup>26</sup>, e lo studio della lingua giuridica pare meglio apprezzabile non tanto come storia di parole, ma come storia dei contenuti rappresentati dalle parole, e dell'insieme dei rapporti tra parole e concetti<sup>27</sup>. Così il dialogo tra sistemi giuridici, ad esempio il progressivo avvicinamento tra sistemi di *common law* e *civil law*, porta conseguenze sostanziali, come l'affacciarsi di concetti emergenti nel diritto dei contratti civilista, quali quello di ragionevolezza<sup>28</sup>, ma anche di lingua, particolarmente evidenti quando il sistema delle fonti sia così complesso e stratificato, sovranazionale e multilingue.

<sup>25</sup> In questo senso proposte quali quella del Presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, di “configlio” per *step-child* <<http://www.treccani.it/vocabolario/configlio>> (Neologismi) mi paiono andare nel senso di una maggiore trasparenza.

<sup>26</sup> *L'italiano giuridico sta davvero cambiando?* cit., p. 179.

<sup>27</sup> Piercarlo Rossi e Raffaele Caterina, cit., p. 189.

<sup>28</sup> Michele Graziadei, *Financial Collateral Arrangements: Directive 2002/47/E and the many faces of reasonableness*, *Uniform Law Review/Revue de droit uniforme* XVII, 2012, pp. 497-506.

**ENRICA BRACCHI<sup>1</sup>**

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua francese*

*Introduzione*

Il presente contributo si prefigge di svolgere alcune riflessioni sulle interferenze del francese giuridico (comunitario) sull'italiano giuridico (comunitario), seguendo un approccio terminologico.

Ci interesseremo, inizialmente, alla presenza e all'influenza della lingua francese a livello internazionale e nel panorama delle istituzioni europee. In secondo luogo, ci concentreremo sulle interferenze del francese sull'italiano e viceversa, presentando alcuni esempi pratici di termini semplici e complessi (sintagmi) apparentemente evidenti da tradurre e da trasportare da una lingua-cultura giuridica a un'altra. Infine, presenteremo alcuni spunti di riflessione attinenti alla coppia di lingue di lavoro italiano e francese, in una prospettiva di trasposizione di termini, ma anche di concetti giuridici inerenti non solo a un Paese in cui una lingua è parlata ma all'ordinamento europeo.

### *1. La lingua francese come lingua internazionale*

Secondo i dati dell'*Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)*, organizzazione che raggruppa ottanta Stati e governi, la lin-

<sup>1</sup> *Professoressa di Italianistica – Università di Nantes (Francia)*

gua francese è la seconda lingua madre più parlata nell'Unione europea (16%), preceduta dal tedesco (23%) e dopo l'inglese (15.9%). A livello mondiale, è la quinta lingua più parlata e la terza a livello di scambi commerciali (seconda a livello europeo). I francofoni nel mondo sono 247 milioni; 125 milioni di persone imparano il francese o seguono corsi in lingua francese<sup>2</sup>.

La Francia<sup>3</sup> investe da più decenni ingenti capitali e risorse umane nella promozione del francese come lingua internazionale attraverso l'operato dell'*Organisation Internationale de la Francophonie*. Dal 1994, la legge n. 94-665<sup>4</sup>, detta *Loi Toubon* dal cognome del Ministro della cultura dell'epoca, Jacques Toubon, sancisce il diritto di cui dispone ogni cittadino e cittadina francese di poter utilizzare la propria lingua madre in vari ambiti della vita quotidiana e, in particolare, nell'insegnamento, nel lavoro, negli scambi e nella comunicazione con l'amministrazione (articolo 1, comma 2). In conformità a tale legge e onde evitare un impiego troppo frequente di termini stranieri (soprattutto anglosassoni), le autorità pubbliche hanno deciso di dotarsi di un dispositivo per favorire l'arricchimento del francese<sup>5</sup>. Tale dispositivo prevede di identificare in quali cam-

<sup>2</sup> *Organisation Internationale de la Francophonie*. Disponibile su: <<http://www.francophonie.org>>.

<sup>3</sup> In questo contributo non ci soffermeremo sulle misure attuate da altri Paesi europei o aree geografiche in cui il francese è una delle lingue parlate, ufficiali o non (Belgio, Lussemburgo, Principato di Monaco, Svizzera, Valle d'Aosta), o sulle specificità delle diverse varietà di francese, ma ci concentreremo solo sul francese di Francia.

<sup>4</sup> *Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française*. Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341>>.

<sup>5</sup> *Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française*. Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378502&dateTexte=20161031>>.

pi (scientifico, tecnico, economico, giuridico...) manchino termini in lingua francese e, se necessario, di coniare neologismi, il cui uso diventerà obbligatorio, una volta pubblicati nel *Journal Officiel* (*Gazzetta Ufficiale* francese). L'*Académie française* gioca un ruolo di primo piano in tale lavoro, partecipa alle sedute delle varie commissioni specializzate incaricate dell'elaborazione dei termini ed è membro di diritto della *Commission générale de terminologie et de néologie*, commissione il cui compito consiste nell'analizzare le liste di termini proposte dalle varie commissioni e di deciderne il grado di urgenza<sup>6</sup>. La Francia è quindi caratterizzata da una solida tradizione di politica linguistica e reagisce all'accoglienza inerziale del calco contrappo-  
nendovi equivalenti in lingua francese, e ciò al contrario della lingua italiana che occupa una posizione passiva nella ricezione di termini provenienti da altre lingue, in particolare dall'inglese.

## 2. La lingua francese nelle istituzioni europee

La lingua francese è una lingua pluricentrica asimmetrica<sup>7</sup>, ovvero una lingua naturale che viene utilizzata in più Stati, a volte in concomitanza con altre lingue come nei Paesi bi o trilingui, una lingua alla quale corrispondono anche sistemi giuridici diversi. La varietà parlata nell'Île-de-France costituisce l'esempio di francese ideale, da seguire dai francesi e dalle francesi ma anche dai francofoni e dalle francofone in tutto il mondo. La lingua francese parlata in

---

<sup>6</sup> *Académie française – Terminologie et néologie*. Disponibile su: <<http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie>>.

<sup>7</sup> M. Clyne, *Pluricentric Languages. Different Norms in Different Countries*, Berlin 1992.

Francia dà così vita al francese giuridico dell'Esagono, ma dal momento che dà vita anche ad altri francesi giuridici diversi (svizzero, belga, dei Paesi dell'ex impero coloniale, nonché di Paesi extra-europei come il Québec), essa è da considerarsi «come entità statutale e non cultural-linguistica»<sup>8</sup>. Ritroviamo questa specificità anche in altre lingue parlate in più Paesi, come il tedesco, lo spagnolo o l'inglese. Da un punto di vista terminologico, ci possono quindi essere delle discrepanze sull'uso dello stesso termine che rinvia a un concetto giuridico diverso. Un esempio ricordato da Antonio Gambaro e da Rodolfo Sacco: i termini *possession* e “possesso” che vengono impiegati nella verbalizzazione del diritto svizzero rinviano al «potere di fatto sulla cosa scompagnato dall'intento di considerarsi proprietario», allorché nel francese giuridico di Francia e nell'italiano giuridico d'Italia i termini *détention* e “detenzione” vengono impiegati per nominare tale potere<sup>9</sup>.

Il regolamento n. 1 del 1958 che stabilì il regime linguistico della Comunità economica europea identificò (articolo 1) la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca come “lingue ufficiali di lavoro” delle istituzioni della Comunità, ovvero quelle lingue parlate nei sei Paesi fondatori<sup>10</sup>. Che cosa si intende per “lingua ufficiale di lavoro”? Non esiste una definizione precisa di tale sintagma e, nel 1982, nel Rapporto Nyborg, si

<sup>8</sup> P. Murer, *Sul significato delle parole nell'universo del discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, in *L'Ircocervo - Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato* 3, 2003.

<sup>9</sup> A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino 1996, p. 9.

<sup>10</sup> CEE Consiglio: regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. Disponibile su: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31958R0001>>.

suggerisce di limitarsi a parlare di “lingue ufficiali”. Oggi si parla sempre più di “lingue procedurali”, una denominazione ufficiosa che non esiste nei trattati<sup>11</sup> e che rinvia, per la Commissione, all’inglese, al tedesco e al francese, mentre nei trattati tutte le lingue ufficiali sono anche lingue di lavoro<sup>12</sup>. Lingua della legislazione primaria (trattati) e secondaria (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e opinioni), il francese è anche lingua di delibera dei giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché lingua di redazione di documenti<sup>13</sup>. Dal momento che il testo di partenza è, generalmente, scritto in inglese o francese, la lingua francese è anche una lingua di *drafting* più che di traduzione, in quanto nella stesura di testi a livello internazionale, si parla di un processo legislativo multilingue e i testi prendono «forma in una lingua o addirittura in più lingue in contemporanea»<sup>14</sup>, non necessariamente redatti da locutori francofoni.

Il francese è quindi una lingua ponte o lingua *pivot* (come anche l’inglese o il tedesco), e, in questi ultimi anni, a livello della Commissione europea il suo uso è diminuito a profitto dell’inglese: nel 1997, il 40% dei testi era redatto in francese mentre nel 2014 solo

---

<sup>11</sup> D. Cosmai, *Tradurre per l’Unione Europea – Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l’ampliamento a Est*, Torino (2007) 2009, p. 3.

<sup>12</sup> D. Cosmai, *Tradurre per l’Unione Europea – Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l’ampliamento a Est*, cit., nota 19, p. 18.

<sup>13</sup> Ricordiamo che il francese è anche lingua ufficiale dell’ONU (191 Paesi membri), insieme all’arabo, al cinese, all’inglese, al russo e allo spagnolo e della NATO (26 Paesi membri), insieme all’inglese.

<sup>14</sup> S. Cavagnoli, *Il discorso giuridico fra equivalenza, cultura, soluzioni possibili*, in *Repères DoRiF – Les voix/voies de la traduction* 2, 2016. Disponibile su: <[http://www.dorif.it/ezine/ezine\\_articles.php?id=281](http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?id=281)>.

il 5% lo era, contro rispettivamente il 45% e l'80% di testi scritti in inglese. Questa tendenza è stata probabilmente dovuta all'allargamento dell'Unione europea verso Est che si è tradotto con un uso sempre maggiore dell'inglese come lingua di comunicazione, a discapito del francese. A livello del Parlamento europeo, invece, la percentuale dei testi in francese è in aumento dal 2008 (23,77% nel 2014)<sup>15</sup>. Anche a livello di traduzioni, alla Direzione generale della traduzione, dipartimento di lingua italiana, unità 4, si è registrata, fin dalla metà degli anni Novanta, una diminuzione dei testi in lingua originale francese da tradurre verso l'italiano<sup>16</sup>.

### *3. Interferenze tra italiano e francese giuridico*

L'apprendimento della lingua francese ebbe una spinta notevole nel periodo della Rivoluzione francese ed in particolare dalla classe borghese che considerava comunicazione e progresso strettamente legati. La promulgazione dei codici napoleonici sancisce la visione di un diritto al servizio dei cittadini e delle cittadine e, quindi, accessibile anche ai non esperti, ai non giuristi. Il linguaggio giuridico francese è sicuramente più elevato, più curato, caratterizzato da termini non più usati nel lin-

<sup>15</sup> Les Décodeurs, *L'usage de la langue française recule au sein des institutions européennes*, in *LeMonde.fr*, 6 maggio 2016. Disponibile su: <[http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/06/l-usage-de-la-langue-francaise-recule-au-sein-des-institutions-europeennes\\_4914763\\_4355770.html](http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/06/l-usage-de-la-langue-francaise-recule-au-sein-des-institutions-europeennes_4914763_4355770.html)>.

<sup>16</sup> Nel 1992 erano il 46,9%, nel 1997 il 40,4%, nel 2003 il 28,1% e nel 2004 il 26%, contro rispettivamente il 35,1%, il 45,4%, il 58,9% e il 62% per la lingua inglese (Monti Zupicic D., *Commissione europea – Direzione generale della traduzione (DGT)*, (2005) 2008. Disponibile su: <<https://www.bk.admin.ch>>.

guaggio comune<sup>17</sup>, ma non è in contrasto netto con la lingua francese, come è invece il caso più sovente tra italiano giuridico e italiano comune. Sul piano della redazione, lo stile è concreto e pratico.

Fin dalle origini, le lingue parlate nell'attuale Francia ebbero un profondo influsso sull'italiano. Questo fenomeno non fu dovuto solo alla vicinanza geografica tra i due Paesi che ebbe come conseguenza l'instaurarsi di molteplici contatti, ma anche al fatto della centralità della Francia da un punto di vista politico, intellettuale nonché militare ed economico<sup>18</sup>. A livello della lingua del diritto, verso la fine del Settecento, la lingua di Francia si era a poco a poco affiancata al latino e il codice, e più precisamente il codice francese del 1804 (chiamato poi Codice napoleonico a partire dal 1807), che sarà tradotto letteralmente in italiano (Codice civile del Regno d'Italia, 1865<sup>19</sup>) si impose come fonte unica. Il lessico, la sintassi nonché il modo di ragionare dei giuristi saranno rinnovati da tale influenza. Non ancora completamente emancipata dal latino, la lingua giuridica italiana si adatta in due modi al francese: nascono neologismi o termini vecchi assumono nuovi significati<sup>20</sup>. Così, come

---

<sup>17</sup> Per un'analisi più approfondita sul lessico giuridico e lessico comune francese, si veda, per esempio, C. Schmitt, *Vocabulaire général, vocabulaires techniques et scientifiques et la communication professionnelle*, in *Manuel des langues de spécialité*, Berlin/Boston 2016, pp. 53-68.

<sup>18</sup> R. Cella, *Francesismi*, in *Enciclopedia dell'italiano – Treccani.it*, 2010. Disponibile su: <[<sup>19</sup> Il codice civile del Regno d'Italia era trilingue: francese, italiano e latino. Per una riflessione più approfondita riguardo all'influenza del Codice napoleonico sulla codificazione civilistica italiana, si veda, Alpa G., \*Le Code civil et l'Italie\*, in \*Revue internationale de droit comparé\* 3 \(2005\), pp. 571-625.](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesismi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/></a>.</p></div><div data-bbox=)

<sup>20</sup> F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 25.

ricorda Federigo Bambi<sup>21</sup>, la parola “costituzione” non è solo più una legge del sovrano ma diventa la legge fondamentale dello stato e il lemma “ministro” rinvia, ormai, a colui che è predisposto a un dicastero, dimenticando il valore d’origine di servitore. Al di là dei termini, la lingua giuridica di Francia influenza la lingua giuridica italiana anche a livello morfosintattico, per esempio, con il connettivo “atteso che” (*attendu que*) o l’utilizzo dell’imperfetto narrativo nella redazione delle sentenze<sup>22</sup>. Nell’Ottocento, la lingua giuridica italiana farà calchi della lingua dottrinale tedesca<sup>23</sup>, mentre oggi è l’inglese (inteso come lingua franca globale) ad entrare nella lingua giuridica italiana, che adotta forestierismi, e che viene «invas[a] da parole tecniche “bastarde” (Gambaro) e da un inglese “arrangiato” (Ruggieri)»<sup>24</sup>.

Ritorniamo alle interferenze tra l’italiano e il francese, due lingue romanze, neolatine, che veicolano concetti giuridici propri ai sistemi giuridici di origine romano-giustiniana. È vero che quasi sempre il termine e il concetto da esso veicolato trovano una corrispondenza nell’altro idioma e nell’altro sistema giuridico, ma, malgrado questa concordanza linguistica, si deve comunque e sempre verificare la «corrispondenza del significato giuridico»<sup>25</sup>. Quando

---

<sup>21</sup> F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi* cit., pp. 25-26.

<sup>22</sup> R. Gualdo, *L’italiano giuridico nella tempesta delle lingue*, in *L’italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 197.

<sup>23</sup> F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi* cit., p. 28 e Gualdo, *L’italiano giuridico nella tempesta delle lingue* cit.

<sup>24</sup> R. Gualdo, *L’italiano giuridico nella tempesta delle lingue* cit., p. 199.

<sup>25</sup> A. Fioravanti, *Traduzione giuridica: difficoltà nascenti dalla lingua e difficoltà nascenti dal diritto. In particolare la traduzione giuridica da e verso l’inglese: quali prospettive?*, in *Hieronymus* 3 (1998). Disponibile su: <<http://www.tradulex.org/articles/Fioravanti.pdf>>.

si lavora con le lingue italiana e francese, ci si trova di fronte a delle vere e proprie trappole linguistiche e/o concettuali, a dei falsi amici, a delle somiglianze che restano esteriori nonché a dei «termini (giuridici) di una lingua naturale che hanno un corrispettivo (giuridico) omologo in altre lingue naturali ma con un significato non equivalente»<sup>26</sup>, a delle «nozioni limitrofe»<sup>27</sup>.

Un esempio classico, citato più volte, è quello del termine italiano “contratto”, tradotto in francese *contrat* o in inglese *contract*<sup>28</sup>. A proposito di contratti, si deve ricordare che il *mariage*, ovvero il “matrimonio”, in Francia è un contratto<sup>29</sup>, mentre in Italia è un «negozio giuridico bilaterale che si perfeziona con il consenso dei nubendi, da cui sorge un rapporto di natura prevalentemente personale»<sup>30</sup>. Da ricordare anche che il matrimonio in Francia è ormai

<sup>26</sup> T. Mazzaresse, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Diritto e questioni pubbliche* 5 (2008), p. 93. Disponibile su: <[http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2008\\_n8/2008-DQ\\_05\\_studi-Mazzaresse.pdf](http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2008_n8/2008-DQ_05_studi-Mazzaresse.pdf)>.

<sup>27</sup> M. Timoteo, B. Pozzo, *Introduzione*, in *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, p. XXIII.

<sup>28</sup> R. Sacco, *Il contratto nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e diritto privato* 3 (2001), pp. 479-488.

<sup>29</sup> Il Titolo V del codice civile francese è rubricato: *Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux*/Del contratto di matrimonio e dei regimi matrimoniali (*Code civil* (dernière modification: 1 janvier 2017). Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006439078&idSectionTA=LEGISCTA000006136353&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20170206>>.

<sup>30</sup> F. Del Giudice (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, Napoli 2008. Ricordiamo che il matrimonio non è un contratto neppure per l'ordinamento giuridico tedesco o inglese (B. Pozzo, *La traduzione dall'inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive*, in *Rivista generale di diritto pubblico ed europeo* III (2011), p. 654).

possibile anche per le coppie dello stesso sesso, e questo dall'entrata in vigore della legge francese n. 404 del 17 maggio 2013<sup>31</sup>.

Tra i rischi con i quali ci si confronta quando si lavora con l'italiano e il francese c'è la possibilità, da un punto linguistico, di tradurre e trasporre servendosi di un termine molto simile con il rischio di fare una traduzione letterale «che non metta in evidenza i limiti e i confini del concetto che si traduce»<sup>32</sup>. Prendiamo come esempio il termine francese *personne morale* la cui traduzione in italiano “persona morale” è erronea (nonostante la completa corrispondenza semantica), in quanto tale sintagma rinvia a un concetto etico e religioso, ma non giuridico. La traduzione esatta è “persona giuridica”<sup>33</sup>. Tuttavia, il diritto francese contempla anche la *personne juridique*, che può essere sia una persona fisica (*personne physique*) sia una persona morale<sup>34</sup>...

Tra i falsi amici, possiamo anche ricordare la *proposition de loi* che proviene dal governo francese e che corrisponde quindi al “disegno di legge” presentato dal governo italiano, ma non alla “proposta di legge”. Vi è poi il *projet de loi* che emana, invece, dal Parlamento francese, ma che non corrisponde al “progetto di legge”,

<sup>31</sup> *Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*. Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid-Texte=JORFTEXT000027414540&categorieLien=id>>.

<sup>32</sup> Pozzo, *La traduzione dall'inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive*, cit.

<sup>33</sup> «Complesso di persone e di beni, rivolto alla realizzazione di fini generali o individuali che la singola persona fisica non è in grado di perseguire»: v. Del Giudice (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, cit.

<sup>34</sup> Si veda, a tal proposito, C. De Pace, *Introduzione alla lingua del diritto Italia-Francia – Deuxième partie – Le droit en France*, Trieste 2000, p. XX.

termine più generico in italiano per designare tutte le ipotesi di iniziativa legislativa, ma alla “proposta di legge”.

Altri due termini problematici, in un lavoro di trasposizione e traduzione dall'italiano al francese sono “decreto-legge” e “decreto legislativo”, che corrisponderebbero, rispettivamente, a *arrêté ministérielle* e *ordonnance*. Nonostante ciò, nei testi che parlano dell'Italia nonché in alcuni testi dell'Unione europea che si riferiscono a misure italiane, troviamo le traduzioni letterali *décret-loi* et *décret législatif*, sintagmi che rinviano, per il primo, a un decreto che poteva modificare o abrogare delle leggi, ma solo nella Terza e Quarta Repubblica francese (1870-1940 e 1944-1958), mentre, per il secondo, a un sintagma che è assente dal linguaggio giuridico francese di Francia.

Vi sono poi termini italiani che possono avere più equivalenti francesi. La “sentenza” italiana potrà essere un *arrêt*, se pronunciata da un Tribunale di primo grado, una *décision* se, invece, emanata da una Corte o ancora un *jugement*, termine più generale per indicare «l'azione di giudicare, e più precisamente di esaminare un caso per risolverlo dopo un esame istruttorio e dibattimenti [ma anche] il risultato di tale azione»<sup>35</sup>.

Le interferenze tra italiano e francese non avvengono solo a livello terminologico, ma anche a livello morfosintattico e «gli sforzi condotti nel tentativo di assicurare un'equivalenza terminologica legislativa potrebbero estendersi anche ad altri elementi non terminologici ma imprescindibili per la redazione giuridica, cosa

---

<sup>35</sup> «L'action de juger, plus précisément d'examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en général après une instruction et des débats [mais aussi] le résultat de cette action» (nostra traduzione; G. Cornu (a cura di), *Vocabulaire juridique*, Paris 2007).

che faciliterebbe anche il compito dei traduttori»<sup>36</sup>. Nel suo studio sulle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, ed in particolare sul rinvio pregiudiziale, Chiara Preite mette ben in evidenza le difficoltà legate a una mancanza di armonizzazione nelle traduzioni e, come sottolinea, «il ricorso all'equivalente atteso in italiano non è sistematico»<sup>37</sup>. Tra gli esempi presentati dall'autrice, vi è quello della traduzione del verbo *appartenir* (*il lui appartient, il appartient à*), ovvero “la funzione di qualcuno di”<sup>38</sup>, che viene reso (indifferentemente) in italiano con “essere tenuto a” o “spettare a”, che significano “appartenere per diritto, essere di pertinenza” e “sentirsi in dovere, essere obbligato”<sup>39</sup>. Un altro esempio è quello dei verbi francesi *devoir, il convient de* o *être tenu* che vengono resi con il solo corrispondente italiano “dovere”, fatta eccezione per *être tenu* che è tradotto letteralmente “essere tenuto”, espressione che, a sua volta, ha come traduceur francese, oltre a *il appartient à* come evidenziato sopra,

<sup>36</sup> «*les efforts qui sont menés dans la tentative d'assurer l'équivalence de la terminologie législative pourraient s'étendre aussi à d'autres éléments non terminologiques mais incontournables pour la rédaction juridique, ce qui faciliterait aussi la tâche des traducteurs*» (nostra traduzione; C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, in *La traduction juridique: Points de vue didactiques et linguistiques*, Lyon 2013, p. 130-131. Disponibile su: <<https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-00980068>>).

<sup>37</sup> «*Le recours à l'équivalent attendu en italien n'est pas systématique*» (nostra traduzione; Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., p. 130).

<sup>38</sup> C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européenne: une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 57, p. 117.

<sup>39</sup> C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 58, p. 118.

anche *être obligé*<sup>40</sup>. «Così, da un punto di vista qualitativo, l'italiano si rivela più vario nelle scelte lessicali per l'espressione degli stessi valori, rompendo spesso le corrispondenze tra parole»<sup>41</sup>.

### *Riflessioni conclusive*

Quando si lavora con la lingua francese in una prospettiva di traduzione e di trasposizione di concetti, «difficoltà possono sorgere all'interno della stessa matrice linguistica»<sup>42</sup> dato che, ricordiamolo, la lingua francese è la lingua di più Paesi, alla quale corrispondono diversi sistemi giuridici e, quindi, anche una cultura giuridica interna differente. A questa difficoltà si deve aggiungere che in un contesto europeo non è la cultura giuridica di un Paese che deve essere trasposta, ma è la cultura, l'architettura politico-istituzionale comunitaria che questa lingua deve veicolare.

Come ricorda Clara de Pace «certe unità lessicali si coprono etimologicamente e foneticamente in modo perfetto nelle due lingue, ma c'è discrepanza, in tutto o, ancora peggio, solo in parte, fra i rispettivi contenuti»<sup>43</sup> e «a radici etimologiche uguali [...], che si tra-

---

<sup>40</sup> C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes : une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 58, p. 124.

<sup>41</sup> «Ainsi, d'un point de vue qualitatif, l'italien se révèle plus varié dans les choix lexicaux pour l'expression des mêmes valeurs, en cassant souvent les correspondances entre mots» (nostra traduzione; Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes : une analyse contrastive français-italien*, cit., p. 130).

<sup>42</sup> Murer, *Sul significato delle parole nell'universo del discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, cit.

<sup>43</sup> De Pace, *Introduzione alla lingua del diritto Italia-Francia – Deuxième partie – Le droit en France*, cit.

ducono in assonanze linguistiche in diverse lingue giuridiche, possono quindi corrispondere [...], a proposito del tema della traduzione, classi di situazioni e regole giuridiche affatto diverse», come sottolineano Marina Timoteo e Barbara Pozzo<sup>44</sup>.

Tra la lingua francese e la lingua italiana ci sono quindi nuclei semantici condivisi, ma gli «'aloni', i contorni [...] non [sono] necessariamente condivisi e quindi compresi in modo equivalente»<sup>45</sup>. Ci si trova così di fronte a nozioni «di non immediata comprensione»<sup>46</sup> nel sistema giuridico italiano o francese e si impone così una riflessione sulla rappresentazione dei prestiti nel passaggio tra due lingue-culture giuridiche così vicine come quella italiana e francese. Inoltre, a livello di contenuto si assiste a uno scardinamento di forme tipiche di una determinata cultura giuridica e il testo giuridico dei documenti delle istituzioni europee «non dispone già di un lessico giuridico preesistente scandito e delimitato da una stessa cultura giuridica comune, ma lo deve reinventare»<sup>47</sup>, ridefinendo determinati termini che, a loro volta, rinviano a concetti che possono essere nuovi o la cui denotazione e connotazione variano nel sistema linguistico e giuridico europeo. I termini dovranno non solo e, non necessariamente, avere una compatibilità tra due sistemi ma anche con il sistema europeo.

---

<sup>44</sup> B. Timoteo, M. Pozzo, *Introduzione*, in *Europa e linguaggi giuridici*, cit.

<sup>45</sup> S. Cavagnoli, *Il discorso giuridico fra equivalenza, cultura, soluzioni possibili*, cit.

<sup>46</sup> S. Cacchiani, C. Preite, *Prestito giuridico e specificità culturali: un approccio contrastivo*, in *Publiforum* 12 (2009). Disponibile su: <[http://www.farum.it/publiforum/ezine\\_articles.php?art\\_id=171](http://www.farum.it/publiforum/ezine_articles.php?art_id=171)>.

<sup>47</sup> T. Mazzaresse, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Diritto e questioni pubbliche*, cit., p. 97.

STEFANIA CAVAGNOLI<sup>1</sup>

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione  
e di trasposizione dalla lingua tedesca*

*Introduzione*

Il contributo affronta il tema dell'interazione del linguaggio giuridico italiano con la lingua tedesca nel confronto europeo.

Le cosiddette interferenze fra le lingue sono state spesso considerate negativamente sia in ambito linguistico che in ambito giuridico; al fondo persisteva l'idea della purezza della lingua e del suo sistema di riferimento. Oggi, almeno in linguistica, l'idea di interferenza si è trasformata in un'accezione positiva. L'interferenza è quel fenomeno che lega due lingue e quindi due sistemi culturali o disciplinari differenti. Una possibile definizione è data dalla Treccani:

Il termine interferenza si riferisce all'azione di un sistema linguistico su un altro e agli effetti provocati dal contatto tra lingue, e si usa in una duplice accezione: per indicare i → prestiti di elementi lessicali, fonomorfologici o sintattici da un sistema linguistico a un altro, oppure i mutamenti innescati nella competenza del parlante dal contatto tra due o più lingue (→ contatto linguistico). L'interferenza è uno dei fattori del mutamento diacronico delle lingue. In casi di contatto intenso e prolungato e in situazioni caratterizzate da forte differenza di status tra le lingue, l'interferenza può de-

---

<sup>1</sup> *Professoressa di Linguistica applicata – Università di Roma Tor Vergata*

terminare effetti ancor più profondi, fino al completo rimpiazzamento della lingua subalterna [...] Un altro caso di interferenza forte è dato dallo sviluppo di lingue miste in situazioni di contatto commerciale o d'altro genere tra popolazioni che non hanno una lingua in comune. L'interferenza può riguardare tutti i livelli d'analisi della lingua. I principali fenomeni a cui essa dà luogo a livello lessicale e semantico sono il passaggio di parole da una lingua a un'altra (→ prestiti; per es., l'accoglimento di → forestierismi in italiano e di → italianismi in lingue straniere) e il prestito semantico, vale a dire l'allargamento o la specificazione della gamma di significati di una parola italiana già esistente per effetto di un modello straniero. [...] i forestierismi dell'italiano non costituiscono un elenco inerte: attraverso essi rimane traccia della natura e della qualità del rapporto con le altre culture. [...] La sorte delle parole può seguire le vicende che hanno governato nel tempo i rapporti di potere e di prestigio tra i rispettivi popoli: alcuni germanismi e arabismi entrati in italiano, che avevano in origine un significato positivo o neutro, hanno subito nel tempo un processo di degradazione semantica finendo con l'assumere un valore negativo. [...] Sarebbe errato considerare i prestiti lessicali come semplici aggiunte di nuovi elementi a un inventario. L'ingresso di un nuovo elemento, a meno che non indichi un referente nuovo per la lingua d'arrivo (per es., patata, pomodoro, introdotti in italiano dopo la scoperta delle Americhe), determina una ristrutturazione dei rapporti tra le parole di significato affine<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> R. Gusmani, *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze 1983, vol. 2°; R. Gusmani, *Interlinguistica*, in *Linguistica storica*, a cura di R. Lazzeroni, Roma 1987, pp. 87-114.


Il tema dell'interferenza<sup>3</sup>, che può essere positivo o negativo, come cercheremo di dimostrare, porta con sé il problema della chiarezza e della precisione, soprattutto in ambito di testi giuridici. L'interferenza linguistica veicola un'interferenza spesso giuridica, con un passaggio di istituti da un sistema giuridico all'altro. Il trasferimento da un sistema all'altro, che si concretizza, in ambito europeo, nel passaggio dalla direttiva (a livello sovranazionale) alla norma nazionale di recepimento, pone il problema dell'adeguamento di istituti giuridici esterni al sistema. Il passaggio da un sistema all'altro avviene, in primo luogo, attraverso i testi tradotti. La traduzione assume quindi il compito della mediazione linguistica e contenutistica fra i due sistemi.

### *1. Un esempio sull'importanza della traduzione giuridica: effetti collaterali*

Nell'ottica della pragmatica, secondo la quale il linguaggio agisce, provocando conseguenze non solo linguistiche ma anche giuridiche, si può analizzare l'esempio che segue. Si tratta della traduzione, in lingua tedesca, del testo del quesito referendario del 4 dicembre 2016, in particolare il punto in cui si chiede alle cittadine e ai cittadini di approvare o meno la riduzione del numero dei parlamentari<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Fondamentale punto di partenza resta il volume di U. Weinreich, *Lingue in contatto*, Torino, (ed. orig. *Languages in contact. Findings and problems*, New York 1953).

<sup>4</sup> In Alto Adige lo Statuto di autonomia del 1972, la legge fondamentale dell'Alto Adige, agli articoli 99 e 100, prevede:  
«TITOLO XI. Uso della lingua tedesca e del ladino. Art. 99. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lin-



gua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca».

Il diritto all'uso della lingua italiana e tedesca in Alto Adige è garantito dal primo documento ufficiale del 1946, il cosiddetto Accordo De Gasperi-Gruber, che prevede l'equivalenza della lingua italiana e tedesca nella pubblica amministrazione e negli attestati ufficiali, quindi sottende anche all'amministrazione della giustizia.

I due principi fondamentali, quello di parificazione delle lingue e quello legato al diritto all'uso della propria madrelingua sono stati concretizzati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988. Il decreto prevede la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. Per l'argomento trattato nel contributo, è importante l'articolo 1, che disciplina l'uso della lingua tedesca come parificata, all'interno della regione, a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato, anche «nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano» (lettera b).

Oltre ad illustrare le tipologie di atti che richiedono la realizzazione in due o tre lingue, e a sottolineare che le spese di traduzione non devono mai essere a carico dei cittadini, ma della pubblica amministrazione, a sostegno del diritto all'uso della lingua madre, all'articolo 3, comma 4, vengono date indicazioni sulla formulazione testuale degli atti: «negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico».

La traduzione in lingua tedesca, che recitava *Reduzierung der Zahl der Abgeordneten*, non corrispondeva al contenuto del testo italiano. La traduzione del termine “parlamentari” con *Abgeordnete* può escludere proprio quel gruppo di parlamentari appartenenti al Senato. *Abgeordnete*, in tedesco, significa: in prima accezione “deputato/a”, in seconda “parlamentare” (<<https://dict.leo.org/tedesco-italiano/Abgeordnete>>); si trova anche in accezione di “onorevole”, (<<http://dizionario.woxikon.it/it-de/abgeordnete>>).

Se la traduzione avesse lasciato la parola *Parlamentarier*, pur non essendo chiara del tutto, avrebbe comunque mantenuto il testo di partenza, senza dare adito ad interpretazioni contrarie a quanto si voleva comunicare. Una traduzione adeguata sarebbe stata *Senatoren*<sup>5</sup>; in questo senso è stata poi corretta, dopo una polemica di una parte politica che voleva utilizzare questo errore traduttivo per uno slittamento del *referendum*.

Una piccola dimostrazione di come la traduzione giuridica sia particolarmente sensibile all'equivalenza e possa causare conseguenze politiche, economiche e sociali.

Tradurre un testo giuridico aggiunge difficoltà a quelle sempre esistenti nella trasposizione di un contenuto da una lingua all'altra. Le difficoltà sono principalmente di tipo culturale. Il traduttore giuridico deve essere esperto, oltre che di due lingue e di due culture, di due sistemi giuridici diversi.

La diversità dei sistemi giuridici, le diversità linguistiche delle diverse espressioni, le diversità culturali e contestuali in cui il traduttore si trova ad operare fanno capire chiaramente quanto difficile sia trasporre in modo adeguato un testo giuridico da una lin-

<sup>5</sup> Si veda il sito <[wahlen.provinz.bz.it](http://wahlen.provinz.bz.it)>.

gua all'altra, da un sistema all'altro. Spesso i giuristi, proprio per questi elementi di complessità, preferiscono affidare i testi da tradurre ad altri giuristi, piuttosto che a traduttori. I problemi più significativi derivano dalle caratteristiche del linguaggio giuridico<sup>6</sup>:

- termini non univoci;
- termini contestualizzati in una cultura ben definita;
- non corrispondenza di termini, ma soprattutto di istituti, fra i diversi sistemi giuridici;
- forte compresenza di parole della lingua comune;
- presenza di altri linguaggi specialistici legati al dominio del testo;
- linguaggio arcaico, con presenza di latinismi e tecnicismi collaterali.

Il problema della traducibilità del linguaggio giuridico va di pari passo con il lavoro di comparazione sui diversi sistemi, alla ricerca di soluzioni a causa della mancanza di traduttori nella lingua di arrivo, o per la presenza di equivalenti apparenti, che a livello superficiale, di lingua, corrispondono, ma non corrispondono ai concetti giuridici ad essi sottesi.

<sup>6</sup> Per il linguaggio giuridico si vedano, fra gli altri, B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia, Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001; M. Cortelazzo, *Lingua e diritto in Italia, il punto di vista dei linguisti*, in L. Schena, (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Atti del I convegno internazionale, Milano, 5-6 ottobre 1995, Roma 1997, pp. 35-50; S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Alessandria 2013; S. Cavagnoli, *Umweg Europa? Konzentrierte Bemuehungen zur Verbesserung der Qualitaet der italienischen Rechtssprache*, in *Zeitschrift für europäische Rechtslinguistik*, II, 2011 <<http://www.zerl.uni-koeln.de/?s=Cavagnoliurn:nbn:de:0009-24-30649>>.

Nel primo caso, in situazioni di mancanza di traduenti, il traduttore può scegliere alcune soluzioni: utilizzare l'istituto che più si avvicina nel sistema e nella lingua di arrivo, facendo attenzione a non dare adito a fraintendimenti per l'utente. Per esempio, nel caso della traduzione di "Senato della Repubblica", la seconda camera italiana, il termine in lingua tedesca *Bundesrat* presenta addirittura tre significati ben distinti nei tre ordinamenti tedescofoni: solo una delle traduzioni corrisponde al concetto giuridico italiano, quella austriaca in quanto nell'ordinamento austriaco il *Bundesrat*, pur essendo una Camera di rappresentanza dei *Länder* austriaci, è comunque una seconda Camera di natura parlamentare. Nella versione germanica il *Bundesrat* rappresenta solo funzionalmente una seconda Camera, essendo organo di rappresentanza dei governi degli Stati membri della federazione (come il Consiglio dei ministri a livello dell'Unione europea); nel sistema politico svizzero invece, il termine corrisponde addirittura al governo federale, ma anche ai singoli ministri (*Herr / Frau Bundesrat*). In un tale caso, considerando le funzioni e la natura diversa dei rispettivi organi, il traduttore dovrebbe scegliere un altro nome, sebbene non esistente nell'ordinamento, per evitare di rendere ancora più confusa la versione nella lingua di arrivo: un esempio per questo istituto potrebbe essere rappresentato dal termine *Senat*, che è comprensibile nella lingua tedesca sia per il riferimento al senato romano che per quello al sistema degli Stati uniti americani.

Un esempio in cui non c'è invece corrispondenza nominale fra i due istituti, ma fattuale, è quello del *Bundesverfassungsgericht*, che viene tradotto con Tribunale costituzionale federale (mentre in italiano si parla di Corte costituzionale). Essendo le funzioni dei due istituti uguali, si possono considerare equivalenti dal punto di vista traduttivo.

Nel secondo caso, quello in cui esistono degli equivalenti solo apparenti, il traduttore deve indicare la differenza concettuale con un apparato di note, chiarendo che si tratta di una traduzione<sup>7</sup>.

Va inoltre considerato che il passaggio da un linguaggio giuridico all'altro presuppone un confronto non solo terminologico, ma sintattico e prosodico. Il linguaggio giuridico italiano è un linguaggio difficile, complesso, in parte arcaico, che nella traduzione non trova corrispondenza (ciò vale in modo chiaro per la lingua inglese, meno per la lingua tedesca).

I traduttori giuridici sono spesso traduttori o laureati in lingue che si specializzano nel diritto. La mancanza di una formazione integrata, che consideri entrambe le discipline, la traduttologia e il diritto, ha creato, ed in parte continua a creare, vuoti e difficoltà di resa nella trasposizione di testi. La posizione di molti giuristi, a questo proposito, sostiene un tipo di traduttore giuridico con, in primo luogo, una formazione giuridica, unita a competenze e conoscenze linguistiche, mentre pone in secondo piano il requisito di una profonda conoscenza delle tecniche traduttologiche.

## *2. Il punto di partenza: il linguaggio giuridico italiano*

Il punto di partenza, per la disamina di un confronto fra i linguaggi giuridici, è la definizione del linguaggio giuridico italiano e del suo confronto con l'italiano giuridico dell'Unione europea.

---

<sup>7</sup> S. Cavagnoli, *Testi giuridici e traduzione: lo spazio linguistico come possibilità, vaghezza, errori e rimedi*, in M-C. Jullion, C. Bulfoni, (a cura di) *Il discorso sulla contraffazione nell'età della riproducibilità*, Milano, 2014, pp. 47-62.

Le caratteristiche del linguaggio giuridico italiano, linguaggio specialistico che si allontana da altri linguaggi proprio per la sua natura di doppio canale, prevedono un particolare utilizzo di strutture che dovrebbe venir analizzato considerando il legame tra il tipo di testo e le scelte sintattiche effettuate. Le differenze sintattiche sono riportabili alla diversa funzione che gli stessi testi hanno, meno ai destinatari.

Elementi caratterizzanti del linguaggio giuridico sono i periodi lunghi, che spesso creano problemi nell'interpretazione da parte del non specialista. Il fenomeno aumenta con l'aumentare della scientificità del testo: la lunghezza è in rapporto alla suddivisione delle proposizioni principali e delle secondarie, anche se queste ultime e gli incisi acquistano un peso maggiore rispetto alla lingua comune. Il linguaggio giuridico è legato alla spersonalizzazione, tratto tipico di un linguaggio specialistico e ancor più giuridico, in quanto ci si riferisce a soggetti e oggetti plurimi e si deve lasciare luogo all'interpretazione puntuale del testo di riferimento; nella sintassi di testi giuridici italiani si può notare una tendenza all'impersonalità, espressa attraverso il passivo, lo stile nominale, la terza persona singolare e le forme dell'infinito. Il linguaggio giuridico predilige le costruzioni nominali imperniate su sostantivi astratti invece che sui corrispondenti verbi, che producono un effetto di specificazione concreta dell'evento. Si serve di forme infinite, soprattutto del gerundio, in quanto funzionale ai processi di nominalizzazione. I verbi sono ridotti a poche forme, che esprimono i rapporti essenziali di persona, tempo, modo. Sono privilegiate le forme sostantivali (infinito, gerundio: "fermo restando", "avendo come obiettivo", "risultando iscritto nei registri"; i participi; il futuro con valore di imperativo). Le caratteristiche sintattiche derivano dall'obiettivo primario del linguaggio

che è l'economia e l'espressione ricca di contenuti. Nella produzione si preferiscono mezzi linguistici che rendono possibile una descrizione impersonale e oggettiva. L'utilizzo e la frequenza dei mezzi sintattici è molto differenziata a seconda della tipologia testuale e del livello comunicativo in cui il testo deve agire. La sintassi giuridico-amministrativa è comunque complessa (costante presenza di periodi lunghi e complicati con più subordinate introdotte in modo insolito e caratterizzati da nessi di connessione come "premesso che", "preso atto di", "ove", "in deroga a"; incisi; uso di negazione e doppia negazione). La frequenza di uso di alcune strutture della lingua comune è giustificata sia per necessità di chiarezza (per esempio, nominalizzazione che evita il ricorso ad un pronome che può essere ambiguo) sia per questioni di stile (mancanza dell'articolo); avverbi con funzione preposizionale ("circa la questione del bilancio", "in ordine alla tematica").

Le caratteristiche lessicali si concretizzano nell'uso di parole comuni in altra accezione, ma anche espressioni arcaiche non più usate nella lingua comune, parole e locuzioni latine, termini e locuzioni solenni, o con significato ambiguo, indeterminato, nominalizzazione. Nei testi si trovano sia tecnicismi specifici, che latinismi non adattati, per evitare ambiguità (concetti che nella lingua comune vengono utilizzati come sinonimi, nella lingua giuridica esprimono concetti diversi: multa e contravvenzione, reclusione e arresto, affitto e locazione, proprietà e possesso...).

Si nota un uso limitato di lessico specialistico, anche perché si attinge sempre ad altre discipline, quelle che il linguaggio giuridico regola. Non ha un oggetto specifico, ma viene usato per scrivere e parlare di tutti gli argomenti.

Le analisi di lessico e sintassi giuridica da soli non riescono però

a descrivere in modo sufficiente la natura del linguaggio giuridico-amministrativo: vanno tenuti in considerazione i fattori extralinguistici. Va ricordato che i giuristi, qualsiasi professione esercitino, fanno più lingua di quanto si creda: basti pensare alle leggi, alle sentenze, alle delibere e ai regolamenti, dando un'impronta alla lingua. Il giurista che interpreta un'enunciazione linguistica deve, nella sua indagine, investire non solo il piano semantico, ma anche quello morfosintattico, arrivando solo in questo modo ad una visione globale da cui trarre gli elementi utili per l'individuazione di uno o più significati. Il problema della chiarezza della lingua è un problema di scelta politica; di una maggiore o minore trasparenza nei contenuti e soprattutto di volontà di coinvolgimento del cittadino. In fondo si tratta di una questione di democraticità.

Il linguaggio giuridico è un linguaggio fortemente culturale, legato al suo diritto di riferimento, al contesto storico e sociale, oltre che geografico. Tale appartenenza culturale rende molto difficile, se non a volte impossibile, la traduzione giuridica; a partire dall'appartenenza del diritto ad uno dei due gruppi della tradizione giuridica, continentale e anglosassone. L'aspetto interessante, dal punto di vista linguistico, è la realizzazione del diritto attraverso tipologie testuali diverse. Nel primo caso, il lavoro giuridico si concretizza attorno e con il testo giuridico, in primo luogo con il testo normativo. Secondo Busse<sup>8</sup> il lavoro giuridico può essere definito come processo di testualizzazione, considerato come un pro-

---

<sup>8</sup> D. Busse, *Textlinguistik und Rechtswissenschaft*, in G. Antos, K. Brinker, W. Heine-  
mann, S. F. Sager (Hrsg.), *Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch  
zeitgenössischer Forschung. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft)*,  
Berlin/New York, 2000, pp. 803-811.

cesso che produce nuovi testi giuridici a partire da uno o più testi di base (codici, dottrina).

Nel secondo caso, i testi di riferimento creano una diversa potenzialità decisionale rispetto alla tradizione continentale. Esso si fonda su leggi non scritte, che si sono sviluppate sulla base di sentenze, quindi di tipologia applicativa (giurisprudenziale).

### *3. L'italiano di Bruxelles*

L'italiano giuridico europeo costituisce una variante che si allontana, dal punto di vista terminologico, sintattico e testuale, da quello nazionale. Perché? Una prima spiegazione viene dal contatto interlinguistico con la lingua inglese e le diverse tipologie testuali utilizzate: tale lingua veicola sistemi giuridici diversi (anglosassone vs. continentale), a partire da un unico testo di riferimento. Il testo di partenza, quindi, pur scritto in un'unica lingua, è frutto di un compromesso, di una continua negoziazione fra lingue e sistemi giuridici nazionali diversi. Il contributo della negoziazione passa anche attraverso contributi tradotti, in cui il ruolo della L1 (lingua di partenza) è ancora determinante nelle strutture e nella testualità. Inoltre, l'inglese resta lingua veicolare, di comunicazione, che però per molti parlanti e scriventi non è madrelingua.

In questo contesto è necessaria la ricerca di soluzioni praticabili, la creazione di nuove parole/termini, e la trasposizione di istituti giuridici diversi rispetto al diritto nazionale.

Come si può definire l'italiano giuridico europeo? Si tratta di una varietà costruita, risultato di traduzione dall'inglese, o in misura minore, dal francese o dal tedesco, una varietà internazionale

di italiano oltre frontiera. Nell'ipotesi di Mori<sup>9</sup>, si parla di euroletto italiano. Tale varietà mette al centro l'aspetto tecnico, terminologico, ma anche strutturale, sintattico e testuale<sup>10</sup>.

L'esistenza di una varietà di euroletto si basa anche sull'idea di una politica linguistica differenziata. La scrittura di testi paralleli in ventiquattro lingue crea necessariamente una standardizzazione, non solo a livello terminologico, nel caso in cui ci sia l'uso di termini relativi a istituti giuridici nuovi, o non esistenti in una delle lingue di realizzazione, ma anche e forse soprattutto a livello testuale. Tale elemento di standardizzazione è un elemento di novità da considerare in modo molto positivo.

L'italiano nei testi europei presenta una lingua chiara, una struttura testuale trasparente, che veicolano una apparente semplicità e comprensibilità: ciò non evita, anzi, un intenso lavoro interpretativo degli esperti, sia a livello linguistico che a livello giuridico. Il lavoro di comparazione giuridica-linguistica è essenziale, proprio perché la chiarezza apparente comporta un'analisi dei sistemi di riferimento, e dell'implicito.

A livello lessicale si incontrano prestiti, calchi, nominalizzazioni, europeismi (quelle parole o termini che in lingua nazionale si differenziano dalla traduzione in italiano presente nei testi unionali),

<sup>9</sup> B. Turchetta, L. Mori, E. Ranucci, *Il mondo in italiano. Varietà ed usi internazionali della lingua*, Bari 2005; L. Mori, *L'euroletto: genesi e sviluppo dell'italiano comunitario*, in A. Valentini, P. Molinelli, P. Cuzzolin, G. Bernini (a cura di) *Ecologia linguistica. Atti del XXXVI Convegno internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana*, Roma, pp. 473-492.

<sup>10</sup> A questo proposito, il progetto Osservatorio sull'Euroletto si pone l'obiettivo di analizzare e definire la presenza di una tale varietà per undici lingue europee. <<http://www.unint.eu/it/ricerca/gruppi-di-ricerca/18-alta-formazione-it/407-osservatorio-euroletto.html>>.

neologismi, acronimi, spesso con una differente concezione rispetto alla lingua nazionale (è il caso per esempio del termine “maternità” contrapposta al termine “puerperio”, presente nei testi nazionali. In questo caso non c’è un’equivalenza concettuale)<sup>11</sup>.

A livello morfologico si nota una semplificazione nell’uso di forme verbali e modi, con una prevalenza del presente normativo; a livello sintattico si nota la presenza di frasi semplici, con costruzione “SVO” (soggetto verbo oggetto), un uso limitato del passivo che invece è massicciamente presente nel linguaggio giuridico nazionale.

#### 4. *L’italiano di Roma*

L’italiano nazionale è invece portatore di sintassi complessa, di ridondanza e di maggior vaghezza. Più semplice, ma dal punto di vista pragmatico lo è perché l’implicito è minore.

Il linguaggio giuridico è un linguaggio disciplinare, usato fra esperti, che presenta le caratteristiche di un linguaggio specialistico ma, a differenza per esempio di quello matematico, è caratterizzato da altri elementi, come la vaghezza interpretativa e il forte ancoraggio nella cultura di riferimento. In questo, esso è molto vicino al sistema lingua, e tali riflessioni sono utili come base dell’analisi successiva sui testi legati alla conciliazione fra lavoro e famiglia.

Il linguaggio giuridico è una varietà di prestigio e di potere, conservativa e maschile, caratterizzata dall’idea della non marcatezza,

---

<sup>11</sup> Alcuni esempi sono recepimento vs. recezione unionale; commercializzazione vs. *commercialisation* vs. immissione in commercio; parità di opportunità vs. pari opportunità/uguaglianza sostanziale fra uomini e donne; giovani vs. minori.

dell'uso linguistico adattabile ad ogni situazione contestuale. In linguistica, non marcato significa "normale, di base, senza caratterizzazione ulteriore", e rappresenta quella variante sulla quale si basano poi le differenziazioni (spesso il femminile, relativamente all'italiano).

Il linguaggio giuridico italiano è tutto definito al maschile, si può dire che si tratta di una finzione giuridica per cui si è scelto il maschile con il senso di maschile inclusivo. La scelta di una visione del mondo esclude però le altre possibili visioni. Nei testi giuridici troviamo formulazioni come «Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» (articolo 1176 codice civile), «il sapere, la perizia, la cultura dell'uomo medio» (articolo 115 codice di procedura civile).

Nel confronto fra i diversi sistemi, le diverse tipologie testuali, le diverse lingue, passando per la lingua inglese, emerge una forte necessità di essere chiari, di interpretare di meno il testo di riferimento. La possibilità di confrontare le diverse versioni linguistiche delle direttive aiuta a fare chiarezza sul testo di arrivo; il confronto delle versioni del testo europeo in inglese e nelle ventiquattro lingue unionali, con il testo nazionale di applicazione dello stesso, mette in evidenza questioni linguistiche e giuridiche. Un confronto interlinguistico, e intralinguistico, ma anche interculturale e intradisciplinare.

L'ipotesi è di un miglioramento della qualità dei testi in italiano come risultato di un passaggio da altre lingue straniere e da una altra varietà di italiano.

### *5. Il linguaggio giuridico tedesco*

Si sostiene qui l'ipotesi che non esista un unico linguaggio giu-

ridico tedesco, nemmeno all'interno dei confini della Repubblica federale di Germania. In questa analisi, sarà proprio il tedesco federale ad essere considerato come tedesco nazionale. A livello europeo invece non va dimenticato che la lingua tedesca rappresenta sia la Germania sia l'Austria, e che quindi già in partenza, nella versione europea, presenta caratteristiche diverse.

La lingua tedesca è una lingua pluricentrica<sup>12</sup>; in tal senso, anche i suoi linguaggi giuridici lo sono. Esiste una variante germanica, una austriaca, una svizzera. E si sta creando anche una variante altoatesina. Tale varietà di rappresentazione linguistica implica una differenza istituzionale; diverse varianti rappresentano sistemi giuridici diversi. Diversi, ma spesso simili nell'espressione; il problema dei falsi amici è molto presente, perché le stesse parole o termini simili rimandano in realtà a referenti diversi.

Dal punto di vista del confronto fra la variante germanica e quella unionale, non si riscontrano particolari differenze. Si sostiene che tale similitudine sia una scelta di tipo strutturale e politico. L'attenzione alla comprensibilità, alla chiarezza, alla prevedibilità del testo, e di conseguenza, alla leggibilità, sono una scelta politica, che si ritrova sia nei documenti tedesco-federali che in quelli dell'Unione europea.

Inoltre, non va dimenticata la vicinanza del tedesco con l'inglese, lingua germanica, che ha somiglianze intrinseche con la lingua

---

<sup>12</sup> D. Busse, *Juristische Semantik. Grundfragen der juristischen Interpretationstheorie in sprachwissenschaftlicher Sicht*. Berlin 1993. Si veda anche B. Jeand'Heur, *Die neuere Fachsprache der juristischen Wissenschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Beruecksichtigung von Verfassungsrecht und Rechtsmethodik*, in H. Hoffman, H. Kalverkämper, H.E. Wiegand, *Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Fachsprachen*, Berlin, II, 1999, pp. 1286-1295.

della Repubblica federale, né la considerazione che in Germania, nella lingua comune, la presenza della lingua inglese è molto significativa.

Le principali caratteristiche del linguaggio giuridico tedesco si possono riassumere come segue.

Al livello lessicale, forte presenza di parole composte, derivate, acronimi; a livello morfologico, la presenza della terza persona singolare e della forma verbale al presente. Predominanza del passivo e del riflessivo, uso di forme genitive e diminuzione degli altri casi, accusativo e dativo.

Dal punto di vista sintattico, grande presenza di frasi dichiarative, con ipotassi condizionale e finale; forte ricorso a secondarie relative, e incisi attributivi.

Il linguaggio giuridico tedesco viene spesso designato, con accezione critica, come «*Papierdeutsch*, nel senso di secco, neutro, astratto... un linguaggio insomma poco comprensibile e distante dai cittadini. ... le espressioni astratte e lo stile impersonale vengono generalmente utilizzate per consentire l'applicabilità della regola giuridica ad una molteplicità di situazioni e far apparire l'enunciato giuridico come qualcosa di oggettivo»<sup>13</sup>.

Un ruolo particolare esprimono le abbreviazioni, utilizzate con alta frequenza nel linguaggio giuridico tedesco anche per velocizzare ed economicizzare la comunicazione. La presenza, nel lessico tedesco, delle parole composte, formazione morfologica utilizzata spesso nei testi specialistici, obbliga ad un uso di acronimi e sigle molto diffuso.

---

<sup>13</sup> V. Jacometti, *Il linguaggio giuridico tedesco*, in B. Pozzo, M. Timoteo (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 123-184.

## 6. *Analisi di testi per la scrittura giuridica*

Al di là delle differenze strutturali e della vicinanza che la lingua tedesca ha con la lingua inglese, esistono strumenti, in forma di guide e manuali, che tendono alla semplificazione e allo stesso tempo alla standardizzazione dei testi giuridici. Si analizzano qui due esempi: il primo è il Manuale del linguaggio giuridico tedesco, *Handbuch der Rechtsförmlichkeit* edito a cura del Ministero federale della giustizia e dell'amministrazione<sup>14</sup>. Il manuale è ben strutturato, e si pone l'obiettivo di aiutare nella formulazione di norme giuridiche, sia per quel che riguarda la comprensione linguistica, che per la formulazione. Fornisce una scelta per le indicazioni lessicali, sulla lunghezza delle frasi e sulla sintassi, sulla struttura testuale. Vengono inoltre considerate le abbreviazioni e le modalità di scadenze e termini.

Un capitolo a parte è dedicato alla parità di trattamento linguistico di donne e uomini, un tema che ormai, nel linguaggio giuridico tedesco, è considerato fondamentale.

Un altro testo, ancora più specifico, è il risultato del gruppo di lavoro *Denominazioni maschili e femminili nel linguaggio giuridico (17 gennaio 1990)*<sup>15</sup>.

Il documento parte dalla sintesi delle modifiche proposte o richieste per il linguaggio giuridico, a partire da quello normativo. Si riportano qui alcuni punti dell'indice, i più significativi per questa analisi:

<sup>14</sup> <[http://hdr.bmj.de/page\\_b.1.html](http://hdr.bmj.de/page_b.1.html)>.

<sup>15</sup> Risultato di un gruppo di lavoro interministeriale federale: <<http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/12/010/1201041.pdf>>.

3.2 La portata delle proposte

Caratteristiche della lingua tedesca – chiarimenti linguistici

...

5. Impedimenti per un confronto oggettivo sulle necessarie e possibili modifiche del linguaggio giuridico

5.1 L'opinione: il linguaggio giuridico tedesco è maschile

5.2 L'opinione: Non esiste il problema

5.3 L'opinione: Non esistono problemi più importanti per le donne?

6.2 Il mandato costituzionale – discrezionalità politica

6.3 Linguaggio amministrativo di genere

II. Linguaggio amministrativo e linguaggio normativo

8. ...

9.5 Sintesi delle raccomandazioni

III. Linguaggio delle disposizioni normative

10. Modifiche del linguaggio normativo

10.1 Linguaggio normativo come linguaggio tecnico

10.2 Critica

10.3 Soluzioni con coppie di termini/formule coppia

Ci si sofferma qui sul punto 5, che discute, partendo dalle opinioni diffuse nella popolazione, le motivazioni per l'uso di una lingua di genere. Tale elenco mette in evidenza come le motivazioni portate siano le stesse ricorrenti nelle discussioni in Italia sul linguaggio giuridico e la lingua di genere; un problema transculturale? Il confronto mostra però che, nel caso della Repubblica federale di Germania, si è giunti alla modifica della situazione linguistica, mentre

nel caso della Repubblica italiana si è rimasti allo *status quo*. Un esempio di interferenza non accettata.

### 7. *La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo*<sup>16</sup>

Il passaggio da una lingua nazionale, legata a documenti giuridici nazionali, alla stessa lingua usata a livello europeo porta necessariamente ad un confronto e ad uno scambio, con un adeguamento, come descritto sopra per l'italiano, e la creazione di una nuova varietà.

Sul tema della lingua di genere, una delle maggiori istituzioni dell'Unione europea, il Parlamento, ha sentito la necessità di pubblicare un documento, in forma di *brochure*, per un uso adeguato della lingua di genere<sup>17</sup>. Il documento è suddiviso in una parte generale, valida per tutte le lingue, e in una parte dedicata ad una delle ventiquattro lingue dell'Unione, perché, come si legge nel testo:

Ciò che è ammissibile in una lingua non necessariamente rappresenta una valida soluzione in un'altra. Per ciascuna lingua ufficiale occorre cercare una soluzione terminologica non sessista, che sia conforme alle usanze del Paese e che tenga conto della legislazione e delle direttive nazionali, nonché di altre fonti autorevoli in materia.

<sup>16</sup> <[http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita\\_genere\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf)>.

<sup>17</sup> Approfondito in S. Cavagnoli, *Linguaggio giuridico e lingua di genere*, cit. pp. 152-156.

L'attenzione alla specificità della lingua in questione viene sottolineata, nella *brochure*, mettendo in evidenza «la necessità che i traduttori, nel tradurre nella propria lingua, si attengano fedelmente e accuratamente ai testi originali. Qualora sia chiaro che l'estensore di un documento utilizza intenzionalmente un linguaggio specifico per genere, il traduttore ne rispetterà le intenzioni». Va notato qui che, a differenza del manuale per la lingua giuridica tedesca, le indicazioni sono flessibili, in quanto è il o la parlante che decide se declinare la sua carica, o il suo testo, al femminile. Si pone un problema, che non viene considerato dalla guida del Parlamento europeo, e che si focalizza proprio nella traduzione. Le versioni in lingua diversa dal testo di partenza potrebbero, adeguandosi alle norme della lingua di arrivo, femminilizzare il testo, se necessario. Lo stesso varrebbe nel senso inverso, affidando però in questo modo al traduttore la libertà di adeguamento.

La posizione del Parlamento, secondo chi scrive, è una posizione ibrida e non del tutto accettabile: se infatti la lingua è sempre una decisione personale, a livello di singoli, a livello istituzionale deve corrispondere alla realtà comunicativa e rappresentativa. Deve, insomma, usare in modo adeguato le regole grammaticali.

La *brochure* del Parlamento europeo sarebbe stata insomma un'ottima *chance* per approfittare della tradizione linguistica che altre lingue dell'Unione possiedono per far entrare nella lingua italiana un modo più adeguato, e rappresentativo della realtà, di declinare i ruoli al femminile.

La confluenza, e il confronto fra più lingue, fra molte lingue, sarebbe stata un'occasione proficua per modificare la lingua. Come del resto avviene a livello di euroletto. Sorge quindi spontanea la domanda: perché si può utilizzare il termine maternità, a livello di

testi unionali, al posto di puerperio, mentre non si riesce a scrivere “commissaria”, o comunque, si lascia la libera scelta alle singole donne coinvolte?

### *8. Le lingue si influenzano a vicenda: un esempio*

Un esempio di come le lingue si possono influenzare a vicenda, con sinergie positive, è rappresentato dalle Linee guida proposte dalla provincia autonoma di Bolzano-Südtirol<sup>18</sup> sul tema della lingua di genere e della sua concretizzazione nei testi giuridici e amministrativi.

La realtà bilingue (e in alcune zone trilingue) della provincia di Bolzano prevede il rispetto dell’uso di entrambe le lingue nei documenti pubblici<sup>19</sup>. Spesso però, prima della direttiva del 2011, si verificava un’incongruenza nel confronto fra la norma in versione tedesca e quella in versione italiana. Nel primo testo erano rispettati i femminili, e l’adeguamento ai destinatari e alle destinatarie. Nel secondo, invece, tutto era declinato al maschile (il cosiddetto maschile inclusivo, che dovrebbe includere anche il femminile, ma che in realtà nasconde le donne ed i riferimenti a loro).

Per questo motivo, e anche attraverso il lavoro delle traduttrici, che hanno messo in evidenza il problema ed hanno aiutato a risolverlo, si è arrivati alla pubblicazione delle Linee guida.

---

<sup>18</sup> <[http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien\\_ita\\_m\\_Deckblatt\\_HP.pdf](http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien_ita_m_Deckblatt_HP.pdf)>.

<sup>19</sup> Per la situazione linguistica in Alto Adige si veda la nota 1.

Esse considerano, in modo generale, che i testi giuridici hanno carattere generale e astratto e sono indirizzati alla generalità dei cittadini e delle cittadine. Pertanto, come gli altri testi dovrebbero dare la giusta visibilità anche alla donna.

Un testo normativo deve rispondere innanzitutto ai seguenti requisiti: precisione (evitare: “il creditore e/o la creditrice”) - leggibilità e comprensibilità (evitare le forme sdoppiate concise separate da barra) - sinteticità.

Deve essere garantita l'univocità della terminologia. Ciò vale anche per la lingua di genere.

Inoltre per la Provincia di Bolzano vale il principio della equivalenza delle versioni italiana, tedesca e ladina. Ciò incide anche sulla valorizzazione dell'identità di genere.

Cosa fare se le lingue propongono soluzioni diverse? Ricorrendo agli strumenti – talvolta anche diversi – offerti dall'italiano, dal tedesco e dal ladino.

L'importanza del rispetto della lingua di genere emerge, in Italia, soprattutto nel confronto interlinguistico, non solo con i testi dell'Unione europea, ma anche in una situazione di bilinguismo come quella rappresentata dalla provincia autonoma di Bolzano-Südtirol. In questa provincia l'italiano e il tedesco sono lingue ufficiali; tutti i testi giuridici devono essere tradotti e resi equiparabili anche a livello grafico. Di qui la necessità di trovare norme redazionali per adeguare, anche in lingua italiana, i testi giuridici al genere; la pubblicazione delle Direttive per il rispetto del genere nei testi dell'Amministrazione provinciale (<<http://www.provincia.bz.it/avvocatura/temi/direttive-rispetto-genere.asp>>) ha alla base il principio della differenziazione per valorizzare l'identità di genere. Le Diret-

tive propongono soluzioni creative, qualche tecnica testuale, ma tutto all'insegna della chiarezza e della comprensibilità, principi prevalenti per la trasmissione del pensiero giuridico.

Le Direttive altoatesine sono uno degli esempi che possono servire a modificare il linguaggio giuridico; sono altresì importanti i manuali linguistici e le riflessioni sull'uso della lingua; ma sicuramente determinante per la diffusione di un linguaggio giuridico di genere è l'uso di una lingua adeguata nei testi giuridici processuali e dottrinali. Nei contratti, nei formulari, nelle sentenze, negli atti, oltre che nei manuali di diritto a scopo didattico. Si tratta di riuscire a dare peso sia al diritto che alla lingua che lo rappresenta e lo rende possibile. Ci si deve chiedere: chi modifica una lingua maschile come quella giuridica? La lingua modifica la società creando nuovi termini? Il compito del giurista, e della giurista (!), è quello di filtrare gli elementi rilevanti del diritto: nella decisione politica del legislatore si usa l'indicativo per dare concretezza all'enunciato. Il compito del giurista è quello di far riflettere sull'uso della lingua e di semplificare il linguaggio utilizzato.

L'esempio positivo del passaggio dal tedesco all'italiano, riferito all'esempio altoatesino, contesto in cui convivono tre lingue, è trasportabile al contesto europeo, nel passaggio dall'italiano di Bruxelles all'italiano di Roma, considerando l'apporto di tutte le lingue utilizzate nel contesto europeo unionale.

### *9. Riflessioni conclusive*

Nella breve analisi di questo contributo si sono messe in evidenza alcune caratteristiche dell'italiano giuridico nazionale verso l'italiano

giuridico europeo: due varietà diverse, che sempre più convivono, in compresenza, in modo positivo. La seconda variante è il risultato di una costante compenetrazione di altre lingue europee, a partire da quella inglese, predominante nella comunicazione orale e nei testi originali dei documenti unionali. Una compenetrazione positiva, benché, soprattutto in un primo momento, spiazzante. L'effetto è di straniamento, rispetto a quanto il linguaggio giuridico in questione vuole veicolare; diversi istituti giuridici, spesso frutto di compromessi fra più Stati membri, che serve per una maggior diffusione di contenuti e di approccio comparativo.

La novità della costruzione di varietà linguistiche differenziate è la riflessione sulla standardizzazione, che vale sia per il linguaggio giuridico europeo, che per alcuni linguaggi giuridici nazionali, come quello qui considerato della variante tedesca federale. La standardizzazione si concretizza, dagli anni '90, attraverso guide, manuali, che contengono regole dettagliate, esempi da criticare, nuove proposte più adeguate ad una comunicazione giuridica comprensibile dalle cittadine e dai cittadini. La maggior strutturazione della lingua tedesca, in questo senso, aiuta la comprensibilità e la semplificazione linguistica, senza però perdere la precisione e la monoreferenzialità, caratteristiche indispensabili di tale variante.

Tali indicazioni sono state approfondite con l'esempio della lingua di genere. Nel confronto interlinguistico che permettono i documenti di rango europeo, ci si accorge spesso che la scelta effettuata per i testi in lingua italiana interviene mascolinizando la versione originaria. Come diceva Sabatini<sup>20</sup> nel 1987, se la presenza fem-

---

<sup>20</sup> A. Sabatini, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Roma 1987.

minile nei testi non si nomina, essa non esiste. La lingua concretizza l'immaginario comune; per quel che riguarda la lingua italiana, un immaginario al maschile. Il femminile è riferito a professioni e ruoli meno nobili, quello della segretaria, della maestra, della direttrice (che porta molte donne a volersi far nominare segretario e direttore, per evitare una seppur minima incomprensione verso un ruolo esecutivo e non direttivo).

L'uso equilibrato ed adeguato di femminile e maschile porta ad una modifica positiva della ancora molto presente asimmetria semantica tipica dell'italiano. La parola al maschile pesa di più del corrispondente femminile ma anche in sintagmi come "il buon uomo" che non corrisponde, al femminile, alla "buona donna". Connotato positivamente il primo, negativamente il secondo.

Un'attenzione all'influsso del tedesco, portato qui come esempio di interferenza positiva, potrebbe cambiare la realtà linguistica dell'italiano nazionale. Un caso di buone pratiche, da cui partire per riflettere su alcune questioni linguistiche e giuridiche.

**MANUEL BARBERA, ELISA CORINO,  
CRISTINA ONESTI<sup>1</sup>**

*Linguistica giuridica italiana on line.*

*Dalle banche dati alla linguistica dei corpora*

*Introduzione*

Il contributo esamina alcune risorse disponibili in rete per lo studio di fatti di lingua in ambito giuridico, limitandosi all'accesso libero, senza pretesa di esaustività, ma piuttosto di rappresentatività degli strumenti in rete che possono risultare utili ad un traduttore, in particolare ad un traduttore in formazione. Si analizzeranno quindi le modalità e le potenzialità con cui questi strumenti possono aiutare i traduttori nel decidere il migliore traduttore per lessemi tipicamente usati in campo giuridico.

A partire da un esempio concreto, vaglieremo in modo mirato il potenziale di tali risorse, ricreando la situazione tipica del traduttore chiamato a confrontarsi con costruzioni lessicali che rientrano in una lingua specialistica. Discuteremo quindi pro e contro degli strumenti di consultazione – dai dizionari variamente “arricchiti”, alle banche dati giuridiche, ai *corpora* veri e propri – tracciandone un profilo critico che ne definisca le caratteristiche e l'utilità per l'utente nei vari contesti d'uso.

<sup>1</sup> Manuel Barbera è professore associato presso il Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino; Elisa Corino e Cristina Onesti sono, rispettivamente, ricercatrice e assegnista di ricerca presso il medesimo Ateneo.

A Manuel Barbera sono da attribuire i paragrafi 3 e 6, ad Elisa Corino il 4 ed il 5 ed a Cristina Onesti l'1 ed il 2. Si ringraziano inoltre Salvatore Granata e Luca Corrado dello Studio legale Granata, Milano.

### 1. Tradurre lingue specialistiche: il permanent establishment

Consideriamo dunque un'espressione specifica della lingua inglese, la collocazione *permanent establishment*<sup>2</sup>, la cui traduzione – *stabile organizzazione* – è di uso comune nell'italiano fiscale. L'abbiamo scelta perché è peculiare ed emblematica: si tratta di uno di quei non rari casi in cui il testo di partenza è relativamente trasparente e potenzialmente facile da tradurre, anche senza l'ausilio di strumenti lessicografici o computazionali a supporto. Il traduttore potrebbe quindi essere indotto a fidarsi di se stesso e rendere il *permanent establishment* con qualcosa che va nella direzione di *sede permanente/sede fissa*. La traduzione corretta in italiano è invece quella sopra menzionata, di cui riportiamo la definizione indicata nelle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni:




Fig. 1: Art. 5 (<[http://www.provinz.bz.it/finanzen/download/CONVENZ\\_FRANCIA.pdf](http://www.provinz.bz.it/finanzen/download/CONVENZ_FRANCIA.pdf)>).

<sup>2</sup> Esempio suggerito dal dottor Andrea Manenti, commercialista, revisore contabile e consulente del Giudice.

La struttura A-N (aggettivo-nome) dell'espressione italiana emerge nella sua marcatezza e potrebbe essere percepita come un "cedimento" del traduttore ad un'interferenza della tipica struttura inglese con premodificazione, tuttavia la soluzione proposta è esattamente la traduzione richiesta dal linguaggio giuridico.

Vediamo quindi come è trattato questo sintagma nelle risorse lessicografiche *on line* più rappresentative, con particolare riferimento a quei dizionari che forniscono agli utenti del *web* esempi di contesti d'impiego delle parole di cui si cerca la traduzione.

## 2. *Dizionari on line*

I dizionari "arricchiti" di esempi e collegamenti a testi autentici sono ormai abbastanza numerosi; molti nascono come dizionari essenziali o glossari con un netto taglio lessicografico e si sono oggi evoluti in veri e propri dizionari, il cui vantaggio principale è proprio l'autenticità degli esempi riportati.

Di tali strumenti lessicografici i più rappresentativi sono forse *Linguee*, *Reverso* e *Bab.la*, che forniscono agli utenti esempi di contesti d'uso delle parole di cui si cerca la traduzione: i microcontesti proposti vengono spesso attinti da documenti prodotti dai traduttori dell'Unione europea.

Se cerchiamo il sintagma *permanent establishment* su *Bab.la*, il sistema ci restituisce il significato dei singoli lessemi (Fig. 2) – *permanent* ed *establishment* – e successivamente alcuni esempi di utilizzo (cfr. (1) e (2) tratti da Fig. 3):

(1) *This is the time to speed up the establishment of a permanent*

*international criminal court*

> è giunto il momento di accelerare le procedure per istituire un tribunale penale internazionale di carattere permanente

(2) *Specifically, it would run counter to Article 5 of the model which refers to application of the permanent establishment concept*

> In particolare, viene così verificato l'articolo 5 del modello di cui sopra, relativo all'applicazione del concetto di "insediamento permanente".

Tralasciando il fatto che il sintagma richiesto non viene restituito immediatamente (i primi esempi dati riportano, come in Fig. 1, la struttura *establishment of a permanent XXX*), notiamo soprattutto come la traduzione data in Fig. 2 e nelle occorrenze analoghe sia del tutto simile a quella proposta dal nostro "traduttore ingenuo".

The screenshot shows the Bab.la dictionary interface. The search bar contains the text "permanent establishment". The results are displayed in Italian. The main entry is "Traduzione inglese-italiano per 'permanent establishment'", which includes a small image of a building and the text "L'idea di insediamento tra aziende e hotel in città". Below this, there are sections for "TRADUZIONI" and "Traduzioni simili a 'permanent establishment' in Italiano". The page also features a sidebar with a search bar and a "Compilate i tuoi dati in Lingua Italiana 2018" banner with two t-shirts.

Fig. 2: Bab.la.

| ESEMPI DI UTILIZZO  |  |
|---|--|
| <b>Esempi di utilizzo "permanent establishment" in italiano</b>   |  |
| <p>Quanto tempo vengono da una firma emessa a simbolo base non avvolta. Bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più...</p> <p>Another permanent business is the establishment of a permanent establishment in a third state.</p> <p>This is the time to speak up the establishment of a permanent establishment in a third state.</p> <p>This is the time to speak up the establishment of a permanent establishment in a third state.</p> <p>Indeed, on the one hand, the establishment of a permanent establishment represents a double and irreversible step.</p> <p>The agreement includes the provision of the private legal and the establishment of permanent economic activities in various states.</p> <p>For profits generated by the establishment of a permanent establishment, the liability for taxation is determined by the law of the state.</p> <p>Therefore, from a strictly legal point of view, the establishment of a permanent establishment should be considered as follows:</p> <p>Specifically, it would be possible to Article 5 of the model which refers to application of the "permanent establishment" concept.</p> <p>Specifically, it would be possible to Article 5 of the model which refers to application of the "permanent establishment" concept.</p> <p>Another requirement is that the firm is established in a state which is not a member State.</p> <p>The establishment of a permanent establishment will affect the liability and taxation of the enterprise in a permanent establishment in a third state.</p> | <p>Un altro importante caratteristica è la natura di collegamento di permanenti con lo stato locale.</p> <p>Riguardo il momento di accettazione in procedura per ridurre un'attività per altre installazioni di carattere permanente.</p> <p>Riguardo il momento di accettazione in procedura per ridurre un'attività per altre installazioni di carattere permanente.</p> <p>Da un lato infatti l'istituzione di un'attività permanente costituisce un passo irreversibile e duplice.</p> <p>L'accordo comprende la provvista di attività economiche permanenti in vari stati.</p> <p>Al profitto generato da un'attività permanente, la responsabilità tributaria è determinata dalla legge dello stato.</p> <p>Quindi, da un punto di vista puramente giuridico, la costituzione di questo tipo di permanente dovrebbe essere analizzata in modo definitivo.</p> <p>In particolare, viene così specificato l'articolo 5 del modello di cui sopra, relativo all'applicazione del concetto di "stabilimento permanente".</p> <p>In particolare, viene così specificato l'articolo 5 del modello di cui sopra, relativo all'applicazione del concetto di "stabilimento permanente".</p> <p>Un altro requisito è che l'attività sia svolta in uno Stato membro permanente o in un altro Stato membro.</p> <p>L'istituzione di un'attività permanente avrà effetti sulla responsabilità e la tassazione dell'impresa in un stabilimento permanente in un altro Stato membro.</p> |

Fig. 3: Bab.la: esempi.

Inoltre non è possibile risalire alla fonte od all'autore del testo<sup>3</sup> per verificarne l'affidabilità. Verosimilmente, le traduzioni proposte sono in effetti degli utenti del dizionario collaborativo e non ven-

<sup>3</sup> In una sezione del sito viene detto che le frasi esemplificative «vengono da una fonte esterna e potrebbero essere non accurate. Bab.la non è responsabile per il loro contenuto» (nella fattispecie, il sito aggiunge questa nota metodologica: «Bab crawls content from websites that are indexed on search engines. If you want to prevent this from happening, please use the relevant robots.txt files. We crawl textual content from bilingual or multilingual websites via a software that identifies sentence structures and then segments them into short phrases. The sole purpose of our crawling is to illustrate our translations with context sentences. You may be able to identify our crawling bot under the name of "bab.la bot"»).

gono attinte da fonti ufficiali come invece avviene in altri casi.

In un'ipotetica scala di completezza e di adeguatezza allo scopo che ci si propone in questa sede, *Linguee* risulta essere uno strumento più complesso, che colma alcune lacune del più generico *Bab.la*.

Innanzitutto si osserva che il sistema stesso ci propone opzioni di ricerca tra cui individuare il sintagma che ci interessa, con un'eventuale estensione del contesto precedente. Avremo quindi la possibilità di selezionare unicamente *permanent establishment*, ma anche di fare una ricerca più mirata, individuando direttamente la versione che corrisponde al testo di partenza.



Fig. 4: *Linguee*.

In secondo luogo vediamo che questa risorsa, tra i risultati ed i contesti esemplificativi proposti, offre la traduzione corretta del sintagma – anche se non in modo sistematico – ed indica la fonte di



Infine l'applicazione dello studio di caso a *Reverso* completa la cursoria ricognizione degli strumenti lessicografici *on line*. Nato come dizionario collaborativo costruito con i contributi degli utenti, *Reverso* si è sviluppato piuttosto nella direzione della traduzione automatica basata su esempi autentici.

Cercando la stringa *permanent establishment*, ad esempio, viene proposta in primo luogo una traduzione letterale (“stabilimento permanente”) nella casella del traduttore automatico.

Il traducevole estrapolato dagli esempi, invece, è corretto, le occorrenze sono consistenti e la soluzione proposta al traduttore è quindi piuttosto affidabile. È possibile inoltre ottenere altri risultati e le fonti dei testi (paralleli) sono esplicitate e verificabili (Fig. 7).



Fig. 6: *Reverso*.



Fig. 7: *Reverso*: esempi.

Proprio la parallelizzazione dei testi e la possibilità di attingere ad un nutrito insieme di esempi sono certamente i punti di forza di questo strumento, che lo avvicina alla dimensione *corpus-based* della ricerca e della pratica traduttiva.

### 3. *Le banche dati*

Quando si ha a che fare con una lingua specialistica, non sempre i dizionari sono lo strumento adatto a rispondere alle esigenze del traduttore. Dal punto di vista meramente terminologico, infatti, tra le risorse più utili ci sono le banche dati. Soprattutto in ambito giuridico disponiamo di una serie di punti di riferimento più o meno ufficiali che vengono usati con una certa consuetudine, soprattutto nella traduzione di documenti multilingui in contesto europeo.

Alcune di queste banche dati – quelle multilingui – sono poi la

base stessa di dizionari allargati quali quelli illustrati poc' anzi.

Esempio emblematico di banca dati giuridica multilingue è lo *IATE (InterActive Terminology for Europe)*, la banca dati terminologica dell'Unione europea, che raccoglie in un unico archivio 8,7 milioni di voci nelle ventiquattro lingue ufficiali dell'Unione. Contribuisce quindi a garantire la qualità della comunicazione scritta delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, mettendo a disposizione un facile accesso a fonti terminologiche di accertata affidabilità.

Gli esiti della ricerca della collocazione prima analizzata restituiscono anche una interessante suddivisione in domini: da *organizzazione aziendale* a *contabilità*, a *vita politica* ecc. – si veda anche qui il caso di *permanent establishment* (cfr. Fig. 8).

Si noti che nella parte destra della schermata è altresì possibile avere ulteriori dati rilevanti quali: valori di affidabilità; riferimento al documento da cui l'espressione è tratta; contesto; definizione.

Nel nostro *focus* sulle risorse italiane, ci interessano le preziose – e ben più numerose – banche dati monolingui che, nate per lo più dalle esigenze dei giuristi, permettono di automatizzare la ricerca dei testi, anche con la possibilità di ricerche incrociate.

A questo proposito va innanzitutto detto che di solito nella pratica legale, al di là dei prodotti “di nicchia” ultraspecializzati, non vi sono in genere grandi differenze di strumenti tra il diritto penale, il civile e l'amministrativo (forse con qualche piccola eccezione per questo ultimo ambito), rispetto ai quali la sottodistinzione, sempre attuata ed impostabile, tra leggi, dottrina e sentenze è del tutto trasversale. Inoltre tutte queste banche dati, che erano originariamente disponibili esclusivamente su supporto ottico (cd-rom o dvd) e che negli ultimi anni si stanno trasformando gradualmen-

te in database *on line*, sono prodotti commerciali, concessi in uso ai professionisti dietro pagamento del costo della licenza, di solito per uno, tre o cinque anni, ed i cui prezzi variano molto: si parte da poche centinaia di euro, sino ad arrivare alle migliaia. Giusto per elencarne le più note ai professionisti: Giuffrè DeJure, la UTET giuridica, la banca dati del Sole 24 Ore, le Leggi d'Italia Kluwer (che era il De Agostini Professionale) e la Legge *On Line* IPSOA.

| permanent establishment                                      |   | Ricerca |                   |
|--|---|---------|-------------------|
| on > it (Dominio: Qualsiasi dominio, Tipo di ricerca: Tutti) |   |         |                   |
| Risultato 1- 6 Di 6 Per permanent establishment              |   |         |                   |
| Organizzazione aziendale, DIRITTO, FINANZE [Council]         |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | food establishment  | ***     | 🔍 📄               |
|  | permanent establishment                                     | ***     | 🔍 📄               |
| IT   | stabile organizzazione                                      | ***     | 🔍 📄 📄             |
|  | centro di attività stabile                                  | ***     | 🔍 📄               |
| Contabilità, Imposta sul reddito [COM]                       |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | foreign permanent establishment                             | ***     | 🔍 📄               |
|  | permanent foreign establishments                            | ***     | 🔍 📄               |
| IT   | stabile organizzazione affettiva                            | ***     | 🔍 📄               |
| Organizzazione aziendale [Council]                           |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | branch  | ***     | 🔍 📄               |
|  | branch office   | ***     | 🔍 📄               |
| IT   | filiale   | ***     | 🔍 📄               |
|  | succursale  | ***     | 🔍 📄               |
| Fiscaltà, VITA ECONOMICA [COM]                               |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | assets becoming connected with a permanent establishment    | ***     | 🔍 📄               |
| IT   | integrazione dell'attivo in una stabile organizzazione      | ***     | 🔍 📄               |
| VITA POLITICA [COM]  |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | requests for the establishment of permanent representation  | ***     | 🔍 📄               |
| IT   | richieste per l'istituzione di rappresentanze permanenti    | ***     | 🔍 📄               |
| DIRITTO, FINANZE [COM]                                       |   |         | tutti<br>criterio |
| EN   | to exempt the profit of the foreign permanent establishment | ***     | 🔍 📄               |

Fig. 8: *LATE*.

Questo tipo di risorse, in realtà, esorbita dai nostri scopi, vuoi per specifiche di interrogabilità, vuoi soprattutto per le caratteristiche proprietarie. Negli ultimi anni si stanno però rendendo disponibili risorse gratuite comunque valide ma prive dei commenti dottrinali presenti invece in quelle commerciali più evolute. Oltre, ovviamente, ai siti istituzionali come:

- il sito del Parlamento italiano, che raccoglie leggi, decreti-legge e decreti legislativi dal 1996: all'interno di essi è possibile però fare solo un semplice "Cerca nel testo";

- *SentenzeWeb*, che permette una ricerca libera tra le sentenze civili e penali degli ultimi cinque anni della Corte di cassazione; la ricerca è ulteriormente affinabile con molte categorie di rilevanza giuridica e (linguisticamente) consente co-occorrenze ed espressioni regolari:



Fig. 9: *SentenzeWeb*.

si tratta principalmente di:

- *Altalex*, propriamente un «quotidiano *on line* di informazione giuridica», che pure consente un ulteriore filtro dei risultati per argomenti/data/tipo di documento, rimandando però spesso anche

a testi e manualistica non direttamente fruibili, e che in genere è testualmente poco utile;

- *Diritto & Diritti*, che presenta caratteristiche largamente analoghe;

- le banche dati dell'ITTIG, che invece vertono su singole aree tematiche, come disabilità, ambiente...;

- *Normattiva*, che restituisce una pagina con i titoli di tutti i testi in cui compare l'occorrenza<sup>4</sup> (si veda di seguito il caso di “stabile organizzazione”):



Fig. 10: *Normattiva*: una query.

Si prevede qui dunque un passaggio in più: a partire dal tipo di schermata illustrato, ogni utente può poi cercare la stringa di in-

<sup>4</sup> Cui si aggiunga la caratteristica della multivigenza, per cui le leggi presenti in *Normattiva* possono essere consultate sia nel loro testo originario, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sia nel testo vigente (quello effettivamente applicabile alla data di consultazione), sia nel testo vigente a qualunque data pregressa scelta dall'utente.

teresse all'interno di ogni singolo testo. La medesima *query* in *SentenzeWeb*, però, fornirebbe risultati forse linguisticamente più direttamente utili, ma si rivela (tra l'altro) palesemente incapace di distinguere la dimensione collocazionale della co-occorrenza:



Fig. 11: *SentenzeWeb*: una *query*.

Comunque, tutti questi strumenti, pur tralasciando quelli commerciali, sono di indubbia (ed anzi ormai spesso imprescindibile) utilità per il giurista, permettendogli di attingere alla giurisprudenza utile relativa ad un particolare negozio, ma sono, appunto, pensati strettamente per il giurista, e non per il linguista od il traduttore, cui sono invece di scarsa utilità. In effetti, il problema posto da questo tipo di risorsa è principalmente dato dal fatto che chi si occupa di ricerche linguistiche – il nostro traduttore, ad esempio – deve sapere a priori che cosa cercare.

Anche se non risolutive, tali banche dati possono però essere utili per verificare ipotesi e definire una scelta (anche i *corpora* possono servire in questa direzione).

Un caso, se vogliamo, particolare è *JurisWiki*, che è nata come

piattaforma collaborativa ed *open* per l'informazione giuridica: essa si propone di raccogliere tutte le sentenze messe a disposizione liberamente<sup>5</sup> dalle principali corti italiane, straniere ed internazionali, e le rende facilmente reperibili e fruibili senza vincoli o barriere di accesso.

Anche in questo caso le opzioni di ricerca però non consentono un tipo di analisi linguistica fine come quella raggiunta dalla *corpus linguistics*.

#### 4. I corpora

Restano i *corpora* veri e propri. Qui l'utilità per il linguista od il traduttore dovrebbe essere massima, ma purtroppo la situazione non è rosea. Le risorse principali (almeno per l'italiano, e limitandoci alle risorse accessibili e non esclusivamente proprietarie) erano fino a poco tempo fa fondamentalmente due, il *BoLC* (*Bonomia Legal Corpus*) di Bologna ed il *LexAlp* di Bolzano, non molto grandi e con alcune specificità.

Il *LexAlp* ha il suo punto di massima forza nell'essere multilingue (francese, italiano, tedesco e sloveno) ma permette solo ricerche semplici, per singole parole mai in combinazione e senza tenere conto dei contesti, ed è limitato ad un ambito molto specifico, quello relativo alla giurisprudenza peculiare ai Paesi dell'arco alpino.

---

<sup>5</sup> Che siano pubbliche *de iure* a norma dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non significa che poi lo siano *de facto*; inoltre c'è sempre il problema delle complesse intersezioni con la normativa sulla *privacy*.

LexALP LEXALP CORPUS

Output of your search for 'stabile organizzazione':

No entry found!

Search the corpus:

WORD:

LANGUAGE:

LIMIT HITS:

document:

LEGAL SYSTEM:

classified as:

SUBFIELD:

SEARCH 7 hits

KWIC search:

WORD:

LANGUAGE:

show up to  context words

show up to  hits

SHOW KWIC ? help

Fig. 12: LexAlp.

ma che restituisce *query* strutturate dall'indubbio interesse, come:

LexALP LEXALP KWIC

KWIC for the word 'stabile organizzazione'

|   |  |                        |  |          |
|---|--|------------------------|--|----------|
| 1 | ... gli altri elementi strutturali ...                   | stabile organizzazione | ... del territorio nazionale con capitale domestico e persona fisica | DE 148.0 |
| 2 | ... sono anche le società "società da gestione separata" | stabile organizzazione | ... in caso della dell' stesso capitale ... contabile                | DE 148.0 |
| 3 | ... Tribunale-Milano, ...                                | stabile organizzazione | ... in caso della dell' stesso capitale ... contabile                | DE 148.0 |
| 4 | ... la stessa società ...                                | stabile organizzazione | ... a carattere nazionale ...  | DE 148.0 |
| 5 | ... stabilisce il proprio domicilio ...                  | stabile organizzazione | ... e controllo approvato con appositi regolari pareri ...           | DE 148.0 |
| 6 | ... il ...   | stabile organizzazione | ... con la data della nascita ...                                    | DE 148.0 |
| 7 | ... del ...  | stabile organizzazione | ... del territorio della regione ...                                 | DE 148.0 |

Search the corpus:

WORD:

LANGUAGE:

LIMIT HITS:

document:

LEGAL SYSTEM:

classified as:

SUBFIELD:

SEARCH 7 hits

KWIC search:

WORD:

LANGUAGE:

show up to  context words

show up to  hits

SHOW KWIC ? help

Fig. 13: LexAlp: una query.

Con la sigla *BoLC* si indicano *corpora* comparabili in cui trovano rappresentazione documenti propri dell'ambito legislativo, giudiziario ed amministrativo, per analizzare le forme prodotte nei due

sistemi italiano ed inglese in situazioni comunicative comparabili. Permette ricerche più complesse, ma ha limitazioni importanti nell'utilizzo.

Si tratta di un *corpus* dotato di POS-tagging (cioè etichettato anche per parte del discorso): possiamo quindi avvalerci di tale etichettatura per la ricerca, per esempio, di collocazioni V-N in cui sia vincolante la scelta lessicale: “esibire un documento” ha un significato diverso da “produrre un documento”, in quanto la prima espressione indica un'azione richiesta dal giudice, la seconda un atto spontaneo di una delle parti del processo (Magris 2004, p. 60). È poi possibile estendere il contesto, sebbene non oltre un determinato limite:




Fig. 14: BoLC: una query.

Anche con microcontesti circoscritti, comunque, notiamo subito come grazie ai *corpora*, rispetto alle banche dati, emergano maggiori possibilità di osservare comportamenti sintattici, anche legati ad uno specifico tipo testuale (o a sezioni dei vari testi).

Il BoLC è, abbiamo detto, un “*corpus* comparabile”, ma in realtà ve n'è anche uno “parallelo”, cioè che presenta lo stesso testo in più lingue: si tratta dell'*Europarl Corpus* che presenta versioni POS-

taggate in ventuno lingue europee (tra cui l'italiano e l'inglese, da cui, per esemplificare, avevamo preso le mosse) dei procedimenti del Parlamento europeo, e che è ricercabile con *Sketch Engine*, uno strumento di analisi di *corpora* che, a partire da dati in qualsiasi lingua e dai corrispondenti *pattern* grammaticali, genera concordanze e *word sketch*<sup>6</sup> per le parole della lingua analizzata.

Facendo, ad esempio, un *word sketch* inglese del termine *establishment*, col modificatore *permanent* otteniamo l'interessante risultato riportato nella Figura 15.

O anche, usando le POS, si cerchi un verbo seguito dalla parola *documento* in italiano (cfr. Fig. 16).

La potenza dello strumento è indubbia; il materiale di partenza può tuttavia far sorgere qualche dubbio, trattandosi di traduzioni dalle lingue in cui i discorsi sono stati tenuti al Parlamento europeo sotto l'influenza dell'ombrello dell'inglese, e che pertanto non si possono assumere come "naturali" produzioni di una lingua<sup>7</sup>. Linguisticamente ciò è stato già osservato, ma è, probabilmente, vero anche giuridicamente, essendo (per usare sempre i due campioni da cui eravamo partiti; ma lo stesso vale anche per altre realtà) gli istituti giuridici anglosassoni radicalmente diversi da quelli italiani<sup>8</sup>,

<sup>6</sup> «A word sketch is a one-page summary of the word's grammatical and collocational behaviour. It shows the word's collocates categorised by grammatical relations such as words that serve as an object of the verb, words that serve as a subject of the verb, words that modify the word etc.», per usare le parole del sito di *SketchEngine*.

<sup>7</sup> D'altronde gli intenti dichiarati sono teoreticamente modesti: «The goal of the extraction and processing was to generate sentence aligned text for statistical machine translation systems», recita la *homepage* del *corpus*. È stato, per altro verso, anche spesso osservato che i testi approntati dall'Unione europea sono sovente localizzazioni di un originale inglese, con i problemi che ciò comporta.

<sup>8</sup> Certo, nei testi europei *de jure* la differenza con la *common law* non dovrebbe es-




Fig. 15: *Europarl*: una query.




Fig. 16: *Europarl*: una seconda query.

e non potendosi affatto escludere che le interferenze linguistiche abbiano ricadute legali<sup>9</sup>.

sera pertinente, ma può avere inconsciamente influenzato scelte traduttive, che potrebbero diventare isofatto legali.

<sup>9</sup> Le traduzioni europee diventano spesso precedenti linguistici, usati per future traduzioni da futuri utenti. Tuttavia, la possibile interferenza con la lingua del testo-sorgente è illustrata da un ben attestato filone di studi attento alle difficoltà di trasposizione di un codice linguistico e conscio dell'esistenza di uno "pseudotaliano" che emerge proprio nelle traduzioni scritte (Cardinaletti/Garzone 2005). Poco ancora si è lavorato però sulla necessità di fornire un *corpus* di riferimento linguistico per giuristi, linguisti ed utenti vari, che non derivi da traduzioni comunitarie: non entrano infatti in gioco soltanto problemi di natura linguistica, nella lingua si riverberano le profonde differenze dei sistemi giuridici nazionali, portando con sé possibili ambiguità contenutistiche e non meramente stilistiche.

Si noti comunque che nel *corpus* è possibile selezionare i dati in base alla lingua del parlante: in tal caso a sinistra della riga delle concordanze comparirà sempre la sua indicazione. È già molto, ma forse non basta a fugare del tutto le perplessità sul ruolo (inconoscibile) giocato a monte dall'onnipotente inglese in tali lingue.

Simili problemi di “autenticità” non si pongono col *corpus Jus Jurium*, tanto più che questa è proprio una delle riflessioni intorno a cui il *corpus* è nato<sup>10</sup>. Si tratta di una risorsa attualmente in beta sviluppata dall'Università di Torino (gruppo di ricerca *corpora.unito.it*) e da *bmanuel.org*, che vuole documentare il discorso giuridico oggi esistente in Italia in tutti i suoi generi.

Oltretutto, una visualizzazione testuale sensibilmente più ampia del *BoLC*, che permette di raggiungere le 2.000 parole di contesto, risolve naturalmente il principale difetto di quest'ultimo.

Il programma di interrogazione usato dal *corpus* è (come per il *LexAlp*) il CWB, ossia il *corpus Workbench*<sup>11</sup> e non lo *Sketch Engine*

<sup>10</sup> Il concetto di contemporaneità è radicalmente diverso in giurisprudenza ed in linguistica, ed è anche intorno a questa differenza che il *corpus* è stato concepito: «anche un regio decreto, se mai revocato, è tuttora in vigore; e facendo parte della normativa vigente è isofatto attuale e *contemporaneo*», secondo quanto osservavamo nella *homepage* del *corpus*; in linguistica invece la nozione di *contemporaneità* è esclusivamente riferita al momento della *produzione*, e quindi l'ipotetico regio decreto di cui sopra non potrebbe essere considerato contemporaneo. Di qui l'idea di costruire un *corpus* attorno ai testi realmente usati nel discorso giuridico contemporaneo (testimoniata dalla loro quantificabile presenza sul *web*), spostando la nozione dalla *produzione* all'uso di un testo.

<sup>11</sup> «The IMS Open Corpus Workbench (CWB) is a collection of *open-source* [sostituiamo i corsivi ai grassetti originari] tools for managing and querying large text corpora (ranging from 10 million to 2 billion words) *with linguistic annotations*. Its central component is the flexible and efficient query processor *CQP*», come spiega la *homepage*; le differenze più cospicue con *SketchEngine* sono legate al fatto che quest'ultimo è proprietario (anche se una versione ridotta ma *open source* ne esiste: il cosiddetto *NoSketch Engine*) ed al diverso utilizzo delle espressioni regolari.

dell'Europarl; il POS-tagging dei dati e la piena disponibilità delle espressioni regolari, anche in questo caso, supportano notevolmente le potenzialità di interrogazione.

Si veda l'esempio

[pos='VER:inf'] [] {0,1} [lemma='documento']

con la rispettiva schermata principale di risultati<sup>12</sup>:



Fig. 17: *Jus Jurium*: una query.

A ciò si aggiunge una speciale attenzione ad aspetti testuali, grazie al ricorso a categorie di articolazione del testo ed a nozioni di diplomatica che potranno indirizzare i traduttori ad un lavoro mirato su specifiche parti di testo (potenzialità già funzionante *off line* e non ancora presente nella beta attuale, ma che sarà a breve implementata anche *on line*).

La ricerca all'interno di specifiche sezioni testuali potrà supportare il traduttore in casi come:

[lemma='pronunciare'] [] {0,4} [word='sentenza'] within intestazione<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Naturalmente, per opportunità di presentazione, qui il contesto è ridotto a cinquanta parole, ma è allargabile a piacimento.

<sup>13</sup> L' "intestazione" è la parte di protocollo della sentenza, quella che reca l'intestazione "Repubblica Italiana", l' "in nome del popolo italiano" e l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata. Per la dimensione del contesto cfr. la nota precedente.

in cui il verbo “pronunciare” assume una valenza specifica per il pronunciamento di una Corte rispetto ad una sentenza – elemento contenuto sempre nel protocollo (Fig. 18).

L'esatta distinzione delle parti del testo consentirà una raccolta mirata di formule fisse presenti con valenze diverse nelle parti stesse: l'utilità pratica di una raccolta di termini tecnici si accompagna a quella di individuare espressioni cristallizzate nella consuetudine nazionale in specifiche parti di testo.

### 5. *Progetti*

Oltre che la costruzione di *corpora*, campo in cui crediamo che la novità principale sia costituita da *Jus Jurium*, vi sono anche altri progetti di tipo assai diverso ma di notevole utilità. Tra tutti vanno almeno menzionati:

- *Osservatorio sull'euroletto* (presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma): il progetto sta analizzando le varietà giuridiche dell'Unione europea e le eventuali differenze linguistiche rispetto alle varietà giuridiche nazionali, andando utilmente a sondare le questioni sollevate per il *corpus Europarl*;

- *Gerom*: è una piattaforma (uscendo per una volta dal ristretto territorio dell'inglese) per supportare analisi e traduzione di testi tra italiano e tedesco; coniuga repertori lessicografici e terminologici con *corpora* testuali creati *ad hoc* per la realizzazione di glossari specifici.



## 6. Conclusioni

In generale, non si può che auspicare una sinergia sempre più strutturata e sistematica tra giuristi e linguisti: da un incontro fra giuristi, avvocati, magistrati, addetti ai lavori legali e linguisti che fanno pragmatica e linguistica dei *corpora* potrebbero venire risultati ben più rilevanti di quelli attualmente conseguiti. Sarebbe infatti un grande vantaggio soprattutto per gli addetti ai lavori legali, specie per quelli in formazione: i bisogni dei linguisti infatti sono abbastanza soddisfatti da quello che si è fatto finora, ma le esigenze dei terminologi, dei traduttori e dei giuristi non lo sono, tanto è vero che uno strumento come *Juriswiki*, che a noi come linguisti pare certo utile anche se perfettibile, è – a quanto ci consta – praticamente inutilizzato, se non ignorato, dai professionisti.

La linguistica di *corpora* è invero un lavoro di *équipe*, ma nel caso del linguaggio giuridico nella società plurilingue questa *équipe* deve avere una congrua parte di addetti ai lavori legali per indirizzare l'annotazione dei metadati e per studiare le cosiddette finestre di interrogazione in modo che siano veramente utili all'utente non linguista. L'annotazione del *corpus Jus Jurium* curata da Barbera ed Onesti e dall'ingegner Simona Colombo è stata prima discussa nell'accogliente salotto di casa Mortara Garavelli: la collaborazione della coppia Bice Mortara e Mario Garavelli, finissima linguista lei, magistrato di grande esperienza lui, ha portato a un libro come *Le parole e la giustizia* ed all'insegnamento che ne abbiamo tratto nel gruppo torinese: la dimostrazione di quanto sia importante e possa essere fruttuoso questo dialogo fra competenze complementari.

## 7. Bibliografia

M. BARBERA, C. ONESTI, *Markup testuale ed articolazione diplomatica: linguistica dei corpora per testi giuridici*, in M. Barbera, M. Carmello, C. Onesti (2014), *Traiettorie sulla linguistica giuridica*, Torino 2014, bmanuel.org, Youcanprint, pp. 23-35.

A. CARDINALETTI, G. GARZONE, *L'italiano delle traduzioni*, Milano 2005.

S. CAVAGNOLI, E. IORIATTI FERRARI (a cura di), *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, Padova 2009.

E. CHIOCCHETTI, L. VOLTMER (a cura di), *Harmonising Legal Terminology*, Bolzano/Bozen 2008.

S. FERRERI, *Falsi amici e trappole linguistiche*, Torino 2010.

P. KOEHN, *Europarl: A Parallel Corpus for Statistical Machine Translation*, MT Summit 2005.

M. MAGRIS, *Verso una terminografia per il traduttore giuridico*, in R. Temmerman, U. Knops (a cura di), *The Translation of Domain Specific Languages and Multilingual Terminology Management*, Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies (LANS – TTS) n. 3 (2004), pp. 53-65.

B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino 2001.

S. ONDELLI, *La lingua del diritto. Proposta di una classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma 2007.

C. ONESTI, *Methodology for Building a Text-Structure Oriented Legal Corpus*, in *Comparative Legilinguistics* 8/2011, pp. 37-50.

R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi* 2000, pp. 117-134.

J. VISCONTI, *La traduzione del testo giuridico: problemi e prospettive di ricerca*, in *Terminologie et traduction. A Journal of the Language Services of the European Institutions* 2 (2000), pp. 38-66.

J. VISCONTI, *European integration: connectives in EU legislation*, in *International Journal of Applied linguistics* vol. 23/1 (2013), pp. 44-59.

## 8. Sitografia

Altalex

<<http://www.altalex.com/>>

Bab.la

<<http://bab.la/>>

BoLC

<[http://corpora.dslo.unibo.it/bolc\\_eng.html](http://corpora.dslo.unibo.it/bolc_eng.html)>

CWB

<<http://cwb.sourceforge.net/>>

Europarl

<<http://www.statmt.org/europarl/>>

Gerom

<<http://gerom.unint.eu/it/progetto.html>>

Giuffrè DeJure

<<https://www.iusexplorer.it/>>

IATE

<<http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=it>>

IPSOA Legge

<<http://www.ipsoa.it>>

ITTIG, b.d.

<<http://www.ittig.cnr.it/risorse/banche-dati/>>

JurisWiki

<<http://juriswiki.it/>>

Jus Jurium

<<http://www.bmanuel.org/projects/ju-HOME.html>>

Leggi d'Italia

<<http://www.leggiditaliaprofessionale.it/>>

LexAlp

<<http://lexalp.eurac.edu/>>

Linguee

<<http://www.linguee.it/>>

Normattiva

<<http://www.normattiva.it/>>

Oss. euroletto

<<http://www.unint.eu/it/ricerca/gruppi-di-ricerca/18-alta-formazione-it/407-osservatorio-euroletto.html>>

Parlamento

<<http://www.parlamento.it>>

Reverso

<<http://context.reverso.net/traduzione/>>

SentenzeWeb

<<http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>>

Sketch Engine

<<https://www.sketchengine.co.uk/>>

Sole 24 Ore BD

<<http://www.banchedati.ilsole24ore.com>>

UTET giuridica

<<http://www.utetgiuridica.it>>

*Terza sezione*

---

**PROFILI LINGUISTICI  
NELL'ELABORAZIONE  
E TRASPOSIZIONE DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

## GIAMPAOLO PARODI<sup>1</sup> (moderatore)

Iniziamo la terza sessione sui profili linguistici nell'elaborazione e trasposizione del diritto dell'Unione europea.

Prima di introdurre brevemente e passare la parola ai relatori, voglio anche io ringraziare il Senato, il Segretario Generale e il Consigliere Laura Tafani per l'ospitalità che si rinnova in questa sede così importante per la seconda volta.

Anch'io – premetto che parlo a titolo personale, anche se nella prospettiva dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia – ho avuto occasione di misurarmi con i problemi legati alla trasposizione del diritto dell'Unione.

La sessione che sono stato chiamato a coordinare riguarda sia la fase ascendente sia la fase discendente e si tratta, appunto, come dicevo, di problemi ricorrenti nel lavoro legislativo; per fare solo un esempio, prima di passare il microfono al primo relatore, recentemente ci siamo occupati della trasposizione della direttiva n. 104 del 2014 sulla responsabilità da illecito *antitrust*, una vera miniera di stimoli e problemi che oggi sono al centro della nostra riflessione.

Nella direttiva ci sono nozioni, come quella di *disclosure of evidence*, che si accompagnano a versioni della stessa categoria di non immediata concordanza, quali *production* in francese, *Offenlegung* in tedesco, *exhibición* in spagnolo, “divulgazione delle prove” nel-

---

<sup>1</sup> *Vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e professore di Diritto pubblico comparato – Università di Pavia*

la versione italiana.

Con riferimento all'efficacia probatoria dei provvedimenti delle autorità garanti della concorrenza degli altri Stati membri nel giudizio di risarcimento si fa riferimento, nei testi inglese, francese e italiano, alla categoria della "prova *prima facie*", mentre nel testo spagnolo si parla di principio di prova (*principio de prueba*), nel testo tedesco di *Anscheinsbeweis*. Queste sono solo alcune delle sollecitazioni che ricavo da questo testo; ce ne sono tuttavia altre ben più impegnative, che non è possibile ora riprendere.

Di fronte a queste problematiche, che vengono in rilievo in sede di recepimento delle direttive, il criterio che guida l'interprete è, appunto, quello che impone di cercare una concordanza, come hanno avuto modo di sottolineare la giurisprudenza e la dottrina più autorevole, a cominciare dal Presidente Tesauero, che ha posto l'accento sulla necessità di muovere dalle finalità della direttiva e dall'esigenza di salvaguardarne l'effetto utile.

E questo a partire dai criteri indicati nell'articolo 33 della Convenzione di Vienna, oltre che dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia, ormai abbastanza rilevante su questi temi.

Si tratta di problemi che nascono talora da una partecipazione non del tutto appagante alla fase ascendente, di elaborazione della normativa dell'Unione. E proprio sulla fase ascendente abbiamo il primo intervento, quello della professoressa Porchia, che tratterà il procedimento legislativo in un contesto multilingue, forme e strumenti del negoziato. Cedo perciò il microfono alla professoressa Porchia.

**ORNELLA PORCHIA<sup>1</sup>**

*Il procedimento legislativo in un contesto multilingue:  
forme e strumenti del negoziato*

*1. Multilinguismo fattore di identità nazionale e identità europea*

Il regime linguistico riveste una posizione cruciale nell'Unione europea. La lingua costituisce un elemento dell'identità nazionale degli Stati membri, come è stato chiarito dalla Corte<sup>2</sup>. E non solo: la diversità (anche) linguistica è un valore fondante della stessa «identità europea»<sup>3</sup>. Infatti, la molteplicità delle lingue ufficiali (e la parità delle stesse) costituisce un aspetto essenziale e caratterizzante (la «diversità linguistica») di un'Unione, che ha fatto dell'«unità nella diversità» il suo motto, consacrato ufficialmente nell'art. I-8, comma 3, del Trattato costituzionale, mai entrato in vigore.

I Trattati impongono il rispetto di entrambe le identità (nazionale e dell'Unione) e più esattamente all'art. 4, par. 2, TUE («[l]'Unione rispetta [...] l'identità nazionale [degli Stati membri]») e all'art. 3, par. 3, comma 4, TUE («[e]ssa rispetta la ricchezza della sua di-

<sup>1</sup> *Professore di diritto dell'Unione europea nell'Università di Torino, consigliere giuridico della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea*

<sup>2</sup> Corte giust. 12 maggio 2011, C-391/09, *Runevi-Vardyn e Wardyn*, ECLI:EU:C:2011:291, punto 86, e 16 aprile 2013, C-202/11, *Las*, ECLI:EU:2013:239, punto 26: «L'Unione rispetta parimenti l'identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa anche la tutela della o delle loro lingue ufficiali».

<sup>3</sup> Conclusioni dell'AG Poiares Maduro, del 16 dicembre 2004, nella causa C-160/03, *Spagna c. Eurojust*, ECLI:EU:C:2004:817, paragrafo 35: «Il principio del rispetto della diversità linguistica [...] è una specifica espressione della pluralità costitutiva dell'Unione europea».

versità culturale e linguistica»). La Carta dei diritti fondamentali, oltre a ribadire esplicitamente quest'ultimo obbligo nell'art. 22, propone nel preambolo una sintesi delle norme appena ricordate del TUE. Si legge così che «l'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo [dei suoi] valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri».

## *2. Il regime linguistico dei/nei trattati (il principio della pari ufficialità) (articolo 55 TUE)*

Coerentemente con la natura dell'ordinamento dell'Unione, i cui soggetti non sono solo gli Stati membri, ma anche i cittadini<sup>4</sup>, il multilinguismo qualifica il rapporto tra gli Stati (lingua dei Trattati) e investe il rapporto del cittadino con l'Unione (e viceversa)<sup>5</sup>.

Fin dall'origine delle Comunità europee un articolo ha stabilito che il testo dei Trattati fa ugualmente fede in ciascuna delle lingue ufficiali (originariamente quattro). Con le successive adesioni, l'articolo di riferimento (ora art. 55 TUE) ha aggiunto le lingue ufficiali dei nuovi Stati, fino ad arrivare alle attuali ventiquattro lingue in cui i Trattati sono appunto ufficialmente redatti<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Corte giust. 4 febbraio 1963, C-26/62, *Van Gend en Loos*, ECLI:EU:C:1963:1.

<sup>5</sup> *Infra*, par. 3.

<sup>6</sup> Art. 2 del reg. (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, GUUE L 156, 3. Un regime transitorio analogo, ora terminato, è stato applicato anche alla lingua maltese dal 2004 (anno dell'adesione) al 2007 (*cf.*: reg. (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1° maggio 2004, GUUE L 169, 1, e successivo reg. (CE) n. 1738/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006, GUUE L 329, 1).

Ai sensi dell'art. 55, n. 1, TUE, come modificato con l'adesione della Croazia, le attuali lingue ufficiali dell'Unione, nelle quali fanno ugualmente fede il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono le lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Non tutte le lingue ufficiali nazionali sono però anche lingue ufficiali dell'Unione. Il Lussemburgo, ad esempio, non ha rivendicato, almeno ufficialmente, questo *status* per il lussemburghese, divenuto nel 1984 lingua nazionale insieme al tedesco e al francese (che continua ad essere l'unica lingua delle leggi). A sua volta, solo dal 1° gennaio 2007, cioè trentaquattro anni dopo l'adesione, l'irlandese (o gaelico) è diventato una lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione. Essa è anzi tuttora soggetta, per ragioni legate alla carenza di traduttori, a un regime transitorio che esenta le istituzioni dall'obbligo di redigere, tradurre e pubblicare in tale lingua tutti i propri atti e sentenze con l'eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio (secondo, cioè, la procedura legislativa ordinaria)<sup>7</sup>.

L'art. 55, n. 2, TUE contempla anche la possibilità che i Trattati siano tradotti, su richiesta dello Stato membro interessato, «in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base

---

<sup>7</sup> La deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 dal regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (GU L 343, 5). Essa è stata nuovamente prorogata dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio (GU L 322, 1), ma la sua portata dovrà essere ridotta progressivamente, al fine di porvi termine entro il 31 dicembre 2021.

all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso<sup>8</sup>». Già le Conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2005 esprimevano l'auspicio di tenere conto delle lingue, diverse da quelle ufficiali e di lavoro, il cui *status* è riconosciuto dalla costituzione di uno Stato membro in tutto o in parte del proprio territorio o il cui impiego in quanto lingua è autorizzato dalla legge. Proprio in virtù di queste Conclusioni (quindi ancora prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) il Consiglio ha definito taluni accordi "amministrativi" con il Regno di Spagna relativamente alle lingue riconosciute dalla Costituzione spagnola, vale a dire, le lingue catalana/valenziana, basca e galiziana. Sulla base di queste intese amministrative, concluse anche con altri organi e istituzioni, la Spagna ha ottenuto la possibilità che i cittadini spagnoli si rivolgano ad esse in una di queste lingue ricevendone risposta nella stessa lingua. Analoghe intese sono state concluse dal Regno Unito con il Consiglio per il galles e lo scozzese<sup>9</sup>.

In ogni caso, le lingue "aggiuntive" non godono dello *status* di lingue ufficiali dell'Unione, ma hanno essenzialmente la funzione di valorizzarne la diversità linguistica. In questo senso si esprime la Dichiarazione n. 16 al Trattato di Lisbona:

---

<sup>8</sup> La disposizione stabilisce infine che «lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio».

<sup>9</sup> Vedi Accordo amministrativo tra Regno di Spagna e Consiglio (2006/C 40/02) in GUUE C 40, 2 e Intesa amministrativa con il Regno Unito (2008/C 194/04) in GUUE C 194, 7. Il Parlamento, invece, ha adottato proprie regole interne per consentire l'utilizzo del catalano, del basco, del galiziano nelle comunicazioni con i cittadini (Ufficio di Presidenza, Processo verbale del 3 luglio 2006, PE-6/BUR/PV/2006-12).

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2, contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale, linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

Proprio la possibilità di integrare la lista delle lingue nazionali, ai sensi dell'art. 55 n. 2 TUE e di concludere intese amministrative del tipo sopra menzionate consente di allontanare l'ipotesi della scomparsa dell'inglese<sup>10</sup> quando il Regno Unito uscirà dall'Unione europea<sup>11</sup>.

Sull'onda emotiva della Convenzione e poi del Trattato costituzionale, epoca in cui l'Europa non versava ancora in quello stato di "crisi esistenziale" ricordato dal presidente della Commissione Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016, si è assistito a una spinta della Commissione verso ini-

<sup>10</sup> Da considerare che l'inglese è anche la principale lingua di comunicazione di lavoro nelle istituzioni Ue.

<sup>11</sup> Senza entrare nel dettaglio mi limito a ricordare che la questione della perdita dello status di ufficialità della lingua inglese è stata prospettata, tra gli altri, da Danuta Hubner, Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, in ragione del fatto che solo il Regno Unito avrebbe scelto l'inglese come lingua ufficiale. Irlanda e Malta, infatti, pur avendo l'inglese come lingua nazionale, avrebbero rispettivamente scelto il gaelico e il maltese. Pur accogliendo l'interpretazione restrittiva per cui uno Stato può scegliere solo una lingua ufficiale (art. 8 reg. n. 1 del 1958), è facile prevedere che Malta e Irlanda (anche in considerazione del regime di deroga fino al 2021) si oppongano all'eliminazione dell'inglese dalla lista delle lingue ufficiali contenuta nell'art. 55, n.1, TUE, rendendo così impossibile il raggiungimento dell'unanimità necessaria per la modifica del Trattato e del regolamento n. 1 del 1958.

ziative favorevoli al multilinguismo, testimoniate peraltro dalla Comunicazione del 2005<sup>12</sup> e poi da quella del 2008. Nel 2007, addirittura, è stato designato per la prima (e unica) volta un Commissario per il multilinguismo<sup>13</sup>, con il proposito di favorire una specifica politica volta a promuovere la conoscenza delle diverse lingue presenti nell'Unione europea<sup>14</sup>. A ben vedere, la protezione del pluralismo linguistico andrebbe rafforzata nell'attuale situazione di crisi "esistenziale" dell'Unione, caratterizzata da ostilità e diffidenza verso Bruxelles, rimproverata ora di essere troppo presente ora di fare troppo poco. Proprio nei momenti di crisi è importante tenere alto il livello di guardia e contenere le fughe dalle regole, anche se giustificate da ragioni emergenziali, garantendo il rispetto delle procedure e delle norme poste a presidio dei valori fondamen-

<sup>12</sup> Nel 2005, Comunicazione della Commissione, *A new Framework strategy for multilingualism*, COM (2005) 596, e successivamente *Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment*, COM (2008) 566.

<sup>13</sup> Leonard Orban è stato Commissario europeo per le politiche linguistiche ed il multilinguismo dal 1° gennaio 2007 fino al 9 febbraio 2010. Quest'esperienza è stata evocata, come esempio di commissario privo di direzione/portafoglio che avrebbe potuto essere ripreso per il Regno Unito, all'indomani delle dimissioni del Commissario britannico Jonathan Hill, intervenute in seguito al referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016. È stato poi nominato Julian King, incaricato della sicurezza dell'Unione, che condivide con il Commissario Avramopulos la Direzione generale Migrazione e Affari interni.

<sup>14</sup> Sui limiti della protezione del multilinguismo da parte dell'Unione, cfr. *supra*, il contributo di J. Ziller. Tra le timide iniziative in corso, recentemente la Commissione ha autorizzato la registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei «Minority Safepack- one million signatures for diversity in Europe» C(2017)2200 fin, del 29 marzo 2017. L'iniziativa vorrebbe proporre un set di misure per promuovere e proteggere le minoranze e le lingue regionali e minori in Europa. L'autorizzazione da parte della Commissione è stata data in seguito all'annullamento della prima decisione di rigetto (C(2013)5969 finale del 13 settembre 2013), disposto dal Tribunale con sentenza del 3 febbraio 2017 (causa T-466/13).

tali dell'Unione, tra cui va compresa la diversità linguistica.

*3. Multilinguismo e cittadinanza europea: il diritto del cittadino a comunicare nella propria lingua (art. 24 TUE)*

Nel sistema dell'Unione l'uso delle lingue incide sulla fluidità e sulla possibilità di accesso al diritto e alle istituzioni dell'Unione; in questo senso, il multilinguismo condiziona e investe direttamente il rapporto tra Unione e cittadini europei.

Il diritto a comunicare nella propria lingua qualifica il contenuto della cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'art. 24 TFUE. Uno dei diritti del cittadino europeo è infatti il diritto di scrivere alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali (art. 55, n. 1, TUE) e di ricevere una risposta nella stessa lingua (art. 24 c. 3 TFUE).

Il regolamento n. 1 del 1958<sup>15</sup> ha stabilito fin dalle origini che le comunicazioni inviate da uno Stato membro o da una persona «soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro» alle istituzioni, così come le risposte di queste, debbano essere scritte nella lingua ufficiale scelta dallo Stato o dalla persona in questione, mentre i testi inviati da un'istituzione a uno Stato o ad una persona devono essere redatti nella lingua di quello Stato o dello Stato alla cui giurisdizione è soggetta tale persona<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Reg. (CEE) n. 1 del 1958 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (GUCE n. 17, 401) e successive modificazioni.

<sup>16</sup> Così, rispettivamente, gli artt. 2 e 3 del reg. n. 1 del 1958. Come si è detto, la disposizione contenuta nel primo dei due articoli relativamente agli scambi epistolari tra una persona e le istituzioni ha assunto ora rango di norma primaria, divenendo, attraverso gli artt. 20 e 24 TFUE, uno degli elementi costitutivi dello *status* di cittadino dell'Unione.

Conferma di questa lettura proviene altresì dalla giurisprudenza sulla disciplina dei concorsi nell'Unione. Come vedremo, in diverse occasioni la Corte ha avuto modo di chiarire che il bando di concorso, indirizzato ai cittadini, deve essere pubblicato in tutte le lingue. Il regime non può soffrire deroghe almeno fino a quando il cittadino non assuma la veste di candidato; e anche in questa fase è possibile derogare alla regola della parità solo entro certi limiti<sup>17</sup>.

*4. Il regime linguistico nelle istituzioni (nel Consiglio): le lingue di lavoro del Consiglio e i documenti preparatori, i gruppi del Consiglio Coreper*

Per la definizione del regime linguistico delle istituzioni i Trattati rinviano a un atto del Consiglio da adottare all'unanimità, senza prevedere l'intervento di altre istituzioni. Il consenso unanime degli Stati in seno al Consiglio anche per le eventuali modifiche costituisce l'argine a tutela del principio di parità delle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri posto a base del funzionamento del sistema.

Con il regolamento n. 1 del 1958 il Consiglio ha esercitato la competenza riconosciutagli dall'allora art. 217 TCEE (l'attuale art. 342 TFUE)<sup>18</sup>. Tale regolamento, il primo nella storia dell'Unione e sopravvissuto indenne fino ai nostri giorni (con i soli adattamenti

---

<sup>17</sup> I bandi per agenti temporanei e per agenti contrattuali non sono comunque pubblicati in tutte le lingue. Sulla giurisprudenza in materia, cfr. *infra*, par. 5.

<sup>18</sup> Reg. (CEE) n. 1 del 1958 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (GUCE n. 17, 401) e successive modificazioni. Nel dare questa competenza al Consiglio, l'articolo fa salve le disposizioni riguardanti la Corte di giustizia, che sono contenute nello Sta-

dovuti ai successivi allargamenti), indica tutte le 24 lingue sopra richiamate quali lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni (art. 1).

Il regolamento prevede fin dalle origini l'obbligo di redigere «i regolamenti e gli altri testi di portata generale» (art. 4) e di pubblicare la Gazzetta Ufficiale (art. 5) in tutte le lingue ufficiali<sup>19</sup>. Come peraltro ha chiarito la Corte di giustizia, la pubblicazione in GUUE in tutte le lingue ufficiali consente di rendere opponibili almeno gli atti a portata generale ai soggetti dell'ordinamento dell'Unione<sup>20</sup>. Invece, una direttiva o una decisione (di portata individuale) possono entrare in vigore in seguito alla loro notifica al destinatario nella lingua di questo (art. 3 reg. n. 1 del 1958), prima che siano redatte in tutte le lingue e se del caso pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Il principio della pari ufficialità ha implicazioni rilevanti sul piano interpretativo. La Corte ha più volte precisato che, essendo gli atti normativi redatti in diverse lingue, la loro interpretazione comporta un raffronto tra le diverse versioni linguistiche, proprio perché «a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore». Ne consegue che, in caso di divergenza tra le stesse, va ricercata l'interpretazione basata sulla reale volontà del

tutto di quest'ultima. L'art. 64 dello Statuto della Corte rinvia a sua volta a un regolamento del Consiglio da adottare all'unanimità. Però, in questo caso, in ragione della particolare sensibilità del regime linguistico della Corte per le parti processuali, il Consiglio è chiamato a deliberare su richiesta della stessa Corte previa consultazione della Commissione e del PE, ovvero su proposta della Commissione previa consultazione delle altre due istituzioni.

<sup>19</sup> Gli artt. 3 e 4 del reg. n. 1 del 1958 devono essere letti in combinato disposto con l'art. 297 TFUE e l'art. 342 TFUE.

<sup>20</sup> Corte giust. 11 dicembre 2007, C-161/06, Skoma-Lux, ECLI:EU:C:2007:773.

legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni in questione<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori del (e nel) Consiglio, la disciplina di riferimento è contenuta nel regolamento generale (n. 1 del 1958) e nell'art. 14 del regolamento interno del Consiglio (RIC).

Per le riunioni formali del Consiglio e del Consiglio europeo viene assicurata l'interpretazione e la circolazione dei documenti in tutte le lingue, almeno quando si tratti di riunioni a livello dei membri ufficiali (capi di Stato o di governo e ministri) di queste due istituzioni. Se il Consiglio non dispone della documentazione pertinente in tutte le lingue ufficiali il giorno della sessione, una delegazione può opporsi alla discussione di un punto (art. 14 RIC). Nel

<sup>21</sup> Così già Corte giust. 12 novembre 1969, C-29/69, *Stauder*, ECLI:EU:C:1969:57, punto 419. V. anche sentenza 2 aprile 1998, C-296/95, *EMU Tabac e a.*, ECLI:EU:C:1998:152, e, più recentemente, Corte giust. 3 aprile 2008, C-187/07, *Endendijk*, ECLI:EU:C:2008:197, punto 23: «[S]econdo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario». Per un esempio recente, pur relativo a una norma primaria, in cui le versioni linguistiche sono differenti, si veda, l'art. 3 n. 2 Protocollo n.36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai Trattati dell'Unione. Nella versione italiana si fa riferimento alla possibilità di invocare fino al 31 marzo 2016 la vecchia regola sul computo della maggioranza qualificata per adottare "una deliberazione", riprendendo il termine "délibération" della versione francese. Nella versione inglese, invece, si fa riferimento al termine "act", facendo sorgere il dubbio che la regola, una volta scelta, possa essere adottata lungo tutta la procedura di adozione di quel determinato atto, quindi anche successivamente alla data del 31 marzo 2016 (questa lettura è stata tuttavia respinta dal Servizio giuridico del Consiglio, che ha accolto un'interpretazione restrittiva dell'eccezione alla regola di voto sul computo della maggioranza qualificata).

caso di modifiche, ai sensi dell'art. 14 n. 2 RIC, ciascun membro del Consiglio ha diritto di opporsi alla delibera qualora il testo delle modifiche non sia redatto in tutte le lingue ufficiali.

Fatte salve le possibilità di deroga, un atto può essere adottato soltanto quando sia disponibile nella debita forma (messa a punto dai giuristi linguisti). È possibile derogare alla regola generale soltanto all'unanimità e se vi sono motivi di urgenza.

Le stesse condizioni valgono anche per l'attività non legislativa e per gli atti non vincolanti (es. dichiarazioni o conclusioni). A livello procedurale, come viene precisato dal Segretariato generale nel Commento al RIC<sup>22</sup>, quando il Consiglio adotta un atto giuridico (direttiva, regolamento decisione o posizione in prima lettura) la volontà di derogare deve essere espressa con una decisione di procedura presa separatamente e all'unanimità, facendo riferimento alla necessità urgente di adottare l'atto in meno lingue rispetto a quanto previsto dal regime linguistico. Invece, se le deliberazioni del Consiglio non riguardano l'adozione di un atto non vincolante, l'unanimità sulla deroga si può ritenere raggiunta tacitamente in assenza di obiezioni, senza che sia necessario una decisione formale di natura procedurale.

La deroga si può ritenere giustificata nei casi in cui a) vi sia il rischio di violazione del diritto internazionale da parte dell'Unione; b) vi sia un termine di procedura da rispettare (ad esempio in una procedura antidumping o in una procedura legislativa ordinaria); c) sia imperativa una decisione rapida nel settore PESC (es. ai sensi

---

<sup>22</sup> Consiglio dell'Unione (Segretariato generale), Commento al regolamento interno del Consiglio, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2016.

dell'art. 30 n. 2 TUE); d) vi sia rischio di vuoto giuridico.

Nella prassi la deroga è stata utilizzata principalmente nei mesi successivi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea e nelle ipotesi di decisioni in materia di PESC (art. 25 TUE). In questi casi eccezionali, fa fede la data in cui l'atto è stato adottato in meno lingue rispetto a quello previsto dal regime linguistico.

Nelle riunioni informali del Consiglio si tende ad utilizzare un regime penta o esa linguistico (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, più, eventualmente, la lingua della presidenza o il portoghese) con interpreti per tali lingue. Per le riunioni informali (es. colazione di lavoro) del Consiglio europeo la regola è l'interpretariato, in qualche caso realizzato in modalità remota. Le riunioni informali, com'è noto, possono rivestire una importanza fondamentale, quando si trasformano in vere e proprie sessioni redazionali.

Per le attività del COREPER si applica, pur in assenza di una delibera formale, un regime specifico trilingue in inglese, francese e tedesco (con interpreti)<sup>23</sup>. Anche per il COREPER è invalsa la pratica delle riunioni informali (colazione, pranzo) in inglese, senza prevedere forme di interpretariato. Nel COPS (Comitato Politico e di Sicurezza), invece, il regime è solo bilingue (inglese e francese). L'interpretariato è ancora assicurato in maniera integrale per il Comitato speciale dell'Agricoltura (CSA) e per il Comitato militare.

---

<sup>23</sup> I costi di traduzione per il tedesco in Coreper sono coperti da dai capitoli del bilancio relativi alle missioni dei delegati a favore della Germania e dell'Austria e se necessario da risorse nazionali. Il regime di interpretariato per le riunioni multilaterali o bilaterali tra Unione e Stati terzi prevede inglese, francese e tedesco, con la possibilità di chiedere l'interpretariato in altre lingue: *Consilium, Règles internes, Organisation des réunions dans le cadre du Conseil européen et du Conseil, Décembre 2012.*

Per le riunioni dei gruppi preparatori del Consiglio<sup>24</sup>, che attualmente si aggirano intorno ai 150 tra gruppi di lavoro e comitati specializzati, si seguono regimi diversi. Un ristretto numero di gruppi di lavoro tecnici (circa 20) prevede un sistema di interpretariato integrale; per circa 92 gruppi gli Stati possono fare richiesta di interpretariato, ma limitato alle lingue più diffuse, nell'ambito dello stanziamento previsto nella sezione del bilancio generale dell'Unione dedicato al Consiglio (superato il quale, gli Stati che fanno richiesta sostengono i relativi oneri, secondo il modello "request and pay"). Quando non è ammesso il regime dell'interpretariato, pieno o limitato, le riunioni si tengono in inglese (con la tolleranza del francese).

Per quanto riguarda l'utilizzo della lingua nei testi scritti, nelle fasi successive alla proposta iniziale della Commissione i documenti preparatori circolano solo in inglese (che diventa anche la lingua dei commenti e delle proposte di emendamenti da parte degli Stati membri), o tutt'al più, in francese, quando la presidenza di turno è affidata alla Francia, al Belgio o al Lussemburgo.

In questo quadro si innesta il processo che porta alla formazione della volontà all'interno del Consiglio secondo modalità che saranno descritte in prosieguo.

---

<sup>24</sup> Sui gruppi di lavoro del Consiglio: <<http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/>> (alla data del 23 luglio 2017). Il regime linguistico all'interno del Consiglio è formalizzato nella decisione n. 111/07 of the Secretary-General of the Council/High Representative for the Common Foreign and Security Policy concerning interpreting for the European Council, the Council and its Preparatory Bodies (SN 3685/07, successive note del 10 marzo 2010 e del 27 gennaio 2014).

*5. Le lingue di lavoro delle istituzioni (tra le istituzioni): riduzione del regime linguistico e suoi limiti*

Per quanto riguarda l'uso delle lingue all'interno delle istituzioni e delle agenzie (le "lingue di lavoro"), l'art. 6 del regolamento n. 1 del 1958 si limita a rinviare ai relativi regolamenti interni, prevedendo che nel quadro degli stessi le istituzioni possono determinare le rispettive modalità di applicazione del regime linguistico generale, possibilità di cui tuttavia le istituzioni si sono avvalse in misura molto circoscritta<sup>25</sup>.

Le istituzioni operano in via di fatto, al loro interno, sulla base di un regime linguistico semplificato rispetto a quello generale<sup>26</sup>, che tuttavia non è mai stato oggetto di una espressa previsione normativa. Il ricorso crescente a questo tipo di regime semplificato è comprensibile in ragione del numero degli Stati membri e quindi del consistente numero delle lingue ufficiali, con il conseguente sproporzionato aumento dei costi amministrativi e delle difficoltà pratiche e organizzative per assicurare traduzioni e interpretazioni in tutte le lingue. Al contempo, il superamento del pieno regime lin-

---

<sup>25</sup> Esse si sono limitate tutt'al più a formalizzare nei loro regolamenti interni, come nel caso del Consiglio europeo e del Consiglio, una disposizione che consente in caso di urgenza, ma previa delibera all'unanimità dei rispettivi collegi, di fare eccezione alla regola secondo cui questi ultimi deliberano e decidono solo sulla base di documenti e progetti disponibili in tutte le lingue ufficiali (art. 9 del regolamento interno del Consiglio europeo e art. 14 di quello del Consiglio).

<sup>26</sup> L'istituzione rimasta più fedele al regime fissato dal reg. n. 1 del 1958 è il PE, nel quale in linea di principio i lavori interni continuano a basarsi sul principio di parità delle 24 lingue ufficiali (v. la risoluzione sull'impiego delle lingue ufficiali nelle istituzioni dell'UE, GUCE C 43, 91, nella quale lo stesso PE ha sottolineato come «il diritto di un eletto a esprimersi e a lavorare nella propria lingua sia parte indissociabile tanto del diritto democratico quanto del suo mandato»).

guistico pone delicati problemi sul piano dell'uguaglianza e del rispetto dell'identità linguistica tra gli Stati<sup>27</sup>.

Un regime semplificato è ad esempio utilizzato per le riunioni dei membri della Commissione, la quale tende ad accreditare, seppur al di fuori di ogni codificazione ufficiale, la tesi che l'inglese, il francese e il tedesco costituiscano in generale le sue sole lingue di lavoro.

La giurisprudenza dell'Unione circoscrive entro certi limiti la possibilità di ricorrere a regimi linguistici semplificati<sup>28</sup>. Sulla base di una serie di ricorsi presentati dall'Italia, la Corte e il Tribunale hanno infatti escluso che limitazioni delle lingue ufficiali possano essere giustificate quando applicate a rapporti che esorbitano la vita interna

<sup>27</sup> Certamente, le norme vigenti imporrebbero, come si è detto, che le soluzioni fossero formalizzate nei regolamenti interni delle istituzioni, ma ciò è probabilmente ostacolato dagli inevitabili veti politici che verrebbero frapposti da parte degli Stati la cui lingua nazionale si trovasse ad essere penalizzata nel quadro di tali soluzioni, tanto più quando queste ultime sembrano rispondere a esigenze politiche di uno o più Stati. Ciò è vero in particolare per la soluzione sopra ricordata del ricorso ad un regime linguistico basato unicamente sull'inglese, francese e tedesco, regime che, come dimostrano i numerosi ricorsi presentati dall'Italia e dalla Spagna alla Corte di giustizia contro l'applicazione da parte della Commissione in varie occasioni (e ricordati di seguito), risulta in effetti particolarmente divisivo dal punto di vista politico, senza essere nemmeno razionale dal punto di vista economico-gestionale.

<sup>28</sup> Corte giust. 27 novembre 2012, C-566/10 P, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:C:2012:752, punto 74, a riforma di una precedente sentenza del Trib. 13 settembre 2010, T-166/07 e T-285/07, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2010:393, che aveva invece respinto il ricorso italiano. Nello stesso senso della Corte vedi però, oltre a una precedente sentenza del Tribunale riguardante un avviso di posto vacante di direttore dell'OLAF (Trib. 20 novembre 2008, T-185/05, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2008:519), le sentenze successive sempre del Trib. 3 febbraio 2011, T-205/07, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2011:25; 31 marzo 2011, T-117/08, *Italia c. CESE*, ECLI:EU:T:2011:131; e 12 settembre 2013, T-126/09, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2013:415. Recentemente, Trib., 17 dicembre 2015, T-275/13, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2015:1000 e Trib. 17 dicembre 2015, T-510/13, *Italia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2015:1001.

delle istituzioni<sup>29</sup>, e, comunque, anche rispetto a questi ultimi devono rispettare determinate condizioni:

I giudici europei hanno censurato, perché discriminatoria, la decisione della Commissione di pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* nelle sole tre lingue (inglese, francese, tedesco) bandi di concorso generale per funzionari o avvisi di posto vacante relativi a posti apicali, aperti a candidati esterni o, ancora, inviti a manifestare interesse per la costituzione di elenchi di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali; e ciò anche se la pubblicazione integrale limitata sia accompagnata da forme alternative di pubblicità diffuse in tutte le altre lingue ufficiali o, finanche, da una pubblicazione solo sintetica del bando nelle altre *Gazzette Ufficiali*<sup>30</sup>.

La questione è stata affrontata dai giudici di Lussemburgo, in particolare in relazione all'ipotesi che il reclutamento di funzionari avvenga sulla base di una conoscenza obbligatoria, come seconda lingua, di una delle tre lingue normalmente utilizzate (inglese, francese e tedesco) o che le prove di concorso debbano essere necessariamente

<sup>29</sup> Un candidato di lingua materna diversa dall'inglese, francese e tedesco sarebbe infatti comunque svantaggiato sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare una candidatura a tali concorsi, dovendo comunque prima procurarsi la versione integrale del bando pubblicata in altra lingua.

<sup>30</sup> Trib. 20 novembre 2008, T-185/05, *Italia c. Commissione* cit. Tuttavia i giudici hanno precisato che tale possibilità deve essere disciplinata da norme adottate ai sensi dell'art. 6 del reg. n. 1 del 1958 o ad altro titolo, ma che comunque stabiliscano «criteri chiari, oggettivi e prevedibili, affinché i candidati possano sapere con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni» (Corte giust. 27 novembre 2012, C-566/10 P, *Italia c. Commissione*, cit., punto 90). La Commissione si è recentemente adeguata alle indicazioni della Corte, provvedendo a pubblicare le comunicazioni relative ai concorsi in tutte le lingue.

effettuate in una di queste lingue. Ora, la Corte e il Tribunale hanno sì ammesso la possibilità delle istituzioni di limitare direttamente o indirettamente la scelta della seconda lingua da parte dei candidati nell'interesse del servizio<sup>31</sup>. Tuttavia – come si è detto – essi hanno precisato che tale possibilità deve essere disciplinata da norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 1 del 1958 o ad altro titolo, ma che comunque stabiliscano «criteri chiari, oggettivi e prevedibili, affinché i candidati possano sapere con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni».

Si tratta, come noto, di una questione particolarmente sensibile per l'Italia, che insieme alla Spagna sta conducendo da tempo una battaglia per difendere il multilinguismo o quantomeno per evitare che si creino situazioni di discriminazione, a favore di un trilinguismo giustificato artificialmente<sup>32</sup>.

### *6. Modalità e tecniche negoziali all'interno del Consiglio*

La lingua costituisce indubbiamente un elemento di complicazione del negoziato interno al Consiglio, che si aggiunge alle dif-

<sup>31</sup> Trib. 20 novembre 2008, T-185/05, *Italia c. Commissione*, cit.

<sup>32</sup> È stata recentemente approvata una nuova disciplina per il regime linguistico nei concorsi, adottato già nel bando di concorso generale (EPSO/AD/338/17), pubblicato in GUUE C 99 A, 1. In base al nuovo regime, la prima lingua è quella utilizzata per i test a scelta multipla su computer (una delle 24 lingue dell'Unione), la seconda lingua può essere scelta «tra le 5 lingue che i candidati dichiarano più frequentemente di conoscere». All'esito delle domande presentate nella procedura in corso sono risultate tra le lingue più conosciute, e quindi utilizzabili come seconda lingua, l'inglese, il francese, lo spagnolo, l'italiano e il tedesco.

ficoltà di coordinamento interno al singolo Stato membro, difficoltà che vanno poi moltiplicate per i ventotto Paesi membri. È da considerare peraltro anche la posizione del Segretariato, formalmente al servizio del Coreper, che può anche assumere, a seconda della Presidenza di turno, un peso determinante e autonomo. Si assiste così alla necessità di sperimentare un gioco costante di equilibrismi e accomodamenti che richiedono tempi, forme e disponibilità al negoziato nel contesto del multilinguismo<sup>33</sup>.

Il compromesso viene costantemente cercato in seno al Consiglio non solo nel corso del negoziato legislativo, che presuppone necessariamente un accomodamento con il Parlamento europeo, ma in qualsiasi attività non legislativa<sup>34</sup>. La ricerca di un compromesso è perseguita anche nella redazione dei testi non giuridicamente vincolanti come le conclusioni consiliari, che impongono una intensa negoziazione. Tra gli esempi si può riportare l'esperienza registrata sotto la Presidenza italiana per la redazione delle Conclusioni sullo Stato di diritto. In ragione della sensibilità del tema per molti Stati membri, solo a seguito di un negoziato complesso è stato possibile raggiungere un accordo di compromesso, la cui redazione è stata attentamente curata nelle singole parole e virgole. Non deve allora sorprendere che le qualità linguistica e redazionale a volte cedano il passo di fronte a questioni di principio, oppure a timori e a logiche che portano a ripetere aggettivi o pre-

---

<sup>33</sup> È evidente che un'eccessiva frammentazione in ragione delle competenze può creare problemi se è assente un momento di coordinamento che garantisca una visione di insieme.

<sup>34</sup> Si pensi alle decisioni del Consiglio in materia di accordi internazionali ai sensi dell'art. 218 TFUE (decisioni sul mandato, decisione sulla firma, sulla conclusione o sull'applicazione provvisoria).

cetti in modo quasi religioso<sup>35</sup>.

Inoltre, occorre tenere a mente la crescente tendenza a legiferare in via d'urgenza, che sta procurando un'inversione del rapporto tra regola ed eccezione nel processo normativo. Così, sempre più spesso, i documenti preparatori vengono fatti circolare a ridosso delle riunioni, con conseguenti ripercussioni sulle modalità e sui tempi del coordinamento interno e sulla trasmissione delle istruzioni dalle capitali a Bruxelles, istruzioni che devono poi essere rese nel linguaggio tecnico negoziale e nella lingua inglese. Si può così comprendere come la velocità possa a volte compromettere la qualità e creare difficoltà nella garanzia di coordinamento delle varie esigenze contrapposte.

Un esempio interessante di atto non legislativo adottato in via di urgenza è rappresentato dal Regolamento del Consiglio del 15 marzo 2016 n. 2016/369 sul sostegno di emergenza all'interno dell'Unione. Esso, fondato sull'art. 122 TFUE, stabilisce un quadro entro cui può essere concesso un sostegno di emergenza dell'Unione attraverso misure specifiche adeguate alla situazione economica in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali. Tale sostegno di emergenza può essere fornito solo in circostanze eccezionali in cui nessun altro strumento a disposizione degli Stati membri e dell'Unione risulti sufficiente. L'urgenza, conaturata alla materia trattata, ha portato all'adozione del Regolamento in un tempo record grazie a sessioni negoziali quantificabi-

---

<sup>35</sup> Nelle Conclusioni sullo stato di diritto si registra ad esempio una sequenza di aggettivi *non partisan, equal treatment and non discrimination*. Sulle Conclusioni, si veda, O. Porchia, *Le Conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014. "Rafforzare lo Stato di diritto": un significativo risultato dalla Presidenza italiana*, in *Eurojus.it*, 23 febbraio 2015.

li in ore. In questo contesto, le difficoltà linguistiche o in generale tecnico giuridiche sono risultate evidentemente amplificate dalla velocità del processo<sup>36</sup>.

Il gioco diplomatico si sviluppa naturalmente in Coreper<sup>37</sup>, dove la composizione degli interessi è perseguita lungo un filo assai sottile di equilibrismo, che fa apparire a volte miracoloso il compromesso che si realizza grazie alla buona volontà e l'esperienza di quanti vi lavorano a piccoli passi<sup>38</sup>.

In questo quadro la lingua si intreccia e permea evidentemente la questione più ampia, relativa alla ricerca di un compromesso, che presuppone un coordinamento tra le diverse amministrazioni all'interno dei singoli Stati e poi tra tutti i paesi membri. Non sorprende allora se la proposta iniziale, che parte da un soggetto unitario (la Commissione), esprime una maggiore coerenza redazionale, che va via via perdendosi mano a mano che si moltiplicano i passaggi attraverso i

---

<sup>36</sup> L'art. 1, n. 2, richiama il contenuto della norma sulla cooperazione amministrativa, senza tuttavia menzionare formalmente l'art. 196 TFUE. In questo senso, il regolamento consente di offrire supporto a integrazione delle azioni dello Stato membro interessato. A tal fine deve essere assicurata una stretta cooperazione e consultazione con lo Stato membro interessato, nel pieno rispetto del riparto di competenze. È da sottolineare che il regolamento oltre a istituire il quadro generale che consente l'intervento in termini generali e astratti, accerta nello specifico la presenza delle condizioni di attivazione e contiene quindi la relativa decisione. Con una formulazione forse un po' atipica l'art. 9, sotto una rubrica che contiene un riferimento all'attivazione, stabilisce «il Consiglio decide di attivare il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento a partire dal giorno della sua entrata in vigore per l'attuale flusso di rifugiati e migranti per un periodo di tre anni».

<sup>37</sup> Art. 240 TFUE.

<sup>38</sup> Sulle difficoltà linguistiche che emergono all'esito dei negoziati e sul ruolo affidato ai giuristi linguisti e alla Direzione della Qualità Legislativa (DQL) (all'interno del Servizio giuridico) del Consiglio, cfr. *supra* il contributo di M. Guggeis.

quali si sviluppa la disamina da parte dei vari soggetti coinvolti.

Per meglio delineare il quadro di riferimento, conviene ricordare che nell'ambito dell'ordinamento italiano, il legislatore ha previsto la possibilità di realizzare un coordinamento "accentrato" attraverso il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE), che ha il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di preparazione degli atti dell'Unione europea (art. 2.1. L. 234/12). Le riunioni del CIAE sono preparate dal Comitato Tecnico di Valutazione (CTV). Il coordinamento previsto a livello normativo non avviene tuttavia in via sistematica. Il CIAE (come il CTV) seleziona i dossier di particolare rilevanza politica, generalmente di competenza diretta del Dipartimento per le Politiche Europee (DPE), dossier che possono trovarsi a vari livelli di preparazione in sede istituzionale europea (gruppi tecnici, Coreper o Consiglio).

In qualche caso, in ragione della natura orizzontale del dossier, del livello di discussione o della sensibilità del tema, il coordinamento interministeriale può essere promosso dal Ministero degli Affari esteri e per la cooperazione internazionale (MAECI) e a volte dalla Presidenza del Consiglio anche attraverso l'istituzione di cabine di regia.

Fuori dai casi di coordinamento accentrato, in generale, le attività consiliari sono affidate alle istruzioni del ministero competente per materia, che vengono inviate direttamente alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Le istruzioni vengono inviate al settore (e al funzionario direttamente) responsabile del dossier in questione. La Rappresentanza, grazie al Rappresentante Permanente (l'Ambasciatore) e al Rappresentante Permanente Aggiunto (RPA) si adoperano per promuovere o realizzare il coordinamento necessario.

Dal quadro esposto traspare con evidenza la complessità del processo di coordinamento, tra amministrazioni e a volte all'interno della stessa amministrazione, che deve coniugare in tempi rapidi esigenze di specializzazione, in ragione delle competenze, con la preoccupazione di assicurare in seno al Consiglio una posizione coerente e unitaria nell'appropriata forma linguistica.

**GIULIA ROSSOLILLO<sup>1</sup>**

*Linguaggio giuridico e natura dell'Unione europea*

*Introduzione*

Un'analisi del linguaggio giuridico utilizzato nell'ambito dell'Unione europea non può prescindere dalla presa in considerazione della natura dell'Unione stessa e dei suoi principali meccanismi di funzionamento. Esiste in effetti una correlazione diretta tra meccanismi di funzionamento e natura di un'organizzazione, da un lato, e linguaggio utilizzato nell'ambito della stessa, dall'altro. Tre sembrano in particolare le serie di elementi che contribuiscono a condizionare il linguaggio dell'Unione e le tecniche interpretative di questo: in primo luogo la genesi e l'evoluzione del processo di integrazione, in secondo luogo il carattere derivato, i meccanismi decisionali dell'Unione e la sua struttura istituzionale, e infine la pluralità di lingue e di tradizioni culturali e giuridiche sulla quale il processo di integrazione si innesta.

*1. Genesi ed evoluzione del processo di integrazione e riflessi sul linguaggio del diritto primario*

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè l'influenza esercitata dalla genesi e dagli sviluppi del processo di integrazione sul lin-

<sup>1</sup> *Professoressa di Diritto dell'Unione europea – Università di Pavia*

guaggio giuridico utilizzato nell'Unione europea, va messo in luce che il processo di integrazione europea si è sviluppato nell'immediato secondo dopoguerra tra un numero limitato di Stati sulla base di una finalità di tipo politico: l'obiettivo di garantire la pace in Europa e di impedire lo scoppio di nuove guerre. Se tale finalità, espressa chiaramente nella Dichiarazione Schuman del 1950, emerge con chiarezza nei primi tentativi di dar vita a una vera e propria unione politica tra i sei Stati fondatori (in particolare nei trattati sulla Comunità europea di difesa e sulla Comunità politica europea, mai entrati in vigore), essa costituisce anche la base della cosiddetta politica dei piccoli passi inaugurata con la creazione della Comunità economica europea nel 1957. Il progetto di dar vita inizialmente a forme di integrazione unicamente economica poggiava infatti sull'assunto che queste, gradualmente, avrebbero portato a forme di unione politica e dunque all'impossibilità di nuovi conflitti sul suolo europeo.

Dal punto di vista del linguaggio giuridico, gli effetti di tale prospettiva si sono tradotti nell'uso, nei trattati modificativi del Trattato di Roma del 1957, di un linguaggio definito dalla dottrina come "anticipatorio"<sup>2</sup>, vale a dire caratterizzato da termini normalmente riferiti alla forma statale per indicare fenomeni differenti (in quanto propri di un'organizzazione internazionale), lasciando intendere in tal modo la vocazione della Comunità/Unione a trasformarsi in uno Stato. Così, fin dal 1962 viene utilizzato il termine Parlamento europeo per indicare un'istituzione che all'inizio del processo di integrazione era totalmente sprovvista dei poteri propri di un Parlamento nazionale, o, con il Trattato di Maastricht, si introduce

---

<sup>2</sup> Sul punto v. F. Balanguer Callejón, *La construcción del lenguaje jurídico en la Unión europea*, in *Revista de derecho constitucional europeo*, 1(2004), pp. 307 ss. e pp. 314 ss.

l'istituto della cittadinanza europea, che, pur profondamente differente dalla cittadinanza nazionale, evoca quest'ultima. La manifestazione più lampante di tale tendenza è costituita poi dal progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (la cosiddetta Costituzione europea mai entrata in vigore per l'esito negativo del *referendum* in Francia e nei Paesi Bassi): in questo caso è la stessa denominazione del progetto a far uso di un termine (Costituzione) che evoca la fondazione di uno Stato per indicare invece un trattato internazionale, e nel testo del progetto questa tendenza si rafforza attraverso l'utilizzo di termini quali Ministro degli esteri dell'Unione o legge europea.

Ora, lo scopo "promozionale" dell'utilizzo di questi termini, proprio delle fasi espansive del processo di integrazione, diviene evidente se si pongono a confronto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e il Trattato di Lisbona, che si colloca invece in una fase regressiva del processo. Il contenuto dei due trattati non presenta infatti differenze di rilievo, e dunque la sostanza dei due testi rimane la medesima; tuttavia, nel Trattato di Lisbona i termini che evocano l'evoluzione verso una forma politica di tipo statale vengono eliminati: non si parla più di Costituzione, ma di trattato; all'espressione Ministro degli esteri dell'Unione è sostituita quella di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e non si parla più di legge europea, bensì di regolamenti, direttive, decisioni. Dopo il fallimento del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il ritorno a un linguaggio che non evochi ulteriori limitazioni di sovranità degli Stati membri viene in effetti ritenuto più consono a una fase nella quale il raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri si era rivelato particolarmente difficoltoso.

La tendenza ad attribuire una valenza politica ai termini giuridici può peraltro manifestarsi anche nelle differenti versioni linguistiche di un atto. Dalle espressioni utilizzate nelle diverse lingue può infatti emergere il contrasto tra una visione del processo di integrazione come processo dai risvolti anche politici e la posizione invece di quei Paesi, entrati a far parte della Comunità europea a partire fin dagli anni Settanta (in particolare la Gran Bretagna) che rifiutano una prospettiva di questo genere, concependo il processo di integrazione come un processo volto unicamente a creare una sorta di zona di libero scambio tra gli Stati membri. Un esempio chiaro in questo senso è costituito dalla disposizione relativa alla prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto interno, discussa durante la Convenzione che ha portato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Mentre nella prima versione nel testo francese si utilizzava l'espressione *la constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union priment le droit des Etats membres* e in quello inglese la corrispondente espressione *the constitution and law adopted by the institutions of the Union shall have primacy over the law of the member states*, il Segretariato generale del Consiglio, in sede di preparazione del testo da trasmettere alla Conferenza intergovernativa, preferì utilizzare, nella versione francese, l'espressione *la constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union ont la primauté sur le droit des Etats membres*. L'espressione utilizzata nella versione inglese rimase però la medesima, per evitare il termine *supremacy*, che avrebbe ricordato i termini utilizzati nella Costituzione statunitense, e dunque un modello statale di tipo federale<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'esempio è riportato da J. Ziller, *Multilingualism and its Consequences in European Union Law*, in H.-J. Blank, O. Cruz Villalón, T. Klein, J. Ziller (eds.), *Common European Legal Thinking. Essays in Honour of Albrecht Weber*, Berlin-Heidelberg 2015, pp. 437 ss.

2. *Carattere derivato, meccanismi decisionali e struttura istituzionale dell'Unione: l'influenza sulla redazione delle disposizioni di diritto dell'Unione europea e sulla loro interpretazione*

Quanto al legame tra linguaggio e tecniche di redazione delle norme di diritto dell'Unione europea, da un lato, e natura, meccanismi e struttura istituzionale della stessa, dall'altro, occorre innanzitutto sottolineare che, nonostante l'Unione europea presenti una struttura istituzionale molto avanzata e contempli anche norme direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, essa ha un fondamento di carattere internazionalistico. Si tratta in effetti non di uno Stato, cioè di un ente con competenza generale, bensì di un'organizzazione alla quale gli Stati membri hanno attribuito determinate competenze; inoltre, la procedura di adozione delle norme (*in primis* delle norme di diritto primario) è anche frutto di un compromesso tra le posizioni degli Stati membri in seno agli organi che li rappresentano.

Tali caratteristiche influiscono sulle tecniche di redazione degli atti e sul loro contenuto. Per quanto concerne la prima caratteristica menzionata, il fatto che l'Unione abbia solo competenze di attribuzione e non una competenza di carattere generale comporta il fatto che nell'ambito delle norme di diritto derivato assuma la massima importanza la definizione dell'ambito di applicazione e della base giuridica dell'atto (cioè della disposizione del Trattato che costituisce il fondamento della competenza dell'Unione in relazione all'atto in questione), così come la motivazione dello stesso.

La preoccupazione di delimitare le competenze dell'Unione rispetto a quelle degli Stati membri e dunque di sottolineare che l'Unione può esercitare solo le competenze che le sono attribuite emerge

poi dall'utilizzo di alcune espressioni la cui unica ragion d'essere è appunto quella di ribadire il principio di attribuzione. Si pensi all'articolo 51, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale la Carta «non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

Quanto invece alla logica di negoziazione e di compromesso propria dei meccanismi decisionali dell'Unione, la difficoltà di trovare un punto di accordo tra le diverse posizioni statali può portare a formulazioni ambigue delle norme o alla decisione di non affrontare determinati punti sui quali non è possibile comporre la divergenza, con la conseguente creazione di lacune. Questo fattore, unito al fatto che oggetto delle norme di diritto dell'Unione europea sono materie prevalentemente relative all'ambito economico, e dunque molto tecniche, può portare a una mancanza di chiarezza e semplicità delle norme adottate<sup>4</sup>.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la struttura e i meccanismi di funzionamento dell'Unione sono molto più complessi di quelli di un'organizzazione internazionale tradizionale. La logica della pura contrapposizione tra Stati è infatti attenuata dalla presenza della Commissione e del Parlamento europeo, che in molti settori è co-legislatore; alcune norme di diritto dell'Unione europea sono direttamente applicabili negli Stati membri, e dunque invocabili dai cittadini, senza la mediazione del loro Stato di appartenenza; e soprattutto, il controllo della corretta applicazione e interpretazione delle norme è af-

---

<sup>4</sup> V. J.-C. Piris, *The legal orders of the European Community and of the Member States: peculiarities and influences in drafting*, in *Amicus curiae* 58 (2005), p. 24.

fidato a un organo giurisdizionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>5</sup>. Ne deriva che, nonostante i meccanismi di elaborazione delle norme possano presentare elementi in comune con le tecniche di elaborazione delle norme internazionali pattizie, la struttura nella quale queste norme si collocano ne condiziona fortemente l'interpretazione, che viene operata dalla Corte di giustizia secondo canoni in parte differenti da quelli propri del diritto internazionale. In effetti, l'elemento che più di ogni altro concorre a distinguere l'Unione europea dalle altre organizzazioni internazionali è il suo carattere per certi versi autosufficiente<sup>6</sup> e completo, che ha spinto la Corte di giustizia a fornire un'interpretazione per così dire «costituzionale» delle norme comuni<sup>7</sup> e le ha consentito una notevole libertà nell'utilizzo di tecniche teleologiche di interpretazione.

Queste ultime non sono estranee neppure al diritto internazionale. Da un lato, infatti, la tradizionale regola *in dubio mitius*, secondo la quale i termini di un trattato internazionale vanno interpretati

---

<sup>5</sup> Tali caratteristiche concorrono a definire il cosiddetto “metodo comunitario”, contrapposto al metodo intergovernativo, proprio delle organizzazioni internazionali classiche. Per una lettura del metodo comunitario come evoluzione del metodo intergovernativo e dunque non contrapposto allo stesso v. P. Magnette, *Le régime politique de l'Union européenne*, 3 éd., Paris 2009, pp. 109 ss.

<sup>6</sup> In questo senso v. E. Bjorge, *The Evolutionary Interpretation of Treaties*, Oxford, 2014, p. 39.

<sup>7</sup> Sul punto v. M. Poiars Maduro, *Interpreting European Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism*, in *European Journal of Legal Studies* 1(2007), pp. 137 ss., spec. p. 139. Salvo che nelle rare ipotesi nelle quali la norma dell'Unione europea rinvii al diritto nazionale degli Stati membri, la Corte ha sempre affermato la necessità di interpretare le norme dell'Unione in modo “autonomo”, e cioè attribuendo loro un significato indipendente da quello attribuito ai medesimi termini dal diritto degli Stati membri e conforme al contesto della disposizione e all'obiettivo perseguito dalla norma in questione.

secondo criteri che limitino nella misura minore possibile la sovranità degli Stati contraenti, è contestata da una parte della dottrina<sup>8</sup>. Dall'altro, il riferimento all'oggetto e allo scopo di una norma ai fini della sua interpretazione è menzionato anche all'articolo 31, comma 1, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, secondo il quale «un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». Come ha notato tuttavia la dottrina<sup>9</sup>, la considerazione dell'oggetto e dello scopo del trattato costituisce uno strumento concepito dalla Convenzione di Vienna del 1969 come un mezzo per far luce sul significato letterale dei termini, più che come approccio generale da adottare nell'interpretazione del trattato stesso, sicché essa non può condurre a un significato che non tenga conto del testo o si discosti in modo palese dal significato letterale di questo.

Grazie ai caratteri propri dell'Unione europea, organizzazione con scopi molto ampi, dotata di norme applicabili direttamente ai cittadini e di una struttura istituzionale molto più articolata di quella propria delle organizzazioni internazionali classiche, la Corte di giustizia ha potuto invece operare in un contesto che per alcuni aspetti ne ha avvicinato la funzione più a quella di un giudice di un ordinamento statale che a quella di un giudice internazionale<sup>10</sup>. Così, proprio perché l'Unione costituisce un'organizzazione complessa e concepita in

---

<sup>8</sup> V. per tutti H. Lauterpacht, *Interpretation and the principle of effectiveness in the interpretation of treaties*, in *British Yearbook of International Law* 26(1949), p. 62; E. Bjorge, *The evolutionary interpretation of Treaties*, cit., pp. 41 ss..

<sup>9</sup> V. per tutti R. Gardiner, *Treaty Interpretation*, Oxford, 2008, p.100.

<sup>10</sup> In questo senso v. E. Russo, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Milano, 2008, p. 34.

qualche misura come completa, la Corte non si è limitata a far riferimento alla lettura complessiva dell'atto in questione e alla finalità espressa di tale atto, bensì ha messo in campo anche le finalità generali dell'organizzazione, espresse o non espresse. Nella sentenza *CILFIT*<sup>11</sup> si legge dunque che ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi. E più recentemente, in uno dei suoi rari interventi in materia di misure adottate nell'ambito dell'Unione economica e monetaria per far fronte alla crisi – la sentenza *Pringle*<sup>12</sup> – la Corte, nel valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione del Meccanismo europeo di stabilità, fa riferimento non alla finalità – esplicitata nei trattati – di garantire la stabilità del sistema finanziario, bensì a quella, assente nel testo del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di garantire la stabilità dell'eurozona nel suo complesso<sup>13</sup>.

### *3. Plurilinguismo e tradizioni giuridiche nazionali: l'influenza sulla redazione e l'interpretazione delle disposizioni di diritto dell'Unione europea*

Il ricorso a un'interpretazione autonoma e teleologica delle disposizioni di diritto dell'Unione europea è strettamente legato an-

---

<sup>11</sup> Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, *CILFIT*.

<sup>12</sup> Corte di giustizia, sentenza 27 dicembre 2012, causa C-370/12, *Pringle*.

<sup>13</sup> Sul punto v. K. Tuori, K. Tuori, *The Eurozone Crisis*, Cambridge 2014, p. 183 s.

che al terzo fattore che esercita un'influenza sul linguaggio dell'Unione e sulla sua interpretazione: il fatto che l'Unione si fondi su un sostrato linguistico e culturale non uniforme, e dunque che in essa coesistano lingue ufficiali e tradizioni giuridiche differenti, che l'Unione si impegna a rispettare.

Più precisamente, nell'Unione coesistono ventiquattro lingue ufficiali, poste tutte sul medesimo piano e nelle quali sono tradotti tutti gli atti. Tale uguaglianza linguistica trova il suo fondamento da un lato nel principio dell'uguaglianza di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro dimensione territoriale, demografica ed economica, dall'altro nell'uguaglianza tra i cittadini dell'Unione e nell'esigenza che essi comprendano le norme di diritto dell'Unione delle quali sono i diretti destinatari<sup>14</sup>. Quanto alla pluralità di tradizioni e di ordinamenti giuridici, secondo l'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, «l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali».

Per quanto riguarda l'elaborazione delle disposizioni di diritto dell'Unione, le difficoltà che possono derivare dal plurilinguismo e dalla coesistenza di ordinamenti giuridici differenti<sup>15</sup> sono prese

---

<sup>14</sup> In questo senso v. E. Russo, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, cit., p. 91, secondo il quale l'attribuzione del medesimo *status* a tutte le lingue dell'Unione contribuirebbe anche ad evitare che le piccole e medie imprese, che difficilmente potrebbero sopportare il peso economico delle traduzioni, siano in svantaggio rispetto alle imprese di grandi dimensioni.

<sup>15</sup> Va peraltro notato che la coesistenza di lingue e di tradizioni giuridiche differenti distingue il contesto dell'Unione europea da quei contesti nazionali nei quali coesistono più lingue, ma vi è un sistema giuridico unico.

in considerazione dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea<sup>16</sup>. In essa si legge in effetti che «in primo luogo, il testo originale deve essere particolarmente semplice, chiaro e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva e qualsiasi ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o veri e propri errori di traduzione in una o più di una delle altre lingue dell'Unione». Inoltre, viene specificato che «l'impiego di espressioni o locuzioni – e in particolare termini giuridici – legati troppo intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico rischia di creare difficoltà di traduzione», e che pertanto tali termini vanno evitati.

Ma soprattutto, la necessità del rispetto della pluralità di lingue e di culture giuridiche si riflette sulle modalità di interpretazione del diritto dell'Unione e spiega il ruolo centrale che l'interpretazione teleologica assume in tale ambito, soprattutto quando si tratti di interpretare termini giuridici<sup>17</sup>. Nonostante infatti la Corte ribadisca che il punto di partenza per l'interpretazione del diritto dell'Unione è il confronto tra le varie versioni linguistiche (non potendosi l'interprete fondare su un'unica versione), nell'ipotesi in cui dal con-

<sup>16</sup> *Guida pratica comune del PE, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea*, Lussemburgo, 2015.

<sup>17</sup> Sul rapporto tra analisi linguistica-testuale e interpretazione teleologica-autonoma v. E. Paunio, S. Lindroos-Hovinheimo, *Taking Language Seriously: An Analysis of Linguistic Reasoning and Its Implications in EU Law*, in *European Law Journal*, 16(2010), pp. 395 ss., spec. pp. 400 e 412; L. M. Solan, *Multilingualism and Morality in Statutory Interpretation*, *Brooklyn Law School Research Paper*, n. 397, October 2014, p. 16 s.; L.M. Solan, *The interpretation of multilingual statutes by the European Court of Justice*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 34(2009), pp. 277 ss., spec. pp. 283 ss.

fronto non emerga una soluzione univoca, si rende necessario il ricorso a criteri interpretativi differenti. In particolare, quando le incertezze interpretative riguardino un termine non di uso comune, è difficile che l'analisi testuale fornisca elementi decisivi, dal momento che nei diversi ordinamenti alla nozione giuridica in questione sarà attribuito un significato differente.

Il rapporto tra le differenti tecniche di interpretazione è stato chiarito dalla Corte di giustizia fin dalla sentenza *Stauder*<sup>18</sup>, del 1969, nella quale veniva in considerazione una decisione rivolta a tutti gli Stati membri e relativa alla fornitura di burro a prezzo ridotto a categorie di consumatori il cui reddito non consentiva di acquistare tale prodotto a un prezzo normale. Mentre la versione tedesca della decisione stabiliva che il prezzo ridotto fosse concesso dietro presentazione di un *auf ihren Namen ausgestellten Gutschein* (buono emesso a suo nome) e la versione olandese conteneva un'espressione equivalente<sup>19</sup>, nelle versioni francese e italiana si leggeva che il requisito per ottenere il prezzo ribassato fosse la presentazione di un *bon individualisé* e di un "buono individualizzato". Dal momento che la Germania distribuiva tesserini per ottenere il prezzo ridotto del burro convalidati solo se completi di nome e indirizzo del beneficiario, un cittadino tedesco citava dinnanzi al tribunale amministrativo di Stuttgart la città di Ulm, sostenendo che l'obbligo di indicare il proprio nome fosse contrario ai diritti fondamentali e in partico-

<sup>18</sup> Corte di giustizia, sentenza 2 novembre 1969, causa 29/69, *Stauder*.

<sup>19</sup> Peraltro, dopo il deposito in Cancelleria dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee era pubblicata una decisione della Commissione (64/244 CEE, in G.U. L 200/29) nella quale i termini *auf ihren Namen ausgestellten* e *op naam gestelde* venivano sostituiti con i termini *individualisierten* e *geïndividualiseerde*.

lare violasse la *privacy* del soggetto. Ora, la Corte, nell'interpretare la disposizione controversa, sottolinea il rapporto esistente tra confronto tra le versioni linguistiche e interpretazione sistematico-teleologica. Secondo la Corte, in particolare, «quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche. In un caso come la fattispecie, deve prevalere l'interpretazione meno onerosa, ove sia sufficiente a garantire gli scopi che la decisione di cui trattasi si propone. Non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati Paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri». Il confronto tra versioni linguistiche sembra dunque costituire solo il punto di partenza, la base che contribuisce a chiarire lo scopo dell'atto<sup>20</sup>.

#### 4. *Conclusion*

Le considerazioni sopra svolte non riguardano unicamente le disposizioni dell'Unione europea, bensì si riflettono anche sugli ordi-

<sup>20</sup> Anche in relazione a tale aspetto, la tecnica utilizzata dalla Corte si distacca in modo netto dai criteri interpretativi propri del diritto internazionale. In caso di differenza tra due versioni autentiche di un medesimo trattato internazionale, l'articolo 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 stabilisce infatti che venga adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione, mentre tale preoccupazione non compare nella giurisprudenza della Corte.

namenti degli Stati membri. Da un lato, infatti, non va dimenticato che il sistema giuridico dell'Unione si fonda anche su una cooperazione tra giudici nazionali e giudici sovranazionali che trova la sua massima espressione nell'istituto del rinvio pregiudiziale, dall'altro i criteri interpretativi sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea si estendono anche agli atti nazionali che danno esecuzione alle norme europee, e in generale al diritto nazionale nelle materie disciplinate da norme dell'Unione (interpretazione conforme<sup>21</sup>). Per quanto riguarda in particolare il rinvio pregiudiziale, l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia di una norma di diritto dell'Unione europea vincola non solo il giudice *a quo*, ma si incorpora per così dire alla norma interpretata assumendo una valenza *erga omnes*.

L'interpretazione data ai termini utilizzati dal diritto dell'Unione si riflette dunque immediatamente negli ordinamenti degli Stati che ne sono parte<sup>22</sup>, sicché per un verso possono convivere sul territorio di un medesimo Stato significati differenti di un medesimo termine, per l'altro l'interpretazione autonoma dei termi-

---

<sup>21</sup> Conformemente all'obbligo di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, gli organi dello Stato sono tenuti ad interpretare le norme interne in modo conforme al diritto dell'Unione, anche quando questo sia sprovvisto di efficacia diretta. Tale obbligo si estende non solo alle disposizioni adottate dallo Stato per attuare una direttiva, ma a tutto il diritto nazionale (in questo senso v. Corte di giustizia, sentenza 5 ottobre 2004, cause C-397/01-C-403/01, *Pfeiffer*)

<sup>22</sup> Un profilo simile a quello illustrato nel testo è messo in luce da J.-C. Piris, *The legal orders of the European Community and of the Member States: peculiarities and influences in drafting* cit., p. 21, il quale fa riferimento all'utilizzo da parte del legislatore francese, per l'emanazione di norme interne non dipendenti dal diritto dell'Unione, della tecnica, tipica degli atti di diritto dell'Unione e in precedenza sconosciuta all'ordinamento francese, di inserire, nella parte iniziale di un atto normativo, un elenco dei concetti in esso utilizzati in modo da fornire una precisa definizione di ciascuno di essi. .

ni utilizzati nonché le tecniche di redazione degli atti di diritto dell'Unione sono suscettibili di condizionare il legislatore e l'interprete nazionale anche nella redazione ed applicazione della norma interna che non presenti collegamenti con il diritto dell'Unione stesso.

**ELISABETTA SILVESTRI<sup>1</sup>**

*Pensare in inglese, scrivere in italiano: una traduzione contra legem?*

Il titolo volutamente un po' provocatorio del mio intervento vuole richiamare l'attenzione su un problema posto dalla redazione multilingue degli atti normativi dell'Unione europea, un problema che – credo – non sia spesso considerato tra quelli, davvero moltissimi, che la traduzione giuridica pone<sup>2</sup>.

Si parla spesso di concetti giuridici elaborati in una delle lingue di lavoro delle istituzioni comunitarie, ma del tutto intraducibili in altre lingue, oppure traducibili mediante equivalenti semantici o funzionali o, ancora, apparentemente traducibili senza particolari pro-

---

<sup>1</sup> Professoressa di Diritto processuale civile comparato – Università di Pavia

<sup>2</sup> La letteratura sulla traduzione giuridica è sterminata. Occupandosi di diritto processuale civile comparato, chi scrive vive spesso la condizione di traduttrice “accidentale” ma, consapevole della limitatezza delle proprie conoscenze nel campo delle scienze traduttologiche, ritiene inappropriato qualunque tentativo di stilare una bibliografia sul tema: di qui, la scelta di limitarsi a segnalare alcune letture che sono risultate particolarmente utili per la stesura di questo contributo, quali I. Richard, *La fidélité en traduction juridique: stratégies de traduction, de l'Anglais vers le Français, de vrais et faux amis*, in *International Journal for the Semiotics of Law/Revue internationale de Sémiotique juridique* 26 (2013) pp. 651-671; M. Cornu et M. Moreau (sous la direction de), *Droit de la traduction et traduction du droit*, Paris 2011; C. Bocquet, *La traduction juridique. Fondement et méthode*, Bruxelles 2008; E. Alcaraz, B. Hughes, *Legal Translation Explained*, New York 2002; M. Harvey, *What's so Special about Legal Translation?*, in *Meta: Translators' Journal* 47 (2002) pp. 177-185 (consultabile all'indirizzo <<http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n2/008007ar.pdf>>); R. Sacco (sous la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Paris 2002; J.-C. Gémar, *Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances*, in *Actes du colloque ASTTI* (Berne, 25 septembre 1998), consultabile all'indirizzo <<http://www.tradulex.com/Bern1998/Gemar.pdf>>.

blemi, ma solo a patto di riconoscere che la traduzione fa riferimento ad un istituto giuridico il cui significato, la cui disciplina sono, nel linguaggio giuridico “di destinazione”, assai diversi dal significato e dalla disciplina che il medesimo istituto ha nell’ordinamento al quale fa riferimento la versione linguistica originaria. Soprattutto con riguardo a quest’ultima ipotesi, gli esempi sono moltissimi. Il più banale, forse, è rappresentato dal termine inglese *contract*: intuitivamente, si comprende che la traduzione italiana non può che essere “contratto”, il che appare del tutto legittimo a condizione di avere ben chiaro che non solo la disciplina del contratto negli ordinamenti di *common law* è profondamente diversa da quella degli ordinamenti dell’Europa continentale, ma soprattutto che diverso è il substrato culturale su cui la teoria del contratto in un sistema di *common law* è stata costruita<sup>3</sup>.

Come ho detto, gli esempi sono molti, ma, visto che io mi occupo di processo civile, vorrei menzionarne un altro proprio tratto dalla procedura, ossia un esempio di termini apparentemente affini, ma la cui traduzione (sempre dall’inglese all’italiano, ma anche dall’inglese al francese e allo spagnolo, ad esempio) può creare difficoltà e incomprensioni: alludo ai termini *process*, *proceeding*, *procedure*. Anche in questo caso, la traduzione è semplice solo in apparenza. Processo, procedimento e procedura hanno nel nostro linguaggio giuridico significati specifici e certo non interscambiabili: di qui, la difficoltà di individuare la traduzione che meglio si allinei con i concetti ed i principi che sono familiari al giurista italiano.

Un dato che mi preme sottolineare e che, come spero di dimo-

---

<sup>3</sup> In argomento, cfr. i saggi raccolti in S. Ferreri (a cura di), *Falsi amici e trappole linguistiche. Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Torino 2010.

strare, ha una specifica rilevanza per il problema che voglio sottoporre alla vostra attenzione, è la finalità alla quale risponde l'elaborazione multilingue degli atti normativi dell'Unione: questa finalità è l'armonizzazione del diritto nello spazio giuridico europeo. Ma questa stessa finalità dovrebbe anche essere quella cui tende o dovrebbe tendere la traduzione in un contesto multilingue. La norma originaria, qualunque sia la lingua in cui è stata inizialmente formulata, una volta tradotta nelle altre lingue dell'Unione e, soprattutto, una volta traspunta nell'ordinamento di tutti gli Stati membri (naturalmente, nei casi in cui la trasposizione è necessaria), dovrebbe produrre i medesimi effetti giuridici. Ma cosa accade se in uno di questi ordinamenti la norma europea non solo fa riferimento ad un istituto non disciplinato dal diritto nazionale, ma addirittura ad un istituto che, se introdotto *ex novo*, risulterebbe in contrasto con il diritto vigente?

È questo il problema specifico di cui voglio parlarvi, un problema in cui mi sono imbattuta nei miei studi sulle azioni collettive.

Per chi non è giurista, forse è necessaria una brevissima spiegazione, senza alcuna pretesa di completezza: quando si parla di tutela collettiva (o anche di classe o di gruppo), si fa riferimento ad una particolare forma di tutela giurisdizionale che consente di azionare mediante un unico procedimento le pretese individuali di una pluralità indeterminata di soggetti ugualmente pregiudicati da una stessa attività illecita. Praticamente, si tratta dell'azione proposta e condotta da un soggetto in rappresentanza o, meglio, in nome e per conto del gruppo o della classe di persone che possono lamentare lo stesso pregiudizio causato dalla condotta lesiva posta in essere da un medesimo soggetto. I membri della classe subiranno gli effetti della sentenza, come se avessero effettivamente partecipato al procedimento.

Il tema della tutela collettiva è tra quelli ai quali, negli ultimi tem-

pi, le istituzioni europee hanno dedicato particolare attenzione, soprattutto con riferimento ai diritti di consumatori ed utenti. Si tratta di un settore in cui è molto sentita la necessità di una armonizzazione, che superi le profonde differenze che esistono nella legislazione degli Stati membri. Sul tema, le istituzioni europee (e soprattutto la Commissione) hanno prodotto vari documenti<sup>4</sup>; tra questi, uno, in particolare, ha attirato la mia attenzione.

Si tratta di una Raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013, intitolata «Raccomandazione relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo»<sup>5</sup>. Le raccomandazio-

<sup>4</sup> La Commissione, pur predicando l'esigenza di elaborare un modello pan-europeo di azione collettiva (sia inibitoria che risarcitoria), allo scopo di assicurare a tutti i cittadini degli Stati membri un identico livello di tutela, manifesta non poche incertezze sulle future strutture portanti di tale modello. Invero, l'unica reale preoccupazione della Commissione sembra quella di scongiurare una imitazione pedissequa della *class action* statunitense che, pur essendo in genere considerata come la forma più efficiente di azione di gruppo, può prestarsi in concreto ad essere utilizzata a scopi vessatori, trasformandosi in un *toxic cocktail* dagli effetti potenzialmente devastanti per la già fragile situazione economica dell'Unione. In argomento, sia consentito il rinvio a E. Silvestri, *Group Actions «À La Mode Européenne»: A Kinder, Gentler Class Action for Europe?*, in C. B. Picker, G. I. Seidman (eds.), *The Dynamism of Civil Procedure – Global Trends and Developments*, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2016, pp. 203-214; Ead., *The Difficult Art of Legal Transplant: The Case of Class Actions*, in *Revista de Processo* 35 (2010) pp. 99-112.

<sup>5</sup> Più precisamente, si tratta della *Raccomandazione della Commissione dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (2013/396/UE)*, consultabile all'indirizzo <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0396&from=I>>. Contemporanea alla Raccomandazione è la *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi”* (COM(2013) 401 final), disponibile all'indirizzo <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0401&from=IT>>.

ni, com'è noto, non hanno un'efficacia vincolante nei confronti dei soggetti cui sono rivolte, ma non sono neppure prive di efficacia giuridica, in quanto chiariscono il punto di vista dell'organo che le emana soprattutto nella prospettiva della sua attività normativa futura e contengono, quindi, suggerimenti rivolti (come nel caso di specie) agli Stati membri per ciò che attiene alla regolazione di un determinato settore.

Nella Raccomandazione di cui sto parlando, un passaggio mi sembra interessante: è quello dedicato alle possibili fonti di finanziamento delle azioni collettive. La versione italiana della Raccomandazione parla della possibilità che le spese del procedimento siano sostenute avvalendosi di «risorse finanziarie messe a disposizione da un terzo»<sup>6</sup>. Espressioni analoghe si trovano nelle diverse versioni linguistiche che sono stata in grado di consultare.

Perché questa espressione ha suscitato la mia curiosità? La ragione è la seguente: il finanziamento di una controversia civile, individuale o collettiva, ad opera di terzi, ossia di soggetti che non sono parte del procedimento (e, quindi, non sono direttamente coinvolti nella controversia) non solo è un istituto non contemplato dal diritto positivo italiano, ma è anche un istituto che, molto probabilmente, mai potrebbe essere introdotto in Italia. Quindi, il legislatore, se anche decidesse di modificare la nostra disciplina dell'azione di classe adeguandosi alle indicazioni della Raccomandazione in preda ad un soprassalto di europeismo, dovrebbe confrontarsi con un istituto che, quasi certamente, risulterebbe in contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento.

Non posso soffermarmi sulle ragioni che, a mio giudizio, im-

---

<sup>6</sup> Cfr. il punto n. 15 della Raccomandazione.

pedirebbero l'ingresso nel nostro ordinamento di istituti che consentano a terzi di finanziare controversie in cui non sono direttamente coinvolti, stipulando con la parte finanziata un accordo in virtù del quale, in caso di esito positivo del giudizio, una fetta cospicua della somma ottenuta andrà a finire, appunto, nelle tasche del terzo finanziatore. Il discorso sarebbe tecnico e complesso: mi limito a dire che, nel nostro ordinamento, una pluralità di principi, costituzionali e non, impediscono di concepire la tutela giurisdizionale come un mercato in cui investire a scopo di lucro, assumendo sì il rischio dell'investimento, ma anche acquisendo la possibilità di condizionare e controllare le scelte di strategia processuale della parte finanziata<sup>7</sup>. Ai colleghi giuristi posso dire che, con qualche approssimazione, i problemi sottesi all'illegittimità del finanziamento di controversie ad opera di terzi sono in parte analoghi a quelli che continuano a rendere vietato il cosiddetto patto di quota-lite tra avvocato e cliente, collegando il compenso del primo al risultato della sua attività, ossia alla vittoria nella causa<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Occorre sottolineare che il tema non sembra avere suscitato, ad oggi, l'interesse della dottrina italiana, probabilmente non a conoscenza del fatto che negli ordinamenti di *common law* (come si dirà più oltre nel testo) il cd. *Third Party Litigation Funding* rappresenta una forma di finanziamento delle controversie civili (individuali o, più spesso, collettive) molto comune. Per questa ragione, sono molto apprezzabili le considerazioni svolte da G. M. Solas, *Alternative Litigation Funding and the Italian Perspective*, in *European Review of Private Law*, 24 (2016), pp. 253-270.

<sup>8</sup> Le alterne vicende del patto di quota-lite nel nostro ordinamento dipendono, almeno in epoca recente, dall'affastellarsi di interventi normativi non sempre lineari e di facile coordinamento. Fino al 2006, ossia fino all'entrata in vigore del cd. «Pacchetto Bersani» sulle liberalizzazioni, le fonti del divieto del patto di quota-lite erano rappresentate dal terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile (abrogato), dall'articolo 1261 del medesimo codice (tuttora in vigore) e dall'articolo 45 dell'allora vigente codice deontologico forense. Le incertezze interpretative determinate dalla

Quanto ho detto per il nostro ordinamento vale anche, in linea di principio, per una pluralità di altri Stati membri (cito, a titolo di esempio, Francia, Spagna e Portogallo).

Ma allora, perché la Commissione ha inserito nella Raccomandazione sui ricorsi collettivi il riferimento ad un istituto che difficilmente potrebbe trovare spazio nel diritto di molti Stati membri?

La ragione è semplice: il testo originario della Raccomandazione è stato elaborato in inglese non solo linguisticamente, ma soprattutto concettualmente. In Inghilterra (come in molti altri ordinamenti extrauropei di *common law*) il finanziamento di controversie ad opera di terzi non solo è un fenomeno diffuso, ma è anche un istituto ormai regolato in dettaglio e, addirittura, considerato come essenziale per facilitare l'accesso alla giustizia a vantaggio di coloro che non potrebbero permettersi di sostenere i costi ele-

contraddizione insita nell'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2233 del codice civile e nella perdurante vigenza dell'articolo 1261 del medesimo codice non possono dirsi completamente superate per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 247 del 2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (articolo 13, comma 4) e dal nuovo codice deontologico forense (articolo 25, comma 2) in materia di compensi spettanti al professionista: apparentemente, le norme appena citate reintroducono espressamente il divieto del patto di quota lite (addirittura configurato come illecito disciplinare), ma l'intera disciplina dei compensi (anche nell'interpretazione di una giurisprudenza altalenante) presenta numerose «zone grigie», che possono indurre a ritenere che il divieto non sia assoluto. Sul tema, cfr. F. Bottoni, *Il ritorno del morto presunto. Considerazioni sul divieto del patto di quota lite alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento professionale*, in *Rassegna forense* XLVI (2013), pp. 27-45; G. Conte, *La tormentata disciplina del "patto di quota lite" e le equivoche novità introdotte con la riforma forense*, in *Contratto e impresa* (2013), pp. 1109-1121; U. Perfetti, *Il compenso dell'avvocato*, in *Rassegna forense* XLVI (2013), pp. 647-666.

vatissimi del processo inglese<sup>9</sup>. Chi ha concepito e formulato la Raccomandazione, probabilmente, non solo non ha pensato ai problemi di traduzione in altre lingue, ma anche e soprattutto non ha pensato ai problemi di compatibilità di un istituto pienamente legittimo in Inghilterra, ma forse addirittura *contra legem* in altri ordinamenti.

In conclusione, spero di aver segnalato uno dei problemi che la redazione multilingue degli atti delle istituzioni europee pone. Si tratta forse di un problema minore, la cui ricorrenza può essere occasionale. Tuttavia, mi sembra importante segnalarlo, alla luce di quanto ho affermato all'inizio: se la traduzione multilingue degli atti normativi dell'Unione è funzionale all'armonizzazione del diritto nello spazio giuridico europeo, non si può ignorare che talvolta è proprio la traduzione multilingue ad ostacolare il processo di armonizzazione.

<sup>9</sup> La letteratura in lingua inglese sul fenomeno del finanziamento di controversie ad opera di terzi è ormai vastissima: in concreto, il finanziamento può prendere forme diverse, ma sembra indubbio che abbia assunto, negli ordinamenti che lo ammettono, il carattere di un *business* molto lucrativo, i giudizi sul quale non conoscono vie di mezzo, in un'alternanza tra condanna implacabile dell'istituto e esaltazione delle sue virtù, nella prospettiva (accennata nel testo) di consentire una più ampia fruibilità della tutela giurisdizionale, spesso preclusa a chi non ha le risorse economiche per permettersela. Per un primo approccio al tema e alle reazioni diverse che ha suscitato nel dibattito dottrinale, cfr., ad esempio, J. Kalajdzic, P. Cashman & A. Longmoore, *Justice for Profit: A Comparative Analysis of Australian, Canadian and U.S. Third Party Litigation Funding*, in *The American Journal of Comparative Law* 61 (2013) pp. 93-148; M. Steinitz, *Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding*, in *Minnesota Law Review*, 95 (2011) pp. 1268-1338; M. de Morpurgo, *A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding*, in *Cardozo Journal of International & Comparative Law* 19 (2011) pp. 343-411.

LAURA TAFANI<sup>1</sup>

*Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*

*1. La lingua del diritto dell'Unione europea e il linguaggio giuridico nazionale: una relazione complessa*

Sin dalla nascita della Comunità economica, le istituzioni europee si sono poste come obiettivo principale – accanto al rispetto delle diversità culturali e linguistiche, tutelate attraverso il principio del multilinguismo e della parità delle lingue ufficiali – anche il «ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune»<sup>2</sup>.

L'individuazione di tale obiettivo ha dato luogo, in questi decenni, a un intenso dibattito sia perché tale ravvicinamento può costituire un'interferenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sia perché l'adattamento dei sistemi giuridici nazionali al diritto dell'Unione presenta numerose difficoltà. Un aspetto di queste difficoltà è sicuramente rappresentato dal recepimento delle direttive<sup>3</sup>.

Il processo di recepimento delle direttive illustra in maniera esemplare come le scelte relative alle modalità di ravvicinamento e ar-

---

<sup>1</sup> *Consigliere parlamentare anziano del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato*

<sup>2</sup> Così l'articolo 3, lettera *b*), del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

<sup>3</sup> M. Codinanzi, *L'adattamento al diritto comunitario e dell'Unione europea*, Torino 2003; P. Rossi, *Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore comunitario e dell'interprete nazionale*, in *Politica e diritto* 38 (1), pp. 139-147.

monizzazione dei sistemi giuridici nazionali siano soggette a considerazioni di natura tanto giuridica quanto linguistica che le influenzano in maniera sostanziale.

Poiché la direttiva è un atto normativo dell'Unione europea vincolante in merito agli obiettivi, ma che deve essere attuato dai singoli Stati membri, questi ultimi possono scegliere la forma e le modalità di integrazione nella legislazione nazionale senza necessariamente attenersi alla formulazione linguistica della direttiva, purché l'obiettivo normativo sia raggiunto.

I governi nazionali possono optare per una strategia di “adattamento” delle direttive stesse che, con ogni probabilità, comporta una traduzione intralinguistica con un ricorso, laddove possibile, ad equivalenti funzionali, oppure possono scegliere di adottare la forma e il linguaggio della direttiva, attraverso il cosiddetto “copia e incolla”, rischiando tuttavia di introdurre nell'ordinamento e nel linguaggio giuridico nazionale un'influenza “straniante”<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> La terminologia è presa a prestito dalla teoria della traduzione e fa riferimento a due opposti approcci: da una parte un approccio di “addomesticamento” secondo il quale il testo tradotto deve essere completamente adattato al contesto linguistico, giuridico e culturale di arrivo e deve pertanto essere indistinguibile da un testo scritto originariamente in tale lingua; dall'altra una concezione di “straniamento” che punta a mettere in evidenza la natura “tradotta” del testo formatosi in un altro contesto linguistico, giuridico e culturale. Per quanto concerne l'applicazione dell'uno o dell'altro approccio alla traduzione delle direttive, è stato notato che la scelta si fa ancora più complessa quando la direttiva contiene concetti o istituti non presenti nell'ordinamento di arrivo; se, da un lato, l'introduzione di una norma siffatta senza una apposita integrazione nell'ordinamento esistente potrebbe risultare una “ricostruzione creativa della dottrina legale” dall'altro “il tentativo di rendere più docili i nuovi concetti equiparandoli a principi giuridici già esistenti nella dottrina nazionale comporterebbe una riduzione semplicistica dei concetti stessi”: così H. Collins, *The Voice of the Community in Private Law Discourse*, in *European Law Journal* n. 3/4 [1999], pp. 407-421.

Anche nel caso delle direttive, ci si trova perciò dinanzi al problema di fondo intrinseco dell'Europa: come riconoscere il valore della diversità e tuttavia promuovere l'uniformità<sup>5</sup>, nella consapevolezza che le scelte linguistiche sono cariche di implicazioni giuridiche, politiche e culturali.

## *2. Il recepimento delle direttive: l'esperienza italiana*

Elisabetta Silvestri ha poco fa brillantemente analizzato una raccomandazione e i problemi legati ad una sua errata traduzione.

Per sottolineare la rilevanza del fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee in Italia, non mi soffermerò sull'esame di singoli casi, sia pur significativi, ma ampiamente evocati in dottrina e oggetto anche di pronunce da parte del giudice nazionale.

Vorrei piuttosto attirare l'attenzione, in termini più generali, sul ricorso, a volte troppo generalizzato, alla tecnica del "copia e incolla" da parte dei soggetti deputati nel nostro ordinamento all'elaborazione degli atti di recepimento.

Soluzione dettata forse dal timore di discostarsi troppo dal testo originario, da una certa fretteolosità del lavoro redazionale o da una sottovalutazione delle implicazioni sottese a una trasposizione pedissequa di un testo da un sistema giuridico a un altro.

L'uso di questa tecnica impedisce quel necessario adeguamen-

---

<sup>5</sup> Si veda P. Catenaccio, *Aspetti linguistici e discorsivi del recepimento nel diritto inglese della direttiva 1993/13/CE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in *Il Linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, a cura di G. Garzone, F. Santulli, Milano 2008, pp. 139-170.

to alle regole stilistiche e linguistiche della nostra tradizione giuridica e fornisce avallo a un impiego disinvolto del lessico giuridico, che utilizza in maniera “atecnica” espressioni che hanno nel nostro ordinamento una ben precisa accezione, o ricorre indifferentemente a termini diversi, sia tecnici sia del linguaggio comune, per esprimere un medesimo concetto. Con conseguenze rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa e della sua interpretazione.

Né, a mio avviso, è sempre possibile invocare, a sostegno di questa pratica, la tesi secondo cui il reiterato uso non pertinente di locuzioni intimamente legate a singoli ordinamenti giuridici nazionali può contribuire a spogliare le medesime locuzioni della loro portata tecnica<sup>6</sup>.

Se è comprensibile che il legislatore europeo, nel processo di elaborazione delle direttive, faccia riferimento a “macronozioni” e a un lessico neutrale, ovvero, se questo non è possibile, ad un lessico mutuato dalla lingua del Paese in cui la proposta di direttiva è stata elaborata, un recepimento accorto deve diffidare di soluzioni rapide e automatiche per ricercare invece la massima chiarezza nella formulazione ed escludere il più possibile ogni fonte di equivoco.

In questa ottica, solo quando sia la corrispondenza semantica che quella concettuale sono sicure la direttiva può essere recepita copiando la versione italiana; negli altri casi si dovrà procedere a una rielaborazione, che tenga conto del contesto normativo in cui la nuova disciplina si inserisce.

---

<sup>6</sup> A sostegno di questa tesi si osserva, ad esempio, che nessun interprete assennato che oggi rinvenga in provvedimenti di origine europea riferimenti alla “rescissione” del contratto richiamerebbe seriamente alla mente il rimedio concesso dagli articoli 1447 e 1448 del codice civile: così P. F. Giuggioli, *Lingua e diritto: problemi e prospettive della traduzione*, in G. Garzone, F. Santulli (a cura di), op. cit., pp. 171-177.

Del resto il Consiglio di Stato, già nel 2002<sup>7</sup>, ha stabilito che il recepimento delle direttive deve essere eseguito analizzando il contenuto delle stesse e avvalendosi di definizioni che non costituiscano la traduzione letterale e pedissequa del testo in lingua originale. Ha inoltre imposto di controllare che il concetto espresso nella direttiva sia coerente con lo stesso concetto, se già esistente, o con analoghi concetti, qualora si tratti di concetti nuovi, già presenti nell'ordinamento nazionale, identificando, a tal fine, le espressioni verbali più efficaci a trasporre, nel nostro linguaggio giuridico, i concetti che il legislatore europeo intendeva esprimere, e discostandosi, se necessario, dalla terminologia della direttiva, per utilizzare quella propria del nostro ordinamento giuridico.

Sappiamo che una riflessione è da tempo in atto e che si registra negli ultimi tempi una maggiore sensibilità, a livello governativo e parlamentare, circa la necessità di assicurare un più attento e consapevole recepimento delle direttive europee attraverso buone pratiche che consentano di intervenire sin dalla fase di elaborazione della normativa europea.

L'apporto che il Parlamento italiano, e in particolare il Senato, fornisce in sede di espressione di pareri, e quindi quale contributo all'elaborazione della normativa europea nella cosiddetta fase ascendente, è già oggi molto forte.

Basti pensare che ormai da anni il Senato è tra le Camere più attive in Europa per numero di pareri resi nella fase di formazione della legislazione dell'Unione.

Sempre più di frequente in tali pareri, come pure in quelli espres-

---

<sup>7</sup> Parere del Consiglio di Stato, sezione atti normativi, 26 agosto 2002, n. 2636.

si dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, sono contenuti rilievi e osservazioni di carattere testuale, linguistico e sintattico.

Inoltre, vorrei citare una positiva iniziativa realizzata nei primi mesi del 2016 dalla Commissione Ambiente del Senato che ha promosso una consultazione pubblica sul pacchetto “economia circolare” presentato dalla Commissione europea per la revisione di direttive già in vigore in materia di rifiuti.

In questo contesto, tutti i soggetti interessati (cittadini, istituzioni, associazioni, imprese, portatori di interesse...) sono stati invitati dalla Commissione del Senato a trasmettere le loro osservazioni in risposta a un questionario sul contenuto e sull’impatto delle proposte della Commissione europea.

Tra le criticità individuate nei contributi pervenuti, quella relativa all’ambiguità e insufficiente chiarezza delle definizioni contenute nelle proposte legislative presentate dalla Commissione europea è stata forse quella evidenziata con maggiore frequenza.

I suddetti contributi sono stati presi in considerazione dalla Commissione Ambiente nella risoluzione approvata il 14 giugno scorso, trasmessa alla Commissione europea nel quadro del dialogo politico e come atto di indirizzo al governo per i negoziati in sede di Consiglio.

### *3. Il recepimento delle direttive: uno sguardo comparato*

Un esame delle buone pratiche e delle questioni sorte nelle esperienze di altri Stati membri può consentire di arricchire la riflessione sul tema.

In previsione di questa Giornata di studio si è ritenuto utile interrogare, attraverso la rete del Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare (CERDP), i Parlamenti europei per conoscere, in particolare, quanto, a loro avviso, la legislazione europea sia coerente con i principi di chiarezza, correttezza e coerenza e quali misure siano adottate, a livello parlamentare o governativo, per migliorare la qualità della legislazione, con particolare riferimento alla trasposizione, implementazione e applicazione delle misure approvate a livello dell'Unione europea.

In queste settimane sono giunte venti risposte dai Parlamenti di Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia (*Assemblée Nationale* e *Sénat*), Germania (*Bundestag* e *Bundesrat*), Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania (*Camera Deputaților* e *Senatul României*), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Dalle risposte emerge che è assai diffusa la convinzione che la normativa elaborata a livello di Unione europea presenti spesso problemi in termini di chiarezza e coerenza, per una serie di fattori e ragioni tra i quali difficoltà di ordine linguistico, legate all'uso di una terminologia specifica che non sempre ha il suo equivalente nelle legislazioni nazionali (Croazia, Slovacchia, Slovenia) o a problemi connessi al processo di traduzione nelle varie lingue dell'Unione (*Bundestag*).

In particolare, un Parlamento ha sottolineato come il processo di implementazione della legislazione europea, e in particolare delle direttive, rappresenti sovente l'occasione per verificare le debolezze di tali atti in termini di impianto e di trasparenza. Debolezze sulle quali, peraltro, è sostanzialmente impossibile intervenire in modo organico, cosicché al legislatore nazionale non rimane che cercare il punto di equilibrio tra la necessità di non tradire la formulazione della direttiva e il bisogno di assicurare chiarezza e coerenza.

Molti Parlamenti hanno segnalato che nella fase di recepimento delle direttive sono state messe a punto procedure specifiche, che vanno dalla redazione di un esplicitivo *memorandum* che motivi la scelta finale, illustrando brevemente le altre opzioni disponibili (Estonia, Polonia), alla predisposizione di tavole comparative e di conformità (Polonia).

Come avrete notato il Parlamento britannico non ha inteso rispondere ai quesiti ed è evidente il motivo.

Nondimeno, l'esperienza della Gran Bretagna, prima del *referendum* sulla Brexit, è sicuramente interessante: si tratta infatti di un Paese nel quale il fattore linguistico non avrebbe dovuto incidere nell'attuazione delle direttive europee dal momento che la sua lingua ufficiale è anche la lingua di lavoro più diffusamente utilizzata all'interno delle istituzioni europee.

Tuttavia, poiché l'inglese giuridico europeo è per molti versi macroscopicamente diverso da quello britannico e la terminologia giuridica dell'Unione non è né tipicamente continentale né caratteristicamente inglese, anche la Gran Bretagna ha dovuto individuare soluzioni, al pari degli altri Paesi, al problema posto dal recepimento della normativa europea.

Il *Cabinet Office* del governo britannico, nel maggio 2005, ha pubblicato la *Transposition Guide: how to implement European directives effectively*<sup>8</sup>, con l'intento di fornire indicazioni chiare e precise in merito al recepimento nell'ordinamento britannico delle direttive europee<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *Transposition guide*, <<http://www.cabinetoffice.gov.uk/REGULATION/documents/pdf/tpguide.pdf>>.

<sup>9</sup> Si veda, per una ampia disamina della Guida, P. Catenaccio, cit., pp. 139-170.

La Guida sottolinea, in primo luogo, la necessità di avviare procedimenti consultivi già nella fase di formulazione della direttiva per poter intervenire tempestivamente e assicurare la migliore redazione possibile delle norme.

Si concentra poi sulle opzioni a disposizione del legislatore per recepire le disposizioni delle direttive: la Guida sembra privilegiare, sotto questo profilo, il metodo di adeguamento anche formale alla legislazione europea attraverso il *copy out*<sup>10</sup>, per avvicinarsi il più possibile alla stesura originale della direttiva, ma suggerisce, laddove vi siano conflitti o sovrapposizioni, un criterio di *elaboration*, cioè di rielaborazione con l'obiettivo di chiarificare punti parzialmente ambigui<sup>11</sup>. L'elaborazione prevede un avvicinamento alla tradizione locale, non soltanto in termini di scelte lessicali ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda una tradizione di *legal drafting* consolidata ed è richiesta quando «*the implementing regulations need to fit in with an existing legal regime*», nel qual caso «*it may be helpful to address any overlaps between existing and new legislation through elaboration*»<sup>12</sup>.

Infine, mi pare interessante il contributo che, in Francia, ha fornito il *Conseil d'État* pubblicando nel novembre 2015 un rappor-

---

<sup>10</sup> Il *copy out* prevede che la trasposizione inglese della legge europea «*adopts the same, or mirrors as closely as possible the original wording of the directive*»: *Transposition guide* cit., p. 15.

<sup>11</sup> «*Elaborating means coming down on one side or the other of choosing a particular meaning, in accordance with the traditional approach in UK legislation, according to what the draftsman believes the provision to mean*». *Ibid.*, p. 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 15-16. Sull'argomento si veda H. Beale, *English Law Reform and the Impact of European Private Law*, in S. Vogenauer-S. Weatherhill (eds), *The Harmonization of European Contract Law*, Oxford and Portland, 2006, pp. 31-38.

to dal titolo significativo: *Directives européennes: anticiper pour mieux transposer*<sup>13</sup>.

La trasposizione delle direttive europee nel diritto nazionale costituisce per la Francia un obbligo e una sfida, derivanti anche da quell'esigenza di recepimento completo, chiaro, preciso e trasparente richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>14</sup>.

Lo studio del *Conseil d'État* individua mezzi per accrescere l'efficacia e la rapidità dei processi di recepimento delle direttive, in particolare allorché siano necessarie misure legislative; esamina quindi le principali linee di semplificazione degli strumenti di recepimento e le loro modalità di utilizzazione; suggerisce, infine, un'anticipazione dell'intervento sin dall'inizio delle negoziazioni in seno all'Unione europea. Sotto questo ultimo profilo sono formulate trenta proposte per avvicinare i soggetti incaricati della negoziazione della normativa a livello europeo e coloro che devono recepirla nell'ordinamento interno e per favorire una consapevolezza politica più precoce delle esigenze e delle priorità, coinvolgendo in questo processo in misura maggiore il Parlamento, sin dalla fase del negoziato.

<sup>13</sup> <<http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Directives-europeennes-anticiper-pour-mieux-transposer>>.

<sup>14</sup> Al pari della Gran Bretagna, anche la Francia ha adottato circolari e Linee guida con l'intento di fornire indicazioni chiare e precise in merito al recepimento nell'ordinamento delle direttive europee. Si vedano, in particolare, le Raccomandazioni contenute nella circolare del Primo Ministro del 27 settembre 2004 e la Guida di buone pratiche concernenti la trasposizione delle direttive europee elaborata nel 2011 sotto il coordinamento del Segretariato generale degli affari europei (SGAE).

#### *4. Conclusioni*

La comparazione fra le varie versioni linguistiche delle direttive e fra queste e i testi di recepimento nazionali illustra le difficoltà concrete che incontra il processo di armonizzazione ed evidenzia la necessità, sotto il profilo tecnico-redazionale, di una nuova cooperazione fra giuristi, linguisti e traduttori.

Emerge, inoltre, sotto il profilo istituzionale e politico, la necessità di un maggiore intervento e coinvolgimento dei governi e dei Parlamenti nazionali già nella fase di negoziazione anche in merito alle questioni linguistiche e terminologiche connesse all'elaborazione della normativa dell'Unione.

La sfida che ci pone l'Europa anche in questo campo è alta e non può risolversi in metodi e strumenti semplicistici.

La strada da seguire comporta uno sforzo aggiuntivo, oserei dire un lavoro più creativo, che non si limiti a recepire in maniera automatica e pedissequa il testo originario, ma ricerchi la formulazione più adeguata, utilizzando tutte le potenzialità espressive dell'italiano giuridico e comune.

Il Progetto di collaborazione tra il Senato e l'Università di Pavia, aperto anche alle istituzioni europee, intende muoversi proprio in questa direzione attraverso iniziative di ricerca e di formazione multidisciplinari che consentano di coniugare diverse esperienze e competenze, di confrontarsi e dialogare sin dalle prime fasi di lavoro, creando un circuito virtuoso che abbia come obiettivo quello di garantire maggiore chiarezza, precisione e efficacia anche ai testi elaborati nel contesto europeo, evitando che il linguaggio giuridico di matrice europea sia percepito come un gergo, un'antilingua che aumenta, anziché restringere il divario tra istituzioni e cittadini.

Ciò non può certo indurre a chiudersi in una difesa sterile della purezza della lingua e del linguaggio giuridico italiano, bensì a guidarne in maniera consapevole e controllata l'arricchimento e lo sviluppo attraverso l'apporto di altri sistemi culturali e valoriali.

Perché «l'uomo – ricordava Dante nel *De vulgari eloquentia* – è un instabilissimo e mutevolissimo animale. La sua lingua non può essere duratura né continua, ma come tutte le cose nostre, ad esempio usanze e costumi, finisce per cambiare nel tempo e nello spazio»<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Dante Alighieri, *Opere minori*, a cura di S. Cecchin, vol. II, Torino 1986.

*Quarta sessione*

---

**PROFILI LINGUISTICI  
NELL'INTERPRETAZIONE  
E APPLICAZIONE DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

## PIETRO GRASSO<sup>1</sup>

### *Indirizzo di saluto*

Autorità, illustri relatori, gentili ospiti,  
desidero rivolgere a voi tutti il mio saluto più cordiale e il più vivo ringraziamento per aver preso parte a questa Giornata di studio che analizza il processo di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea secondo una prospettiva – quella della qualità linguistica e redazionale – troppo spesso trascurata.

L'iniziativa di oggi si inserisce nel quadro della collaborazione avviata dal Senato con l'Università di Pavia sul tema del linguaggio giuridico, con l'obiettivo di contribuire alla migliore qualità dei testi normativi e a una più efficace tutela dei diritti. Il tema della qualità della legislazione assume nell'ordinamento europeo un rilievo prioritario. Gli atti normativi dell'Unione possono, infatti, trovare un'applicazione uniforme e conforme solo se sono redatti in modo comprensibile, preciso e inequivoco e se le diverse versioni linguistiche sono tra loro concordanti ed equivalenti.

Prima di lasciare la parola agli autorevoli relatori dell'ultima sessione, consentitemi di formulare alcune brevi considerazioni.

La scelta, compiuta già nel 1957 con i Trattati di Roma, di riconoscere piena parità alle lingue ufficiali di tutti i Paesi aderenti al processo di integrazione è un tratto distintivo unico nel panorama delle organizzazioni internazionali, che esprime la specificità del pro-

<sup>1</sup> *Presidente del Senato della Repubblica*

getto europeo. In un ordinamento sovranazionale, quale quello dell'Unione, i cui soggetti sono non solo gli Stati, ma anche gli individui, il regime linguistico assume un rilievo prioritario. Se le esigenze di coerenza dell'ordinamento possono essere soddisfatte al meglio con la scelta di un'unica lingua facente fede, i diritti dei destinatari della legislazione europea possono essere pienamente garantiti soltanto con un regime di multilinguismo.

La conoscibilità e la comprensibilità della norma sono presupposti indispensabili della certezza del diritto e della possibilità da parte dei cittadini di godere dei propri diritti e di adempiere ai propri doveri.

La pluralità delle lingue e la loro parità sono il riflesso della pluralità costitutiva dell'Unione e un profilo essenziale dell'identità europea: in una Unione fondata sull'uguaglianza degli Stati e dei loro cittadini, tutte le lingue hanno la stessa dignità giuridica. La coesistenza armoniosa di molte lingue, che rispecchiano e fanno comprendere le diverse culture europee, costituisce un simbolo forte dell'aspirazione dell'Unione alla costruzione di un patrimonio culturale comune, di uno spazio di condivisione che favorisca il dialogo e il rispetto reciproco. Ogni cittadino europeo deve, in ogni caso, potersi rivolgere alle istituzioni europee in una qualunque tra le lingue ufficiali e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Al tempo stesso, però, la lingua rappresenta anche una componente fondamentale dell'identità nazionale degli Stati membri. Non deve meravigliare, pertanto, che nei Trattati la diversità linguistica sia considerata una ricchezza e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sulla lingua. La lingua nazionale, così come la cultura e la religione, fa parte del patrimonio di diritti di ciascun cittadino europeo e non può essere motivo di una disparità di trat-

tamento. Il diritto al riconoscimento dell'identità linguistica nazionale va, però, temperato con l'esigenza di rendere il multilinguismo sostenibile nell'ambito delle dinamiche del processo decisionale europeo. Il principio di piena parità delle lingue trova un concreto limite nell'esigenza di agevolare il funzionamento delle istituzioni e di evitare un aumento sproporzionato dei costi e degli adempimenti conseguenti alla scelta di assicurare traduzioni e interpretazioni in tutte le lingue ufficiali.

Il multilinguismo dell'Unione europea appare, così, attraversato da forze tra loro opposte: unità e diversità; patrimonio comune e identità nazionale; integrazione e sovranità. Queste tensioni tra valori e interessi contrapposti – in una certa misura connaturate alla costruzione europea – sono state sempre ricomposte in un equilibrio complessivo di sistema.

L'eccezionalità del risultato che l'Unione ha saputo conseguire lungo questa strada è dovuta alla capacità del progetto europeo di omogeneizzare modelli ordinamentali e giuridici molto diversi fra loro attraverso un'opera puntuale di confronto e avvicinamento dei linguaggi giuridici. La grande eterogeneità delle tradizioni giuridiche dei Paesi membri, ad esempio fra sistemi di *common law* e sistemi di diritto continentale di derivazione romanistica, ha posto nell'esperienza europea complesse questioni per individuare un terreno linguistico e culturale-giuridico idoneo al dialogo fra ordinamenti. Questo processo ha infine condotto alla creazione di nuovi ibridi modelli giuridici e a un linguaggio giuridico comune, da tradursi poi nelle diverse lingue europee. Questa comunanza di linguaggio è una delle più preziose acquisizioni dell'Unione europea ed ha importanti risvolti, tanto nella vita quotidiana dei cittadini, quanto nell'attività degli operatori economici.

Oggi una ondata di malcontento e insofferenza minaccia l'Europa e le sue istituzioni, giungendo a mettere in discussione le stesse fondamenta del progetto europeo. Troppo spesso la fisiologica dialettica tra livelli diversi di governo degenera in accuse e denigrazioni fini a se stesse, che rischiano di delegittimare il modello europeo senza contribuire a migliorarne il funzionamento. È giunto il momento di valutare con obiettività e senso critico – ma anche con spirito costruttivo – gli errori e le lacune del processo di integrazione europea e le prospettive per il futuro.

In una fase economica e politica così complessa è più che mai necessario tenere a mente l'insegnamento di Konrad Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi: «Ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide».

Scegliendo di far parte dell'Unione europea, gli Stati membri non si sono limitati ad aprire i rispettivi mercati a cittadini e imprese, ma hanno messo in comune i loro destini. Lo Stato nazionale non è più il livello politico adeguato per sostenere il confronto con le altre potenze mondiali e affrontare le sfide che ci attendono. Dobbiamo arginare le divisioni che rischiano di lacerare l'Europa. Dobbiamo impedire che la crisi faccia resuscitare pericolosi nazionalismi.

«Uniti nella diversità»: solo così potremo essere forti.

## ANTONIO TIZZANO<sup>1</sup>

### *Il regime linguistico dell'Unione nella giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>2</sup>*

Nel rinnovare le mie scuse per la forzata assenza all'importante Giornata di studio, mi permetto di inviare questo breve messaggio non solo per indirizzare un doveroso saluto ai partecipanti ai lavori, ma anche per esporre alcune brevi considerazioni sul tema della sessione.

Consentitemi però di rivolgere anzitutto un sincero e convinto ringraziamento al lavoro di tutti coloro – interpreti, traduttori, giuristi linguisti, studiosi del multilinguismo – che forniscono un contributo molto importante all'utile esercizio delle funzioni della Corte cui mi onoro di appartenere. Senza questo contributo noi giudici europei – ma non solo noi – non saremmo in grado di svolgere il nostro lavoro, e comunque, questo lavoro sarebbe perfettamente inutile per i cittadini degli Stati membri, cui si indirizzano per l'appunto le nostre sentenze, al pari di tutto il diritto dell'Unione europea. Com'è noto, infatti, questo diritto si proietta direttamente nella vita di milioni di cittadini europei, i quali, grazie alla possibilità di poterlo conoscere, nella propria lingua, possono conformarsi alle regole da esso prescritte, ma soprattutto possono valersi degli strumenti che il diritto dell'Unione appresta per la tutela dei loro diritti.

<sup>1</sup> *Vice Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea*

<sup>2</sup> Non potendo essere presente al Convegno per sopraggiunti impegni a Strasburgo legati alla sua carica istituzionale, il giudice Tizzano ha cortesemente fornito il testo del suo intervento per la presente pubblicazione.

E credo sia superfluo sottolineare l'importanza di questo aspetto. Come tutti sanno, i meccanismi giuridici dell'Unione sono già di per sé estremamente complessi e con essi i cittadini avrebbero difficoltà a familiarizzare già se fossero disciplinati in una sola lingua; si può ben immaginare cosa potrebbe accadere, senza le interpretazioni e le traduzioni, in presenza di quella pluralità di lingue (ormai ben ventiquattro!) e di culture giuridiche che costellano oggi la vita dell'Unione europea.

Sempre in via di premessa, poi, devo avvertire che non tento neppure un accenno alla questione del multilinguismo nell'Unione, perché da quando frequento il mondo comunitario, ho capito che di tutti i numerosi problemi della costruzione europea, quello linguistico (quasi come quello delle sedi delle istituzioni) più che un problema è un autentico incubo dal quale sarà difficile risvegliarsi. Non a caso, in tutti i testi di portata generale che di esso si occupano, la regola di voto prevista è l'unanimità...

Eppure, anche se non tutti lo ricordano, c'è stato nei primi dieci anni della vita dell'Unione europea, o meglio della CECA, un "tempo felice" da questo punto di vista, un tempo cioè in cui la lingua della Comunità, sia quella ufficiale che quella di lavoro, era solo il francese. In quel periodo, il trattato (il solo all'epoca) che dava formalmente l'avvio al processo di integrazione europea era il Trattato istitutivo della CECA, stipulato a Parigi in lingua francese e in questa sola lingua facente fede, mentre oggi i numerosi e ben più complessi trattati che gli sono succeduti fanno fede in tutte le lingue ufficiali.

Quel precedente era comprensibile, perché i soli sei Stati allora membri non avevano problemi con il francese, che all'epoca era ancora diffuso anche come lingua diplomatica, senza contare che

esso era la lingua ufficiale, o comunque praticata, in almeno la metà di quegli Stati fondatori. Da questo punto di vista, e alla luce della situazione odierna, si potrebbe dunque ben dire, con Catullo, *fulsere quondam candidi tibi soles*, perché tutto appariva più semplice. E ciò anche perché non solo il francese era l'unica lingua ufficiale della Comunità, ma le nozioni giuridiche utilizzate dal diritto comunitario erano mutate dal diritto francese, sicché, se non formalmente, certo di fatto si poteva fare ad esso riferimento in caso di dubbi interpretativi.

Fatto sta che con i Trattati di Roma e con la nascita della CEE e dell'EURATOM il multilinguismo acquista formale esistenza e piena legittimità: tutte le lingue e tutte le versioni dei trattati hanno ora pari valore formale. E da qui – ma lo dico senza nostalgia per il monolinguisimo – è nata la Babele odierna, sulla quale, ripeto, mi guardo bene dal soffermarmi.

Ciò premesso, passo ad esaminare sinteticamente le principali implicazioni del multilinguismo vigente nell'Unione sull'attività della Corte e i problemi che essa si trova ad affrontare in conseguenza di esso.

In parte direttamente i testi, in parte la stessa Corte hanno previsto le misure necessarie per assicurare il funzionamento e l'operatività quotidiana della giustizia comunitaria pur nel contesto del plurilinguismo: lingua di procedura, pubblicazione dei documenti rilevanti, regole e meccanismi per il funzionamento interno dell'istituzione, e così via.

È possibile che non tutto funzioni perfettamente, che tempi e risorse umane e tecniche siano sacrificati in misura eccessiva e forse a lungo non sostenibile, ma nel complesso finora la prassi ha contenuto i problemi e in qualche misura si è ormai consolidata. Co-

unque non è questa la sede per soffermarsi su quelle misure.

Voglio invece soffermarmi sulle implicazioni della descritta situazione che ritengo più interessanti per un consesso di giuristi, e cioè sulla definizione delle nozioni giuridiche utilizzate nel contesto dell'attuale pluralismo linguistico.

Intendo alludere, per enunciare sinteticamente la questione, al fatto che se, insieme con i singoli vocaboli sono “trasmigrate” nelle varie versioni linguistiche anche le sottostanti nozioni giuridiche, il problema non è tanto la semplice “traduzione” di un termine o di un'espressione giuridica nelle varie lingue, ma la definizione del concetto sottostante a quel termine o a quella espressione. E ciò sia perché a volte di una nozione non c'è neppure l'equivalente in tutte le lingue, sia perché lo stesso termine si presta a coprire nozioni giuridiche non coincidenti.

Potrei trarre dai Trattati o da altri testi di diritto dell'Unione molti esempi di nozioni giuridiche palesemente mutate da sistemi giuridici diversi, per lo più dagli ordinamenti interni degli Stati membri, senza però che quei testi forniscano alcuna indicazione sul significato da attribuire a dette nozioni nel sistema comunitario, e ciò malgrado che, in ordine alla definizione di alcune di esse, sussistano in quegli ordinamenti non poche e non marginali divergenze e/o un diverso stadio di elaborazione.

Penso ad esempio, per citare qualcuno dei casi più noti, ad espressioni come: “sviamento di potere”, “incompetenza”, “contratti di diritto pubblico o privato”, “responsabilità contrattuale”, ma si potrebbe continuare a lungo. Mi soffermo qui solo su uno di essi, perché mi sembra tra i più significativi, e cioè il caso della così detta “competenza giurisdizionale anche di merito” attribuita alla Corte nei ricorsi contro gli atti della pubblica amministrazione (arti-

colo 261 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Si tratta, com'è risaputo, della cosiddetta competenza di piena giurisdizione della Corte, più nota nella sua formulazione francese (*compétence de pleine juridiction*), anche perché come tale appare per la prima volta nei Trattati europei, in particolare in quello della CECA (articolo 36). In questo tipo di competenza la Corte non solo può annullare un atto contestato da un cittadino per motivi di legittimità, ma ha, per l'appunto, "piena giurisdizione" e quindi può esaminare il caso anche sotto il profilo del merito dell'atto e addirittura può modificare il contenuto di quest'ultimo (in caso di sanzioni: aumentarle o diminuirle).

I tratti caratteristici di tale tipo di giurisdizione non risultano definiti dai Trattati, né la nozione può essere agevolmente ricostruita con l'aiuto dei diritti interni degli Stati membri, vista l'assenza di nozioni esattamente corrispondenti in tali diritti. Ed infatti, quando dal Trattato CECA l'espressione è trasmigrata nei successivi Trattati e quindi ha dovuto essere tradotta nelle altre lingue, si è dovuto ricorrere a formule varie, non sempre semplici e neppure necessariamente fedeli. In italiano, essa è stata tradotta, come si è visto, con le espressioni "competenza giurisdizionale anche di merito", ma anche come "ricorso di piena giurisdizione" (quasi come in spagnolo: *competencia jurisdiccional plena*), sebbene nel nostro ordinamento detto tipo di ricorsi presenti aspetti non proprio identici. Ma peggio ancora è accaduto in altri Paesi, nei quali l'istituto è del tutto ignoto o comunque trova corrispondenze molto vaghe e approssimative. Da qui una serie di traduzioni assai azzardate e non certo soddisfacenti. Ad esempio in inglese si è ricorso all'espressione *unlimited jurisdiction*, che non è proprio la stessa cosa; mentre in tedesco si è dovuto addirittura ricorrere ad un'ampia locuzione: *eine*

*Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfasst!*

Malgrado tutto ciò, la Corte, pur non affrontando mai il problema *ex professo*, ha avuto ugualmente modo di definire in concreto i contorni della propria competenza di piena giurisdizione. Con una scelta metodologica sulla quale tornerò tra breve, essa ha infatti utilizzato – nell’interpretazione della nozione francese nel Trattato CECA – solo taluni aspetti di tale nozione, e ha invece “costruito” una nozione autonoma dell’istituto, che, in quanto tale, ha potuto essere riproposta anche ai fini dell’interpretazione dei successivi Trattati.

Ma anche quando si è in presenza di una terminologia apparentemente univoca e condivisa, non per questo può dirsi che non si pongano problemi, perché, come ho detto, dietro questa condizione letterale, spesso si nasconde una diversità delle nozioni sottostanti.

Prendo per tutti l’esempio del termine “contratto”, che è tradotto nelle varie lingue con parole all’apparenza corrispondenti: *contrat*, *contract*, *contractus*, *Vertrag*, ma che in realtà sottendono categorie giuridiche specifiche dei rispettivi ordinamenti, non necessariamente equivalenti. E lo stesso può dirsi, ripeto, per tante altre nozioni.

Nel chiarire il senso di tali espressioni, la Corte si trova di fronte ad un problema di interpretazione che non è affatto inconsueto specie per i tribunali internazionali, evocando esso la nota questione della qualificazione delle espressioni giuridiche impiegate nei trattati con eventuale riferimento alle corrispondenti nozioni degli ordinamenti interni degli Stati firmatari; problema che si risolve in generale attraverso l’impiego dei consueti mezzi d’interpretazione dei trattati e in particolare attraverso l’utilizzazione di categorie giu-

ridiche generali, che possono essere ricostruite sulla base dei diritti interni, per intendere in modo univoco il senso dell'espressione impiegata dal trattato.

Nulla di diverso, a prima vista, si verifica nel nostro caso, dato che anche qui si tratta di un problema d'interpretazione che tende a risolversi soprattutto attraverso il riferimento, nella misura e nei termini che vedremo, agli ordinamenti degli Stati membri.

Occorre però tener presente, e non è una particolarità di poco conto, che nel sistema dell'Unione – diversamente da quanto accadeva ed accade per altre unioni di Stato – il compito di procedere alla qualificazione delle nozioni in questione compete ad un organo giurisdizionale *ad hoc*, la Corte di giustizia, la cui funzione istituzionale è per l'appunto di assicurare l'interpretazione uniforme del diritto, con effetti che si proiettano direttamente negli ordinamenti nazionali.

E questo condiziona anche la prospettiva in cui una simile attività interpretativa si svolge, dato che essa non è condotta occasionalmente in relazione alle singole espressioni, ma va inserita nel quadro della funzione complessiva che la Corte svolge, in termini unitari, per la definizione e l'integrazione di un sistema normativo autonomo, omogeneo e tendenzialmente completo, quale appunto è quello dell'Unione.

Al centro dell'attività interpretativa di cui si discute si colloca dunque proprio la Corte, che, data la funzione di interprete ultimo di quelle nozioni e data al tempo stesso l'assenza di norme che indirizzino e quindi limitino tale funzione, gode al riguardo di un'ampia libertà di azione, e per questo stesso motivo, però, anche di una grande responsabilità.

Optando infatti per una definizione unilaterale di una delle no-

zioni in questione, la Corte potrebbe sconvolgere tradizioni giuridiche sedimentate da decenni, se non da secoli negli altri ordinamenti, e infliggere, con l'autorità e il valore vincolante delle sue pronunce, un *vulnus* alla specificità dei sistemi giuridici nazionali. E ciò, per giunta, con pochi passaggi di una sua sentenza, non potendo essa ovviamente sviluppare una monografia scientifica per spiegare la scelta eventualmente operata.

Della necessità di procedere con tutta la prudenza che s'impone in una simile situazione, la Corte è però ben consapevole e per questo motivo, come vedremo, ha sempre cercato di attenersi a criteri di grande prudenza, anche se a volte viene accusata del contrario.

Dato il contesto in cui la Corte opera e data la già segnalata assenza di norme che orientino e delimitino il diritto da essa applicabile (diversamente, ad esempio, da quanto accade per la Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del relativo Statuto), non sorprenderà che il naturale riferimento per la ricostruzione e la definizione delle nozioni giuridiche impiegate dai Trattati sia stato individuato anzitutto nei diritti interni degli Stati membri, e che il dibattito si sia concentrato sui termini e sulle modalità della loro utilizzazione.

A tal riguardo, specie nei primi tempi di attività della Corte, una parte della dottrina insisteva sul fatto che la Corte avrebbe dovuto far ricorso ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i quali sarebbero venuti in rilievo come "fonte sussidiaria" del diritto dell'Unione. In altri termini sarebbe stato compito della Corte individuare, attraverso un esame comparato dei vari ordinamenti, una nozione ad essi comune e farne applicazione – direttamente o per analogia – nel sistema comunitario.

La prassi della Corte non ha però confermato tale orientamento.

Certo, la Corte ha evitato ogni preferenza per così dire linguistica e mantenuto una rigorosa neutralità rispetto ai singoli ordinamenti nazionali. È stato così perfino nella prassi giurisprudenziale relativa al Trattato CECA (redatto, come si è detto, solo in lingua francese), la quale, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni autori, non rivela l'esplicita utilizzazione di categorie giuridiche desunte dal diritto francese, ma una considerazione dei sistemi giuridici di tutti gli Stati membri e, comunque, la ricerca di un'autonoma soluzione (come prova significativamente, ad esempio, la giurisprudenza relativa alla definizione del vizio di sviamento di potere).

Nonostante, dunque, le sollecitazioni di qualche autore e le indagini di diritto comparato talvolta condotte dagli avvocati generali, si cercherebbe invano nella giurisprudenza della Corte un'esplicita utilizzazione o un formale riferimento ad uno specifico sistema giuridico nazionale, ma anche ad una comparazione tra gli ordinamenti degli Stati membri per enucleare, in via diretta o comparata, la definizione di una nozione unitaria.

Ciò ovviamente non perché la Corte considerasse e consideri irrilevanti i diritti interni ai fini della ricostruzione del significato di una nozione giuridica. Al contrario, è più che naturale che, nel definire le nozioni in parola, essa abbia riguardo alle corrispondenti nozioni di tali ordinamenti. Non si tratta, invero, soltanto di adeguarsi a quella che può ragionevolmente presumersi sia la volontà degli Stati membri; si tratta soprattutto di un indirizzo che si ricollega al quadro "sociale" e normativo in cui la Corte opera e, in prospettiva, alle finalità stesse di tutto il processo dell'integrazione europea. La formazione dei giudici comunitari, le categorie giuridiche che i Trattati utilizzano, l'ispirazione stessa delle Istituzioni europee, per evo-

care solo gli argomenti più evidenti, cospirano ad orientare in quella direzione l'attività interpretativa della Corte e a delimitare altresì l'ambito della sua ricerca.

La stessa Corte, del resto, già nei primi anni di attività chiari che, se non voleva operare un diniego di giustizia di fronte ad un problema ben noto ai diritti degli Stati membri, era obbligata a risolverlo "ispirandosi" alla legislazione, alla dottrina e alla giurisprudenza degli Stati membri<sup>3</sup>, anche se poi anche questo tipo di riferimenti si è progressivamente sbiadito.

Non è in discussione quindi il fatto che nei casi di cui si discute la Corte abbia riguardo ("si ispiri") anzitutto ai diritti interni; ma il fatto che la loro utilizzazione resta, per così dire, nell'ombra, senza essere mai formalizzata. Le sentenze della Corte, infatti, non menzionano gli ordinamenti degli Stati membri, singolarmente o complessivamente considerati, nè svolgono o accennano ad indagini di tipo comparativistico per desumere le nozioni, comuni o meno a tali ordinamenti, che essa considera preferibili e quindi senza alcun aperto tentativo di confronto e di selezione fra gli stessi, e comunque senza dedurre dall'eventuale convergenza degli stessi un obbligo di conformarsi alle risultanze del confronto.

Una simile opera è svolta piuttosto dagli avvocati generali, e rientra in qualche modo nei loro compiti istituzionali; ma nella giurisprudenza della Corte i riferimenti ai diritti degli Stati membri sono di regola solo indiretti e impliciti. Anche quando la Corte si avvale, ma normalmente senza dirlo o svilupparlo apertamente negli specifici casi, del metodo comparativo, il richiamo è generico ed ope-

---

<sup>3</sup> Corte giust. 12 luglio 1957, causa 7/56, Angera, Racc. III, p. 114, punto 55.

rato in via di fatto, sicché il riferimento ai diritti interni, quando c'è, è solo un punto molto generico di partenza, di solito camuffato – specie nei primi anni di attività della Corte – da un generico riferimento ai “principi generali di diritto”, ai “principi generalmente accolti”, ai “principi di diritto amministrativo ammessi in tutti gli Stati membri della CEE”, e simili.

Da esso, comunque, la Corte non esita a dipartirsi in funzione delle esigenze del diritto dell'Unione europea e ad adattarlo o a conformarlo a queste ultime. E ciò anche per evitare di dover fare una scelta tra i vari diritti ove, come prima ricordato, si verifichi che le nozioni di cui si discute non sono definite in modo uniforme negli ordinamenti interni e che alcune sono ancora lontane dall'aver raggiunto un sufficiente grado di elaborazione, sicché il compito della Corte non può affatto esaurirsi in una ricerca di tipo comparativo, come proposto dalla dottrina.

In definitiva, la considerazione dei diritti interni viene in rilievo solo come mezzo di interpretazione, nel senso che attraverso l'esame di tali diritti (nonché della relativa dottrina e giurisprudenza) si ricostruisce il significato delle espressioni impiegate dai Trattati e si perviene all'elaborazione di una nozione “comunitaria” delle medesime, vale a dire una nozione autonoma, definita nel modo più conforme alle caratteristiche proprie e alle finalità del sistema comunitario.

Essa potrebbe coincidere in alcuni casi con quella di un solo o di due o tre o cinque diritti nazionali, ma certamente non è mutuata né dall'uno né dall'altro, perché da tutti si “distacca”, trattandosi di nozioni definite in funzione delle esigenze e delle finalità dell'Unione europea. In realtà, dunque, quel che la Corte fa è un'autonoma ricostruzione di quelle nozioni, in ciò, ripetiamo, favori-

ta anche dal fatto che manca la base giuridica per un richiamo formale che la obblighi ad orientarsi in un senso o nell'altro.

Il risultato è molto importante dal punto di vista della costruzione europea. Ogni giudice della Corte ha il proprio *humus* culturale nelle nozioni e tradizioni giuridiche del proprio ordinamento nazionale. E tuttavia i meccanismi e le dinamiche istituzionali, il confronto interno, ma soprattutto la necessità di un'elaborazione giurisprudenziale a dimensione europea porta alla rilevazione e alla costruzione di un diritto che diviene "altro" rispetto ai singoli diritti nazionali, e che chiamiamo diritto comunitario o dell'Unione europea.

A loro volta, queste nozioni penetrano gli ordinamenti nazionali e li conformano, anche perché il diritto dell'Unione prevale su quello nazionale. Quel diritto nasce così soprattutto dalla giurisprudenza della Corte, che influenza anche il modo di essere dei diritti nazionali; ma esso nasce altresì dal concorso a tutto campo della comunità dei giuristi europei, che approfondiscono, sviluppano e diffondono le nozioni comunitarie, così come nasce dalla stessa prassi delle istituzioni e delle giurisdizioni nazionali. Con il risultato che si determina un circuito virtuoso che favorisce la reciproca influenza tra gli ordinamenti giuridici in campo, anche se il diritto dell'Unione esercita un ruolo preminente per la forza stessa del suo primato sui diritti nazionali.

Quel che però va qui sottolineato è che tale diritto incide tanto più profondamente nei confronti dei sistemi giuridici nazionali in quanto può contare sulle peculiari caratteristiche del sistema dell'Unione, e in particolare sull'azione di autorità sopranazionali che presiedono alla formazione delle relative norme e che dispongono degli appropriati strumenti per controllarne ed imporne il ri-

spetto; nonché sulla posizione di primazia e sulla diretta applicabilità di dette norme rispetto a quelle degli Stati membri. Ma soprattutto perché si avvale della predisposizione di meccanismi d'interpretazione autonomi, riservati appunto ad un'istituzione, come di giustizia, la cui azione esplica i propri riflessi non solo sulla compattezza e la coerenza intrinseca del corpo normativo comune, ma anche sulla sua capacità di resistenza rispetto ai sistemi nazionali, dato che lo sottrae alla presa di questi ultimi ed evita così che se ne possano indebolire gli effetti e la portata armonizzatrice.

Questo processo così detto di europeizzazione dei diritti nazionali non si sviluppa però solo attraverso la rilevata incidenza diretta della normativa dell'Unione, ma anche, e per certi versi soprattutto, per vie meno formali e istituzionalizzate, ma non meno pervasive. Si allude segnatamente a quella sorta di "creazione" e diffusione "spontanea" di principi, metodi e prassi legali che si realizza nel contesto dell'Unione in conseguenza del "naturale" processo di recezione, armonizzazione e talvolta perfino unificazione delle regole giuridiche. Un processo che è indotto dallo sviluppo stesso della costruzione europea, grazie a quell'osmosi di valori giuridici che proprio la peculiarità del sistema dell'Unione favorisce in sommo grado, visto che esso ha vocazione ad operare come fattore di integrazione anche e soprattutto all'interno delle strutture giuridiche degli Stati membri, con ciò obbligando al confronto, ma anche alla convivenza e alla ricerca della massima compatibilità reciproca, tutti i sistemi in causa. Il che ha determinato un intreccio a volte addirittura inestricabile tra le normative dell'Unione e quelle nazionali, che si pongono in un rapporto di continuità, se non di commistione, e continua ad alimentare quel circuito orizzontale che favorisce l'integrazione anche giuridica tra gli Stati membri e costituisce uno de-

gli aspetti più originali e qualificanti della costruzione europea.

Stimolato anche dagli apporti della dottrina e dalla prassi degli operatori giuridici, tale processo si traduce nell'affermazione di regole e principi comuni, talvolta apparentemente “nuovi”, ma in realtà più spesso definiti o ridefiniti sulla base degli stessi diritti nazionali. E, in effetti, se sul piano normativo sono di regola questi ultimi ad essere influenzati dal sistema dell'Unione, a loro volta sono essi a costituire l'*humus* e la fonte di ispirazione dei valori, dei principi, delle nozioni e delle prassi legali che sostanziano l'ambito di riferimento del diritto comune in formazione. E del resto è appunto a questo orizzonte naturale che ha sempre guardato per la rilevazione e la definizione delle norme e dei principi di un ordinamento che non ne aveva e che quindi spettava inevitabilmente ad essa individuare o, come un po' impropriamente si dice, “creare”.

Quel che però, ancora una volta, preme qui sottolineare è che questa originale ed esaltante sintesi tra sistemi giuridici diversi, che funge evidentemente da autentico e potente fattore d'integrazione, non avrebbe potuto essere alimentata e non avrebbe trovato sbocchi così significativi e incisivi, quali quelli fin qui registrati, senza l'azione della Corte di giustizia. Grazie, infatti, alla sua autorità d'interprete supremo del diritto dell'Unione e di garante del rispetto di tale diritto e della sua applicazione negli Stati membri, e quindi della coerenza del complessivo sistema giuridico su cui poggia la costruzione europea, ha potuto fin dall'inizio esercitare anche sotto il profilo che qui interessa un ruolo determinante.

Un ruolo che per giunta essa ha in concreto svolto senza esitazioni e talvolta perfino con una certa audacia, ma la cui utilità non è mai stata realmente revocata in dubbio, malgrado qualche critica di tanto in tanto rivolta al così detto “attivismo” dell'istituzione.

A questo fenomeno, estremamente interessante ma sul quale devo con rammarico sorvolare, ha dato un contributo importante l'attività degli interpreti e dei traduttori, che ci forniscono quotidianamente gli strumenti di base per il nostro lavoro e ci consentono di alimentare il dialogo tra i tanti protagonisti della vicenda comunitaria. E ciò spiega ampiamente perché ho aperto questo breve intervento dicendo che la Corte non soltanto li saluta, ma sinceramente e profondamente li ringrazia.

**FEDERICO SILVIO TONIATO**<sup>1</sup> (moderatore)

*Dialogo tra Corti e tra giudici e legislatori:  
la lingua del diritto come veicolo di valori*

Signor Presidente del Senato, Autorità, illustri relatori, gentili ospiti,

la quarta e ultima sessione di questa Giornata di studio è dedicata all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Prima di rivolgere un sentito ringraziamento agli illustri oratori, permettetemi di esprimere gratitudine, fuori da ogni tipo di formalità, ai quattro colleghi che fanno parte del Collegio dei docenti del *Master* promosso dal Senato e dall'Università di Pavia: il consigliere Laura Tafani che con caparbia e determinazione sta portando avanti un progetto non facile, ma sicuramente ambizioso ed estremamente attuale; il professor Luigi Ciaurro, i consiglieri Alessandro Goracci e Lorella Di Giambattista. Vorrei inoltre, insieme a loro, ringraziare Beatrice Gianani, qui presente, che ci rappresenta presso le istituzioni europee e che è attivamente impegnata in una linea progettuale molto innovativa.

Il ringraziamento è esteso infine a tutti i colleghi presenti perché con oggi si chiude una fase durata due anni, che ha coinvolto tutto il personale del Senato, qui rappresentato dal Segretario Generale, che ha sostenuto e supportato ogni aspetto di una intensa e approfondita attività di formazione e di aggiornamento in ambiti molto diversi tra di loro, seppur intrecciati.

<sup>1</sup> *Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica*

Il primo ambito è quello dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche che ha richiesto seminari densi di elementi informativi e conoscitivi in discipline non consuete per chi ha una formazione di tipo prevalentemente giuridico, quali la statistica, l'econometria, l'economia, l'analisi; il secondo riguarda invece la qualità della legislazione.

Due anni sono lunghi per un'amministrazione che continua a lavorare per garantire l'ordinario svolgimento delle attività parlamentari, a ritmi talvolta incalzanti; ma sono anche un tempo estremamente ristretto, laddove si pensi ad ambiti così ampi e che necessitano di approfondimenti tanto accurati quanto difficili, anche solo per l'acquisizione del linguaggio di base.

Con oggi si conclude la prima tappa di un percorso, che ha il carattere della irreversibilità, in quanto quello che si è fin qui realizzato ha rappresentato una sorta di "sterzata" della struttura a servizio dell'istituzione Senato della Repubblica, e anche il lavoro ordinario, anche quello più "classico", quello più tradizionale sarà profondamente rivisto e riorientato non solo rispetto all'Europa e alle regioni, ma soprattutto, e ancor prima, verso la qualità della legislazione e la valutazione delle politiche pubbliche.

Prima di passare la parola al Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Giuseppe Tesauro, vorrei molto brevemente esplicitare il presupposto dal quale muove l'esperienza di formazione e di incontro tra l'accademia e le istituzioni nazionali e europee.

La lingua del diritto e le "giuste parole" hanno come elemento attrattivo "l'atto giuridico", e cioè il risultato di un processo decisionale. L'atto giuridico è il presupposto. Anzi, il presupposto della riflessione e delle procedure parlamentari è la "logica degli atti", in una qualche misura in opposizione alla "logica dei fatti". L'ele-

mento fattuale non è, nel caso di specie, sinonimo di concretezza e pragmatismo di tratto empirico, ma è sinonimo di forza. Affermare la logica della lingua dentro la dimensione giuridica significa affermare la logica della legge come momento di condivisione e di aggregazione di una comunità, contro una logica impositiva. Il precetto, altrimenti, si commisurerebbe non all'elemento aggregante della norma quanto, invece, alla forza, talvolta brutta, talaltra violenta, ovvero sottile, quasi invisibile, che fa imporre la volontà di qualcuno rispetto ad una volontà estesa, in chiave comunitaria. Il presupposto è quindi riconoscere la lingua come veicolo di valori, il diritto come mezzo di trasmissione della cultura, dove la forma non assume tanto il significato tradizionale di contrapposizione tra forma scritta e forma orale, quanto invece il significato deontologico, a tratti deontico, di una forma capace di rappresentare la volontà di una comunità: Comunità nazionale, comunità europea. È chiaro che nel diaframma culturale, in cui la logica del fatto soccombe alla ricerca di un contenuto condiviso, il dialogo tra Corti è la cartina di tornasole della riuscita o meno della prospettiva.

Il legislatore moderno e contemporaneo se considerasse la giurisprudenza come protagonista di un percorso condiviso e comunitario per l'interpretazione della legge riuscirebbe a rilegittimare pienamente il suo stesso ruolo. È maturo un assetto democratico dove le prerogative e le decisioni della maggioranza non sono meccanicamente "imposte", ma innanzitutto "riconosciute", anche da parte di chi non le abbia condivise. Il senso del limite e il senso della misura – che per molte tradizioni politiche e culturali sono stati da tempo acquisiti ad una comune consapevolezza – rappresentano per tutti – legislatori e giudici – l'opportunità di essere interpreti fedeli degli interessi e delle aspettative dei consociati.

Si rappresentano più efficacemente i cittadini, come legislatori, e si amministra con coerenza la giustizia “in nome del popolo”, come magistrati soggetti solo alla legge, laddove i meccanismi di individuazione del precetto muovano dalla comune esigenza di considerare il diritto non come un insieme aritmetico di “norme poste”, bensì come un ordinamento retto da una geometria di “norme riconosciute”.

Una tra le sfide più attuali nel dialogo tra la Corte di giustizia e le Corti costituzionali, da un lato, e tra legislatori europei e nazionali, dall’altro, è il possibile conflitto tra diritto dell’Unione europea e principi fondamentali delle Carte costituzionali. Penso, in particolare, al caso Taricco, nel quale la Corte di giustizia<sup>2</sup> ha affermato la possibilità di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione dei reati in relazione a frodi tributarie gravi che danneggino gli interessi finanziari dell’Unione europea. La decisione – seguita, come era prevedibile, da una ordinanza della Corte costituzionale di rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia – rischia di confliggere con il principio di irretroattività della legge penale se non anche con il principio di eguaglianza, che sono capisaldi del nostro ordinamento costituzionale e che rappresentano un “controlimite” alle stesse limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea. Tant’è che la Suprema Corte di cassazione – nel rimettersi alla Corte costituzionale – è intervenuta per chiedere che siano contemperati, da un lato, la supremazia del diritto dell’Unione; dall’altra, i principi che fanno parte della nostra storia giuridica e costituzionale più profonda.

<sup>2</sup> Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2015.

Al di là del caso specifico, estremamente emblematico, si assiste in misura più ampia a qualcosa di inedito: le giurisprudenze diventano “buoni maestri” per gli operatori del diritto, per i giuristi, per i linguisti e per gli stessi legislatori. Il nostro vocabolario, la nostra sintassi, la nostra semantica sono in qualche modo corretti e modificati da operatori del diritto chiamati a mediare sul terreno della convivenza civile e della comunità: per l'appunto le Corti. Dal loro dialogo ci viene un nuovo vocabolario, una nuova sintassi, una nuova semantica rispetto alla quale chi meglio del professor Tesauro può cercare di lumeggiarci.

Nel ringraziare quindi tutti gli illustri relatori che animeranno l'ultima sessione, considero per me un vero privilegio rivolgere l'invito a prendere la parola al professor Tesauro, che nella sua lunga e prestigiosa carriera ha svolto funzioni giurisdizionali sia come Avvocato generale presso la Corte di giustizia sia come Presidente della Corte costituzionale.

## GIUSEPPE TESAURO<sup>1</sup>

### *La lingua nel dialogo tra le Corti*

La Giornata di oggi mi ha offerto spunti importanti, quindi, più che seguire la traccia che mi ero dato – anche perché è stato già detto tutto sia dal punto di vista giuridico che da altri punti di vista – vorrei fornire una testimonianza personale, vista la mia esperienza.

Il rapporto tra lingua e diritto, tra linguaggio e diritto è un rapporto naturalmente importante, ma anche delicato. È un rapporto importante perché la lingua rappresenta lo strumento della comunicazione e della trasmissione delle nostre conoscenze e, per quanto riguarda le norme, le leggi, qualifica non solo la loro redazione, ma anche la loro applicazione e interpretazione. Il linguaggio giuridico, quindi, comprende anche quello utilizzato dai giudici per concretizzare quello che è scritto o sembra scritto nella norma. Ed è quindi lo specchio di un approccio sia tecnico sia culturale. È il modo con cui si risolve una controversia, con cui si interpreta una norma, traducendola in una ricaduta concreta. È il frutto di una cultura giuridica, di una formazione culturale.

Permettetemi quindi una testimonianza personale relativa a quando veniva nominato un nuovo giudice alla Corte di giustizia dell'Unione europea (io la chiamo Unione europea per rispettare il Trattato di Lisbona, anche se mi piacerebbe di più chiamarla ancora Comunità. Il termine “Comunità” dà, infatti, il senso del calore che

---

<sup>1</sup> *Presidente emerito della Corte costituzionale. Il testo dell'intervento non è stato rivisto dall'Autore.*

era nelle intenzioni di Monnet, Schuman, De Gasperi, dei padri dell'integrazione. Il termine "Unione" trasmette il senso di una cosa fredda, scritta a tavolino da non so chi). Quando arrivava un nuovo giudice alla Corte, e in particolare un giudice tedesco, la prima richiesta che poneva era: «Ma perché parlate tutti francese? Qui dobbiamo introdurre l'inglese». Perché la richiesta veniva da un giudice tedesco? Perché poi, all'adozione dell'inglese sarebbe seguita quella del tedesco: cominciamo col cambiare il francese con l'inglese, che è facile e poi si arriverà anche al tedesco. Questa era l'idea, la logica. Qual era la risposta della Corte nel suo insieme? La risposta era praticamente unanime: «Stai attento, se noi cambiamo la lingua, cambia la giurisprudenza. Siccome gli inglesi sono arrivati nel 1973, tutta la giurisprudenza precedente, e comunque quella maturata anche dopo l'ingresso degli inglesi nella Corte, cambierebbe. E noi non abbiamo nessuna intenzione di cambiarla». La Corte è nata sul modello del contenzioso francese, sia quando si occupa di contenzioso amministrativo, sia quando è un giudice internazionale e basta. Il modello riprende il modo di giudicare e di scrivere delle Corti francesi. L'idea, sottesa a tale diniego, è quella, giusta a mio parere, che cambiando la lingua si cambi la giurisprudenza.

La lingua è perciò un problema di sostanza. Se questo è vero, è soprattutto vero nell'ambito del diritto dell'Unione europea che è stato trainante nel processo di integrazione. È stato il diritto che ha cambiato il baricentro del sistema e lo ha trasferito dall'economia alle persone. L'economia era il pretesto per realizzare la Comunità europea, perché la Comunità europea doveva scongiurare tutte le tentazioni belliche o bellicistiche, che avevano animato l'inizio del secolo e anche la metà del secolo scorso e assicurare sostanzialmente la pace. Per non turbare i sonni di chi ha il mito della sovranità –

Einaudi diceva bene: «la sovranità è nemica della pace» – , ci si inventò il mercato comune, una cosa neutra. “Mercato” una brutta parola, che però non creava problemi a nessuno; la sovranità rimaneva intatta e le scelte di politica economica rimanevano nella responsabilità degli Stati membri e lo sono tuttora.

Oltretutto non era facile configurare una coesistenza di norme così diverse – internazionali, comunitarie, nazionali, oltre che regionali – senza arrivare ai drammi che conosciamo nel rapporto tra norme interne e norme esterne all’ordinamento. Ci si è riusciti: se il diritto è stato il traino del processo d’integrazione, quello reale, dell’Europa che c’è, non dell’Europa che viene raffigurata nei *talk show* televisivi, tutto ciò lo dobbiamo a quel complesso sistema di controllo giurisdizionale che è dato dalla cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario.

Questa cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario in che cosa si concretizza? Voi pensate ad un convento, che ha finestrelle piccole, però ce le ha: ogni volta che vi è un rinvio pregiudiziale da un Paese, ad esempio la Grecia, l’Italia, la Finlandia si apre una finestra sull’ordinamento di quel Paese. È, dunque, essenziale arrivare, per quanto possibile, ad una armonizzazione del linguaggio. Certo, qualche volta è impossibile: prendete per esempio la categoria dell’interesse legittimo italiano. Già se lo spiegate ad un italiano non vi capisce, figuriamoci se lo spiegate ad un finlandese. La mattina ero solito fare colazione alla mensa della Corte con un giudice finlandese, simpaticissimo tanto da sembrare un napoletano. All’inizio pretendevo di spiegargli che cosa fosse l’interesse legittimo; lui continuava a mangiare il cornetto, ma non mi rispondeva e alla fine mi rispondeva: «non ho capito». A pranzo ci incontravamo nuovamente e lui era solito bere un bicchierino di

vodka prima di mangiare, come fanno tutti i baltici e nordici in genere prima ancora dell'antipasto: una sorta di "anti-bevuta". A metà pasto il mio commensale cominciava a capire qualcosa dell'interesse legittimo. La sera, mi diceva: «Ma lo sai che anche ad Helsinki parliamo di un diritto che non è proprio un diritto, che non è protetto come un diritto, che non è protetto proprio e quindi non lo chiamiamo interesse legittimo, ma lo chiamiamo "non-diritto"?». Così tra un sorriso e l'altro, ho capito che cosa dobbiamo al multilinguismo: la semplicità, la chiarezza. Nel caso dell'interesse legittimo, ad esempio, non sarebbe molto più chiaro parlare di un "non-diritto"? Infatti, con tutto il rispetto per gli amministrativisti che ascoltano con grande sdegno, si tratta di situazioni giuridiche soggettive che ricevono una tutela inferiore rispetto ad una posizione giuridica soggettiva completa qualificata con la parola diritto (soggettivo). Io vi ho portato l'esempio più banale di interesse legittimo nella lingua italiana, ma prima è stata citata l'espressione *class action* che ha, anch'essa, problemi di traduzione notevolissimi.

Il discorso sul dialogo tra le Corti ci porta poi ad un caso molto particolare: il dialogo con la Corte costituzionale italiana. Voi sapete che per cinquanta anni la Corte costituzionale ha affermato di non essere una giurisdizione nazionale, ma di essere qualcosa di più, e di non poter fare perciò il rinvio pregiudiziale. Ad un certo punto, però, ci si è accorti che a livello comunitario il baricentro si era spostato sulla circolazione delle persone, per cui l'attenzione era rivolta a quello "zainetto" che ci portiamo dietro circolando per l'Europa, fatto di diritti e anche di diritti fondamentali. La Corte costituzionale si è così accorta che la Corte di giustizia aveva una giurisprudenza ricchissima, a partire dall' *Internationale Handelsgesellschaft GmbH* causa 11/70, fino ai giorni nostri, sui dati personali e ha cominciato a preoccuparsi

parsi: perché rinunciare ad un dialogo diretto con la Corte di giustizia solo perché vi è un problema nell'interpretazione dell'espressione "giurisdizione nazionale" di cui all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il rinvio pregiudiziale, infatti, lo può fare solo una giurisdizione nazionale. La Corte costituzionale ha sempre detto di non essere una giurisdizione nazionale, senza però curarsi di un dato oggettivo e pacifico, vale a dire che le espressioni contenute nei Trattati sono oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, la sola che ha la competenza ad interpretare gli articoli del Trattato e quindi le nozioni giuridiche sottostanti. Per "giurisdizione nazionale" si intendeva, anche, un organo che avesse tutti i requisiti di cui dispone la Corte costituzionale. La svolta c'è stata nel momento in cui la Corte costituzionale ha detto – nell'ambito di un giudizio abbastanza banale – di essere «ai sensi del Trattato, una giurisdizione nazionale».

Comunque, la logica del sistema comunitario è quella dell'uniformità nella interpretazione delle norme: il giudice di Helsinki e il giudice di Napoli, di fronte ad una norma del Trattato, che è sempre quella, devono dare la stessa lettura.

La Corte costituzionale italiana, come il Consiglio di Stato francese, che inizialmente diceva di non essere una giurisdizione nazionale ai sensi del Trattato, è arrivata infine alla conclusione che il rinvio pregiudiziale è uno strumento ineguagliabile di collaborazione leale fra giudice nazionale e giudice comunitario.

Io continuo a usare il termine "comunitario", ma alcuni dicono "euro-unitario". Oltre ad essere brutta, questa parola è contraria al Trattato di Lisbona. Nel Trattato di Lisbona tutti leggono le modifiche confluite nel Trattato sull'Unione europea (TUE) e nel già citato TFUE. Pochi leggono i pochi articoli del Trattato di Li-

sbona. L'articolo 2 afferma che non si deve più usare il termine "comunitario" ma l'espressione "Unione europea". La dottrina, con i suoi vezzi, ha cominciato a utilizzare l'espressione "euro-unitario", altrettanto orribile. Per prima cosa perché ricorda l'euro – e già questo pone in una situazione di diffidenza – e poi perché usa il termine "unitario". Ma dov'è l'unità? Questo è, appunto, un vezzo della dottrina che sarebbe il caso di eliminare dal nostro vocabolario.

La diversità di linguaggio ci porta anche ad una diversità di approccio. Prendete per esempio il diritto della concorrenza, che è tutto comunitarizzato. La legge italiana sulla concorrenza è un copia-incolla del Trattato CEE, e in aggiunta anche del regolamento sulle concentrazioni.

Lo stesso vale per il concetto giuridico di "impresa": nel nostro armamentario terminologico giuridico civilistico non esiste l'impresa, ma l'imprenditore. Inoltre, l'impresa, per il diritto comunitario, è anche uno studio legale mentre in Italia il professionista non è equiparato ad un imprenditore, come se non facesse un'attività economicamente rilevante. Per la terminologia comunitaria, invece, il professionista, o chiunque svolga un'attività economicamente rilevante, è un'impresa, con le conseguenze determinate da tale *status*. Tuttavia i giudici italiani hanno cominciato a ispirarsi al diritto comunitario e a dare al professionista la qualifica di impresa, dopo aver finalmente capito che non vi è alcuna conseguenza aberrante in tale qualificazione. Da questo punto di vista vi è una soggezione al modo di pensare dell'Unione europea.

Anche dal punto di vista della nostra Costituzione, una interessante questione terminologica e concettuale si è posta in particolare in relazione all'articolo 41 della Carta. Sul finire degli anni Cinquanta, si cominciarono a scrivere fiumi di parole sul fatto che la pa-

rola “concorrenza” mancava nella nostra Costituzione, che essa non era desumibile dall’articolo 41, e che quindi eravamo tributari per tale concetto esclusivamente degli articoli 85 e 86 del Trattato CE. Questo perché l’articolo 41 della Costituzione era letto con la lente degli articoli 85 e 86. Piano piano, la cultura europea, quindi le parole “impresa”, “concorrenza” e così via, sono entrate nel nostro vocabolario anche solo per aggiustare un po’ il tiro della presenza dello Stato, sia come regolatore, sia come attore dei mercati. Ancora una volta si registra questa dipendenza, del nostro vocabolario a quanto scritto ed applicato, soprattutto a livello di giurisprudenza, in sede comunitaria. La tutela della concorrenza non è solo tutela delle imprese ma una dimensione del mercato in quanto tale.

Un altro esempio riguarda l’espressione “misure cautelari”. Ho incominciato a leggere, proprio a Lussemburgo, la monografia di Pietro Calamandrei del 1936, poiché mi serviva approfondire cosa fosse la misura cautelare. La misura cautelare nel nostro ordinamento è funzionale alla sentenza, all’utilità della sentenza, non è solamente e puramente un’anticipazione della sentenza. Ecco, questa è un’idea tutta italiana, perché nemmeno i francesi, dalla cui cultura del contenzioso amministrativo dipendiamo, tutto sommato l’hanno presente perché parlano non di “misura cautelare” ma di “misura provvisoria” (*provisoire*). Non citiamo poi gli inglesi i quali, indipendentemente dal nome, non contemplan la “misura provvisoria”. La legge, per loro, è quella “votata dal Parlamento” e non se ne può sospendere l’applicazione prima dell’accertamento definitivo della sua illegittimità o incompatibilità comunitaria. Non esisteva questa possibilità. Anche la sospensione dell’atto amministrativo, come avviene in tutti i Paesi normali, non è prevista dal sistema inglese. Quando la Camera dei Lord chiese alla Corte di giustizia se

l'ordinamento comunitario prevedesse questo istituto in presenza di certi requisiti (si trattava poi dei requisiti canonici del *periculum in mora* e dei danni irreversibili), la Corte rispose di sì, ma se si legge la sentenza, in inglese il concetto è ancora tradotto con *interim measures*, in francese con *mesures provisoires*. In italiano, non solo nella traduzione della sentenza ma anche nelle conclusioni dell'Avvocato generale – che era colui che vi parla – l'espressione utilizzata è *misura cautelare*. Mi ricordo che passai un pomeriggio intero a spiegare perché dovessimo trovare un'espressione che desse l'idea di una misura finalizzata all'utilità della sentenza. Feci pure lo sforzo di tradurre trenta pagine di Calamandrei, che distribuii ai giudici, i quali erano pure contrari all'esito della sentenza ma poi si convinsero proprio grazie al fatto dell'utilità della misura cautelare rispetto alla sentenza definitiva. Non cambiarono, però, il loro modo di qualificarla, cioè *interim e provisoire*.

Anche in tema di responsabilità civile dei giuridici ci sarebbe da dire qualche cosa per far capire le difficoltà, le criticità, che talvolta sorgono con il multilinguismo. La Corte non si è mai sognata di pensare alla responsabilità del magistrato, del giudice persona fisica, perché non le compete. La Corte si preoccupa solamente della responsabilità dello Stato per fatto del giudice. Poi, se lo Stato vuole rivalersi sul giudice è un fatto interno. Alla Corte, al diritto comunitario, interessa la responsabilità dello Stato, come la responsabilità del Parlamento per omissione nel recepimento di direttive (si veda il caso di *Franco*, procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90) e non se è la rivalsa sui deputati, e in che modo.

Ci sono poi i *misunderstanding*, vale a dire gli equivoci, che però non sono equivoci, sono semplicemente “furbate”. Diciamolo con chiarezza: prendete per esempio il caso dei precari della scuola. La

Corte, su questa questione si era espressa rilevando che non si possono fare tanti contratti a tempo determinato, da rinnovare ogni anno per un numero consistente di anni. C'era in materia una direttiva comunitaria che l'Italia aveva ritenuto di non applicare, non si sa perché. La Corte ha affermato che, per evitare gli abusi di questi contratti reiterati per tanto tempo, si devono prevedere misure sanzionatorie, un deterrente abbastanza forte per evitare la *cancellazione degli effetti della violazione*. La Corte costituzionale ha scritto che l'illecito è stato cancellato. Con la cancellazione dell'illecito la storia è finita lì: risarcimento del danno, stabilizzazione, tutto cancellato. Naturalmente la Cassazione ha stabilito che questo non era possibile, e quindi ha riconosciuto o il risarcimento o la stabilizzazione. Questo *misunderstanding*, che non so fino a che punto sia un *misunderstanding*, è come ho detto con grande chiarezza una furbata, o comunque un errore abbastanza evidente. Esso è purtroppo possibile per via del multilinguismo. Il multilinguismo è una bella cosa. Abbiamo imparato tanto dal multilinguismo, ad esempio nell'esposizione: periodi brevi, non sentenze-monografie con periodi lunghi una pagina; però, il multilinguismo può dar luogo ad altri disguidi, ad alcuni equivoci e questo è uno dei tanti equivoci che ci sono stati, abbastanza significativi.

Mi dovete scusare del disordine con cui ho svolto il mio intervento, ma è quanto mi sembrava di poter testimoniare dalle esperienze personali.

PAOLO GENTILI<sup>1</sup>

*La difesa dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione*

L'intervento del Presidente Tesauero, così ricco di spunti, mi ha stimolato alcuni ricordi sul tema che mi è stato assegnato e cioè la difesa dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione davanti alla Corte di giustizia. Nella discussione orale, davanti alla Corte, l'equivoco terminologico si annida, praticamente, a ogni angolo e mi è capitato più volte di dover difendere l'italiano come lingua, nella sua pregnanza semantica, e di aver avuto in qualche caso successo.

Ricordo, ad esempio, una questione fiscale in cui si dibatteva di una certa base imponibile, che doveva essere calcolata, secondo il nostro ordinamento, tenendo conto delle "attività" dell'impresa. La parola "attività" doveva essere intesa, in questo specifico contesto normativo, in senso contabile, cioè come la "parte attiva del bilancio" e quindi le "attività" erano le singole componenti, le poste positive dell'attivo che era il complesso. Quindi, "attivo" il *genus*, "attività" la *species*. Tante attività fanno l'attivo. Stavo illustrando questo concetto ma sono stato quasi subito interrotto da una serie di richieste di chiarimenti dell'avvocato generale, del giudice relatore, che non erano italiani e che non riuscivano a capire a cosa stessi facendo riferimento perché nelle loro lingue la parola "attività" ha a che fare con l'agire, il fare e non ha un significato anche contabile. Persino il relatore tedesco aveva difficoltà a comprendere no-

---

<sup>1</sup> *Avvocato dello Stato. Il testo dell'intervento non è stato rivisto dall'Autore.*

nostante in tedesco *aktiv* designi il singolo “attivo”. Ma in tedesco se si passa da *aktiv* ad *aktivität*, si ritorna a “attività” intesa come fare, non in senso contabile. Alla fine capii che l’equivoco si annidava in questa differenza e spiegai che in italiano “attività” in senso contabile è il *genus* che include i singoli “attivi”. L’“attivo” è il risultato finale, la somma, ma la somma ha i suoi addendi. Questa spiegazione piacque moltissimo e soprattutto piacque il fatto che in italiano si potesse rendere con una sola parola l’insieme dei singoli componenti. La presenza nella lingua italiana di parole che evocano concetti generali, astratti, mentre invece l’Europa ricorre a concetti concreti, crea qualche difficoltà di comprensione, ma, se si sa ben spiegare nel corso di una discussione forense, è spesso apprezzata.

Un altro episodio, ancora più singolare, mi capitò in una causa in cui si parlava di valutazione dei “requisiti soggettivi” per creare una compagnia di assicurazione. L’avvocato generale Sharpstone cominciò, ad un certo punto, a tempestarmi di domande perché “soggettivo” era stato tradotto con *personal*, cioè “personale”, quindi sembrava si volesse far riferimento a una valutazione personale, nel senso di valutazione opinabile. Laddove, per noi, con l’espressione “requisito soggettivo” si intende il requisito che attiene al soggetto, ma che in sé è oggettivo, perché è regolato da una norma, da una disposizione, che enumera appunto i requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto per esercitare un determinato diritto. Una volta spiegato che nel nostro ordinamento definiamo come requisiti soggettivi quelli che oggettivamente connotano la fattispecie relativa al “soggetto” tutti rimasero positivamente colpiti apprezzando il fatto che nel diritto italiano il “soggetto” può essere anche qualche cosa di valutabile oggettivamente e non necessariamente in una

maniera che muta da soggetto a soggetto, da osservatore a osservatore, da interprete a interprete. Due casi in cui il parlare per concetti, proprio dell'italiano, è servito, dopo aver superato molti equivoci, a semplificare la discussione e chiarire. E credo che in questi casi, la ricchezza dell'italiano, la sua pregnanza semantica, si sia fatta valere.

Passo ora ad approfondire un tema più specifico e cioè la difesa della lingua italiana in giudizio nell'ambito più generale della difesa del principio del "multilinguismo".

Mi riferisco in primo luogo alla questione dei brevetti, in cui si è instaurata una cooperazione rafforzata di venticinque Stati su ventisette per introdurre un sistema di brevetto unificato europeo, utilizzando l'inglese, il francese e il tedesco. L'Italia e la Spagna si sono opposte e hanno impugnato la decisione del Consiglio che autorizzava la cooperazione rafforzata, ma la Corte di giustizia, con la famosa sentenza del 16 aprile 2013, cause C-274/11 e C-295/11 riunite, ha respinto i nostri ricorsi.

Il punto è molto delicato e la sentenza rappresenta, a mio avviso, un grave arretramento rispetto al principio del multilinguismo per privilegiare una finalità pratica, cioè per favorire un brevetto europeo condiviso da venticinque Stati su ventisette. Il ricorso dell'Italia e quello della Spagna si fondavano sull'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi del primo comma dell'articolo 118, nell'ambito dell'instaurazione del mercato interno, il Parlamento e il Consiglio, deliberando con procedura ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei di proprietà industriale. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce tuttavia che il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa con-

sultazione del Parlamento europeo. A nostro avviso, quindi, non era sufficiente l'accordo di venticinque Stati per stabilire il regime linguistico dei brevetti europei, perché tale disciplina deve essere adottata, ai sensi del secondo comma, con una procedura legislativa speciale all'unanimità. Ad avviso della Corte di giustizia invece il primo comma attrae il secondo comma e cioè, in presenza di una cooperazione rafforzata, l'unanimità, prevista dal secondo comma, va intesa come unanimità degli Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata quindi dei venticinque anziché dei ventisette Stati membri. È chiaro che siamo in presenza di una deliberata cancellazione del valore del multilinguismo, in nome di un interesse pratico, economico, quale quello di favorire la circolazione dei brevetti. Teniamo anche conto del fatto che l'opposizione alla richiesta italiana e spagnola di un regime pentalinguistico, perché ovviamente quello chiedevamo, non veniva da tutti gli altri venticinque Stati, ma da una minoranza di quei venticinque. E allora, anche questo elemento avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione. Tuttavia si trattava di una minoranza piccola, ma molto qualificata.

Migliore sorte ha avuto l'italiano su un altro fronte, quello dei concorsi. Anche in questo caso difendevamo il multilinguismo, cioè la pari dignità di tutte le lingue contro la dittatura delle lingue che io chiamo nei miei scritti, in modo volutamente un po' dispregiativo, le lingue del sistema IFT, inglese, francese e tedesco.

In questo caso siamo partiti da una situazione tragica, in cui i concorsi erano pubblicati con bandi solo in inglese, francese e tedesco, in cui le comunicazioni tra Commissione e candidati avvenivano solo in inglese, francese e tedesco, in cui tutte le prove devono svolgersi, e non uso a caso il presente, in inglese, francese e tedesco.

Che cosa siamo riusciti a ottenere a partire dalla sentenza del 27 novembre 2012, C-566/10, della Corte di giustizia?

Un primo risultato positivo è stato il seguente: i cittadini europei che vogliono partecipare a un concorso, sono cittadini europei, non sono mezzi funzionari. La difesa della Commissione era invece che chi partecipa a un concorso non gode del diritto, di cui all'articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, a rivolgersi, nella propria lingua all'Unione e a ricevere dall'Unione la risposta in quella lingua, perché è già quasi un funzionario e quindi soggiace alle ipotetiche restrizioni linguistiche che valgono per i funzionari, in base allo Statuto dei funzionari. La risposta della Corte, invece, è stata che anche i candidati sono cittadini europei, quindi hanno diritto ad avere il bando pubblicato in tutte le lingue, a ricevere, nelle comunicazioni con gli uffici che si occupano del concorso, risposte nella propria lingua, a rivolgersi all'EPSO, l'Ente che organizza i concorsi, nella propria lingua, e a presentare la candidatura nella propria lingua, e non necessariamente in inglese, francese e tedesco. Questa rivendicazione che chi partecipa a un concorso è un cittadino, non è un funzionario, è importante, di rilievo costituzionale.

Un altro risultato molto importante è stato la statuizione della irrilevanza delle statistiche. Stamattina si è parlato molto di statistiche. Un primo riscontro si ritrova nella sentenza del Tribunale dell'Unione passata in giudicato perché accertamente la Commissione non ha impugnato, del 15 settembre 2016, T-353/14 e T-17/15. La Commissione, messa alle strette dalla sentenza della Corte, sosteneva che le statistiche dimostrano che l'inglese, il francese e il tedesco, sono le lingue più parlate, più tradotte, più studiate, quindi si devono fare i concorsi necessariamente in quelle lingue. Ci sono

più di trenta punti della sentenza, dal punto 118 fino al punto 152, in cui il Tribunale, seguendo ovviamente i nostri suggerimenti, ma andando addirittura oltre, si dedica alla demolizione sistematica degli argomenti statistici della Commissione. La materia linguistica non è una materia che si tratta sulla base di statistiche, ma è una questione di principio che si deve trattare con le regole.

Infine, un'affermazione importantissima, rimasta però lettera morta. Nella citata sentenza del settembre 2012, la Corte di giustizia afferma che la competenza linguistica non fa parte della valutazione di professionalità di colui il quale aspira ad un ufficio nell'Unione europea. La competenza linguistica è cosa separata dalla competenza professionale. Le restrizioni linguistiche, i requisiti linguistici, dice la Corte, non debbono costituire un ostacolo all'obiettivo primario dei concorsi che è la selezione dei migliori. Selezione dei migliori non è dei migliori linguisti. Quindi, la lingua diventa un elemento accessorio in quanto può porsi come momento discriminatorio, mentre, dice sempre la Corte, il multilinguismo è il vero valore in quanto chi vuole mostrare le proprie capacità le può dimostrare al meglio se è messo in grado di esprimersi nella propria lingua. È molto importante questa affermazione della Corte, ma è rimasta a molti anni di distanza lettera morta, perché la Commissione, come sapete, la ignora e ci costringe tuttora a fare continui ricorsi perché su questo punto, che poi è quello decisivo, cioè la restrizione alle tre lingue delle prove di svolgimento dei concorsi, trova sempre argomenti più o meno obliqui, per aggirare le posizioni giurisprudenziali e per confermare, tuttora il regime discriminatorio trilinguistico.

Comunque, noi, abbiamo ulteriori ricorsi in fase di svolgimento, e quindi pensiamo che prima o poi la Commissione dovrà alzare bandiera bianca e fare una proposta. Perché il punto vero è che c'è

bisogno di una revisione, un aggiornamento della normativa vigente perché il regolamento n. 1 del 1958 non può più funzionare con ventisette lingue. La revisione di tale regolamento dovrebbe essere proposta dalla Commissione, perché ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione, è la Commissione ad avere competenza esclusiva a fare la proposta. La Commissione latita, completamente. Non ha, in tutti questi anni, fatto una sola proposta di aggiornamento del regime linguistico nelle istituzioni europee. E questo è il vero punto critico, il vero buco nero di tutto il problema del multilinguismo nelle istituzioni europee: la latitanza, totale, della Commissione rispetto al suo dovere di fare una proposta normativa al riguardo.

**ROBERTO MASTROIANNI E ALBERTO CAPOBIANCO<sup>1</sup>**  
*La qualità della legislazione nell'attuazione  
del diritto dell'Unione europea<sup>2</sup>*

*1. Alcune osservazioni preliminari sulla produzione normativa nel  
contesto dell'Unione europea*

Il fenomeno legislativo, ampiamente inteso, trova il suo pieno compimento quando gli obiettivi posti dal legislatore sono raggiunti, e cioè quando i destinatari della disciplina da esso adottata ne rispettino il suo contenuto precettivo. La corretta applicazione di una regola di diritto richiede, dunque, una formulazione chiara e comprensibile della disposizione e che essa sia coordinata rispetto ad altre norme e ai principi dell'ordinamento. Non stupisce, quindi, che questi aspetti giochino un ruolo chiave per gli effetti che le norme debbono realizzare. Invero, difetti di formulazione o di coordinamento delle disposizioni potrebbero tradursi in un rischio di errata applicazione delle stesse a scapito della loro effettività.

L'aspetto della qualità normativa assume, inoltre, un valore par-

<sup>1</sup> *Roberto Mastroianni è professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli studi di Napoli Federico II e consigliere giuridico per gli affari legislativi del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il dottor Alberto Capobianco è dottore di ricerca in «Disciplina del mercato e della concorrenza nell'Unione europea» presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.*

<sup>2</sup> Il contributo, seppur frutto di una riflessione comune, è riferibile ai singoli autori: i §§ 1, 5 e 6 sono di Roberto Mastroianni e i §§ 2, 3, 4 e 7 sono di Alberto Capobianco. Non potendo essere presente al Convegno per sopraggiunti impegni, il professor Mastroianni ha cortesemente fornito il testo del suo intervento per la presente pubblicazione.

ticolarmente pregnante negli ordinamenti giuridici che mettono al centro del sistema le libertà ed i diritti individuali. Ciò che è destinato a disciplinare il comportamento dei singoli può essere, infatti, letto come una limitazione a quelle libertà riconosciute espressamente dalla legge o dalle costituzioni nazionali<sup>3</sup>. In una impostazione di taglio liberale vanno quindi contrastate forme di ipertrofia legislativa in quanto rendono difficile il rispetto degli obblighi contenuti nella legislazione che, non di rado, presenta continui rinvii, frequenti deroghe e pericolosi conflitti tra norme.

In questo contesto, appare evidente come un eccesso di produzione normativa sia in grado di produrre un peggioramento della qualità delle disposizioni adottate, trattandosi di variabili (quelle della quantità e della qualità normativa) strettamente interconnesse. Dalla correlazione tra “inflazione” e “inquinamento” della legislazione, si generano a cascata numerosi effetti negativi, che possono incidere, in diverso modo, sulla certezza e sull’effettività del diritto, sulla crescita economica e sui costi dell’amministrazione della giustizia<sup>4</sup>. Pertanto, uno Stato di diritto per dirsi tale non solo deve necessariamente ridurre l’attività di produzione normativa<sup>5</sup> ma deve anche curare gli aspetti qualitativi della legislazione.

<sup>3</sup> A partire dagli anni Novanta, il dibattito sulla qualità della legislazione si è sviluppato attorno al tema del governo sull’economia e della crescita economica. In argomento cfr. M. D’Alberti, *Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia*, in (a cura di), M. D’Alberti e G. Tesauro, *Regolazione e concorrenza*, Bologna 2000, pp. 171 ss.

<sup>4</sup> Sul punto cfr. R. Pagano, *Introduzione alla legistica, l’arte di preparare le leggi*, III, Milano 2004, pp. 9-17.

<sup>5</sup> Cfr. B. Leoni, *La libertà e la legge*, Macerata 1995, p. 145. L’Autore sostiene che «più riusciamo a ridurre la vasta area attualmente occupata dalle decisioni collettive nella politica e nel diritto, con tutti i parafernali delle elezioni, della legislazione e così via, più riusciremo a stabilire uno stato di cose simile a quello che prevale

Risulta tuttavia problematico definire quali siano gli elementi che consentono di valutare la qualità di un atto legislativo.

Esso è, anzitutto, composto da diverse disposizioni, e cioè di enunciati ai quali è necessario attribuire un senso proprio. Tale compito spetta all'interprete che per poter risalire al significato normativo della disposizione deve procedere ad esaminare il testo secondo le regole generali di ermeneutica. Pertanto, l'adozione di un linguaggio tecnico-giuridico consono rispetto alla materia da disciplinare è in grado di agevolare l'attività interpretativa. Inoltre, è utile garantire che le disposizioni contenute nell'atto legislativo non siano tra loro contraddittorie ma che, anzi, rispecchino una coerenza sistematica che ne faciliti l'interpretazione.

In aggiunta, per produrre un testo legislativo di qualità è necessario valutare se le disposizioni adottate abbiano un impatto significativo sul contesto economico, giuridico e sociale in cui esse devono essere attuate. In altre parole, occorre verificare quale tra le diverse ipotesi normative contemplate dal legislatore sia la più efficace rispetto agli obiettivi da esso perseguiti. Una simile valutazione, tuttavia, è difficile da effettuare in quanto richiede l'analisi di numerose variabili che possono incidere sulla realizzazione degli scopi dell'intervento normativo. Tuttavia, ciò non toglie che un'attività del genere sia utile al legislatore per una corretta rappresentazione della realtà sulla quale poi si dovrà intervenire<sup>6</sup>.

nell'ambito del linguaggio, della *common law*, del libero mercato, della moda, del costume, etc., ove tutte le scelte individuali si adattano reciprocamente e nessuna è mai messa in minoranza».

<sup>6</sup> Di estrema attualità sono le parole di L. Einaudi, *Prediche inutili*, Roma 1955, p. 10, il quale si poneva la domanda: «Giova deliberare senza conoscere?». A tale domanda l'Autore rispondeva che «Si delibera se si sa di poter attuare».

Così sommariamente descritti gli elementi tipici che concorrono a definire il concetto di qualità legislativa, occorre altresì notare che l'attività di produzione e di attuazione della normativa dell'Unione europea introduce ulteriori elementi di complessità rispetto alle esperienze nazionali.

In primo luogo, le norme dell'Unione europea possono applicarsi a destinatari che non condividono lo stesso linguaggio. Per garantirne la piena comprensibilità, soprattutto quando le disposizioni attribuiscono un diritto o impongono un obbligo ai singoli, il regolamento n. 1 del 1958 del Consiglio prevede all'articolo 4 che «I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali». Da ciò consegue che tutte le versioni linguistiche degli atti di natura generale – e non solo i testi originari – hanno la medesima portata applicativa in tutta l'Unione<sup>7</sup>.

La traduzione di una disposizione in un'altra lingua pone oltretutto gli stessi identici problemi di formulazione di un atto legislativo. Tali attività sono realizzate proprio al fine di dare piena forma alla volontà del legislatore attraverso l'utilizzo nel testo di una terminologia appropriata e di una struttura sintattica il più coerente possibile. Il traduttore, infatti, «deve scegliere l'accezione o il senso più probabile e ragionevole e rilevante in quel contesto e in quel mondo possibile»<sup>8</sup>, attività che in realtà risulta particolarmente complessa. Se quindi è vero che «tradurre significa tradire», l'interpretazione letterale del testo non è di per sé sufficiente alla sua corretta

---

<sup>7</sup> Per una distinzione tra lingue ufficiali e lingue di lavoro dell'Unione v. E.A. Raffaelli, *Le lingue nell'ordinamento comunitario*, in (a cura di) B. Cambiaghi, C. Milani *et alii*, *Europa plurilingue*, Milano 2005, pp. 24 ss.

<sup>8</sup> U. Eco, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano 2003, p. 45.

interpretazione ma deve essere supportata da altri validi criteri di ermeneutica.

In secondo luogo, l'attività di produzione normativa nazionale richiede al legislatore di interpretare in astratto le norme di diritto dell'Unione europea ai fini della loro attuazione e trasposizione in atti interni. In questo contesto, è evidente come un errore di interpretazione dei testi normativi provenienti dall'Unione possa ripercuotersi sulla qualità del testo di recepimento. Gli unici strumenti utilizzabili dal legislatore nazionale possono essere attinti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di interpretazione delle norme o da forme di interlocuzione tra istituzioni dell'Unione e Stati membri.

Nel presente scritto si osserverà come la qualità della produzione normativa dell'Unione europea e l'utilizzo degli strumenti interpretativi offerti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia possano incidere sull'attività del legislatore italiano in modo tale da consentirgli la piena attuazione del vincolo esterno derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Saranno, in seguito, esaminati alcuni problemi pratici che il legislatore italiano ha incontrato nell'attuazione delle disposizioni di diritto dell'Unione.

## *2. La qualità degli atti di diritto dell'Unione europea*

Dalla lettura delle norme dei Trattati non è possibile individuare alcun obbligo delle istituzioni dell'Unione di adottare testi normativi di qualità. Tuttavia, non può escludersi che un simile vincolo sia deducibile dagli stessi valori basilari dell'Unione, quali ad esempio lo stato di diritto e la certezza del diritto, principi a cui si ispira il progetto di integrazione europea.

La Corte di giustizia è giunta a due approdi differenti sul tema della certezza del diritto.

Il primo, tipicamente formalistico, ritiene che la conoscibilità di una disposizione può essere garantita «dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario»<sup>9</sup>. In questo caso, è possibile constatare che il mero atto divulgativo svolge un ruolo fondamentale nel rispetto del principio della certezza del diritto anche se non chiarisce la portata qualitativa che un testo normativo deve possedere.

Il secondo, invece, pone l'accento sul contenuto delle disposizioni che il legislatore europeo deve adottare. In particolare, la Corte ritiene che la certezza del diritto sia rispettata quando «la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza»<sup>10</sup>. La pronuncia, quindi, mette in evidenza le caratteristiche qualitative tipiche che le disposizioni di diritto dell'Unione devono possedere: la chiarezza e la precisione.

Per poter dare contenuto alle indicazioni della Corte di giustizia, le istituzioni dell'Unione hanno mostrato di riporre particolare attenzione alla produzione normativa adottando accordi destinati a migliorare la qualità redazionale della legislazione.

Il problema è stato affrontato in modo compiuto nell'accordo in-

---

<sup>9</sup> Corte di giustizia, sentenze dell'11 dicembre 2007, causa C-161/06, *Skoma*, punto 38; dell'8 novembre 2001, causa C-28/99, *Silos*, punto 15; del 20 maggio 2003, causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita*, punto 95; del 26 novembre 1998, causa C-370/96, *Covita*, punto 27.

<sup>10</sup> Corte di giustizia, sentenze del 14 aprile 2005, causa C-110/03, *Belgio c. Commissione*, punto 30; del 13 febbraio 1996, causa C-143/93, *Van Es Douane Agenten*, punto 27; del 9 luglio 1981, causa 169/80, *Gondrand Frères e Garancini*, punto 17.

teristituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea del 22 dicembre 1998 riguardante gli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (di seguito "Orientamenti"). Esso trae origine dalla 39<sup>a</sup> dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam in cui si poneva l'obiettivo di raggiungere «un miglioramento della qualità redazionale della legislazione comunitaria».

Gli Orientamenti, richiamando i principi giurisprudenziali sulla certezza del diritto, impegnano le istituzioni dell'Unione europea ad adottare una legislazione di qualità. Essa dipende, anzitutto, dalla formulazione degli enunciati contenuti nei testi normativi. A questo riguardo, gli Orientamenti prevedono che gli atti della legislazione comunitaria debbano essere redatti «in modo chiaro, semplice e preciso» (articolo 1) e che le loro disposizioni siano espresse «in modo conciso» ed abbiano «un contenuto per quanto possibile omogeneo» (articolo 4). La chiarezza e la precisione delle disposizioni assumono, quindi, un valore significativo soprattutto quando esse siano preordinate ad imporre obblighi ai privati.

Tuttavia, l'adozione di una terminologia adeguata dipende non solo dalla coerenza tra le disposizioni del testo normativo ma anche tra le disposizioni di altri «atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia» (articolo 6) e tra «concetti o terminologie peculiari di un sistema giuridico nazionale» (articolo 5). In altre parole, non solo deve essere curata la coerenza terminologica interna all'ordinamento dell'Unione ma anche quella esterna, che tenga conto dei problemi sistematici e di traduzione che possono derivare dall'adozione di un nuovo testo normativo rispetto al contesto giuridico nazionale in cui deve essere attuato.

Per quanto concerne quest'ultimo profilo, ogni sistema giuridico nazionale possiede proprie peculiarità di cui i traduttori potrebb-

ro non tener conto. Si pensi ad esempio alle diverse *legal families* di *common law* e *civil law* che dividono l'Europa in due macro-aree in cui la cultura giuridica non è uniforme. Seppur un simile rischio sia in larga parte ridotto tramite la figura del giurista-linguista che, grazie all'attività di *mise au point* del testo, coordina le disposizioni dell'Unione alle categorie giuridiche proprie dell'ordinamento di recepimento, non può escludersi definitivamente l'eventualità che cortocircuiti nei sistemi giuridici nazionali possano verificarsi.

Considerato che le traduzioni maldestre possono minare l'uniformità di significato dei termini utilizzati nell'atto legislativo dell'Unione, un efficace strumento per la soluzione del problema consiste nella rettifica del testo normativo. Il rimedio di diritto dell'Unione, tuttavia, può giungere in un momento successivo rispetto al recepimento dell'atto attraverso una misura nazionale.

Se verificata quest'ultima ipotesi, spetterà allo Stato membro conformarsi al paradigma della qualità legislativa per dare piena effettività al diritto dell'Unione. Infatti, solo discostandosi da una trasposizione letterale della normativa sovranazionale, è possibile rispettare l'intenzione del legislatore e, allo stesso tempo, garantire la coerenza sistematica dell'ordinamento nazionale.

### *3. L'interpretazione del diritto dell'Unione europea per una produzione legislativa di qualità*

Gli studi di teoria dell'interpretazione si sono intensificati in concomitanza con l'aumento della produzione normativa dell'Unione europea. L'espansione delle aree di competenza legislativa dell'Unione hanno inevitabilmente posto l'accento sulle regole che l'interprete

deve seguire per dare attuazione alle disposizioni di derivazione comunitaria. Si pensi per esempio ad istituti come l'interpretazione conforme delle disposizioni di diritto interno<sup>11</sup> che entrano a far parte delle prassi comuni a tutte le giurisdizioni degli Stati membri.

L'elaborazione delle regole di interpretazione dei testi legislativi è affidata primariamente alla Corte di giustizia. Essa ha, infatti, individuato criteri di ermeneutica giuridica fondati sia sul dato letterale, ed in particolare sul raffronto tra più versioni linguistiche degli atti comunitari, sia sul dato teleologico del testo normativo, entrambi utili all'interprete per attribuire agli enunciati ambigui un significato che garantisca la piena effettività e certezza del diritto dell'Unione, prevenendo così l'insorgere di costosi ricorsi giurisdizionali.

I primi "reperti" rinvenuti nell'utilizzazione dei suddetti criteri (letterale e teleologico) si rinvergono nel caso *Stauder* in cui la Corte, per poter garantire un'uniforme applicazione delle disposizioni di una decisione destinata a tutti gli Stati membri, ha affermato che esse devono interpretarsi «alla luce di tutte le versioni linguistiche» e sulla base della «reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito»<sup>12</sup>. La Corte, inoltre, ha aggiunto che

---

<sup>11</sup> Corte di giustizia, sentenze del 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a. c. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut*, punto 113; del 10 aprile 1984, causa 14/83, *Sabine von Colson e Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen*, punto 28.

<sup>12</sup> Corte di giustizia, sentenza del 12 novembre 1969, causa 29/69, *Erich Stauder c. Stadt Ulm – Sozialamt*, punti 3/4. Non mancano voci in dottrina che ritengono la comparazione tra le diverse versioni linguistiche estremamente difficile a causa dell'aumento delle lingue ufficiali dell'Unione, soprattutto dopo l'adesione dei Paesi dell'Est Europa (B. Pozzo, *L'interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale*, in (a cura di), E. Ioriatti Ferrari, *Interpretazione e traduzione del diritto*, Padova 2008, p. 90).

deve essere data preferenza all'interpretazione "meno onerosa" al fine di garantire l'effettività del diritto dell'Unione. Per interpretazione meno onerosa deve intendersi, ovviamente, quella che discende dal raffronto linguistico tra le diverse versioni ufficiali dei testi<sup>13</sup> e, solo laddove questa non si riveli risolutiva, la disposizione «dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte»<sup>14</sup>. Detto orientamento ha trovato conferma nel noto caso *CILFIT*, in cui la Corte ha ritenuto superfluo sollevare un rinvio pregiudiziale, pur in presenza di un obbligo per il giudice nazionale, quando si richiede ad essa l'interpretazione di un atto chiaro<sup>15</sup>.

Ulteriori indicazioni relative alle finalità dell'intervento normativo dell'Unione possono rinvenirsi, inoltre, dai riferimenti, nei testi normativi dell'Unione, alle basi giuridiche adottate, ai "considerando" inseriti nei preamboli degli atti e ai lavori preparatori. Gli elementi appena indicati possono considerarsi vere e proprie miniere di dati cui attingere nell'attività interpretativa.

Definiti i temi fondamentali su cui si basa l'interpretazione giuridica del diritto dell'Unione europea, occorre indagare sul ruolo che l'interprete ricopre in alcune determinate circostanze, muovendo

---

<sup>13</sup> La giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, esclude categoricamente l'interpretazione fondata su una sola delle versioni linguistiche delle disposizioni comunitarie poiché sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 1990, causa C-372/88, *Milk Marketing Board of England and Wales c. Cricket St. Thomas Estate*, punto 19).

<sup>14</sup> Corte di giustizia, sentenza del 27 ottobre 1977, causa 30/77, *Regina c. Pierre Bouchereau*, punto 14.

<sup>15</sup> Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81, *CILFIT e Lanificio di Gavardo c. Ministero della sanità*, punti 18, 19 e 20.

l'analisi dalla comune distinzione tra disposizioni direttamente e indirettamente applicabili.

Nel primo caso (si pensi ad esempio ai regolamenti dell'Unione), la disposizione oscura e imprecisa può essere invocata dinanzi alle giurisdizioni nazionali affinché esse sollevino un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In occasione delle problematiche interpretative emerse, quest'ultima provvederà a chiarire il significato dei testi ambigui o, in ultima analisi, a dichiararne l'invalidità per contrasto con il principio generale di certezza del diritto.

Nel secondo caso, invece, il problema dell'insufficiente chiarezza di una disposizione non direttamente applicabile va necessariamente risolto in prima battuta dai legislatori o dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri che devono dare ad essa attuazione. Su tali destinatari dell'atto ricade l'onere di dare la massima effettività al diritto dell'Unione attraverso un recepimento, non solo tempestivo, ma anche di qualità, volto a colmare le eventuali incertezze del testo dell'Unione. Le difficoltà che l'attività di recepimento pone vanno in tal caso risolte dagli Stati membri, i quali possono attingere dall'arsenale della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di interpretazione dei testi normativi.

In quest'ultima circostanza, non si può escludere la centralità dell'interpretazione delle disposizioni dell'Unione europea nell'ottica del loro recepimento. Infatti, il legislatore nazionale o la pubblica amministrazione, non potendo instaurare un rapporto diretto di collaborazione con la Corte di giustizia, devono fare necessariamente leva sugli strumenti interpretativi poc'anzi esaminati. Essi, infatti, permettono loro di poter giungere ad una piena comprensione della legislazione dell'Unione al fine, poi, di trasferirla correttamente negli ordinamenti nazionali.

#### *4. L'attività istruttoria del Governo*

Nel contesto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sull'«Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», al Governo è attribuito il potere di formulare i disegni di legge europea, di delegazione europea e gli schemi di decreto necessari all'attuazione del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda quest'ultima competenza, l'attività di redazione del decreto legislativo risulta essere più complessa in quanto è necessario conciliare le differenti condizioni poste non solo dalla legislazione dell'Unione da recepire, ma anche dai criteri direttivi, generali e specifici, indicati nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nella legge di delegazione europea e da altri atti riguardanti l'attività del Governo.

Con riferimento a questi ultimi testi, già ad un livello generale la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 sull'«Istruttoria degli atti normativi del Governo» prevede che la qualità della regolazione «costituisce un obiettivo prioritario dell'attività di Governo», che si ritiene raggiunto quando la proposta di legge «sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi» (articolo 1, comma 1). Tali obiettivi sono inoltre individuati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo» che impegna gli uffici del settore giuridico-legislativo di diretta collaborazione con i ministri ad assicurare nell'elaborazione dei decreti «la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa» (articolo 7, comma 2, lettera *b*)).

I medesimi intenti sono ribaditi dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Si pensi, ad esempio, a quelle norme che richiedono al legislatore delegato di introdurre le occorrenti modificazioni alle discipline vigenti ai fini di un migliore coordinamento con la normativa da attuare (articolo 32, comma 1, lettera *b*) o di ridurre al minimo la formazione di nuovi testi normativi quando basti semplicemente modificare materie già regolate (articolo 32, comma 1, lettera *e*)).

Come si può notare, le numerose condizioni richieste per l'attuazione di un atto normativo dell'Unione richiedono un'attività che va ben oltre la semplice trasposizione letterale di un testo. Al netto delle consuete complicazioni di natura stilistica e redazionale, l'obiettivo primario dell'amministrazione redigente consiste nell'assicurare l'effettività delle norme dell'Unione attraverso il provvedimento da adottare. Pertanto gli strumenti della chiarezza del linguaggio normativo, della semplificazione e del coordinamento delle norme diventano strumenti essenziali affinché gli "ingranaggi" dell'ordinamento giuridico funzionino correttamente.

Gli obblighi appena esaminati implicano però lo svolgimento di valutazioni sull'efficacia del testo normativo, le quali non possono fondarsi che su ipotesi al momento della sua ideazione e formulazione. Infatti, gli effetti delle nuove disposizioni si verificheranno solo al momento della sua concreta applicazione. Per queste ragioni, l'attività redazionale del legislatore delegato deve necessariamente contemplare l'impatto che scelte differenti possono avere nel contesto giuridico, economico e sociale di applicazione della normativa.

Tali informazioni provengono da diversi documenti di cui il Governo si serve per la redazione dei testi normativi e che caratterizzano la sua attività istruttoria.

Anzitutto l'«Analisi d'impatto della regolazione» (AIR) consi-

ste in una «valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative» (articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246). La funzione di tale misura è quella di raccogliere informazioni per consentire al legislatore di effettuare la scelta più efficace, che normalmente coincide, nel caso di recepimento delle direttive, con i livelli di regolazione minima in esse indicati (cosiddetto divieto di *gold-plating*, v. articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

In secondo luogo, la proposta del Governo deve essere corredata da un'«Analisi tecnico-normativa» (ATN) attraverso la quale si verifica, tra le altre cose, «l'incidenza della normativa che si intende introdurre sull'ordinamento giuridico vigente» (articolo 2.2.3 della direttiva sull'«Istruttoria degli atti normativi del Governo»). Infatti, nelle diverse sezioni di cui essa si compone, una sezione è interamente dedicata alle valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari e internazionali della proposta di legge e all'individuazione di elementi ostativi dell'ordinamento interno che potrebbero pregiudicare l'effettività del testo da adottare.

Tutte le informazioni raccolte dal Governo, se calate nel contesto di armonizzazione che la legislazione dell'Unione intende realizzare, concorrono ad amplificare la qualità redazionale e sistematica del testo da formulare. Pertanto, l'attività istruttoria del Governo rappresenta il presupposto conoscitivo che quest'ultimo ha a disposizione per poter deliberare efficacemente e realizzare l'adeguamento degli atti legislativi dell'Unione europea alle peculiarità dell'ordinamento giuridico interno.

### *5. La formulazione dei testi normativi e i problemi di integrazione*

Nelle procedure di attuazione del diritto dell'Unione europea possono, tuttavia, emergere oltre alle tradizionali complicazioni di natura stilistica e redazionale, alcune problematiche di integrazione, di sistemazione e di traduzione che i testi normativi da recepire pongono.

Tali difficoltà, infatti, rendono impossibile una trasposizione letterale della norma dell'Unione che altrimenti metterebbe a rischio la sua efficacia. Per questi motivi, nella cosiddetta fase "discendente" il legislatore delegato procede ad una "nazionalizzazione" dei testi normativi da recepire, attività che consiste non solo nel compimento di una scelta discrezionale ammessa dall'atto dell'Unione (come spesso avviene nel caso delle direttive), ma in un più intenso adattamento della normativa europea alle istanze giuridiche nazionali.

Venendo ai problemi di integrazione, accade con particolare frequenza che gli atti di diritto dell'Unione europea contengano concetti o istituti giuridici che non appartengono al contesto normativo in cui poi saranno trasposti. Pertanto, il legislatore delegato deve poter risolvere il dilemma se introdurre la nuova terminologia o il nuovo istituto, entrambi sconosciuti agli operatori giuridici, provvedendo poi a razionalizzare tutte le ulteriori disposizioni già esistenti con quelle da innestare, o se servirsi di istituti giuridici già contemplati dall'ordinamento senza metter mano alla disciplina di applicazione generale o di contorno.

Per il principio di semplificazione legislativa, la soluzione ottimale è senz'altro la seconda. Come già osservato, il Governo deve garantire l'effettività del diritto dell'Unione, e cioè che gli obiettivi della legislazione dell'Unione siano pienamente raggiunti a pre-

scindere dalle modalità con cui lo Stato intende perseguirli. D'altronde, introdurre un nuovo istituto giuridico richiede un inevitabile coordinamento con le altre disposizioni di diritto interno, e ciò creerebbe ulteriore incertezza poiché la nuova disciplina potrebbe richiedere deroghe, abrogazioni e rinvii ad ulteriori testi normativi, a danno della chiarezza della legislazione nazionale.

Un esempio di tali difficoltà proviene dal recepimento della direttiva 2014/104/UE sul *private enforcement* del diritto della concorrenza. Quest'ultima, al paragrafo 2 dell'articolo 9, prevede che la decisione che accerti una violazione del diritto della concorrenza adottata da un'autorità di uno Stato membro «possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova *prima facie*, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti».

L'istituto della prova *prima facie* non è tuttavia contemplato dall'ordinamento italiano, il quale si serve del ben più noto sistema di presunzioni (articolo 2279 del codice civile). Ciò significa che un recepimento letterale avrebbe avuto conseguenze giuridiche notevoli, richiedendo un inevitabile modifica al sistema probatorio, anche attraverso l'utilizzo di una disciplina in deroga.

Tuttavia, questa non è stata la scelta adottata nel testo del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3. Infatti, all'articolo 7, comma 2, del decreto di recepimento si è scelto di non utilizzare il termine *prima facie* ma di "prova". La formulazione della norma di recepimento dell'articolo 9 della direttiva tiene, infatti, conto del valore probatorio di una decisione definitiva di un altro Stato membro che comunque può essere contraddetta da altre prove ugualmente

valutabili dal giudice<sup>16</sup>.

In questo modo, il legislatore italiano ha optato per la soluzione meno onerosa dal punto di vista della produzione legislativa, scelta che non pregiudica la qualità del testo di recepimento e l'effettività delle disciplina dell'Unione che si pone l'obiettivo di agevolare le azioni di risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza. In altre parole, la norma interna, pur non essendo formalmente allineata a quella europea, realizza da un punto di vista sostanziale i medesimi obiettivi perseguiti dalla direttiva, e cioè quelli di garantire un'efficace applicazione degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attraverso l'alleggerimento dell'onere probatorio in capo alla parte danneggiata.

#### *6. (segue). I problemi di sistemazione*

I problemi di sistemazione, invece, riguardano il diverso significato che l'ordinamento giuridico nazionale o la prassi giurisprudenziale attribuiscono alla terminologia adottata dal legislatore dell'Unione.

Le cause di tale discordanza semantica possono dipendere, tra le numerose variabili in gioco, anche dalla capacità di uno Stato membro di far valere la propria sfera di influenza nella fase cosiddetto "ascendente" di produzione legislativa dell'Unione. Tale circostanza potrebbe concretizzarsi nel momento in cui l'Unione, nell'eser-

---

<sup>16</sup> L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo in esame prevede che «La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove».

cizio di una competenza concorrente, adotti come disciplina di riferimento quella già introdotta da uno Stato membro. Questi aspetti, che hanno suscitato particolare interesse negli studi di diritto comparato, di fatto conducono all'imposizione di un modello giuridico dominante, veicolato dagli atti di diritto dell'Unione europea, e non spesso coincidente con quelli degli altri ordinamenti interni.

Con riferimento al livello normativo sovranazionale, la coerenza terminologica esterna, e cioè l'aderenza di significato tra le disposizioni dell'Unione e quelle interne, assume un ruolo rilevante nella produzione legislativa. Infatti, la frammentarietà semantica dei termini in uso nei sistemi giuridici nazionali rappresenta un ostacolo all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'Unione. Per questi motivi si rende necessaria un'operazione di *reductio ad unum* che garantisca una uniformità lessicale dei vari significati attraverso l'utilizzo di un sistema unico di definizioni che normalmente è inserito nell'articolato degli atti legislativi dell'Unione.

Tuttavia, le definizioni spesso non semplificano l'attività di recepimento degli atti legislativi dell'Unione. Esse, infatti, pur chiarendo il perimetro applicativo delle norme da introdurre nell'ordinamento interno, possono attribuire un significato differente ad un termine rispetto a quello già in uso nel sistema giuridico nazionale. Pertanto, nella fase discendente si rende necessario un adeguamento redazionale del testo che presuppone una corretta interpretazione delle disposizioni da recepire<sup>17</sup>. In questo senso, l'intervento deve es-

---

<sup>17</sup> In virtù del principio di applicazione uniforme, la Corte di giustizia ha statuito che le disposizioni dell'Unione europea, ove non facciano rinvio a definizioni adottate dagli Stati membri, sono soggette ad «un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto di tale disposizione e della finalità

sere conforme alla disciplina di armonizzazione poiché i legislatori nazionali potrebbero essere tentati di sfruttare a loro vantaggio le differenze semantiche al fine di sottrarsi ai vincoli comunitari. Pertanto, la trasposizione delle disposizioni dell'Unione in legislazione nazionale risulta particolarmente delicata e deve essere sempre realizzata al fine di non snaturare l'effettività delle norme dell'Unione europea.

Gli esempi in questo ambito sono davvero numerosi. Significativo in questo senso potrebbe essere il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, avvenuto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

La disciplina italiana sul diritto d'autore, a partire dalla legislazione postunitaria (1865 – 1940) sino all'entrata in vigore della legge 22 aprile 1941, n. 633, non ha mai conosciuto il termine "autorizzare". Esso appariva nella legislazione del periodo solo in alcuni punti dell'articolato con riferimento all'attività pubblicistica svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali<sup>18</sup>. Il concetto, infatti, era utilizzato esclusivamente nell'accezione tradizionale di autorizzazione intesa come attività di natura pubblicistica consistente nella rimozione di un limite all'esercizio di un diritto già esistente previo accertamento della sua compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti.

Il legislatore del 1941, consapevole di tale problema sistematico, formulava le disposizioni della legge riferendosi a soggetti privati come gli autori ed i loro aventi causa senza fare alcun riferimento ad attività con-

---

perseguita» (Corte di giustizia, sentenza del 19 settembre 2013, causa C-140/12, *Pensionsversicherungsanstalt c. Peter Brey*, punto 49).

<sup>18</sup> V. ad esempio l'articolo 74, comma 2: «Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici».

sistenti in autorizzazione poiché pertinenti solo a soggetti di diritto pubblico. Era infatti sufficiente precisare che l'autore ha il «diritto di riprodurre» (articolo 13) e non il «diritto di autorizzare la riproduzione».

Tuttavia le cose cambiano nel momento in cui l'Unione ha adottato il termine "autorizzare" (in inglese *authorize*, in francese *autoriser*, etc.) nelle direttive di armonizzazione delle discipline nazionali sul diritto d'autore, riferendosi in particolare alle facoltà esclusive riservate agli autori. Trattandosi infatti di un termine comune agli istituti di *common law* che non conoscono forme di interventismo statale, il legislatore comunitario ha conferito al concetto di "autorizzazione" una portata privatistica.

Le numerose direttive in tema di diritto d'autore hanno, alla fine, portato il legislatore italiano ad introdurre il concetto di "autorizzazione" senza tuttavia preoccuparsi dei rilievi terminologici che esso avrebbe comportato nell'ordinamento nazionale. Se si guarda infatti alla disciplina così come attualmente armonizzata, il termine "autorizzare" inteso nella sua nuova accezione compare numerose volte (artt. 18-*bis*, comma 3; 64-*bis*; 64-*ter*; 64-*quater*; 64-*quinquies*; 64-*sexies*; 102-*ter*). Così facendo, esso ha assunto anche nell'ordinamento interno una connotazione privatistica rispetto a quella originaria che intendeva l'autorizzazione come un atto di diritto amministrativo discrezionale con cui si consente l'esercizio di un diritto già esistente<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Nello stesso codice civile il termine è di solito riconnesso all'intervento del potere pubblico in ordine alle attività private. Ad esempio l'articolo 17 del codice civile, ora abrogato (autorizzazione all'acquisto di beni immobili o accettazione di eredità o legati da parte di una persona giuridica), l'articolo 320, comma 3, del codice civile (autorizzazione del giudice tutelare agli atti di disposizione sul bene del minore). Sulla problematica in ordine alla esistenza di negozi autorizzativi nel diritto privato cfr. tuttavia V. Farina, *L'autorizzazione a disporre in diritto civile*, Napoli 2001.

Il problema terminologico/sistematico si è riproposto con maggiore enfasi nella fase di recepimento della direttiva 2014/26/UE che disciplina la gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi. All'articolo 5, paragrafo 2, del testo europeo si legge infatti che «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti». L'utilizzo della parola "autorizzare" nella già non felice formulazione della disposizione introdurrebbe, se trasposta letteralmente, un paradosso nell'ordinamento italiano secondo cui un ente di diritto pubblico (la SIAE) è "autorizzato" da un soggetto privato (l'autore o un suo avente causa).

Per evitare quindi un cortocircuito nell'ordinamento italiano, il legislatore delegato ha scelto di adottare nel testo del decreto legislativo la seguente formulazione: «I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti» (articolo 4, comma 2).

### *7. (segue). I problemi di traduzione*

L'adozione del regime multilinguistico dell'Unione europea pone, in realtà, un problema particolare spesso verificatosi nella prassi della produzione legislativa. Esso consiste nell'erronea traduzione di un testo normativo, circostanza tutt'altro che infrequente atteso che i redattori degli atti legislativi si servono di una lingua di lavoro che spesso non coincide con la loro madrelingua. Può infatti accadere che costoro compiano scelte terminologiche e di sintassi coerenti con la loro cultura linguistica, ma capaci di alterare il significato del testo tradotto e definitivamente adottato.

Alcune ambiguità dei termini emergono soprattutto al momento della traduzione di concetti giuridici astratti. Ad esempio, si pensi alla locuzione «entità di gestione indipendente» definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della già citata direttiva 2014/26/UE che corrisponde alla traduzione letterale dal testo inglese di *independent management entity*. Seppur la parola *entity* si inserisce perfettamente nel contesto della direttiva in quanto in inglese il termine indica un soggetto giuridico distinto da una persona fisica, nella lingua italiana invece la parola “entità” è collegata ad un lessico per lo più filosofico piuttosto che giuridico. Quindi sarebbe stato preferibile utilizzare il concetto di “ente”, consono alla terminologia adoperata, in particolar modo, nel diritto civile e commerciale.

Le imprecisioni nell'attività di traduzione possono però comportare conseguenze più gravi nel caso in cui la terminologia in uso comporti una restrizione alla portata applicativa dell'atto legislativo dell'Unione. Nello specifico, questo sembra sia avvenuto a causa dell'utilizzo del termine italiano “medico specialista” al quale la direttiva 2013/59/Euratom attribuisce la responsabilità clinica dei danni subiti dal paziente durante l'esposizione a radiazioni.

Occorre notare che tale attività compete non solo al medico specialista ma anche ad un'altra figura professionale, e cioè quella dei tecnici radiologi. Da tali conseguenze si ricaverebbe che la categoria in questione sarebbe esclusa dalla responsabilità per danni di cui all'articolo 5 della direttiva 2013/59/Euratom. Tuttavia, a questo risultato il legislatore dell'Unione non sarebbe mai voluto pervenire in quanto dal confronto tra le diverse versioni linguistiche della direttiva si evince che il problema interpretativo sia sorto da una cattiva traduzione del testo.

Infatti, dalla lettura delle diverse versioni linguistiche della di-

rettiva si ricava che il termine *practitioner* adottato nella versione inglese trova il suo corrispondente con quello spagnolo di *profesional sanitario habilitado* e con quello portoghese di *profissional habilitado*. Pertanto ad esso deve attribuirsi un significato che, *lato sensu*, abbraccia quelle professioni sanitarie che richiedono un'abilitazione e da cui dipende l'esposizione del paziente a radiazioni. Alla luce di queste osservazioni emerge, quindi, che il concetto di "medico specialista" assume nel contesto della direttiva 2013/59/Euratom una portata applicativa molto più ristretta rispetto a quella voluta dal legislatore dell'Unione. Il confronto delle diverse versioni linguistiche potrà, quindi, essere un valido strumento interpretativo che il legislatore nazionale potrà utilizzare per poter formulare correttamente le disposizioni del testo di recepimento.

VINCENZO CELESTE<sup>1</sup>

*L'adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni nazionali. La rilevanza del regime linguistico dal punto di vista di un operatore*

Chiudendo questo affascinante percorso attraverso i profili linguistici del diritto dell'Unione europea, vorrei proporvi un'ottica leggermente diversa. L'ottica dell'operatore quotidiano dell'Amministrazione nazionale di uno Stato membro – vale a dire il funzionario incaricato di assicurare che il diritto nazionale o i comportamenti fattuali dello Stato siano compatibili con il diritto dell'Unione europea.

Rispetto agli interventi precedenti, ci troviamo chiaramente nella fase pre-contenziosa. Anche in questa fase, l'operatore dello Stato membro è protetto dal principio generale della piena parità delle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri. E dalla previsione che per la modifica di questo principio sia necessario il consenso unanime di tutti gli Stati membri. E, come vedremo nella prassi quotidiana, soprattutto il consenso dello Stato membro interessato.

Ora, dal punto di vista dell'operatore di uno Stato membro, è immediatamente percepibile come la questione del rispetto della lingua del proprio Paese come lingua ufficiale (e quindi per lui come strumento per relazionarsi con le istituzioni) non sia solo una questione di principio, ma sia, al tempo stesso, una questione di rispetto dell'identità nazionale e uno strumento pratico per consentirgli di difendere efficacemente le posizioni nazionali, oltre che per difen-

<sup>1</sup> *Vice Ambasciatore d'Italia a Londra*

dersi dall'attribuzione ad altri Stati membri di una posizione di vantaggio nell'applicazione delle norme dell'Unione europea.

La questione del regime linguistico, infatti, si pone, e talvolta può risultare decisiva, nell'ambito delle procedure di "dialogo cooperativo" tra Stato membro e istituzioni, tipicamente la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di guardiana dei Trattati. Si tratta delle procedure che trovano il loro fondamento ultimo nel principio di leale cooperazione, in base al quale l'Unione e gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, per usare la definizione dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea.

Attraverso queste procedure la Commissione verifica il rispetto del diritto dell'Unione, ad esempio sotto il profilo degli aiuti di Stato e della compatibilità di atti o comportamenti di uno Stato membro con il diritto dell'Unione europea.

Si tratta di un momento assai delicato dei rapporti tra uno Stato membro e le istituzioni dell'Unione. Nel contesto di queste procedure, infatti, le istituzioni dell'Unione europea interferiscono, a volte in maniera profonda, con le scelte effettuate da uno Stato membro, spesso anche imponendo modifiche di atti legislativi o di bozze di atti legislativi. In una procedura di aiuti di Stato, ad esempio, sono passate alla lente di ingrandimento le scelte di politica economica di uno Stato membro. Una procedura d'infrazione mette in discussione norme o comportamenti (attivi o omissivi) compiuti dalle amministrazioni centrali o da quelle territoriali. Può risulterne anche la prescrizione di modificare, in tutto o in parte, una misura di politica economica o una norma, oppure di ritirare una misura o abrogare una norma.

In queste procedure, l'elemento fondamentale è quello delle co-

municazioni tra lo Stato membro e la Commissione: sia le comunicazioni scritte, sia le interlocuzioni orali che si verificano nel corso di contatti informali e/o riunioni tecniche *ad hoc*.

Ed è qui che il regime linguistico utilizzato assume una rilevanza centrale, tanto più fondamentale quanto più, dietro una diversa interpretazione delle norme, al centro del contendere si può nascondere una contrapposizione di interessi.

Nella prassi, per le comunicazioni scritte (ad esempio notifica, decisione di apertura di indagine, decisione, lettera di messa in mora, parere motivato...) si rispetta normalmente il requisito linguistico e gli Stati membri hanno il diritto di indirizzare alla Commissione comunicazioni in una lingua ufficiale. Da parte italiana si è sempre fatta presente la necessità di avere una traduzione completa in italiano delle comunicazioni ricevute e va detto che le comunicazioni indirizzate all'Italia sono redatte in lingua italiana. Nella prassi quotidiana questa regola è normalmente rispettata, almeno per i Paesi più grandi. Non mancano tuttavia i casi in cui la Commissione tenti di interloquire tramite un'altra lingua, solitamente l'inglese, per ragioni di rapidità o, nel caso dell'Italia, per l'assenza di funzionari di lingua italiana. In questi casi, normalmente si procede a rinviare la lettera/comunicazione al mittente con una richiesta di traduzione.

Esistono nella prassi eccezioni, ma devono essere concordate di volta in volta tra Commissione e Stato membro e esse sono limitate al caso specifico. Un esempio di cui sono stato testimone diretto è stato quello delle procedure di aiuto di Stato relative alle misure di aiuti alle banche nel periodo della crisi finanziaria tra il 2008 e il 2010. In questi casi la Commissione proponeva agli Stati membri interessati di usare solo l'inglese sia per le comunicazioni scrit-

te, sia per quelle orali. Questo per rapidità e efficacia: i casi infatti erano spesso trattati in un *week-end*, a borse chiuse, e la decisione doveva essere già operativa il lunedì successivo. Ma so che soprattutto con il moltiplicarsi delle procedure di verifica, in particolare nel settore della *governance* economica, si sono anche moltiplicati i casi di eccezioni concordate.

Problema diverso è l'interlocuzione orale. Si tratta di una fase delicatissima e spesso decisiva per la trattazione di un caso. La notifica di una misura di aiuto di Stato è quasi sempre accompagnata da una richiesta di incontro con la Commissione (Direzione generale della Concorrenza) per illustrare la misura stessa e spiegare per quale motivo essa sia compatibile (o non costituisca un aiuto, quando la notifica è fatta per certezza del diritto). Nella mia esperienza ho constatato che si tratta spesso di un momento che può risultare fondamentale per la decisione finale della Commissione. E il fattore linguistico può svolgervi un ruolo centrale e talvolta decisivo.

Da questo punto di vista sono molti gli elementi che entrano in gioco, fra i quali rientra anche una certa dose di casualità.

I primi due elementi sono: la conoscenza delle lingue veicolari da parte dei funzionari dello Stato membro che presentano il caso alla Commissione; la conoscenza dell'italiano da parte dei funzionari della Commissione.

Non sempre, infatti, i funzionari che seguono un caso sono italiani o conoscono l'italiano. E anche quando il funzionario addetto al caso è italiano, avviene spesso che il funzionario con potere decisionale non lo sia, per cui la barriera linguistica torna a essere un ostacolo rilevante.

Per chiarezza, non mi riferisco qui specificamente solo a difficoltà derivanti dalla diversa interpretazione di un termine in un te-

sto redatto in ventiquattro lingue ufficiali. Il momento del confronto con i funzionari della Commissione su un *dossier* può investire una molteplicità di aspetti: non è solo un confronto tra persone che parlano lingue diverse, ma spesso tra culture giuridiche diverse, tra modi di pensare differenti, tra un immaginario e un bagaglio fatto anche di stereotipi e di pregiudizi differenti.

Anche il livello di conoscenza della cultura e delle “modalità di comunicazione” italiane da parte di un funzionario non italiano della Commissione è rilevante. E così vi sono casi in cui la valutazione da parte di un funzionario non italiano è influenzata da elementi pregiudiziali nei confronti di presunte/supposte intenzioni nascoste di aggirare le norme.

In altre parole, alla natura “diplomatica”, cioè accuratamente e meticolosamente negoziata, dei testi normativi europei che caratterizza la fase ascendente, corrisponde la natura altrettanto “diplomatica” delle interlocuzioni che possono caratterizzare la verifica della corretta attuazione del diritto, in particolare nella fase pre-contenziosa. Da questo punto di vista, non sorprende che le relative funzioni di coordinamento siano spesso affidate a una figura professionale specializzata nella mediazione politico-culturale, vale a dire a un funzionario diplomatico.

Sono stato personalmente testimone di casi in cui la scarsa conoscenza di una lingua veicolare (assieme ad altri fattori) ha influenzato in maniera determinante, a volte decisiva, la trattazione di un *dossier*.

La prima riunione alla quale ho partecipato a Bruxelles nel 2005 fu per me illuminante. Accompagnavo una delegazione interministeriale italiana a un delicato incontro con la Direzione generale della Concorrenza nel quale dovevamo convincere la Commis-

sione a rivedere i criteri di ripartizione della possibilità di concedere aiuti di Stato a finalità regionale particolarmente penalizzanti per l'Italia. Avevamo dalla nostra parte buoni argomenti, sia sul piano economico, sia su quello giuridico. Ma l'esposizione di questi argomenti fu disastrosa. Nonostante la presenza di una volenterosa funzionaria italiana (ma di grado molto basso), la nostra delegazione fece talmente tanta fatica a esporre le sue ragioni che il tutto fu percepito nel peggiore dei modi da un Direttore olandese e un Capo Unità britannico. Questi ultimi, parlando fra loro si lasciarono anche scappare un paio di battute sul modo pasticciato italiano di presentare il caso, il che sicuramente a loro avviso nascondeva qualcosa di poco chiaro. Nonostante successivi incontri a più alto livello (Capo dipartimento e poi Ministro) la decisione finale restò quella negativa che era maturata nel primo incontro.

E potrei citare diversi altri casi, più o meno analoghi, sia pure finiti talvolta meno negativamente.

E proprio per rispondere a esigenze di preparazione adeguata, si è affermata, d'intesa con i Servizi della Commissione, la prassi delle riunioni pacchetto sui casi di pre-contenzioso. In sostanza si promuove l'organizzazione di una riunione con la Commissione per affrontare sistematicamente un gruppo di casi di reclamo e portare i funzionari competenti delle amministrazioni di uno Stato membro (al livello centrale e locale) a dialogare direttamente con la Commissione. Ciò previa una attività preparatoria condotta sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee, mirata anche a ovviare a possibili problemi di comprensione reciproca, sia che nascano da possibili malintesi interpretativi delle norme dell'Unione europea applicabili, sia che derivino da barriere linguistiche, sia da una combinazione dei due ostacoli.

Ostacoli supplementari possono derivare nel caso in cui, nel rispondere a una richiesta di chiarimento, o a una decisione assunta dalla Commissione nel contesto di una procedura di infrazione, lo Stato membro debba inviare documentazione di accompagnamento. Può trattarsi di testi normativi nazionali o di altra documentazione varia (es. relazioni macroeconomiche, relazioni di accompagnamento a disegni di legge). È vero che nel rispondere a una richiesta delle istituzioni dell'Unione, l'Italia ha il diritto di rivolgersi in italiano. Ma, nella realtà quotidiana, l'indisponibilità della versione tradotta in una lingua veicolare di tali testi rischia di penalizzare lo Stato, in quanto i servizi della Commissione possono non trovarsi nella condizione di tradurre (e quindi di analizzare) tutti i testi ricevuti. In una occasione, un funzionario della Direzione generale della Concorrenza mi confermò che l'avvio di una procedura di indagine per presunti aiuti di Stato era dovuta essenzialmente al fatto che l'ufficio non era stato in grado di esaminare l'abbondante documentazione ricevuta solo in italiano.

Prima di concludere, vorrei accennare a un caso oggetto di un recente giudizio della Corte di giustizia nella sentenza del 26 settembre 2013 nella causa C-236/11, Commissione c. Italia. Si tratta di un caso esemplare, nel quale una vera e propria procedura d'infrazione è stata avviata sulla base di una divergenza tra le diverse versioni linguistiche del testo di una direttiva. Nel caso specifico, la Commissione riteneva che, in fase di recepimento della direttiva IVA 2006/112, l'Italia avesse compiuto una violazione in quanto consentiva l'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio a persone diverse dai viaggiatori. L'oggetto della divergenza era l'utilizzo del termine "cliente", mutuato dal termine *customer* della versione inglese della direttiva, invece del termine "viaggiatore", presente in altre versioni linguistiche, per

designare il beneficiario del servizio reso dall'agenzia di viaggio. Attraverso un procedimento ermeneutico, la Corte è giunta alla conclusione di rigettare il ricorso della Commissione sulla base di una interpretazione fatta in funzione dell'economia generale e delle finalità della normativa di cui il termine costituisce un elemento.

Quello che mi pare interessante in questo caso, sotto il profilo che ho analizzato finora, è proprio il fatto che in situazioni del genere la divergenza di interpretazione di una norma: *a)* può scaturire da una divergenza linguistica in sede di traduzione; *b)* può dare luogo a una vera e propria infrazione, con tutti i problemi e i rischi connessi, incluso quello di giungere alla comminazione di sanzioni in caso di verdetto diverso della Corte.

In conclusione, anche analizzati dal punto di vista dell'esperienza quotidiana di un operatore di un'amministrazione nazionale, i profili linguistici e il carattere multilingue del diritto dell'Unione europea hanno una rilevanza sorprendentemente ampia. Nel momento in cui l'intervento della Commissione può essere oggi tanto invasivo da dettare modifiche anche profonde nella politica economica di un Paese, quale delineata nel disegno di legge di stabilità, ricevere prescrizioni non condivise e per di più redatte in una lingua diversa dalla propria può generare anche reazioni di rigetto, portando acqua a pericolose derive populiste.

In altre parole, la rilevanza del regime linguistico nei rapporti tra Stato membro e istituzioni europee può rivelarsi talmente ampia da toccare le basi stesse di quel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni europee, che rappresenta uno dei beni più preziosi e forse oggi uno di quelli maggiormente minacciati dall'attuale più ampia crisi che attraversa l'Unione europea.

## *Conclusioni*

---

## FABIO RUGGE<sup>1</sup>

### *Conclusioni*

Sono davvero molto soddisfatto dell'andamento di questa Giornata, che ha visto una serie di piccole ma importanti sfide, tra cui, ad esempio, quella della collaborazione tra università diverse. Non è ovvio: gli atenei sono spesso spinti ad essere in competizione, magari inutilmente.

Ma l'asse di questa iniziativa è il rapporto tra le università e il Senato della Repubblica, che anche oggi ci ha onorato della sua ospitalità. Si tratta di un incontro e una cooperazione tra istituzioni le quali, nella prospettiva più ovvia, devono l'una provvedere a fare le leggi, rappresentando la volontà della nazione, e le altre a produrre e dispensare sapere scientifico. In quella prospettiva però (la più ovvia e corrente) queste istituzioni dovrebbero provvedere ai compiti loro assegnati quasi senza parlarsi, in una logica di specializzazione funzionale praticata all'estremo, con molti steccati e qualche ritrosia.

C'è stata poi una collaborazione tra diverse discipline: tra linguisti, giuristi, informatici. Ma avremmo potuto utilmente ascoltare le parole di sociologi, di psicologi, di neurologi. Anche qui si tratta di un incontro, un dialogo, una collaborazione *sui generis* che, come quella tra atenei e Senato, configura una officina di tipo diverso, di tipo nuovo; una officina di cui, secondo me, si avverte forte il bisogno in un momento di transizione come questo.

<sup>1</sup> *Professore di Storia delle istituzioni politiche, Rettore dell'Università di Pavia*

Però, prima di cercare di guardare insieme dall'alto questa officina, lasciatemi rivolgere un ringraziamento – non di rito, ma sentito – al Senato della Repubblica; al suo Presidente, che per la seconda volta ci ha fatto l'onore di intervenire a queste Giornate di studio testimoniando così un autentico interesse per questa nostra iniziativa; al Segretario Generale, Elisabetta Serafin, che ha portato i saluti iniziali; al consigliere Laura Tafani, anima sul versante del Senato delle complesse attività necessarie per sostenere questo progetto. Li ringrazio di cuore e rispettosamente li “minaccio” di richiedere ancora e presto la loro collaborazione per proseguire un cammino che si prospetta estremamente utile e stimolante.

Dov'è collocata questa nostra officina, questo nostro laboratorio? Guardandolo dall'alto, molto dall'alto, è collocato su un confine. Da una parte di questo confine c'è il mondo della modernità, in cui funzioni e attività sono imputate in modo molto chiaro e rigoroso, ma anche in modo rigido e poco capace di adattarsi alle trasformazioni della società. Le università fanno scienza e il Senato e i parlamenti fanno legislazione; i giuristi insegnano il diritto (e tanto più è dogmatico tanto più è diritto); gli psicologi a loro volta fanno gli psicologi (e rivendicano statuti disciplinari impermeabili alle altre scienze).

Stiamo parlando di un mondo, quello sul cui confine stiamo, in cui si predicava ragionevolmente da grandi giuristi, che diritto e lingua sono strettamente integrati alla vita di un popolo. Ma per sostenere poi che i sistemi integrati di diritto e lingua non potevano parlarsi tra loro – figuriamoci poi se potevano contaminarsi e reciprocamente fertilizzarsi. Parlo di Savigny; parlo di personaggi autorevoli, anzi giganteschi, i quali affermavano che, come la lingua non era compresa all'estero, altrettanto le istituzioni non potevano esserlo. Gli stati, gli ordinamenti, i costumi politici e civili

di un popolo costituivano un insieme a tenuta stagna.

Bene. Da una parte v'è dunque questo territorio, quello della modernità. Da quest'altra parte c'è un mondo diverso, che ha cominciato a offrirsi al nostro sguardo nel corso del Novecento. Qui i giuristi hanno bisogno di ragionare con i linguisti e anche con gli psicologi e persino con i neuro-scienziati. Qui il diritto italiano si confronta, mescola, subisce l'intrusione di altri diritti, europei e non. Qui le università non si limitano a studiare il diritto, ma collaborano e interagiscono con chi quel diritto lo "pone", con le istituzioni che devono legiferare per produrre leggi migliori, per produrre le competenze a questo necessarie, in una feconda convergenza di compiti.


Nella transizione, dentro il transito tra questi due mondi, dall'ordine otto-novecentesco a quello che per il momento ci appare come il disordine post-moderno (al quale però ci stiamo già abituando), è posto questo laboratorio, che è un po' anche l'avamposto del nuovo mondo. Ciò che oggi scompiglia è prodromo di nuovi assetti. L'interdisciplinarietà è anticipazione di pratiche, ambiti, indirizzi di ricerca che ci accompagneranno nel nuovo secolo. L'intreccio delle missioni istituzionali, tra università e impresa non diversamente che tra università e Senato, congegnata in modo più sapiente e efficace le energie sociali.

Una sola cosa vorrei aggiungere a queste considerazioni e cioè che dobbiamo essere consapevoli che l'avventura europea, che vive un momento sfortunato e che chissà quali altre difficoltà dovrà affrontare, è tuttavia un'avventura prototipica dal punto di vista dell'incontro tra le lingue e i diritti. In Europa, su questo lembo piccolo del mondo, si sta facendo una esperienza di incrocio, di incontro, di "traduzione", che in realtà nei prossimi decenni dovrà interessare tutto il globo terracqueo. Noi stiamo facendo parlare in questo pic-

colo lembo del mondo ordinamenti diversi, orgogliosamente prodotti da così orgogliose storie. Tale straordinaria esperienza europea ha questo di importante rispetto al globo: può riaffermare un eurocentrismo non più basato su un'arroganza nazionalistica o sulla preponderanza economica, ma proprio sul fatto che in questo laboratorio si sta producendo questo inusuale dialogo.

Se queste cose sono vere, torno alla rispettosa "minaccia" di prima: non possiamo fermarci qui. Dobbiamo estendere e consolidare il nostro lavoro, dobbiamo riuscire a darne un precipitato scritto, dobbiamo fare marciare questo progetto e il relativo *Master*, facendovi partecipare molte istituzioni, non solo quelle che lo hanno generato. Dobbiamo sollecitare l'apporto di altre università, un apporto paritetico, un apporto senza primazie; e dobbiamo ricordarci che quello che stiamo facendo qui è di interesse non solo in Italia, ma anche in Europa – e forse al di là da questa.

Finito di stampare  
nel mese di settembre dell'anno 2017  
presso  
Digitalialab s.r.l.  
Via G. Peroni 130 – 00131 Roma  
[www.digitalialab.it](http://www.digitalialab.it)



Il volume raccoglie gli atti della Giornata di studio che si è svolta in Senato, presso la sala Koch di Palazzo Madama. Il Convegno si inserisce nel quadro del Progetto di collaborazione avviato dal Senato della Repubblica con l'Università degli studi di Pavia su «La lingua del diritto» e muove dall'intento di approfondire il processo di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea secondo una prospettiva – quella della qualità linguistica e redazionale – troppo spesso trascurata.

Il Progetto prende le mosse dalla constatazione di quanto il diritto dell'Unione europea influenzi non solo il linguaggio giuridico italiano, ma anche il nostro linguaggio comune. Intende promuovere iniziative di ricerca e di formazione coniugando esperienze e competenze diverse, tra giuristi, linguisti e traduttori, con l'obiettivo di individuare strumenti capaci di garantire maggiore chiarezza, precisione ed efficacia anche ai testi elaborati nel contesto europeo. Per evitare che il linguaggio giuridico di matrice europea sia percepito come un gergo, un'antilingua che aumenta, anziché restringere, il divario tra istituzioni e cittadini.

In copertina: F. Borromini, *Sant'Ivo alla Sapienza* (1720)

ISBN 978-8-898483-02-0



9 781234 567897